ANNO XXVI - N. 1 GENNAIO - FEBBRAIO 1974

RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1974

ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO ..... » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(4219029) Roma, 1974 – Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

Con questo numero della Rassegna *viene istituita una sezione di giurisprudenza comunitaria e internazionale, a cura dell'avv.* ARTURO MARZANO.

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona;* Francesco COCCO, *Bari;* Michele DIPACE, *Bologna;* Francesco MARIUZZO, *Brescia;* Giovanni CONTU, *Cagliari;* Americo RALLO, *Caltanissetta;* Giovanni VACIRCA, *Catania;* Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, *Catanzaro;* Franco FAVARA, *Firenze;* Francesco GUICCIARDI, *Genova;* Carlo BAFILE, *L'Aquila;* Giuseppe Orazio RUSSO, *Lecce;* Giuseppe MINNITI, *Messina;* Marcello DELLA VALLE, *Milano;* Aldo ALABISO, *Napoli;* Nicasio MANCUSO, *Palermo;* Pier Giorgio LIGNANI, *Perugia;* Rocco BERARDI, *Potenza;* Umberto GIARDINI, *Torino;* Maurizio DE FRANCHIS, *Trento;* Paolo SCOTTI, *Trieste;* Giancarlo MANDÒ, *Venezia.*

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

IMPOSTE DOGANALI

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

GIURISDIZIONI PENALI

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

CONTABILITÀ DELLO STATO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

DANNI

DAZI DOGANALI

LEGISLAZIONE

Questioni di legittimità costituzionale

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1973, n. 74 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Pupin (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Zagari).

Procedimento penale - Applicazione di misure di sicurezza detentiva - Reclamo - Interrogatorio dell'imputato - Durata massima delle misure - Declaratorie varie sulla costituzionalità.

(Cost. artt. 24, c.p.p. art. 301, comma secondo e c.p. 206, comma secondo).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, secondo comma, c.p.p., sull'omessa previsione di reclamo contro il provvedimento del giudice istruttore sulle misure di sicurezza detentive è inammissibile per irrilevanza; è fondata la questione relativa alla stessa norma nella parte in cui non prevede interrogatorio dell'imputato; mentre non è fondata la questione relativa alla stessa norma, con riferimento alla determinazione sulla durata massima delle misure di sicurezza detentive (1).

(*Omissis*). — 1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel corso di vari procedimenti penali a carico di imputati di reati contro il patrimonio e contro l'assistenza familiare, infermi di mente o dediti ad ubriachezza abituale o affetti da intossicazione alcoolica, per i quali occorreva decidere circa l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del manicomio giudiziario o dell'interna-

---

(1) Per quanto attiene alla violazione dell'art. 24 Cost., la Corte ha fatto applicazione dei principî enunciati nella precedente sentenza 29 maggio 1968, n. 53, in *Giur. cost.*, 1968, n. 802, con note di DOMINIONI, *Prevenzione criminale e diritto di difesa* e di CARETTI, *Diritto di difesa e misure di sicurezza post-delictum.*

Sull'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in dottrina: SANTORO, *L'esecuzione penale* e GUARNERI, *Processo di sicurezza*, 1953.

Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'AVV. CARLO SALIMEI.

mento in casa di cura e di custodia, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 301, secondo comma, ultima parte, c.p.p., in quanto esclude la « facoltà di reclamo » dell'interessato contro il provvedimento di provvisoria applicazione di alcuna delle predette misure detentive di sicurezza, e ciò in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, concernente l'impugnabilità per cassazione di tutti i provvedimenti sulla libertà personale;

b) della stessa norma, nella parte in cui prevede che le predette misure possono essere disposte provvisoriamente « anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o della emissione di un mandato », senza la preventiva designazione di un difensore e prima della contestazione dell'accusa o della comunicazione giudiziaria circa il procedimento in corso. Ciò in contrasto con la garanzia della difesa prevista dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

c) della normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 301, secondo comma, c.p.p. e 206, secondo comma, c.p. che importerebbe violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. giacché non indica i limiti massimi di durata della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata o, quanto meno, il termine massimo per il riesame della pericolosità dell'internato da parte dello stesso giudice.

2. - La prima questione sub *a*) risulta sollevata nel corso della istruzione formale ma prima della pronunzia, da parte del giudice, del provvedimento di cui si censura la non impugnabilità.

Senonché, posta nei detti termini la questione appare chiaramente inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice *a quo* fare applicazione della norma che esclude la reclamabilità del provvedimento.

Ne consegue che la questione appare priva dei caratteri di necessaria e concreta pregiudizialità ed incidentalità richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - È invece rilevante e fondata la diversa questione sub *b*).

Non pare dubbio che la disposizione dell'art. 301, secondo comma, c.p.p. violi la garanzia della difesa, nella parte in cui prevede l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza anche prima della contestazione dell'accusa, che avvenga sia nel corso dell'interrogatorio dell'imputato o mediante la notificazione di un mandato enunciante l'imputazione e, giusta l'ordinanza, anche prima che all'imputato sia data comunicazione del procedimento. Ipotesi tutte nelle quali risulterebbe, per giunta, leso il diritto all'esercizio della difesa tecnica, non essendo neppure richiesta la designazione e l'assistenza del difensore.

La tutela del diritto di difesa, invero, quale diritto di partecipare personalmente o a mezzo di difensore alla formazione del convincimento del giudice, non può sicuramente subire limitazione, quando il diritto stesso sia preordinato alla tutela della libertà personale.

Né la finalità di prevenzione speciale che è propria del provvedimento previsto dall'art. 301 c.p., in connessione con l'art. 206 c.p., né l'interesse pubblico che ne costituisce il fondamento, possono legittimare il sacrificio del diritto garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. E tale garanzia va, dunque, riaffermata nel procedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza detentiva, così come è stata enuncianta con le sentenze n. 168 del 1972 e n. 53 del 1968 in riferimento al procedimento per l'esecuzione delle misure di sicurezza disposte in via definitiva con sentenza, ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura penale.

4. - È per contro infondata la questione sub *c*).

Nel prospettarne i termini il giudice *a quo* ha impropriamente richiamato i principî inerenti alla disciplina della carcerazione preventiva, obliterandone i caratteri differenziali. Questa Corte, per vero, ha già ricordato, con le sentenze nn. 64 e 96 del 1970 che le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva, sicché ad esse non è applicabile il principio contenuto nell'art. 13, quinto comma, della Costituzione.

Il che, peraltro, non comporta l'assenza di garanzie per l'imputato. Basti ricordare che nello stesso ordinamento processuale penale sono operanti rimedi mediante i quali è apprestata tutela alla libertà dell'imputato contro misure restrittive, che, nel corso del procedimento, si palesino illegittime.

La durata della misura di sicurezza disposta nell'istruzione penale, deve ritenersi connessa al perdurare dello stato di pericolosità, il cui accertamento va obbligatoriamente rinnovato dal giudice quando se ne manifestino le esigenze nel corso della stessa fase processuale.

E quando egli ritenga l'imputato non più socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 206 c.p., gli è imposto di revocare la misura già disposta. All'imputato medesimo, inoltre, deve ritenersi conferita la potestà di sollecitare gli opportuni accertamenti ed i conseguenti provvedimenti del giudice, con le garanzie inerenti alla tutela giurisdizionale.

Né va trascurato che il provvedimento del giudice istruttore rimane caducato per effetto della pronuncia nel giudizio di primo grado, a seguito della quale possono avere applicazione immediata soltanto i provvedimenti eventualmente contenuti nella sentenza a norma degli artt. 479, 485 e 486 c.p.p. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 81 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Verzì - Presidente Regione Sicilia (avv. Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. Gen. Stato Savarese).

Sicilia - Rapporti finanziari con lo Stato - Ritenute erariali sui redditi di cat. C/2 - Spettanza allo Stato.

(St. Reg. Sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2 e 4)

Spettano alla Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali prestino servizio in Sicilia (1).

(*Omissis*). — Il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione siciliana riguarda la spettanza alla Regione oppure allo Stato delle ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio regionale, i quali prestino servizio in Sicilia. La Regione fonda la sua pretesa sul disposto degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, i quali le attribuirebbero sia le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, sia le entrate relative a fattispecie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati fuori del territorio della Regione.

Con sentenza n. 71 del corrente anno questa Corte, interpretando gli artt. 2 e 4 del suindicato decreto contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, è giunta alla conclusione che alla Regione spettano quelle entrate tributarie, e solo quelle, che essa avrebbe potuto far proprie ove, nel rispetto dei principî fondamentali della legislazione statale, fosse stata esercitata la competenza legislativa concorrente assegnata alla Regione dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Sulla base di questa interpretazione, la Corte è giunta alla ulteriore conclusione che la disposizione dell'art. 4 delle norme di attuazione non ha altra funzione che quella

---

(1) La precedente sentenza 6 giugno 1973, n. 71 cui la Corte si richiama è pubblicata in questa *Rassegna*, 1973, I, 829.

di salvaguardare la regola generale enunciata nell'art. 2, secondo la quale alla Regione spettano (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti) tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio; e ciò nel senso che l'affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale, disposta per esigenze amministrative, non incide sulla loro spettanza determinata in base alle regole cui si è fatto cenno.

Ciò posto, è sufficiente, per la decisione del ricorso in esame, osservare che le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono un sistema che la Regione siciliana, se avesse legiferato nei limiti consentiti dall'art. 36 dello Statuto, non avrebbe potuto modificare. Non si tratta infatti di entrate la cui riscossione avrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per « esigenze amministrative » affluiscono ad uffici situati fuori di quel territorio; ci si trova al contrario di fronte ad un principio generale della legislazione statale, in forza del quale le amministrazioni interessate debbono operare determinate ritenute e corrispondere le retribuzioni al netto di esse. E, come in sede legislativa la Regione non avrebbe potuto non rispettare siffatto principio, così non ha diritto, nel quadro del sistema delineato nelle norme di attuazione, a pretendere entrate tributarie che una corretta interpretazione dell'art. 36 dello Statuto, e di quelle norme, ad essa non attribuiscono.

Una ulteriore conferma della validità di siffatta conclusione si ricava per altro dall'art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella già menzionata decisione n. 71 è stato messo in luce che l'art. 37 dello Statuto, lungi dall'esprimere un principio generale, attribuisce, in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia, estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla Regione al di là di quanto l'art. 36 Stat. consenta. Orbene, il citato art. 37 Stat. che predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si perviene alla individuazione della prescritta quota, concorre a dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno inteso come eccezionale il disposto dell'art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro, prova che, al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di quest'ultima. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 82 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Lucin (avv. Lorenzoni), Napoli (avv. Salerno e Fuà), Mattone (avv. Fornario) c. E.N.P.A.S. e Ministero PP.TT. (Sost. avv. gen. dello Stato Vitucci).

Pensioni - Opera di previdenza per il personale dello Stato - Indennità di buonuscita - Spettanza ai fratelli e sorelle inabili - Ipotesi varie di costituzionalità.

(Cost. art. 36, 3; r.d. 26 febbraio 1928 n. 619 art. 48, comma primo; l. 27 novembre 1956 n. 1407, art. 5).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modificativo del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita per i dipendenti statali spetti alle sorelle e fratelli a carico dell'impiegato permanentemente inabili a proficuo lavoro; mentre non sono fondate le questioni relative agli artt. 48 e 52 dello stesso t.u. per quanto concerne la subordinazione del divieto alla buonuscita al conseguimento della normale pensione e per quanto concerne l'esclusione da tale beneficio delle figlie e dei figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro (1).

(*Omissis*). — 1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe il Consiglio di Stato ed il tribunale di Padova sottopongono all'esame della Corte varie questioni relative a norme del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza) e precisamente avanzano dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 48 di detto regio decreto per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, e del successivo art. 52 (nel testo risultante dall'art. 5, della legge 27 novembre 1956, n. 1407) per violazione delle dette disposizioni, nonché dell'art. 38 della Costituzione.

Stante l'identità o la stretta connessione delle questioni, i procedimenti sono riuniti e vengono decisi con una stessa sentenza.

2. - Le norme che costituiscono oggetto delle presenti denunce di illegittimità costituzionale si riferiscono all'indennità di buonuscita che spetta al personale civile e militare dello Stato, iscritto da almeno un biennio (all'Opera di previdenza, e ora) al fondo di previdenza

(1) La precedente sentenza 18 febbraio 1970, n. 19 cui la Corte si richiama, per quanto riguarda la natura e la funzione dell'indennità di buonuscita, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1970, I, 181.

gestito dall'ENPAS, il quale abbia diritto alla pensione; ed in caso di morte dell'iscritto, al coniuge avente diritto a pensione indiretta, e in mancanza o se questi non ne abbia diritto, alla prole minore e alle figlie nubili maggiorenni nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

L'indennità di buonuscita, come già detto da questa Corte in altra occasione (sentenza n. 19 del 1970), fa parte del trattamento di quiescenza: si pone cioè accanto alla pensione e ad altre indennità o prestazioni, per fini previdenziali o assistenziali, nell'ambito del trattamento previsto in favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, e di dati superstiti.

Ha in comune con la pensione un'importante caratteristica: di diventare oggetto di un diritto attuale e concreto solo dopo che la prestazione del servizio da parte del dipendente si sia protratta per un certo periodo, abbia cioè una certa durata.

Per tale sua caratteristica, essa differisce da ogni altra indennità, ed in particolare da quella di anzianità (e ciò a prescindere dalle conseguenze connesse alle diversità riscontrabili tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro subordinato privato), la quale invece sia collegata alla semplice prestazione del lavoro sia pure dopo un termine minimo variamente considerato sufficiente ad evidenziarne la continuità. Il che comporta che, secondo la normativa vigente, mentre per l'indennità di anzianità si può correttamente parlare di parte differita della retribuzione, intendendosi con questa espressione dire che il diritto relativo si matura mano a mano che la prestazione di lavoro abbia luogo e che dell'indennità, stante il concorrente carattere previdenziale di essa, è solo differita la corresponsione, a proposito dell'indennità di buonuscita, essendo necessaria una certa durata della prestazione di servizio, la cui specifica determinazione, se effettuata dal legislatore, rientra nei suoi poteri discrezionali, deve riconoscersi che essa, per quanto faccia parte del complessivo trattamento economico spettante al personale dipendente dallo Stato, a rigore non si presti ad essere intesa come parte differita della retribuzione o retribuzione differita, ma vada piuttosto qualificata come prestazione dell'ente collegata alla prestazione di lavoro (in quanto questa si sia) protratta per tutto il tempo richiesto dalla legge.

Di conseguenza, l'indennità di buonuscita non è retribuzione in senso stretto, ed invece assolve precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS o di dati superstiti dello stesso.

Tale indennità infine, trova una più compiuta e qualificante caratterizzazione se viene valutata nell'ambito del sistema normativamente predisposto per la sua erogazione. Giova a tal riguardo tener presente che, allo stato, l'indennità di buonuscita è dovuta ai sopra-

detti aventi diritto dall'ENPAS, che gestisce, con strutture e criteri mutualistico-assicurativi, il fondo di previdenza e che a fronte dell'erogazione al singolo avente diritto non sta la massa dei contributi versati dallo stesso o a suo favore ed integranti un suo conto personale (di modo che la corresponsione dell'indennità possa derivare dalla liquidazione di quel conto), sibbene un fondo formato dai contributi di tutti gli iscritti ma anche e soprattutto da quelli del datore di lavoro, nonché da altri proventi. E poi non va trascurato che con il fondo di previdenza si provvede da parte dell'ENPAS a varie prestazioni assistenziali, previdenziali e creditizie, aventi, complessivamente considerate, un notevole rilievo sul terreno della solidarietà sociale; e che per ciò ha una sua razionale giustificazione che il singolo iscritto sia tenuto a versare i contributi e che lo stesso, per avventura, possa non essere beneficiario di date prestazioni (e tra le altre, dell'indennità di buonuscita).

3. - Esaminate le questioni alla luce delle considerazioni che precedono, non può, anzitutto, dirsi fondato il dubbio che l'art. 48 del citato t.u. urti contro il disposto degli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Posto che l'indennità di buonuscita è dovuta solo per quelle prestazioni di servizio, la cui durata superi il periodo minimo utile a pensione, manca il valido presupposto perché l'art. 36 possa essere invocato come norma di raffronto. È il caso di precisare, a tal riguardo, che nella tutela costituzionale apprestata con l'art. 36, non si è voluto e non si può comprendere il diritto ad ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, sibbene solo quelle controprestazioni che sinallagmaticamente collegate alle prestazioni servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'art. 36 non copre, pertanto, tutto il terreno del trattamento economico del dipendente; e quindi al legislatore ordinario è rilasciato, nella pratica configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego, di prevedere al di fuori di quella normativa controprestazioni (e nella specie, indennità), che, pur essendo *lato sensu* retributive, in effetti e a rigore non presentino tale carattere.

È del pari non fondata la questione in esame, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'asserita ingiustificata disparità di trattamento, infatti, non ricorre.

Anzitutto, non può dirsi che sia irragionevolmente posta la differenza di trattamento tra gli impiegati statali di ruolo, da una parte, ed i dipendenti da datori privati o da enti pubblici non economici dall'altra e gli impiegati dello Stato non di ruolo, e ciò perché, a parte il fatto che la categoria degli impiegati dello Stato non di ruolo fruenti di un trattamento differenziato, si è notevolmente ristretta a seguito

della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e in sostanza (anche in forza della sentenza n. 40 del 1973) è precipuamente costituita dai dipendenti (compresi gli insegnanti medi) assunti per un periodo inferiore ad un anno, sono innegabili non solo le differenze tra l'indennità di buonuscita e l'indennità di anzianità sopra rilevate, ma anche e soprattutto quelle riferibili ai presupposti e alle strutture organizzatorie proprie dell'impiego statale, di ruolo e non di ruolo, e del lavoro subordinato dai datori privati o da enti pubblici non economici. A quest'ultimo riguardo si deve porre mente al fatto che, se è vero che i rapporti ora ricordati presentano punti di identità o di contatto, per cui è ragionevole ritenere che a tutti, ed entro questi limiti ed ai fini sopradetti, sia applicabile la tutela costituzionale ex art. 36, le differenze per altro riscontrabili non possono non giustificare razionalmente che per dati rapporti sia dovuta un'indennità come l'indennità di buonuscita ancorata alla prestazione del servizio per un dato — sia pure lungo — periodo e che per altri rapporti siano previste diverse o concorrenti forme di trattamento economico e specificamente diverse o concorrenti prestazioni previdenziali.

Né sussiste la lamentata disparità di trattamento nell'ambito della categoria degli impiegati di ruolo, tra quelli cessati dal servizio dopo aver maturato il diritto a pensione e quelli cessati prima, perché per i due gruppi è evidente la differenza di situazioni nonostante che le stesse (come dice il Consiglio di Stato) siano omogenee, e perché rientra nei poteri discrezionali del legislatore distinguere le due situazioni con riferimento alla durata del servizio. Che per i secondi si abbia un trattamento di quiescenza che dal punto di vista economico, possa essere inferiore a quello previsto per i primi, è questa una circostanza non irrazionale, atteso che nei due casi il servizio presenta una differente durata e sottostà quindi ad una diversa disciplina.

Dovrebbe ad ogni modo aver rilievo — secondo il Consiglio di Stato — che per i secondi l'assegno vitalizio sarebbe dovuto solo nei casi di cessazione dal servizio per infermità o per età avanzata. Ma ciò, anche se dovesse mettere in evidenza una ingiusta sperequazione di trattamento con riferimento ai rapporti tra pensione e assegno vitalizio, non può refluire sulla valutazione della questione *de qua*, dato che la denuncia attiene alle norme relative alla spettanza dell'indennità di buonuscita.

4. - Venendo a dire delle questioni sollevate a proposito dell'articolo 52 del citato t.u. del 1928 come risultante dall'art. 5 della legge n. 1407 del 1956, deve escludersi l'asserita illegittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'indennità di buonuscita possa non essere corrisposta agli aventi causa del titolare che non versino in stato di bisogno

e specificamente del coniuge non avente diritto alla pensione di riversibilità e delle figlie maggiorenni coniugate. La non fondatezza di detta questione infatti emerge da quanto sopra detto e precisamente dalla negazione all'indennità di buonuscita della natura di retribuzione in senso stretto. Va solo aggiunto che il riferimento sul punto in esame allo stato di bisogno sembra ultroneo, in considerazione del fatto che l'art. 36 non è violato non perché l'indennità di buonuscita è dovuta solo a coloro che versano in stato di bisogno, sibbene perché detta indennità non soggiace, siccome si è detto, alla disciplina di quella disposizione costituzionale.

In secondo luogo, e sempre in riferimento all'art. 36, le considerazioni e conclusioni che precedono non possono non valere egualmente per la denuncia di illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata per quanto attiene alla disciplina prevista per le figlie maggiorenni coniugate e per i figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro.

5. - Deve del pari escludersi che la norma denunciata, *in parte qua*, vada contro l'art. 3 della Costituzione.

Il riferimento alla sentenza n. 135 del 1971 di questa Corte, contenuto nell'ordinanza emessa dal tribunale di Padova, non è valido. Con la richiamata decisione, infatti, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui disponeva che le orfane avevano diritto alla pensione solo se nubili, avendo constatato che il trattamento differenziato previste per le figlie dell'impiegato o del pensionato e di sfavore per quelle non nubili, riposava esclusivamente sulla diversità di sesso dato che solo per le figlie poste in quell'occasione a raffronto con i figli, dovevano ricorrere particolari condizioni e requisiti (condizione di nubile o di vedova, e per le vedove una qualificata convivenza). La norma oggetto dell'attuale denuncia, invece, prevede che hanno diritto all'indennità di buonuscita, le figlie minorenni o, se maggiorenni, nubili, e lo nega alle maggiorenni non nubili, ma non ricollega la spettanza del diritto (alla minore età o) allo stato di nubilato della superstite. Dall'esame dell'intera norma è consentito dedurre che la relativa disciplina si riporti, come a suo fondamento, allo stato di bisogno, ancorché ragionevolmente presunto, dei superstiti: ed infatti, ove si tengano presenti le situazioni del coniuge (il quale deve avere diritto alla pensione indiretta) e dei figli maggiorenni (i quali devono essere inabili a proficuo lavoro), è lo stato di bisogno, reale o probabile, dei superstiti a giustificare la spettanza a loro favore del diritto all'indennità. E perciò è da escludersi che, nell'ipotesi considerata, ci sia una disparità di trattamento basata unicamente sullo stato di nubile.

Va ancora rilevato che la norma denunciata, a proposito del trattamento previsto per i figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro

e per le figlie, maggiorenni coniugate, non è in contrasto con il principio di eguaglianza.

La Corte, a tal riguardo, ritiene di non poter condividere i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza sul ricorso di Alfonso Napoli ed altri contro l'ENPAS ed il Ministero di grazia e giustizia.

Anzitutto, non è dell'avviso che sia quanto meno incerta la natura dell'indennità di buonuscita reputando per le ragioni sopra indicate che ai fini della valutazione della dedotta illegittimità costituzionale non possano essere utilmente prospettate, come fa il giudice *a quo*, le due ipotesi che tale indennità acquisti il contenuto e lo scopo proprio dell'indennità di anzianità ovvero che tra le due indennità non ci sia alcuna analogia, e che si debba procedere dalla premessa che l'indennità di buonuscita, anche se presenta dei punti di contatto con quella di anzianità e con altre indennità dovute alla fine del rapporto di lavoro in generale, ha proprie caratteristiche che valgono a diversificarla da ogni altra.

Stante ciò, ritiene, di conseguenza, la Corte che non ricorre la disparità di trattamento che secondo il giudice *a quo* invece si avrebbe nell'ipotesi in cui all'indennità di buonuscita si dovesse disconoscere ogni analogia con l'indennità di anzianità, e che sarebbe determinata dal fatto che « il rapporto di lavoro con lo Stato » messo a raffronto con tutti gli altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compreso quello proprio dei lavoratori dipendenti da enti pubblici, appare privo dell'indennità di anzianità, che invece, con carattere di generalità, si ha negli altri rapporti.

Per giudicare circa la violazione o no del principio di eguaglianza, le singole situazioni messe a raffronto vanno considerate non analiticamente o atomisticamente ma ciascuna nel suo insieme, e per ciò nulla può dedursi, a proposito di quelle in esame, dalla circostanza che solo in una mancherebbe l'indennità di anzianità in quanto tale. Deve invece dirsi che rientri nei poteri discrezionali del legislatore quello di dettare, per rapporti di lavoro non identici, discipline complessivamente diverse, e che non sia ragione di illegittimità costituzionale la mancata previsione del diritto all'indennità di anzianità in quanto tale in una normativa che per il caso di cessazione del rapporto preveda (non ricorrendo le condizioni per l'acquisto del diritto a pensione e di quello all'indennità di buonuscita) la spettanza al lavoratore o ai superstiti dell'indennità *una tantum* e, nelle più comuni ipotesi di cessazione del rapporto per età avanzata o per infermità, anche dell'assegno vitalizio. A quest'ultimo riguardo, oltre tutto, non va trascurato che l'indennità *una tantum* in quanto spetta al dipendente statale che abbia prestato un anno di servizio effettivo e va rag-

guagliata ad una mensilità per ogni anno di servizio, fa fronte in maniera decisa a quelle esigenze previdenziali alle quali è riportata sul piano funzionale, anche se in modo concorrente, l'indennità di anzianità.

Potrebbe avere rilievo, come fa da ultimo osservare il Consiglio di Stato, e come ragione di iniquità del denunciato trattamento economico, la circostanza che, non ricorrendo date condizioni, siano esclusi « i figli dell'impiegato perfino dal beneficio di conseguire le quote versate, nel corso del servizio, dal lavoratore »; ma ciò varrebbe, ad avviso della Corte, ove si accedesse alla tesi della stretta correlazione tra contribuzione e spettanza dell'indennità di buonuscita. Senonché tale correlazione, nel sistema attuale (del quale, per altro, sono sollecitate modifiche migliorative e comunque rivolte ad eliminare o contenere eventuali situazioni di svantaggio) non sussiste, e sono invece ragionevolmente operanti le notate esigenze mutualistico-assicurative.

6. - La norma in esame (art. 5 della legge n. 1407 del 1956) è da ultimo denunciata per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità di buonuscita le sorelle ed i fratelli inabili permanentemente a proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

Si assume al riguardo che da tale norma, messa in relazione con l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (con cui è riconosciuta la spettanza della pensione ordinaria a carico dello Stato, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli trovantisi nelle dette condizioni), risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di superstiti e altre categorie, « trovantisi in uguale relazione assistenziale col defunto e in uguale stato di bisogno » e però considerate favorevolmente dalla stessa norma.

La doglianza, così prospettata, appare fondata. In effetti, le situazioni messe a raffronto sono omogenee e presentano sostanzialmente le stesse note caratterizzanti e meritavano, non ricorrendo in contrario valide ragioni, lo stesso trattamento giuridico. L'art. 5 della legge n. 1407 del 1956, per ciò, sul punto in esame, si è trovato in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e lo è più sicuramente ora dopo che con il citato art. 12, ultimo comma, della legge n. 46 del 1958, come si è sopra ricordato, è stato esteso il trattamento pensionistico alle sorelle ed ai fratelli nella ricorrenza delle condizioni ivi previste.

In conseguenza di ciò, considerato assorbito l'esame dei profili prospettati in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale del detto art. 5 nella parte in cui nega l'indennità di buonuscita alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a carico dell'impiegato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 107 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Capalozza - Pirro (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Lavoro - Retribuzioni minime inderogabili - Violazione - Pena proporzionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; legge 14 luglio 1959 n. 741, art. 8).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, che punisce con la pena dell'ammenda ragguagliata per ciascun lavoratore alla mancata corresponsione dei minimi retributivi da parte del datore di lavoro (1).

(*Omissis*). — 1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il pretore di San Giovanni Rotondo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui statuisce, a carico del datore di lavoro, la pena dell'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico; e, rispettivamente, dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nella parte in cui statuisce, a carico del datore di lavoro, la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento: e ciò perché dette norme non consentirebbero di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale nell'ipotesi che la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralità di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario.

I due giudizi si collocano in una medesima prospettazione di illegittimità, sicché possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2. - La questione non è fondata.

La Corte osserva che la censurata normativa non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore, nel suo apprezzamento, è libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda più rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge.

---

(1) Cfr. per riferimenti, la sentenza 23 marzo 1970, n. 45 in tema di sanzioni penali per violazioni delle norme sull'assunzione al lavoro di minori, in *Giur. cost.*, 1970, 517, con nota di CHIAVARIO, *Sanzioni penali in tema di lavoro minorile e principio di eguaglianza.*

E certamente non è irrazionale che all'importanza e alla specialità degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. È questo che sostanzia la *ratio* del sistema, non la (opinabile) circostanza — sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato — che « diretto soggetto passivo dell'azione od omissione colpevole del datore di lavoro » sia ciascun prestatore d'opera.

Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di così notevole rilievo (e tuttavia qualificata contravvenzionale e sanzionata con pena pecuniaria relativamente modesta) potesse beneficiare del particolare *favor rei*, cui è ispirato l'istituto della continuazione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 108 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Capalozza - Clementino (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Pena - Perdono giudiziale - Inapplicabilità a reati legali col vincolo della continuazione ad altri per i quali è concesso il beneficio.
(Cost. art. 3; c.p. art. 169).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 169 c.p. nella parte di cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio (1).

---

(1) Le precedenti sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971, n. 73 sono pubblicate in questa *Rassegna*, 1970, I, 527 ed *ivi*, 1971, I, 535.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 109 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Astuti - Azienda municipalizzata gas di Genova (n.c) e Presidenza Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Imposte e tasse - Imposta di registro sui contratti di locazione - Applicazione di soprattasse - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost. artt. 3, 53; l. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale dell'ar-

ticolo 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 — ora sostituita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 — che prevedeva la sanzione di una soprattassa per le infrazioni in materia d'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili urbani (1).

(*Omissis*). — 1. - Il tribunale di Genova solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 — ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 — che, nel caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro relativa alle locazioni d'immobili urbani, prevedeva l'applicabilità di una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.

2. - La questione non è fondata. L'ordinanza di rinvio osserva anzitutto che la norma citata, tuttora applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, pone sullo stesso piano, ai fini del regime della sopratassa, l'evasore, che volontariamente occulta il presupposto d'imposta, e colui che, dopo avere presentato regolare denunzia d'un contratto pluriennale e pagato la prima annualità d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualità successive. Ma il rilievo è inesatto, perché il terzo comma dello stesso articolo 5 commina per il caso di omessa o infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, una sopratassa, non riducibile, pari a dodici volte l'imposta annua evasa, ripristinando la misura della sanzione già stabilita dall'art. 3 del r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e abrogata dall'art. 17 del d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 141. Vi è dunque una netta differenziazione quantitativa della sanzione, che per la fattispecie di cui è causa è pari alla metà della sopratassa prevista per l'omessa o infedele denuncia. Né appare pertinente l'osservazione che « i due trattamenti, anziché riflettere, come nella *lex generalis*, la profonda diversità qualitativa dei comportamenti sanzionati, esprimono una semplice graduazione quantitativa di uno stesso tipo di sanzione ». Anche nella legge del registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'art. 101 (modificato dal r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), e rispettivamente l'art. 103, con

---

(1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 26 marzo 1969, n. 49, in questa *Rassegna*, 1969, I, 388.

riguardo a fattispecie analoghe ma non identiche, comminavano entrambi la medesima sanzione della sopratassa, sia pure con misure diverse; e d'altra parte nessun principio richiede che le fattispecie dell'omessa o tardiva denunzia e del ritardato pagamento dell'imposta debbano essere oggetto di sanzioni di diversa natura, ben potendosi realizzare una congrua differenza di trattamento mediante la diversa misura della sopratassa.

3. - Si osserva ancora nell'ordinanza di rinvio che per il caso di ritardo nel pagamento dell'imposta di registro vi sarebbe una enorme disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra i contratti di locazione d'immobili urbani e gli altri atti soggetti a registrazione, data l'applicazione ai primi di una sopratassa macroscopicamente superiore (seicento per cento, invece del dieci per cento previsto dall'art. 103, primo comma, della legge del 1923, n. 3269). Ma, a prescindere dal fatto che la disposizione dell'art. 103 non aveva portata generale, riferendosi solo alle ipotesi speciali ivi indicate, si deve qui ricordare che con la legge 29 dicembre 1962, n. 1744, il regime tributario dei contratti di locazione degli immobili urbani era stato oggetto di notevoli innovazioni, sia perché le aliquote ivi determinate per l'imposta proporzionale di registro erano comprensive anche dell'imposta generale sull'entrata (art. 1, terzo comma), sia perché per i contratti di locazione di durata pluriennale veniva stabilito che l'imposta, anziché essere interamente corrisposta all'atto della registrazione, fosse liquidata annualmente, mediante il pagamento al competente ufficio del registro delle quote dovute per ogni singolo anno, entro venti giorni dalla data di inizio di ciascun anno successivo (art. 2, secondo comma, di cui fu dichiarata la parziale illegittimità costituzionale, per altro profilo qui non rilevante, con sentenza n. 4 del 1969).

Con tale nuovo regime, più vantaggioso per i contribuenti, sorgeva la necessità di prevedere una speciale sanzione per il caso di omesso o ritardato pagamento delle successive quote d'imposta, (mentre in base alla già ricordata legge del 1935 un'unica sopratassa, nella misura di dodici volte, colpiva l'omessa o tardiva registrazione, essendo praticamente esclusa l'ipotesi di omissione o ritardo del solo pagamento del tributo, che, di regola, doveva essere effettuato all'atto della registrazione). D'altra parte, come risulta anche dai lavori preparatori, si rendeva opportuno stabilire una sopratassa in misura superiore a quella prevista dall'art. 103, primo comma, della legge del 1923, n. 3269, sia perché il tributo era comprensivo anche dell'imposta sull'entrata, sia perché, fatta eccezione per le speciali ipotesi regolate dall'art. 4, non era previsto un procedimento d'iscrizione a ruolo o altro strumento idoneo a consentire all'amministrazione l'accertamento delle evasioni,

o a garantire comunque la puntuale percezione delle successive quote annuali d'imposta, ed occorreva quindi stimolare i contribuenti, con la minaccia di più grave sanzione per l'omissione o il ritardo, all'adempimento dell'obbligo tributario anche negli anni successivi a quello di registrazione dei contratti.

Queste considerazioni giustificano la speciale disciplina attuata con la legge del 1962 in rapporto alle nuove modalità di liquidazione e pagamento dell'imposta di registro e dell'i.g.e. per i contratti di locazione pluriennali, ed escludono che si possa ravvisare una irrazionalità di criterio nella valutazione, altrimenti insindacabile nella sua discrezionalità, con cui il legislatore ha ritenuto di determinare la sopratassa nella misura di sei volte l'imposta. Si deve aggiungere che la maggior severità delle sanzioni per l'inosservanza delle norme fiscali relative ai contratti di locazione d'immobili urbani, rispetto a quelle previste per gli altri atti soggetti all'imposta di registro, trova chiara giustificazione nella notoria facilità e frequenza delle evasioni, e quindi anche sotto questo profilo non è dato ravvisare una irrazionale disparità di trattamento tributario, tale da integrare violazione del principio di eguaglianza.

4. - L'ordinanza del tribunale di Genova prospetta il contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo più generale del carattere « irrazionalmente gravatorio » che una sanzione pari al sestuplo dell'obbligazione inadempiuta assumerebbe in rapporto alla disciplina ordinaria dell'inadempimento delle obbligazioni, il quale « può anche dipendere non dalla volontà del debitore, ma da una incolpevole mancanza di mezzi ». Ritiene la Corte che non sia possibile, né comunque giustificata, una piena equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di diritto comune e l'inadempimento delle obbligazioni tributarie verso lo Stato, che per la particolarità dei presupposti e dei fini sono oggetto di disciplina diversa da quella civilistica; e che, d'altra parte, nel sistema positivo vigente, le eventuali difficoltà di ordine economico in cui possano trovarsi i singoli contribuenti — così come i debitori in generale —, non abbiano rilevanza ai fini di una graduazione della responsabilità per l'inadempimento.

Devesi infine ricordare che lo stesso art. 5 della legge del 1962 prevede, al secondo comma, la riduzione della sopratassa ad un decimo, nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, attuando in tal guisa una opportuna discriminazione tra i tentativi di evasione delle successive quote d'imposta, e i casi di breve involontaria morosità, sanata con atto spontaneo del contribuente.

5. - L'ordinanza di rinvio prospetta un possibile contrasto anche con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, « nella misura in cui alla sopratassa debba attribuirsi, indipendentemente dalla finalità sanzionatoria e compulsoria, una intrinseca natura di accessorio dell'imposta, come questa assolvente alla generale finalità propria dei tributi ». Ma anche sotto questo profilo la questione è priva di fondamento, perché la sopratassa, di cui non occorre approfondire qui la discussa natura di sanzione civile o amministrativa, pur essendo commisurata all'imposta in misura generalmente fissa, che la distingue dalla pena pecuniaria, ha tuttavia la tipica funzione di sanzione satisfattoria per la violazione delle obbligazioni tributarie, ossia di sanzione dello speciale illecito, costituito dall'inosservanza della legge impositiva del tributo. Anche per il carattere compulsivo e afflittivo che si aggiunge alla funzione risarcitoria, la sopratassa è comunque una sanzione, per sua natura diversa e distinta dall'obbligazione tributaria di cui colpisce l'inadempimento; né assolve, comunque, alle finalità proprie dei tributi. È pertanto fuori luogo qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 110 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* De Marco - Siviero (n.c.).

Sicurezza pubblica - Licenza per l'installazione di bigliardini ed elettrogrammofoni - Corresponsione dei di diritti autore. - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 4, 35, 41, 97; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68, 69, 86, 72).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di libertà d'impresa, la questione di legittimità inerente agli artt. 68, 69, 86 t.u. di P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che assoggettano a licenza di P.S. l'installazione in luogo pubblico di bigliardini ed elettrogrammofoni (juke-box); *ed è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dello stesso T.U. che subordina la licenza al previo pagamento dei diritti erariali e di autore* (1).

---

(1) Cfr. Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 65, in questa *Rassegna* 1972, I, 532; 17 aprile 1968, n. 25; *ivi*, 1968, I, 179.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 111 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Braghini c. Consiglio Nazionale dei Ragionieri; e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Istruzione pubblica. - Esame di maturità - Professione di ragioniere - Successivo esame di Stato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3, 33; l. 5 aprile 1969, n. 119, art. 1, comma terzo).

È manifestamente infondata con riferimento all'art. 33 e non è fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 5 aprile 1969, n. 119 sugli esami di maturità nella parte in cui abilita all'esercizio della professione di ragioniere, senza innovare alla precedente normativa che prevede un tirocinio ed un esame di Stato per l'iscrizione all'albo (1).

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Bergamo solleva in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 (*recte*: 5) aprile 1969, n. 119 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media) « nella parte in cui prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione » di ragioniere.

2. - La Corte, in sede di esame e valutazione delle questioni sollevate dal tribunale di Lucca e dal Consiglio nazionale dei geometri con le ordinanze rispettivamente del 2 febbraio 1971 e del 23 marzo 1971 relativamente alla stessa norma (ai fini dell'iscrizione negli albi dei ragionieri e periti commerciali e dei geometri) ed in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, ha, con la sentenza n. 43 del 1972, ritenuto che la disposizione di raffronto, intervenuta « quando, per l'esercizio pubblico di date professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e dato atto, e, prescrivendo " un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ", ha segnato e segna un limite all'attività, passata e futura, del legislatore »; e che « in sede di disciplina degli esami

(1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 5 marzo 1972, n. 43; in questa *Rassegna*, 1972, I, 196.

di Stato, di quello conclusivo dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possono giovarsi con fiducia ».

Ha ritenuto, altresì, che con la norma denunciata (art. 1, comma terzo del d.l. n. 9 del 1969, convertito in legge con la legge n. 119 dello stesso anno), a conferma di quanto in passato disposto con gli artt. 50 e seguenti del r.d. 15 maggio 1924, n. 749, e 51, lettera *f*, e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e per l'esame previsto a conclusione degli studi svolti presso gli istituti tecnici, si dichiara solamente che il diploma di maturità conseguito presso codesti istituti « abilita alla professione », e con ciò la disciplina è destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su quello professionale; e che pertanto detta norma non ha portata innovativa e specificamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturità e in quanto sia abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nell'albo tenuto dal Consiglio del collegio provinciale competente.

Ed ha così concluso, tanto per la professione di ragioniere che per quella di geometra, per l'inesistenza di un qualsiasi contrasto tra la norma denunciata e la disposizione costituzionale in riferimento.

3. - Con l'ordinanza *de qua* il tribunale di Bergamo, a proposito dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, senza per altro motivare, si pronuncia per il carattere innovativo della norma e assume che, prevedendo tale norme che abiliti all'esercizio della professione il titolo conseguito nell'esame di maturità, dovrebbero essere accolte le domande dei ricorrenti dirette all'iscrizione nell'albo dei ragionieri senza il superamento del previo esame di cui alla legge n. 327 del 1906. Ed interpreta la disposizione costituzionale di raffronto nel senso che la stessa richiede, accanto a quello « scolastico », un esame « comunemente detto " professionale " da sostenersi per l'ammissione negli ordinamenti professionali », ed esclude la possibilità di un esame di Stato avente allo stesso tempo le due caratteristiche, almeno per le professioni (come quella di ragioniere) che già al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione prevedevano un particolare esame d'ammissione diverso dall'esame scolastico.

In breve, il giudice *a quo* è dell'avviso che la norma denunciata sia in contrasto con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione, perché

prevede un solo esame a fini scolastici ed a fini professionali, per una attività (quale è quella di ragioniere) per cui la disposizione costituzionale richiede un esame professionale a sé stante.

Senonché con siffatta prospettazione del problema di costituzionalità non vengono addotti argomenti sulla base dei quali questa Corte debba o possa mutare il precedente convincimento.

Nulla, infatti, siccome si è sopra ricordato, ha addotto il tribunale di Bergamo a sostegno della sua interpretazione dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, essendosi quel giudice limitato a rilevare che dal conseguimento del diploma di maturità in quanto abilitante all'esercizio della professione, discende il diritto all'iscrizione nel relativo albo (senza bisogno che previamente venga superato l'esame di cui alla legge n. 327 del 1906).

Ma in contrario è facile osservare, ripetendosi per altro quanto già rilevato nella citata sentenza n. 43 del 1972, che dall'esame delle norme, che nel tempo hanno disciplinato l'esercizio della professione di ragioniere e la materia dell'insegnamento tecnico, fino alla disciplina legislativa del 1969, emergono l'esistenza e la permanenza di requisiti particolari (compimento del biennio di pratica e superamento dell'esame teorico pratico); e che con la normativa del 1969 codesto sistema non è stato modificato.

Tale essendo l'avviso già espresso e non essendo stato in contrario eccepito alcunché di valido, la Corte non può che confermarlo.

Alla medesima conclusione ha ragione di ritenere che si debba pervenire in sede di interpretazione dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Stando così le cose (ed anche se al riguardo si dovesse accedere al punto di vista espresso dal tribunale di Bergamo) la norma denunciata, da interpretarsi nei sensi sopra detti, non risulta in contrasto con la disposizione di raffronto.

Pertanto, la questione in esame deve dichiararsi manifestamente non fondata.

4. - È del pari infondata la denuncia di illegittimità costituzionale della ripetuta norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Non può, infatti, parlarsi d'ingiustificata netta discriminazione, nell'ambito di tutti i cosiddetti liberi professionisti tra due categorie (quella di coloro che terminati gli studi superiori e universitari sono tenuti a sostenere un severo esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, e quella dei ragionieri che, terminati gli studi superiori, immediatamente possono iscriversi negli albi professionali con tutti i diritti da questa iscrizione nascenti), perché anche a seguito della normativa del 1969, è tuttavia in vigore la disciplina dettata nel 1906, per cui per l'iscrizione all'albo professionale i ragionieri devono

aver compiuto un biennio di pratica e superato il prescritto esame teorico-pratico.

D'altra parte, tale essendo sul punto in esame la situazione giuridica dei ragionieri, non è consentito ravvisare alcuna ingiustificata differenza di essa nei confronti di quella degli altri professionisti, per i quali il legislatore, attraverso una razionale valutazione delle esigenze pubblicistiche che stanno a base dell'esercizio delle professioni, ha ritenuto necessarie attività e prove dirette al concreto accertamento delle loro qualità, attitudini e capacità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 116 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Regione Siciliana (avv. Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Conflitto di attribuzioni - Imposta sulle utenze telefoniche - Spettanza allo Stato.

(Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n 1074, art. 4; l. 6 dicembre 1965, n. 1379).

Spettano allo Stato i proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche, previsti dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, che abbiano luogo nel territorio della Regione Siciliana e siano accertate in base a denunce presentate all'ufficio del registro di Torino, sede della S.I.P.; è, perciò, infondato il ricorso del Presidente della Regione proposto avverso la nota con la quale è stata negata alla Regione la spettanza dell'imposta annua di abbonamento dovuta dalla S.I.P. nei corrispettivi dei servizi telefonici svolti in Sicilia (1).

---

(1) Sulla potestà tributaria alla Regione Siciliana, cfr. Corte Cost. 18 maggio 1972, n. 28 e 15 marzo 1972, n. 49, 27 giugno 1972, n. 111, in questa *Rassegna*, 1972, I, 920, 365, 937.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 117 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Imp. Failla ed altri.

Procedimento penale - Istruzione - Nullità della sentenza istruttoria - Attività del giudice di appello - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 24, 25; d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 6).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, secondo il quale il giudice di appello, che dichiara

la nullità della sentenza istruttoria ai sensi dell'art. 387 c.p.p., procede direttamente all'eventuale rinnovazione degli atti nulli, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione (1).

---

(1) La sentenza della Corte, 31 maggio 1965, n. 41 in questa *Rassegna*, 1965, I, 454 ha escluso che il principio del doppio punto di giurisdizione abbia rilevanza costituzionale. V. anche CARULLI, nota in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 1089.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 118 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Verzì - Imp. Carresi; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Pena - Limite minimo - Insuperabilità - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; c.p., art. 132).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 132 c.p., per il quale il giudice applica discrezionalmente la pena entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, anche se non può oltrepassare il limite minimo nel caso di applicazione delle circostanze attenuanti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (1).

---

(1) Sull'applicazione del principio di eguaglianza in materia penale, cfr. la sentenza n. 133, *ultra*, 27.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 119 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Verzì - Imp. Agnelli ed altri; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Prostituzione - Favoreggiamento - Misura della pena - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8).

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 3, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce il favoreggiamento della prostituzione altrui con la stessa pena prevista per gli altri reati indicati nello stesso articolo (1).

---

(1) Sulla costituzionalità della legge n. 75 del 1958 cfr. Cass. 19 novembre 1971, *Giuris. merito*, 1972, II, 189, con nota di ARMANDO.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 120 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Verzì - Imp. Campioli ed altri; Federazione nazionale dei Collegi di tecnici di radiologia medica (avv. Abbamonte), Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Sanità pubblica - Tecnici radiologi dipendenti da enti pubblici - Iscrizione all'albo - Carattere obbligatorio o facoltativo - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3 e 18; l. 4 agosto 1965, n. 1103, art. 12).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, nella parte in cui è previsto che è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale (art. 14) l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica da parte dei dipendenti da enti pubblici, pur essendo agli stessi vietata lo svolgersi di detta attività al di fuori degli enti stessi, in riferimento agli artt. 5 e 18 della Costituzione (1).

---

(1) Cfr. Corte Cost., 23 marzo 1968, n. 11 e 10 luglio 1968, n. 98, citato in motivazione, in questa *Rassegna* 1968, I, 152 e 539, con nota. V. anche le note di CHELI, in *Foro it.* 1962, I, 1843, e di DE FINA, *ivi*, 1963, I, 479.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 121 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Imp. Sebastianelli; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Carafa).

Circolazione stradale - Patente conseguita all'estero - Applicabilità della sanzione penale - Questione infondata di legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. artt. 98, primo comma, 80).

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, in connessione all'art. 80, nono comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire 10 mila a lire 40 mila, non solo per chi guida autoveicoli senza essere muniti di patente, ma anche per chi li guida munito di patente conseguita all'estero (1).

---

(1) Sotto altro aspetto la Corte già si era occupata della legittimità della norma (art. 141 cod. straord.) circa la notificazione alle contravvenzioni alle persone non residenti in Italia (Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 149, in questa *Rassegna*, 1968, I, 6).

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 122 - *Pres.* Bonifacio - *Rel. Trimarchi* - Imp. Anselmo ed altri; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Caccia e pesca - Più violazioni attinenti all'esercizio della caccia con uso di armi da sparo - Pene applicabili - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32; l. 2 agosto 1967, n. 799, modifiche al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 10).

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (sostituito dall'art. 10 legge 2 agosto 1967, n. 799), nella parte in cui punisce con medesime pene una serie di violazioni di diversa gravità attinenti all'esercizio della caccia con uso di armi da sparo (1).

---

(1) In materia di caccia, cfr. Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 23, *Foro it.* 1973, I, 2362.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 128 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Previti ed altri (avv. Scognamiglio) c. I.N.P.S. (avv. Pittoni); e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Previdenza ed assistenza - Pensione « retributiva » - Lavoratori pensionati anteriormente al 1° maggio 1968 - Disparità di trattamento - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 35, 36, 38; l. 18 marzo 1968, n. 238; d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 1, 30 aprile 1959, n. 153, artt. 9, 11, 13).

È infondata la questione di costituzionalità degli artt. 6, lett. a *e* b, *legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 9 e 11 legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui prevedono un diverso trattamento di pensione a seconda che le prestazioni siano state liquidate con decorrenza anteriore o successiva al 1° maggio 1968, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione* (1).

---

(1) In materia di pensioni, cfr. Corte Cost. 12 aprile 1973, nn. 40 e 41, in questa *Rassegna*, 1973, I, 662 e 663.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 129 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Benedetti - Del Magno (avv. Allorio) c. Comune di Varazze; Cambiaso (avv. Granelli) c. Comune di Savona; e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Tasse e imposte comunali - Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 53, 136; l. 3 marzo 1963, n. 246, art. 25).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 25, terzo comma, legge 5 marzo 1963, n. 246, nella parte in cui è previsto che i comuni si avvalgono della facoltà di fissare la data di riferimento dell'imposta ad epoca anteriore e di applicarla retroattivamente a carico di coloro che hanno alienato aree tra la predetta data e quella di entrata in vigore della legge, in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 136, primo comma, della Costituzione (1).

---

(1) Cfr. Corte Cost., 23 maggio 1966, n. 44, in questa *Rassegna*, 1966, I, 518, con nota. In senso conforme alla massima, cfr. Cass., 19 giugno 1972, n. 1930, *Foro it.*, 1972, I, 1530, e nota di GRANELLA, in *Giuris. it.*, 1970, I, 2, 761.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 132 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rossi - Ditta affissioni Duomo ed altri (avv. Sandulli) c. Soc. Colombes e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Del Greco).

Tasse e imposte comunali - Affissioni pubbliche - Appalto per la riscossione del tributo - Questione inammissibile di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 51, 54, 97; r.d. 14 settembre 1931, n. 1175; l. 5 luglio 1961, n. 641).

È inammissibile, in quanto sollevata da un organo giurisdizionale ma nell'esercizio di una funzione amministrativa (apposizione del visto di esecutorietà del pretore sull'ingiunzione fiscale), la questione di costituzionalità dell'art. 2, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, in riferimento agli artt. 3, 51, 54, 97 della Costituzione (1).

(1-2) Dalla natura amministrativa del visto di esecutorietà, cfr. Cass. sez. un. 18 marzo 1968, n. 878, *Foro it.*, 1968, I, 3051, con nota di F. SATTA.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 131 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rossi - Postal c. Comune di Torino; Baraghini c. Comune di Roma; e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Del Greco).

Tasse e imposte comunali - Affissioni pubbliche - Propaganda ideologica - Tassazione - Incostituzionalità.

(Cost., artt. 3, 21, 53; l. 5 luglio 1961, n. 641, artt. 2. 15; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 15).

Sono illegittimi l'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazione all'art. 2 della stessa legge, e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, nella parte in cui assoggettano ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata a cura degli interessati, senza motivi di lucro, per violazione degli artt. 25 e 53 della Costituzione (2).

Per l'assoggettabilità a tassa di pubblicità, cfr. Cass. 21 giugno 1967, Ferri, *Foro it.* 1968, II, 437; Corte Cass. 27 giugno 1968, n. 2176, id., 1969, I, 2023.

Sull'art. 21, cfr. Cost. 27 febbraio 1973, nn. 14, 15 e 16, in questa *Rassegna,* 1973, I, 314; 315, 318. V. anche nota di PATALAMO, in *Giuris. Costit.,* 1970, 1588.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 133 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Imp. Parrini ed altri; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento penale - Istruzione - Esame dei testimoni - Assistenza del difensore - Esclusione - Questione manifestamente infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 24; c.p., artt. 303 e 304 *bis*).

Procedimento penale - Istruzione - Trasformazione dell'istruzione sommaria in formale - Questione manifestamente infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 24, 25; c.p.p., art. 394).

Strade - Blocco stradale - Legittimità della norma istitutiva del reato - Norme applicabili - Questioni infondate di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 21, 25; d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 303, primo comma, e 304 bis *c.p.p., nella parte in cui ammettono*

il P. M., e non il difensore, ad assistere all'esame dei testimoni, in riferimento agli artt. 3, 24 della Costituzione (1).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 394 c.p.p., per il quale in ogni caso di trasformazione dell'istruttoria sommaria in formale rimangono validi gli atti compiuti nel corso della prima, in riferimento all'art. 25, primo comma della Costituzione (2).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, che punisce il reato di blocco stradale con le stesse pene a prescindere dalla forma e dagli scopi in cui il comportamento si concreta, in riferimento agli artt. 3, 21, 25 della Costituzione (3).

(1-3) Sulla prima questione, cfr. Cost. 19 aprile 1972, n. 63, in questa *Rassegna*, 1972, I, 544, con nota; 28 novembre 1968, n. 117, *ivi*, 1968, I, 902, con nota, 4 marzo 1971, n. 40, *ivi*, 1971, I, 509.

V. anche sulla seconda massima, Cass., 26 gennaio 1970, *Foro it.* Rep. 1972, voce *Istruzione penale*, n. 108.

Sulla terza massima, v. app. Torino, 22 ottobre 1971, *Foro it.*, Rep. 1972, voce *Blocco stradale*, n. 6.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 134 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Verzì - I.N.A.I.L. (avv. Fontana) c. Soc. Ferrero.

Lavoro - Infortunio - Diritto transitorio - Piazzisti utenti di veicoli a motore - Esclusione dell'assicurazione obbligatoria - Incostituzionalità.

(Cost., art. 3; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, terzo comma, 199, secondo comma).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'articolo 199, secondo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori e i piazzisti, che, pur essendo impiegati, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sino alla data del 31 dicembre 1965 (1).

---

(1) La sentenza 8 luglio 1969, n. 152, citata sulla motivazione leggasi in *Foro it.*, 1969, I, 1, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 136 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Vergara c. I.N.P.S. (avv. Cannella).

Previdenza ed assistenza - Gestione imposte di consumo - Personale addetto - Recesso del datore di lavoro - Perdita del premio di fedeltà - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 36; c.c., art. 2119; l. 14 febbraio 1963, n. 156).

È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 156, nella parte in cui priva il personale stesso del premio di fedeltà, al quale è da negarsi natura retributiva, nel caso di recesso del datore di lavoro (1).

---

(1) L'ordinanza 15 gennaio 1971 della Corte di Appello di Roma è pubblicata in *Foro it.* 1971, I, 2717, con nota. Sul premio di fedeltà cfr. Trib. Roma, 8 ottobre 1968, *Foro it.*, 1969, voce Tassa sul consumo, n. 374.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 142 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Crisafulli - Imp. Marrone ed altri; Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato R. Bronzini).

Reato - Vilipendio - Autorizzazione a procedere - Vilipendio dell'ordine giudiziario - Competenza del Ministro di grazia e giustizia - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 102, 104; c.p., art. 313).

Delitti contro la personalità dello Stato - Istigazione a delinquere o a disobbedire e apologia di reato o sovversiva - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; c.p., artt. 266, 270, 272, 305, 415).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 313, terzo comma, c.p., in riferimento all'art. 102 Costituzione (1).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 313, terzo comma c.p., nella parte in cui attribuisce il potere di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario al Ministro di grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione (2).

(1-3) Sull'autorizzazione a procedere, sotto il profilo del principio di eguaglianza, cfr. Cost., 27 febbraio 1973, n. 17, in questa *Rassegna*, 1973, I, 320, con nota.

Sul Consiglio Superiore della Magistratura, cfr. BARTOLE, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, 1964; e sulla specifica questione, v.

È infondata la questione di costituzionalità degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 c.p., che puniscono reati politici più severamente o con le medesime pene di reati comuni analoghi, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (3).

---

l'ordine del giorno del Consiglio stesso del 10 dicembre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 1438.

Sulle norme penali esaminate dalla Corte, cfr. DOLCE, *Istigazione a delinquere, Enciclopedia del diritto*, XXII, 995.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 144 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* De Marco - Fall. Aeromeccanica I.M.I. (n.c.) c. Soc. Torret (n.c.).

Procedimenti civili - Presidente del Tribunale - Giudice Istruttore - Nomina - Assegnazione dei processi alla sezione - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 25; c.p.c., art. 168 bis).

È infondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, l'art. 168 bis *c.p.c. che attribuisce al Presidente del Tribunale la funzione di designare il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire e. nel caso di Tribunali divisi in sezioni. di assegnare la causa ad una di esse, il cui Presidente designa poi il giudice istruttore* (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 143 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Volterra - Imp. Capraro, Girolami, Parretti, Mazzatorta, Dimi.

Ordinamento giudiziario - Magistrati addetti alle preture - Pretore titolare e pretori in sottordine - Attribuzioni - Questione fondata e infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 25, 101, 107; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 4, 31, 34, 38, 39).

È illegittimo, per violazione dell'art. 101, secondo comma della Costituzione, l'art. 38, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giu-

---

(1-3) Sull'art. 25, 1° comma Cost. cfr. Corte Cost., 19 giugno 1973, n. 84 e 27 giugno 1973, n. 96. V. altresì CERSOSIMO, *Ancora in tema di interpretazione degli artt.* 31, 34 *e* 38 *sull'ordinamento giudiziario, in Giust. pen.*, 1972, I, 81.

diziario, nella parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto (2).

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione, degli artt. 4, 31, 34, 39 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nella parte in cui dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la pretura delle funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le varie sezioni (3).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 145 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Oggioni - Consagra (n.c.) c. Urso (n.c.); Angino (n.c.) c. De Paulis (avv. Cascio); Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Servarese).

Contratti agrari - Enfiteusi - Capitali di affranco - Valore - Determinazione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 41, primo e terzo comma e 42, terzo comma, l. 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2).

È illegittimo, per violazione degli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, terzo comma della Costituzione, l'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui non determina il valore dei capitoli di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteuci nella quindicesima parte di quegli stessi capitoli (1).

---

(1) Lo stesso aspetto di illegittimità in relazione alla precedente normativa (art. 1, legge n. 607 del 1966) è stata decisa, nello stesso senso, dalla Corte con la sentenza 21 marzo 1969, n. 37, in questa *Rassegna*, 1969, I, 212.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 146 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Oggioni - Imp. Filiberti, Scarpellini.

Procedimento penale - Assistenza all'imputato durante l'interrogatorio della parte civile e presenza del difensore della parte civile durante l'interrogatorio del proprio patrocinato - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3 e 24; c.p.p., art. 304, primo comma).

È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 304, primo comma, c.p.p. nella

parte in cui non riconosce al difensore dell'imputato il diritto di assistere all'interrogatorio della parte civile e al difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato (1).

---

(1) Cfr. sull'art. 304, Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 63, in questa *Rassegna,* 1972, I, 544.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 147 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rocchetti - Imp. La Mattina.

Misure di sicurezza - Computo del periodo di carcerazione preventiva della carcerazione sofferta all'estero per lo stesso reato - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 2, 3, 13; c.p. artt. 137, 138).

È infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 137 e 138 c.p., nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato (1).

---

(1) Sulla natura della carcerazione preventiva, cfr. Corte Cost., 16 giugno 1970, n. 26, in questa *Rassegna,* 1970, I, 537.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 148 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Amadei - Cosimi (n.c.).

Misure di sicurezza - Assegnazione ad una casa di lavoro - Mancata precisione di accertamento delle condizioni fisiche del soggetto - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 38; c.p., art. 216).

È infondata, in riferimento all'art. 3, ed è manifestamente infondata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 c.p. nella parte in cui impone o rende facoltativa l'applicazione della casa di lavoro senza tener conto delle condizioni fisiche del soggetto (1).

---

(1) In termini cfr. Corte Cost. 28 novembre 1972, n. 167, in questa *Rassegna,* 1973, I, 37, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 149 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Volterra - Benedetti c. Galleni e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Contratti agrari - Mezzadria - Famiglia colonica - Posizione giuridica nei confronti del concedente - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 2, 3, 4, 16, 24, 29; c.c. artt. 2141, 2142, 2150; l. 15 settembre 1964, n. 756, art. 7).

È infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, secondo comma della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 2141, 2142, 2150 c.c. e dell'art. 7 legge 15 settembre 1964, n. 756, che regolano la posizione della famiglia colonica nel rapporto di mezzadria (1).

---

(1) In dottrina, cfr. MASINI PAOLETTI, *Sulla natura e legittimità delle rappresentanze nella famiglia agricola,* in *Riv. dir. agr.,* 1971, II, 97.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 150 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Baldi (n.c.) c. Soc. Cantieri Picchiotti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

Locazione - Immobili urbani - Procedura di sfratto - Purgazione della mora del conduttore - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; l. 23 maggio 1950, n. 2531, art. 37; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 4).

È infondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di costituzionalità dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (sostituito con modifiche dall'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, contenenti norme relative alle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui esclude dal beneficio di sanare la mora il conduttore che paghi alla prima udienza (o anche prima) (1).

---

(1) L'ordinanza 16 marzo 1971, n. 50 citata nella motivazione è riportata in *Foro it.,* 1971, I, 1145. Cfr. sulla interpretazione della norma impugnata Cass., 5 dicembre 1968, n. 3820, *Foro it.,* I, 1577.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 151 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Imp. Bruno Rosario; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Delitti contro la libertà sessuale - Violenza carnale, atti di libidine e ratto in danno di persona minore degli anni quattordici - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; c.p. artt. 519, n. 1; 521, 524).

È infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p. nella parte in cui presumono la violenza quale elemento costitutivo della fattispecie penale rispettivamente previste per il solo fatto dell'età della persona offesa minore degli anni quattordici (1).

---

(1) Cfr. Corte Cost., 20 gennaio 1971, n. 1, in questa *Rassegna*, 1971, I, 213, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 154 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Oggioni - Imp. Mazzuccato; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Procedimento penale - Dibattimento - Lettura degli interrogatori degli imputati di cui è vietata la testimonianza - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 24; c.p., artt. 348, ultimo comma; 465, secondo comma).

Procedimento penale - Dibattimento - Lettura in dibattimento dei verbali di confronto - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 24; c.p.p., art. 462, n. 3).

Procedimento penale - Dibattimento - Lettura - Dibattimento della deposizione del teste resosi irreperibile - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 24; c.p.p., art. 462, n. 3).

È infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 348, ultimo comma e 465, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui è vietata (art. 348) la

testimonianza di imputati dello stesso reato o di reato connesso, ed è consentita tuttavia (art. 465) la lettura in dibattimento dei rispettivi verbali di interrogatori in istruttoria (1).

È infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 463, primo comma, c.p.p., nella parte in cui consente la lettura in dibattimento dei verbali di confronti (2).

È infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 462, n. 3 c.p.p. nella parte in cui consente che il giudice, anche in assenza delle parti, ordini la lettura in dibattimento, nel caso di irreperibilità del teste assunto in istruttoria, delle sue deposizioni (3).

(1-3) Cfr. Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 63 e n. 64, in questa *Rassegna*, 1972, I, 544 e 546, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 155 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Capalozza - Imp. Santi; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Procedimento penale - Prescrizione del reato - Atti interrutivi - Avviso di procedimento - Non è tale - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; c.p., art. 160; c.p.p., art. 304; l. 5 dicembre 1969, n. 932, art. 8).

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 c.p., anche in relazione agli artt. 304 c.p.p. e 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento (l'attuale comunicazione giudiziaria) fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato (1).

---

(1) Sulla non obbligatorietà dell'avviso di procedimento (ad es. sul procedimento pretorile che sia privo di attività istruttoria), cfr. Corte Cost., 18 maggio 1972, n. 97.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 156 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* De Marco - Picarozzi (avv. Vacca) e Costone (avv. Fornario) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Impiego pubblico - Indennità di anzianità - Dimissioni volontarie da impiego - Non è dovuta - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 36; d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma).

È illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'articolo 9, quarto comma, del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disciplina del rapporto d'impiego non di ruolo con le Amministrazioni dello Stato, nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta in caso di dimissioni volontarie (1).

---

(1) Trattasi di applicazione del principio già enunciato in termini generali dalla sentenza della Corte, 13 gennaio 1956, n. 3, in questa *Rassegna*, 1966, I, 12.

Successivamente alla risoluzione del rapporto, cui si riferisce la sentenza, sono state emanate le leggi 8 giugno 1966, n. 424, 15 luglio 1966, n. 604 e 28 dicembre 1966, n. 1077, in virtù delle quali la questione è ormai risolta in favore degli impiegati e dei lavoratori pubblici: la questione inerente a quel rapporto è stata, tuttavia, esaminata e decisa perchè la relativa risoluzione si era verificata prima dell'entrata in vigore delle citate leggi; le quali pertanto, non erano ad essa applicabili.

Sull'argomento, cfr. Corte Cost., 27 dicembre 1973, n. 184, *ultra*, 55.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 157 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Astuti - Cornerio c. Tomo e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Caccia e pesca - Pesca - Diritti antichi esclusivi di pesca nelle acque pubbliche - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3 e 4; artt. 16, l. 4 marzo 1867, n. 3706 e 26, 27, 33; r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604).

È infondata, con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 legge 4 marzo 1877, n. 3706 e 26, 27 e 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, sul vigente regime degli antichi diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche (1).

---

(1) Su tale argomento, per quanto concerne il contenuto ed i limiti dei diritti di pesca, cfr. *Il contenzioso dello Stato*, 1961-65, II, 210 e segg.

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza del tribunale di Milano viene sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e dell'art. 26 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con l'ordinanza del pretore di Montefiascone viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 27 e 33 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione. Poiché entrambe le ordinanze di rimessione propongono la stessa questione, ossia la costituzionalità del vigente regime degli antichi diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne, oggetto di riconoscimento, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Si osserva che le acque pubbliche, beni demaniali destinati alla soddisfazione dei bisogni della collettività, debbono essere aperte all'uso di tutti i cittadini, con le autorizzazioni eventualmente necessarie; che i diritti esclusivi di pesca hanno nella maggior parte dei casi origine da privilegi feudali, ormai privi di ragionevole giustificazione, e perpetuano ingiuste disparità di trattamento tra i cittadini, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che garantisce a tutti pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge.

La questione non è fondata. I beni appartenenti al pubblico demanio sono nel nostro ordinamento oggetto di diverse forme di uso: vi sono usi normali, comuni o speciali, e usi eccezionali, caratterizzati dalla parziale sottrazione di beni demaniali all'uso generale, collettivo o individuale, e dalla correlativa attribuzione di diritti di godimento esclusivo a determinati soggetti, espressamente prevista anche dall'art. 823 c.c. Per quanto concerne il demanio idrico, accanto agli usi comuni o civici, alcuni dei quali soggetti a regime di autorizzazioni o licenze amministrative, v'è una molteplicità di utilizzazioni a fini civili, agricoli, industriali, che non sono aperte alla generalità dei cittadini, ma limitate a speciali categorie di utenti, in regime di concessione amministrativa; così, le derivazioni di acqua pubblica, per uso di forza motrice, potabile, irriguo, industriale sono oggi consentite (salvo il riconoscimento dei diritti d'uso anteriormente acquistati), solo a coloro che ne ottengano regolare concessione, la quale comporta l'attribuzione di un diritto personale ed esclusivo, di natura patrimoniale.

Per la pesca nelle acque interne, è previsto un duplice regime, caratterizzato dalla libertà di esercizio, variamente condizionata e limitata, per i pescatori di mestiere e dilettanti, nella generalità delle acque pubbliche, ad eccezione di quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, e riservate o concesse a scopo di ripopolamento e piscicoltura; e dalla riserva dell'esercizio, con interdizione ai terzi, nelle acque sulle quali siano stati riconosciuti o concessi diritti esclusivi a sog-

getti privati, a cooperative, a consorzi, o altri enti pubblici. Lo Stato moderno, nell'istituire un regime di concessioni amministrative temporanee, ha tuttavia ritenuto di riconoscere i preesistenti diritti esclusivi di pesca, legittimamente acquistati secondo il diritto anteriore, sotto determinate condizioni, tanto nelle acque del demanio marittimo e lagunare e nel mare territoriale, quanto nei laghi, fiumi, torrenti, canali, e in genere in ogni acqua pertinente al demanio idrico interno. Questo riconoscimento, implicito nella normativa dell'art. 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è stato oggetto di precisa disciplina nella successiva legislazione dello Stato unitario: con r.d. 15 maggio 1884, n. 2503, fu regolata la procedura di riconoscimento, determinando i limiti tra la competenza amministrativa e la giudiziaria; con la legge sulla pesca del 24 marzo 1921, n. 312, largamente recepita nel t.u. approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, fu fatto obbligo di chiedere il riconoscimento entro brevi termini, sotto comminatoria di estinzione di questi diritti. In ordine alle acque interne, l'art. 26 del vigente t.u. conferma l'estinzione di tutti i diritti esclusivi di pesca risalenti a data anteriore all'entrata in vigore della legge del 1877, che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 24 marzo 1921, nonché dei diritti il cui possesso non sia stato riconosciuto a mente del r.d. 15 maggio 1884, n. 2503, o per i quali gli aventi diritto non abbiano presentato documentata domanda di riconoscimento entro il 31 dicembre 1921; e prevede altresì la revisione dei decreti di riconoscimento, conferendo facoltà al Ministro per l'agricoltura di provvedere con decreto, sentito il Consiglio di Stato, alla revoca e declaratoria di estinzione, ovvero alla conferma, determinando l'oggetto specifico di ogni diritto e il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Non occorre sottolineare il parallelismo tra questa disciplina e quella analoga dettata per le derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica, che il legislatore moderno ha del pari sottoposto ad un generale regime di concessioni, ammettendo tuttavia, entro termini perentori, il riconoscimento dei diritti d'uso preesistenti, acquistati in base a titolo legittimo ovvero a possesso trentennale anteriore alla legge 10 agosto 1884, n. 2644 (art. 2 del t.u. approvato con r.d. 11 dicem- 1933, n. 1775).

3. - È evidente che l'esistenza di diritti esclusivi di pesca non comporta alcuna disparità di trattamento nei confronti della generalità dei cittadini, in rapporto al *ius prohibendi* e al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi o specchi d'acqua dolce, divieto che sussiste in egual misura tanto nel caso di riconoscimento di antichi diritti, quanto in quello di concessione am-

ministrativa, la cui piena legittimità non è contestata da alcuno. Occorre altresì non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti d'uso civico di pesca, riservati ai soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici.

Non si può nemmeno asserire che l'istituto del riconoscimento integri di per sé una violazione del principio di eguaglianza, quasi strumento di conservazione di residui privilegi feudali, incompatibili con l'odierna Costituzione dello Stato, e privi di obbiettiva giustificazione. È, in primo luogo, inesatto, sotto il profilo storico-giuridico, attribuire genericamente a questi antichi diritti origine feudale. L'art. 2 del r.d. 15 maggio 1884, n. 2503, dichiarava che, agli effetti del riconoscimento « si presume legittimo il possesso tanto nel caso che siasi acquistato con atto traslativo di proprietà, o per sovrana concessione, o della prescrizione. A prescindere dai diritti acquistati in base ad atti di disposizione privata, ovvero in base ad usucapione, nei limiti in cui gli ordinamenti anteriori ne avessero ammesso la validità anche rispetto ad acque pertinenti al pubblico demanio o patrimonio, o ad acque già considerate private e successivamente dichiarate pubbliche, si deve ricordare che i diritti acquistati per concessione sovrana, o posseduti *ab immemorabile* con la conseguente presunzione di esistenza di pubblico titolo legittimo, non possono essere qualificati come « privilegi feudali », anche quando l'atto di concessione abbia la forma dell'investitura feudale, poiché, come è noto, questa fu largamente usata anche per costituire rapporti aventi oggetto e contenuto analogo a quello delle odierne concessioni amministrative.

Non occorre affrontare qui un'indagine sul regime dei diritti di pesca nelle acque pubbliche secondo le legislazioni dei diversi Stati preunitari: basterà ricordare che essi furono generalmente conservati — sempreché ne fosse riconosciuto legittimo l'acquisto secondo la legislazione del tempo — anche nel periodo successivo all'applicazione delle leggi abolitive della feudalità. Di fronte a questa complessa e varia realtà storico-giuridica, lo Stato nazionale unitario, pur dichiarando estinti i diritti esclusivi di pesca non più in esercizio, ha tuttavia ritenuto di consentirne, entro termini perentori ormai da lungo tempo scaduti, il riconoscimento, con le stesse leggi nelle quali si riservava e regolava la facoltà di costituirne dei nuovi, mediante atti di concessione. Questi diritti hanno carattere di perpetuità e di esclusività; senza approfondirne qui la natura giuridica, discussa in dottrina, basterà ricordare che la nostra giurisprudenza li ha costantemente qualificati come diritti reali, e che la vigente legislazione definisce i loro titolari come « proprietari di diritti esclusivi di pesca », talché certamente trattasi di diritti soggettivi perfetti, di carattere patrimoniale.

4. - Nell'ordinanza del tribunale di Milano si osserva che questi diritti non sono soggetti a revoca, a differenza dalle concessioni, potendo lo Stato ricorrere solo all'esproprio per restituire le acque al libero godimento della collettività, e che inoltre essi non rispondono nemmeno ad esigenze di conservazione ed incremento del patrimonio ittico, in quanto « se è vero che in alcuni casi il titolare si occupa del ripopolamento, ciò egli fa spontaneamente senza alcun obbligo o vincolo, e i diritti non sono soggetti a revoca qualora invece non vi provveda, potendosi solo dichiarare la decadenza da essi nelle ipotesi di non uso o di violazioni generali delle leggi sulla pesca ».

La circostanza che i diritti riconosciuti non siano soggetti a revoca è conseguente alla natura dell'atto di riconoscimento, concernente diritti preesistenti legittimamente acquisiti, e quindi diversi da quelli attribuiti temporaneamente dallo Stato in base a rapporto di concessione: ma questa differenza di regime non integra certo violazione del principio di eguaglianza o di altro principio costituzionale. È, d'altra parte, inesatto asserire che i titolari dei diritti esclusivi di pesca in base a riconoscimento abbiano facoltà di esercizio indiscriminato, senza obblighi né sanzioni. Parallelamente alle disposizioni per favorire l'industria della pesca e dell'acquicoltura, emanate con d.m. 12 ottobre 1926, in rapporto al regime delle nuove concessioni per tratti di corsi o bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica, il r.d.l. 27 febbraio 1936, « Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne », ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sottoporre a maggiori controlli l'esercizio di questi diritti, stabilì che il razionale esercizio della pesca, e l'esecuzione delle opere di miglioramento delle acque dal punto di vista ittico, richieste dal Ministero dell'agricoltura, « costituiscono un obbligo per i proprietari di diritti esclusivi di pesca » (art. 1), e disciplinò puntualmente la presentazione dei programmi di pesca e, ove necessario, di opere ittiogeniche dirette ad aumentare la pescosità, nonché l'esecuzione delle opere approvate, disponendo altresì che ai titolari di questi diritti per zone facenti parte di maggiori superfici acquee, sulle quali la pesca è esercitata in forma pubblica, possa essere imposto il concorso nelle spese per opere ittiogeniche e di vigilanza compiute dai consorzi per la tutela della pesca nelle acque stesse, in quote proporzionali all'ampiezza delle zone soggette a diritti esclusivi. Il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di ispezioni ed accertamenti circa l'esercizio della pesca nelle zone di diritto esclusivo (art. 6), e i titolari di questi diritti, soggetti all'osservanza delle norme speciali come di quelle generali regolanti la polizia delle acque e della pesca, anche rispetto agli interessi dei terzi e agli altri interessi pubblici, in base all'espressa disposizione dell'art. 28, primo comma, del vigente testo unico, « decadono dal loro diritto per non uso,

o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari attinenti alla pesca ».

Anche sotto questo profilo, la dedotta questione di costituzionalità appare dunque infondata. Certamente si tratta di situazioni giuridiche risalenti al passato, in larga misura già estinte, o in via di estinzione; ma non si può, solo per questo, ritenere che esse siano prive di presupposti obbiettivi, idonei a giustificarne razionalmente la conservazione. Nel vigente ordinamento, oltre alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione ed eventuale revoca dei provvedimenti di riconoscimento, e di controllare l'effettivo esercizio dei diritti di pesca, imponendo obblighi di conservazione e miglioramento della fauna ittica, sotto sanzione di decadenza per non uso o cattivo uso, è anche prevista l'eventuale espropriazione di questi diritti per causa di pubblica utilità, secondo l'espressa norma dell'art. 29 del vigente testo unico, quando essi non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero il loro esercizio sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. La Sardegna, con la legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, e il Friuli-Venezia Giulia, con la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, hanno dichiarato estinti i diritti esclusivi di pesca, mediante indennizzo. Ma, allo stato, non sussiste motivo per una declaratoria di incostituzionalità delle norme della legislazione statale concernenti il riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca, e le conseguenti sanzioni a carico di chi peschi nelle acque soggette a questi diritti, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario.

5. - Nell'ordinanza del pretore di Montefiascone la questione è sollevata anche con riferimento all'art. 4 della Costituzione, osservando che, oltre alla pari dignità sociale di tutti i cittadini sancita dall'art. 3, il riconoscimento del diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto « sembrano palesemente contrastare con situazioni di privilegio come quelle costituite dal caso di specie ».

A prescindere dalla eguale dignità sociale dei cittadini, che ovviamente non viene qui in considerazione, si deve rilevare che, pur costituendo tuttora la pesca non soltanto un esercizio di diporto o svago per dilettanti, ma anche l'attività professionale dei pescatori di mestiere, non si può tuttavia solo per questo ritenere che l'esistenza di diritti esclusivi, limitati a zone circoscritte dei corsi o bacini d'acqua pubblica, possa costituire, di massima, effettivo limite od ostacolo all'esercizio della pesca da parte dei terzi, anche pescatori di mestiere, i quali hanno ogni possibilità di svolgere liberamente la loro attività sulla generalità delle acque pubbliche aperte all'uso comune o civico della pesca. Qualora, in determinate circostanze, la presenza di diritti

esclusivi dovesse praticamente impedire ai pescatori di mestiere lo svolgimento della loro attività, potrebbe prospettarsi l'esigenza di provvedimenti, legislativi o amministrativi, di abolizione o di espropriazione, in vista dell'interesse generale di questa categoria professionale: ma è ovvio che trattasi di problemi particolari, la cui soluzione potrà essere oggetto di valutazioni discrezionali di politica legislativa o di azione amministrativa, non già di una decisione di questa Corte, in rapporto alla denunziata illegittimità costituzionale che, in linea di principio e con riguardo alla generalità delle situazioni, sicuramente non sussiste, secondo l'interpretazione che i principî sanciti dall'art. 4 della Costituzione hanno finora costantemente avuto. Anche sotto quest'ultimo profilo la questione deve ritenersi infondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 158 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rocchetti - Alù ed altri c. Ministero delle Finanze (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Imposta di registro - Agevolazioni tributarie edilizie previste nella legislazione della Regione Siciliana - Questione infondata di costituzionalità.

(Statuto Regione Siciliana art. 36; l.r.s. 27 novembre 1961, n. 22).

È illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, l'articolo unico della legge della Regione Siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, prorogandosi il termine indicato nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37 e disponendosi l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1965, è prevista la misura dell'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa in contrasto col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato (1).

---

(1) La sentenza è conforme alla precedente giurisprudenza, la quale ha interpretato l'art. 36 dello Statuto (« al fabbisogno finanziario della Regione si provveda con i redditi patrimoniali e a mezzo di tributi »), nel senso che, nella deliberazione che concerne detti tributi, la Regione è tenuta a osservare i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (Corte Cost. 20 gennaio 1965, n. 2, in questa *Rassegna*, 1965, I, 4; 22 dicembre 1965, n. 90; *ivi*, 1965, I, 1110; 10 marzo 1966, n. 23, *ivi*, 1965, I, 279).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 159 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Oggioni - Imp. Cantarelli.

Procedimento penale - Dibattimento - Rapporto di polizia giudiziaria - Lettura di ufficio - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 2, 3, 24, 27; c.c.p., art. 466).

È infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 456 c.p.p., nella parte in cui consente la lettura di ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria (1).

---

(1) Cfr. in dottrina, GIANTURCO, *Denuncia, rapporto e reperto, Encicl. diritto,* XII, 195.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 161 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Capalozza - Imp. Cannistrà c. Antonelli.

Sicurezza pubblica - Portiere - Obbligo di iscrizione nel registro dell'autorità di p. s. - Violazione - Previsione di pene diverse per il lavoratore e per il datore di lavoro - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; r.d. 18 giugno 1931. n. 773, art. 62).

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 62 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede, per il lavoratore ed il datore di lavoro, pene diverse in relazione ad una condotta (violazione dell'obbligo di iscrizione di un portiere nel registro dell'autorità di p.s.) da considerarsi come forma di partecipazione ad un reato unico (1).

---

(1) Decisioni conforme ai precedenti; cfr. Corte Cost. 8 febbraio 1966, n. 7, in questa *Rassegna,* 1966, I, 483.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 162 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Gionfrida - Fazio c. Cimmarota.

Prescrizione - Prescrizioni presuntive - Delazione di giuramento - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 24; c.c., art. 2960).

È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 2960, secondo comma, c.c., che

disciplina la delazione del giuramento al coniuge superstite e agli eredi nelle prescrizioni presuntive (1).

---

(1) Cfr. sull'art. 2960, ORENZO, *Le prescrizioni presuntive ed i diritti dei prestatori di lavoro,* 1966, 130.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 163 (ordinanza) - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* De Marco - Rezza (n.c.) c. Ministero delle finanze (n.c.).

Imposta generale sull'entrata - Azione ordinaria - Termine di 60 giorni - Dichiarazione di incostituzionalità del 2 comma dell'articolo 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762 - Applicabilità di nome sul termine - Esclusione.

La dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con la sentenza 22 dicembre 1961, n. 79 del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 deve intendersi limitata alla parte in cui impone il previo pagamento dell'imposta e della sopratassa, senza cioè comprendere anche la disposizione sulla prefissione del termine (di 60 giorni) per promuovere l'azione giudiziaria (1).

(*Omissis*). — *Ritenuto* che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto del Ministro per le finanze, relativo ad imposizione di penalità amministrativa per violazione di norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, pendente davanti al tribunale di Napoli, avendo l'Avvocatura dello Stato eccepita la tardività dell'opposizione perché proposta dopo scaduto il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo, della legge citata, l'opponente replicava affermando che tale norma era stata dichiarata incostituzionale con sentenza di questa Corte 22 dicembre 1961, n. 79;

che il tribunale adito, con ordinanza 28 maggio 1973, rilevato « che in effetti il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 sopra richiamato, comprendente anche la fissazione del termine per proporre opposizione » era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte;

che sorgeva il dubbio di un errore materiale circa l'estensione della illegittimità al termine per l'opposizione, dato che il giudizio di costituzionalità aveva avuto per oggetto soltanto il principio del *solve et repete,* all'osservanza del quale, in forza del secondo periodo

---

(1) Pronuncia di particolare opportunità e interesse, in quanto elimina il dubbio che aveva dato luogo a contrastanti sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 15 marzo 1973, n. 740 in questa *Rassegna,* 1973, I, 607).

del secondo comma del più volte richiamato art. 52, era subordinata l'ammissibilità dell'opposizione;

che, di fronte al dispositivo della sentenza di questa Corte, il tribunale non si riteneva legittimato ad interpretarla nel senso suddetto;

che, invece, riteneva di poter segnalare la questione a questa Corte, perché ove ritenesse che ne ricorressero gli stremi, provvedesse di ufficio alla correzione dell'eventuale errore materiale ai sensi dell'art. 21 delle norme integrative approvate il 16 marzo 1956;

che, tanto rilevato, il tribunale, sospeso il giudizio davanti ad esso pendente, disponeva la trasmissione dell'ordinanza a questa Corte, perché, se del caso, provvedesse nei sensi di cui sopra;

che, pervenuta tale ordinanza a questa Corte, previa comunicazione alle parti costituite nei giudizi *de quibus*, veniva fissata l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiesta del tribunale di Napoli;

che nessuno si è costituito nel giudizio.

Considerato che, in via pregiudiziale, l'efficacia *erga omnes* delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte postula la necessità che sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori di quelle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza;

che, in conseguenza, il tribunale di Napoli esattamente ha ritenuto di poter segnalare a questa Corte, al fine di stimolarne l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 21 delle norme integrative, il dubbio circa l'errore materiale, a suo avviso, contenuto nella sentenza n. 79 del 1961;

che, passando al merito, si deve riconoscere che effettivamente il denunziato errore sussiste;

che, infatti, come espressamente è scritto nella parte motiva della sentenza, oggetto del giudizio di costituzionalità, con essa definito, era esclusivamente la legittimità del principio del *solve et repete*;

che, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero secondo periodo — ossia anche della parte in cui viene stabilito il termine per proporre opposizione — del comma secondo dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 non può che essere frutto di errore materiale;

che in tali sensi va, quindi, corretto il dispositivo di detta sentenza;

che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 delle norme integrative, alla presente ordinanza si applicano le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

(*Omissis*)

ordina che il dispositivo della sentenza 22 dicembre 1961, n. 79, venga corretto come segue: laddove è scritto: « del secondo periodo

del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 », si aggiungano le seguenti parole: « limitatamente alla parte in cui impone il previo pagamento dell'imposta e della sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le finanze ». — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 164 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Crisafulli - Imp. Starace (avv. Serpico) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Legge decreti legislativi - Titoli di credito - Assegno bancario e circolare - Decreti delegati istitutivi - Violazione dei principî in materia di delegazione - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 76; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

È infondata, in riferimento ai principî costituzionali accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione in materia di delegazioni legislative ed all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e circolare) e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, ecc.), in quanto detti decreti delegati sono stati emanati nel rispetto dei limiti di materia, anche se non sono state osservate tutte le modalità di esercizio del potere delegato (omessa audizione del parere della commissione parlamentare) (1).

---

(1) Cfr. *Il Contenzioso dello Stato,* 1956-60, I, 45, che riporta, sulla questione indicata nella massima, l'orientamento della Corte Costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 166 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Trimarchi - Imp. Gambacci ed altri.

Professioni - Colpa professionale - Rilevanza penale della colpa di tipo particolare.

(Cost., art. 3; c.p.. artt. 42, 589).

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 589 e 42 c.p., nella parte in cui

consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare (1).

---

(1) Sulla colpa professionale, cfr. D'AMELIO, *Responsabilità e colpa del libero esercente, Resp. civ.*, 1970, 363; v. ancre Cass., 6 maggio 1971, n. 1282, *Foro it.*, 1971, I, 1476.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 167 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rossi - Cardillo ed altri c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Pena - Sanzioni civili - Spese per il mantenimento del condannato - Obbligo di rimborso - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3 e 53; c.p., 188; c.p.p., 612).

È infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 188 c.p. e 622 c.p.p. secondo cui il condannato è obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il suo mantenimento (1).

---

(1) Cfr., per riferimenti, Corte Cost., 12 febbraio 1966, n. 12, in questa *Rassegna*, 1966, I, 28; 19 luglio 1968, n. 113, *ivi*, 1968, I, 892, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 168 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Gardelli (n.c.) c. Società S.I.T.A. (avv. Lepre Quarta).

Lavoro - Personale delle linee di trasporto in concessione - Agente sospeso in via preventiva ed assolto in sede penale per insufficienza di prove - Esclusione dal diritto dell'indennizzo - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10).

È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, l'art. 46, ultimo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (norme sullo stato giuridico del personale delle ferrovie e tramvie), nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove (1).

---

(1) Cfr. sulla particolare disciplina del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, cfr. Corte Cost., 29 marzo 1972, n. 57, in questa *Rassegna*, 1972, I, 378.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 169 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Volterra - Brioschi (n.c.) c. Industria manifatturiera biellese e Società Standa (avv. Delitala).

Lavoro - Apprendisti - Disciplina del licenziamento - Inapplicabilità nei loro confronti - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'articolo 10 della legge 15 luglio 1965, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità della disciplina del licenziamento contenuta nella stessa legge, nei confronti degli apprendisti (1).

---

(1) Sulla esclusione dell'apprendista dal diritto di conseguire l'indennità, cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 14, in questa *Rassegna,* 1970, I, 33.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 170 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Gionfrida - Marandola c. Veltri e Azzarelli; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Controllo - Sorveglianza - Spetta ai Comuni - Competenza delle Regioni in materia di beneficenza pubblica - Questione infondata di costituzionalità.
(Cost., artt. 117, 118, 130; l. 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56).

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 (regolamento nelle istituzioni di beneficenza), nella parte in cui attribuiscono ai Comuni il potere di sorveglianza negli istituti di beneficenza e assistenza, anche se, in materia di beneficenza pubblica e assistenza sanitaria è riservata alla Regione la competenza legislativa ed amministrativa e poteri di controllo.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1973, n. 175 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rossi - Oliviero c. Cremon; e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Cavalli).

Matrimonio - Tribunali ecclesiastici - Compatibilità con la sovranità dello Stato - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 1, 3, 11, 24, 25, 101, 102; l. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1).

È infondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 31, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 nella parte in cui dà esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1973, n. 176 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Crisafulli - Muscillo (avv. Santucci) c. Saviotti (avv. Pugliese) ed altri; Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Matrimonio - Divorzio - Cognizione della cause relative da parte dei giudici dello Stato - Inoperatività della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 7 e 138; l. 11 febbraio 1929, art. 34; l. 27 marzo 1929, n. 810 e n. 847).

È infondata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 847, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) (2).

(1-2) La sentenza della Corte n. 169 del 1971 è pubblicata in questa *Rassegna*, 1971, I, 1019, con nota.

I

(*Omissis*). — 1. - Occorre pregiudizialmente prendere in esame l'eccezione d'irrilevanza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte in cui non prevede che la trascrizione del matrimonio possa venir impugnata per incapacità naturale esistente al momento in cui fu scelta dai nubendi la forma concordataria.

Se l'azione proposta davanti al tribunale di Rovigo avesse avuto come oggetto l'invalidità del matrimonio per incapacità naturale di uno dei due sposi all'atto in cui venne chiesto il matrimonio religioso anziché quello puramente civile, il tribunale avrebbe dovuto affermare la propria competenza decidendo nel merito e l'eccezione d'irrilevanza sarebbe da accogliersi. Ma il marito attore non fondava la propria domanda sulla incapacità naturale della moglie al momento della scelta fra i due riti, ma affermava genericamente che la moglie al tempo delle nozze (contratte dieci anni prima e seguite dalla nascita di due figli) non era « in perfetto stato psichico », ciò che gli sarebbe stato taciuto, talché egli « si era deciso al matrimonio ignorando una qualità del coniuge che, ove conosciuta, avrebbe comportato il suo rifiuto al contratto matrimoniale ».

L'azione, così come il marito attore la prospettava, era fondata sul vizio di consenso, da parte sua, per errore in cui sarebbe stato indotto, o sarebbe caduto, non certo sulla incapacità naturale della moglie al momento della stipulazione del matrimonio.

L'eccezione d'irrilevanza va quindi respinta.

2. - Questione di fondo, cui le altre appaiono subordinate, è se la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale (art. 1 della legge 1929, n. 810, che rende esecutivo l'art. 34, commi quarto, quinto, sesto del Concordato con la Santa Sede), sia compatibile con la sovranità dello Stato italiano; e se l'art. 7 della Costituzione, dichiarando che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, consenta un sindacato di legittimità costituzionale sulle singole norme di esecuzione del Concordato 11 febbraio 1929.

La Corte deve richiamare la propria sentenza 24 febbraio 1971, n. 30, la quale, pur affermando che l'art. 7 della Costituzione ha dato rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, ha peraltro soggiunto che l'art. 7 « non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato ».

Si tratta dunque di vedere se la riserva della giurisdizione costituisca « principio supremo » che nemmeno una legge avente copertura

costituzionale potrebbe superare. Non vi è dubbio che la giurisdizione sia principio caratteristico della sovranità e di questa rappresenti un elemento costitutivo. Ma un'inderogabilità assoluta della giurisdizione statale non risulta da espresse norme della Costituzione, né è deducibile, con particolare riguardo alla materia civile, dai princìpi generali del nostro ordinamento, nella quale ipotesi di deroga sono stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.). La stessa Costituzione, all'art. 80, prevede che con legge ordinaria sia autorizzata la ratifica di accordi internazionali aventi per oggetto arbitrati o regolamenti giudiziari.

Né vale argomentare dall'art. 11 Cost. per dedurne che ogni limitazione di sovranità possa trovare giustificazione solo ove ricorrano i presupposti previsti in quella norma, e ciò perché i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica trovano specifico riferimento nell'art. 7.

3. - Riconosciuta la compatibilità con il nuovo ordinamento costituzionale di una deroga alla giurisdizione che sia razionalmente e politicamente giustificabile, tale deroga trova appunto giustificazione nel complesso sistema che, riconoscendo effetti civili al matrimonio così come disciplinato dal diritto canonico, non irrazionalmente devolve ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di nullità del matrimonio. Può aggiungersi che l'intervento del giudice italiano in certa misura si realizza, sia pure con cognizione limitata, nello speciale procedimento di delibazione affidato alla Corte d'appello, con le relative garanzie.

Le questioni dedotte dagli artt. 24, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, si possono considerare assorbite da quanto precede. Può soltanto ricordarsi, secondo quanto già ripetutamente affermato, che giudice naturale è quello « precostituito per legge », e tale espressamente risulta quello designato dalle norme impugnate, come pure i tribunali ecclesiastici sono estranei all'ordinamento giuridico interno e non costituiscono giudici speciali nel senso indicato dalla Costituzione (sentenza n. 30 del 1971).

4. - In ordine alla differenza di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fra cittadini che vogliano contrarre matrimonio concordatario e cittadini che non vogliano contrarlo, è da rilevarsi che tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre matrimonio civile. Anche i cittadini di fede cattolica, se non vogliono rinunciare alla giurisdizione statale in tema di matrimonio, possono contrarre prima le nozze civili e poi quelle religiose.

Una piena libertà di scelta, con le conseguenze diverse che essa può eventualmente comportare, non viola il principio di uguaglianza. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 1. - Le ordinanze delle sezioni unite civile della Corte di cassazione, della Corte d'appello di Napoli, della Corte d'appello di Torino e di quella di Trieste hanno ad oggetto la stessa questione e i relativi giudizi vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa del Monti per essere la questione sollevata con l'ordinanza del giudice *a quo* diversa da quella proposta dalla controparte: spetta, infatti, al giudice il potere-dovere di sollevare, anche d'ufficio, le questioni di legittimità costituzionale, sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi nei termini e nei limiti dallo stesso giudice precisati nella sua ordinanza.

3. - La questione si accentra sull'asserito contrasto dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che demanda ai tribunali statali di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici cosiddetti « concordatari », con l'art. 34 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che riserva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici il potere di conoscere delle cause di nullità del detto matrimonio, nonché della dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con indiretta violazione, quindi, degli artt. 7 e 138 Cost., per il combinato disposto dai quali madificazioni alle norme di esecuzione dei Patti del Laterano non possono validamente essere introdotte con legge ordinaria senza previa intesa con la Santa Sede, dovendosi, in mancanza, seguire il procedimento della revisione costituzionale.

4. - La questione non è fondata.

È da premettere che, qualunque concezione si ritenga di accogliere, sul piano teorico, in tema di rapporti tra diritto soggettivo ed azione, certo è comunque — in forza del preciso disposto dall'art. 24 Cost. — che la legge non avrebbe potuto, né potrebbe, attribuire il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni in essa previste, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza assicurare al tempo stesso l'azione per farlo valere, e con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo di qualsiasi consistenza. Ché anzi, trattandosi nella specie di diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, può ben dirsi che diritto ed azione si risolvono l'uno nell'altra.

In presenza di situazioni giuridiche siffatte, scindere l'aspetto o profilo sostanziale dal profilo della giurisdizione, non è, dunque, possibile. Ed in questo senso, la particolare questione oggi sottoposta al-

l'esame della Corte era già logicamente ricompresa in quella, più vasta, risolta con la sentenza n. 169 del 1971, che tutte le ordinanze dichiarano di non voler riproporre e che l'ordinanza della Corte d'appello di Torino ha addirittura dichiarato manifestamente infondata.

Segue dal già detto che, se la riserva di giurisdizione e competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, operata dal quarto comma dell'art. 34 del Concordato, fosse — come si assume nelle ordinanze — piena e totale, cioè comprensiva di tutte le cause inerenti sia alla validità sia agli effetti del matrimonio concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione personale tra i coniugi, in modo da non lasciare spazio (come si legge nell'ordinanza delle sezioni unite) « per ulteriori e diverse competenze giurisdizionali nazionali », la conseguenza pratica finirebbe per essere la rinuncia dello Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive, le quali, per quanto ora accennato, non potrebbero non essere azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani. Rinuncia che, invece, non sussiste, come ebbe a ritenere questa Corte con la ricordata sentenza n. 169 del 1971 (ribadita con l'ordinanza n. 31 del 1972), precisando che, con il Concordato, per la parte che qui interessa, lo Stato ha assunto unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile: libero restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio diritto può incontrare in casi determinati.

5. - Ma soprattutto è decisivo il rilievo che una riserva di giurisdizione e competenza così ampia, ed anzi addirittura illimitata, come quella che viene ipotizzata dalle ordinanze, seppur fosse ammissibile, non potrebbe di certo presumersi, né può farsi derivare dalle singole specifiche cause enumerate nel quarto comma dell'art. 34: l'espressa previsione delle quali, fatta per di più in termini rigorosamente puntuali (nullità del matrimonio, dispensa dal matrimonio rato e non consumato), depone invece univocamente in senso opposto.

Al riguardo devono tenersi presenti due considerazioni. La prima è che tali riserve furono pattuite, e risultano disposte, in vista del riconoscimento di effetti civili alle pronuncie adottate in merito dalle autorità ecclesiastiche: così come — reciprocamente, e pur non essendone fatta espressa menzione nei Patti — le sentenze e i provvedimenti dei giudici italiani, relativi alla separazione dei coniugi, « hanno valore anche nel foro canonico » (art. 53 della Istruzione del 1° luglio 1929 della Sacra Congregazione *de disciplina sacramentorum* agli Ordinari ed ai parroci d'Italia). Ciò che — sia detto di passaggio — concorre a ridimensionare il rilievo, sul quale viene posto in par-

ticolare l'accento negli scritti defensionali di talune tra le parti private, della parola « consente », usata nell'ultimo comma dell'art. 34 del Concordato per esprimere il riconoscimento da parte della Santa Sede della competenza dell'autorità giudiziaria civile a giudicare delle cause di separazione (a prescindere anche dalla circostanza che identica formula risulta adoperata poco oltre, nel successivo art. 36, laddove lo Stato italiano « consente che l'insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari, abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie »: con riferimento, in entrambi i casi, ad una sorta di deroga, consensualmente stabilita, ad orientamenti per l'innanzi costantemente seguiti nei rispettivi ordinamenti).

La seconda considerazione è che le anzidette riserve, per la loro stessa natura e funzione, non potevano ovviamente riferirsi se non ad oggetti sui quali le autorità ecclesiastiche già avevano, in base al diritto canonico, giurisdizione o competenza.

Tali sono, infatti, le cause di nullità del matrimonio, in ordine alle quali la riserva (ed il connesso riconoscimento di effetti civili) sono coerenti con l'impegno assunto di considerare l'atto del matrimonio, validamente sorto nell'ambito dell'ordinamento canonico, quale presupposto cui attribuire — dopo la intervenuta trascrizione — gli effetti civili. Tale è, altresì, la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, istituto tipico del diritto canonico: la sola, tra le ipotesi dell'art. 34, assimilabile, per l'efficacia *ex nunc* del relativo provvedimento del Sommo Pontefice, ad una causa di risoluzione del rapporto (non rilevando in questa sede la problematica concernente la più corretta qualificazione che debba darsene dal punto di vista della dogmatica canonistica). Ed è significativo che gli altri casi di « scioglimento » ammessi nell'ordinamento canonico (la professione di voti solenni e il cosiddetto privilegio paolino) non siano inceve contemplati nell'art. 34: di tal che, in conclusione, il riconoscimento di effetti civili, cui è preordinata la riserva, non si estende che ad una parte (e sia pure alla maggior parte) delle pronuncie e provvedimenti degli organi ecclesiastici in materia matrimoniale.

6. - Sta di fatto, dunque, che il quarto comma dell'art. 34 del Concordato, frutto di lunghe, complesse, faticose trattative, contiene una precisa specificazione, per ipotesi tassative, delle cause matrimoniali riservate alla giurisdizione e competenza delle autorità ecclesiastiche, con il connesso obbligo dello Stato italiano di riconoscere piena efficacia, nel proprio ambito, alle pronuncie da queste ultime adottate. Così che ben si comprende come la qualifica di « esclusiva », che nelle originarie proposte della Santa Sede accompagnava detta riserva, sia scomparsa poi, nella fase conclusiva, dal testo definitivamente concordato tra le parti. E poiché la introduzione, nella legge

n. 898 del 1970, di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia intatte le riserve dell'art. 34, risulta ulteriormente confermata la conclusione, cui questa Corte era giunta nella sentenza n. 169 del 1971, al punto 4° della motivazione, non essersi apportata alcuna modificazione ai Patti del Laterano (e relative norme interne di esecuzione), nemmeno per la parte relativa all'art. 34, quarto comma. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 dicembre 1973, n. 179 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Rossi - imp. Carone.

Procedimento penale - Perizia - Perizia psicologica - Divieto - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 24, secondo comma; 3, primo comma; 27, terzo comma; 314, c.p.p.; (133, c.p.).

Non è fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma c.p.p. (secondo cui è vietata la perizia per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche) e dall'art. 133, secondo comma, n. 1 c.p. (nella parte in cui esclude, ai fini della determinazione discrezionale della pena, il riferimento alla personalità del colpevole) (1).

---

(1) Il divieto di perizia psicologica è stato già esaminato dalla Corte con la sentenza 9 luglio 1970, n. 124, *Foro it.*, 1970, I, 2293. V. anche VIROTTA, *La perizia sul processo penale italiano*, 1968, 348.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1973, n. 184 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Verzù - Giustazzi (avv. Schwarzenberg) c. Ministero del Tesoro (Direzione Generale degli Istituti di Previdenza) (Sost. avv. gen. dello Stato Zagari).

Impiego pubblico - Indennità una tantum - Dimissioni volontarie - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; l. 26 luglio 1965, n. 865, art. 5, ultimo comma).

È illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti de-

gli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti nelle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), nella parte in cui riduce alla metà la misura delle indennità per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie (1).

---

(1) La sentenza è conforme ai principi enunciati dalla Corte sulla natura della indennità di anzianità corrisposta al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di impiego, nel senso, cioè, che la misura dell'indennità deve essere determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato ed alla complessiva retribuzione di carattere continuativo, senza che il motivo che dà luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore o dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza (cfr. legge 8 giugno 1966, n. 424; Corte Cost., 27 giugno 1968, n. 75, in questa *Rassegna,* 1968, I, 699, con nota).

E' conforme, altresì, agli enunciati principi la sentenza della Corte 27 dicembre 1973, n. 188, che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153 (Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti), nella parte in cui riduce l'indennità di anzianità nella misura del 50%, in caso di dimissioni volontarie).

Sull'argomento cfr. Corte Cost., 21 novembre 1973, n. 156, *retro,* 36.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1973, n. 186 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Reale - Imp. Giannini ed altri.

Procedimento penale - Imputato infermo di mente - Legale rappresentanza con un tutore o con un curatore speciale - Consegna della copia dell'atto anche al rappresentante - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 2, 3, 24; c.p.p., artt. 134 e 304; 169 e 266).

È infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 134 e 304 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, ai fini della nomina del difensore di fiducia, l'imputato che si assuma infermo di mente, sia legalmente rappresentato dal tutore, nel caso che questi risulti già nominato, o da un curatore speciale, e degli artt. 169 e 266 c.p.p., nella parte in cui non prevedono, per l'ipotesi suddetta, che la copia dell'atto da notificare all'imputato sia consegnata anche al legale rappresentante, tutore o curatore speciale (1).

---

(1) Sul diritto autodifesa, sancito dall'art. 24 Cost. quale diritto inviolabile, distinto dal parallelo diritto di difesa tecnica, cfr. Corte Cost., 28 dicembre 1971, n. 205, in questa *Rassegna,* 1971, I, 1331, con nota.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1973, n. 183 - *Pres.* Bonifacio - *Rel.* Astuti - Frontini e altri, Pozzani, Liguori e Divella (avv. Giannini, Catalano ed Elia) e Presidenza del Consiglio dei ministri (sost. avv. gen. dello Stato Zagari).

Comunità europee - Natura giuridica.
(Trattato CEE; legge 14 ottobre 1957, n. 1203).

Comunità europee - Competenza normativa delle Istituzioni comunitarie - Efficacia diretta della normativa comunitaria.
(Trattato CEE, art. 189).

Comunità europee - Diritto comunitario e diritto interno - Rapporti.
(Trattato CEE, art. 189).

Costituzione della Repubblica - Legge di ratifica del trattato CEE - Questione di legittimità costituzionale - Non fondatezza.
(Cost., artt. 11, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 134; legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2).

Comunità europee - Competenza degli organi comunitari - Limiti.
(Trattato CEE, art. 189).

Costituzione della Repubblica - Corte costituzionale - Normativa comunitaria - Controllo della Corte costituzionale - Esclusione.
(Cost.. art. 134).

Le Comunità europee costituiscono una nuova organizzazione interstatale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale (1).

Con l'art. 189 del Trattato di Roma è stato attribuito al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee, secondo un preciso criterio di ripartizione di competenza, e con parziale trasferimento delle funzioni legislative degli Stati membri, il potere di emanare regola-

---

(1-7) **La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario.**

1. - La sentenza della Corte costituzionale non può non suscitare un grande interesse fra gli studiosi di diritto comunitario, poiché rappre-

menti con portata generale, aventi contenuto normativo generale al pari delle leggi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, cioè immediatamente vincolanti per gli Stati e per i loro cittadini, senza necessità di norme interne di adattamento o recezione (2).

---

senta un passo decisivo nell'affermazione e nella sistemazione dell'ordinamento comunitario.

Ad essa si è pervenuti, sulla scorta di un appassionato dibattito dottrinale, mediante una lenta e graduale elaborazione giurisprudenziale, di cui può essere utile ricordare le fasi salienti.

I trattati delle Comunità europee sono stati resi esecutivi in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, per il trattato della C.E.C.A., con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 per i trattati di Roma.

Con essi è stata istitutita una organizzazione interstatale per l'attuazione dei fini istituzionali e alla stessa sono stati trasferiti una serie di poteri legislativi, giudiziari e amministrativi. L'esempio più evidente è quello dei regolamenti comunitari, che sono dichiarati obbligatori e direttamente applicabili negli Stati membri; ma anche le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee sono ritenute dalla Corte di giustizia delle Comunità direttamente applicabili negli Stati membri, allorché abbiano anch'esse contenuto di norme complete (self-executing) (1).

Venendo così l'organizzazione e l'ordinamento comunitari a incidere profondamente nell'ordinamento giuridico italiano, si è discusso in dottrina prima che davanti al giudice se e in quali limiti ciò sia consentito dalla nostra Costituzione, e se e in quali limiti siano costituzionalmente legittime le leggi che hanno dato esecuzione ai trattati.

Non è mancato chi ha fondato compatibilità e legittimità costituzionale sull'art. 10 della Costituzione, che prevede l'inserimento nel nostro ordinamento delle norme internazionali generalmente riconosciute (2); ma, essendo stata tale previsione riferita alle sole norme internazionali generalmente riconosciute o consuetudinarie (3), il dibattito è venuto polarizzandosi intorno all'applicazione dell'art. 11 della Costituzione e alle limitazioni di sovranità in esso consentite. Tanto più che nella relazione della Commissione parlamentare sul disegno di legge per l'esecuzione del trattato della C.E.C.A. (4), che ha portata più decisamente sovranazionale,

(1) Corte di giustizia, cause n. 9-20-23 e 33 del 1970, in *Raccolta* 1970, pag. 825, 861, 881, 1213. In senso contrario App. Milano 12 maggio 1972 (*Dir. Sc. int.*, pag. 279); inoltre Corte d'appello di Parigi 12 aprile 1972, menzionata nella pubblicazione del Servizio giuridico della CEE sulle decisioni nazionali 1° settembre 1973, n. 15, in materia di diritto comunitario, con rinvio alla *Rev. trim. droit europeen*, 135-136.

(2) QUADRI, *Dir. intern. pubbl.*, pag. 64 ss.

(3) Corte costituzionale 12 maggio 1960, n. 32; Cons. di Stato, 4ª Sez. 14 luglio 1967, n. 358.

(4) Vedasi in *La legisl. ital.* 1952, vol. V, pag. 1558. Peraltro in senso contrario, a proposito dei Trattati di Roma, vedasi relazione di minoranza nella Commissione speciale del Senato, *ivi*, 1957, I, pag. 2288.

Il diritto comunitario ed il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato di Roma (3).

I regolamenti comunitari, sempreché abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini, non devono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente; ed anche

---

si richiama appunto l'art. 11 per giustificare il ricorso alla legge ordinaria, anziché ad una legge costituzionale, per dare esecuzione al trattato.

Ma l'art. 11, inserito nella Costituzione per consentire all'Italia di aderire all'O.N.U., cioè un'organizzazione internazionale, che opera nell'ambito del diritto internazionale, viene così ad essere riferito a un'organizzazione e a un ordinamento, che, sebbene sorti da trattati internazionali, sono venuti assumendo natura e caratteri sovranazionali (di tipo federale) che, integrando gli ordinamenti degli Stati membri, operano nell'ambito degli stessi. Si è perciò discusso se il concetto della limitazione di sovranità, consentita dall'art. 11, corrisponda a questa diversa situazione maggiormente vincolante, che comporta un assoggettamento ad altri organismi e poteri.

In realtà negli ordinamenti degli altri Stati membri si rinvengono norme, che possono essere più rigorosamente riferite a questa particolare situazione. L'ordinamento più affine a quello italiano a questo riguardo è quello tedesco, poiché dotato anch'esso di una costituzione rigida, nella quale l'art. 24 prevede distintamente la limitazione di sovranità (seconda parte) del trasferimento ad altri organismi di poteri legislativi, giudiziari e amministrativi (prima parte); e bisogna aggiungere che l'adesione della Germania al mercato comune viene autorevolmente (1) basata su questa ultima norma e non sull'altra.

Disposizioni in tutto affini alla prima parte dell'art. 24 della costituzione tedesca sono state emanate in Lussemburgo con l'art. 49 *bis* e in Belgio con l'art. 25 *bis* delle rispettive costituzioni.

A loro volta la costituzione francese del 1958 (art. 55) e quella olandese con le modificazioni introdotte nel 1953 e 1966 (art. 56), disciplinando i rapporti fra norme dei trattati e norme interne, stabiliscono rispettivamente il principio del primato (autorità superiore), in condizioni di reciprocità, delle prime rispetto alle seconde o l'altro che queste ultime non sono applicabili allorché siano incompatibili con le prime. E questi principî dovrebbero valere non solo rispetto ai trattati di Parigi e di Roma, ma anche rispetto alle norme derivate (regolamenti, decisioni, direttive).

(1) Corte costituzionale federale, 18 ottobre 1957, menzionata in G. TREVES e altri, *Diritto delle Comunità europee e diritto degli Stati membri*, Ferro, ediz., Milano, pag. 19.

la necessità di emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici o servizi amministrativi, ovvero di provvedere a nuove o maggiori spese, prive della copertura richiesta dall'art. 81 della Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, non può condizionare o sospendere l'applicabilità della normativa comunitaria (4).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, e 23 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (5).

Con il Trattato di Roma sono state consentite, in base all'art. 11 della Costituzione, limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma — sottoscritto dá Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principî dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini — possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principî fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano o i diritti inalienabili della persona umana (6).

Anche la Gran Bretagna, l'Irlanda e la Danimarca, aderendo al mercato comune, hanno emanato apposite norme per coordinare i loro ordinamenti a quello comunitario.

Secondo una modificazione introdotta nella costituzione irlandese, a seguito di *referendum* in data 10 maggio 1972, è previsto che la costituzione da un canto non vieta di emanare leggi o provvedimenti in adempimento di obblighi comunitari e dall'altro che norme o provvedimenti comunitari abbiano valore normativo nello Stato.

Quanto poi alla Gran Bretagna l'European Communities Act del 1972 prevede che ogni disposizione sarà adottata e avrà effetto subordinatamente all'osservanza di quanto ivi stabilito per l'adesione al mercato comune. La legge danese sull'adesione (artt. 2 e 3) contiene norme analoghe a quella della legge inglese.

Non si può dire che l'art. 11 sia altrettanto preciso che le disposizioni vigenti negli altri cinque Stati membri originari, che sono poi quelle più significative, poiché i relativi ordinamenti rispondono alla stessa tradizione romano-germanica (mentre per gli altri tre paesi, che hanno aderito al mercato comune di recente, bisognerà attendere l'interpretazione e l'applicazione delle norme citate, secondo i rispettivi ordinamenti). E ciò può spiegare il travaglio avutosi sul suo valore precettivo o programmatico; se le limitazioni di sovranità, in esso consentite, possono essere attuate, e in quali limiti, con legge ordinaria ovvero richiedono, e in quali casi, una legge costituzionale; infine sui rapporti fra diritto comunitario, in particolare quello derivato, e diritto interno.

2. - Un primo passo verso la risoluzione di tali problemi si ebbe con la sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio 1964, n. 14, nella quale

La Corte costituzionale non può sindacare i regolamenti comunitari, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni (7).

(*Omissis*). — Con l'ordinanza di rimessione del tribunale di Torino viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ha reso esecutivo in Italia l'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, stipulato a Roma il 25 marzo 1957, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 23 della Costituzione; con le tre ordinanze, di identico contenuto, del tribunale di Genova, viene sollevata la stessa questione, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.

Le ordinanze contengono esauriente motivazione circa la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione delle cause di merito.

I giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - L'ammissibilità della denuncia di illegittimità costituzionale della legge ordinaria di ratifica ed esecuzione di un trattato interna-

---

fu esaminata la questione di legittimità costituzionale se la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica e l'istituzione dell'E.N.E.L. non abbia creato un monopolio in contrasto con il Trattato di Roma e non violi quindi l'art. 11 della Costituzione. Come osservò la Corte costituzionale nella sentenza, la questione di legittimità costituzionale veniva in astratto a profilarsi negli stessi termini, in cui ad esempio i decreti legislativi, ove non rispettino i limiti posti dalla legge di delega, violano con essa anche l'art. 76 della Costituzione e cadono perciò sotto il sindacato di legittimità costituzionale. Tuttavia la Corte costituzionale aggiunse che nel caso concreto non si verificava tale situazione, poiché l'art. 11, che si configura come una norma permissiva, non assegna alla legge di ratifica una particolare efficacia e non esclude che possa essere modificata da leggi successive, indipendentemente dalla responsabilità dello Stato sul piano internazionale.

Gli appunti mossi da taluni autori a questa sentenza, la quale richiamò anche l'attenzione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Lagrange, allorché subito dopo fu portato all'esame del giudice comunitario, in base all'art. 177 del trattato C.E.E., un altro caso avutosi nella materia (1), non devono far perdere di vista gli aspetti positivi, anche se riflessi, della pronunzia: si ammette in essa che il trattato di Roma resta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 11 e delle limitazioni di sovranità ivi consentite; come pure che legittimamente si sia data esecuzione al trattato con legge ordinaria. L'attenzione invece ebbe a polarizzarsi su

(1) Causa n. 6-64.

zionale, con riguardo a specifiche disposizioni del trattato stesso, è già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1965.

3. - Il Trattato istitutivo della C.E.E. dispone all'art. 189, primo comma, che « per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato, il Consiglio e la Commissione della Comunità stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni e pareri ». Viene conseguentemente disciplinata l'efficacia di questi diversi atti, e il secondo comma dell'art. 189 stabilisce testualmente: « Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi, e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ».

---

quello, che per la verità è il motivo fondamentale della decisione: la possibilità che la norma interna posteriore deroghi a quella comunitaria, secondo del resto i comuni principî della tradizione dualistica italiana.

Sembra utile a questo punto mettere a confronto con la sentenza della Corte costituzionale quella pronunciata dalla Corte di giustizia in data 15 luglio 1964 (causa n. 6/64) sul ricordato caso analogo per valutare il contrasto di principî.

La Corte di giustizia, chiamata in base all'art. 177 del trattato ad interpretare talune norme del trattato, che l'attore asseriva violate con la legge istitutiva dell'E.N.E.L., ebbe ad osservare:

1) che il Trattato C.E.E., a differenza dei comuni trattati internazionali, ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri;

2) tale integrazione delle norme comunitarie nel diritto di ciascuno Stato membro, e i principî che la suffragano, comportano che il singolo Stato non può far prevalere una sua propria norma posteriore, la quale pertanto non può essere opponibile all'ordine comune; ed è priva di efficacia;

3) l'art. 177 va quindi applicato (dai giudici quanto alla richiesta di interpretazione e dalla Corte di giustizia quanto alla sua pronunzia interpretativa) tutte le volte che sorga questione di interpretazione del trattato, nonostante qualsiasi legge nazionale.

3. - Ma la Corte costituzionale ebbe modo di precisare il suo orientamento con la sentenza 16 dicembre 1965, n. 98, nella quale ebbe ad esaminare se il trattato della C.E.C.A., cui è stata data esecuzione con legge ordinaria, possa derogare alla Costituzione o non sia richiesto invece a questo effetto una norma di revisione costituzionale.

Lo spunto a tale indagine era fornito dalla precedente sentenza della Corte costituzionale, nella quale, dopo essersi ritenuta legittima l'esecuzione dei trattati comunitari data con legge ordinaria, si aggiungeva che tale legge non aveva una efficacia superiore a quella delle altre leggi ordinarie, che però non possono introdurre o comportare deroghe alla Costituzione. Perciò nel caso concreto si chiedeva alla Corte costituzionale di esaminare se sia in tale modo consentito di assoggettare il cittadino alla giurisdizione della Corte di giustizia, derogando alla tutela giurisdizionale concessa con gli artt. 102 e 103 della Costituzione.

Di questa disposizione del Trattato, mediante denuncia della legge di esecuzione che ad essa ha adattato il nostro ordinamento interno, viene posta in dubbio la legittimità costituzionale sotto diversi profili. Si osserva nelle ordinanze di rinvio che a norma dell'art. 189 è stata riconosciuta l'efficacia obbligatoria ed immediata applicabilità nei confronti dello Stato e dei cittadini italiani di atti aventi forza e valore di legge ordinaria, emanati da organi diversi da quelli a cui la costituzione attribuisce l'esercizio della funzione legislativa; che con ciò è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova fonte di normazione primaria, con la conseguente sottrazione di competenza legislativa ai normali organi costituzionali dello Stato, in materie di contenuto ampio e genericamente individuato; che nei confronti dei regolamenti comunitari mancano le guarentigie stabilite dalla Costituzione per le leggi ordinarie dello Stato (forme di promulgazione e pubblicazione; possibilità di promuovere il *referendum abrogativo*; ammissibilità del controllo di questa Corte, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini); che, infine, mediante questi regolamenti possono essere imposte ai cittadini italiani prestazioni patrimoniali, in con-

---

Si aggiungeva poi che l'art. 11 della Costituzione, anche se consente che mediante legge ordinaria siano introdotte limitazioni alla sovranità dello Stato sui suoi cittadini, non consente invece di sopprimere, limitare o modificare allo stesso modo le garanzie fondamentali agli stessi concesse dalla Costituzione.

Con la sua sentenza la Corte costituzionale ebbe ad affermare due principî:

1) in linea generale, ebbe ad affermare che le norme della nostra Costituzione non possono essere invocate e ricevere applicazione nei confronti di norme comunitarie, le quali fanno parte di un ordinamento giuridico distinto da quello interno, anche se ha efficacia nel territorio e nei confronti di cittadini italiani;

2) per quanto attiene alla tutela giurisdizionale, che ritenne compresa fra i diritti inviolabili dell'uomo anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, pur non escludendo che quella assicurata con l'art. 113 della Costituzione si riferisca soltanto agli atti delle autorità italiane e non a quelli degli organi comunitari, in realtà poi compì un esame analitico per concludere che la tutela giurisdizionale della Corte di giustizia non può essere ritenuta, almeno nel caso esaminato, più limitata di quella consentita dalla Costituzione (1).

(1) La Corte costituzionale ebbe a richiamarsi alla suddetta sentenza con l'altra in data 24 febbraio 1971, n. 30 per applicare lo stesso principio della distinzione degli ordinamenti giuridici (in questo caso ordinamento canonico rispetto all'ordinamento statale) ed escludere l'illegittimità costituzionale della legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese esecutivo il Concordato, per la parte in cui si riconosce la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale.

trasto con la riserva di legge stabilita dall'art. 23 della Costituzione. L'art. 189 del Trattato di Roma comporterebbe non tanto limitazioni di sovranità quanto « una inammissibile rinuncia alla sovranità, ovvero una modifica della stessa struttura costituzionale fondamentale del nostro Stato »; e l'art. 11 della Costituzione non eliminerebbe il prospettato dubbio di incostituzionalità, « sia perché, a parte la sua natura programmatica, non esclude che le limitazioni alla sovranità nazionale debbano essere disposte con legge costituzionale, sia perché sembra implicare finalità diverse da quelle, tipicamente economiche, perseguite con l'istituzione della C.E.E. ».

4. - La questione non è fondata. La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui il Parlamento italiano ha dato piena ed intera esecuzione al Trattato istitutivo della C.E.E., trova sicuro fondamento di legittimità nella disposizione dell'art. 11 della Costituzione, in base alla quale « l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la

---

4. - Il concetto di ordinamenti distinti si presta a più ampi sviluppi. La Corte costituzionale aveva avuto modo di richiamarsi ad esso con la sentenza 6 marzo 1959, n. 21, con riguardo alla competenza esclusiva delle Regioni (a statuto speciale) e quindi autonoma rispetto a quella statale, ricavandone due principî:

1) che nell'ambito di una tale autonomia la legge regionale prevale su quella statale;

2) che pertanto la legge regionale assume la posizione di legge speciale rispetto a quella generale statale, con la conseguenza che non ne è abrogata.

Il richiamo al carattere speciale o generale della norma fornisce un criterio di ermeneutica, che risulta applicato anche a proposito del rapporto fra norma internazionale e norma interna. La Corte di cassazione, con sentenza 22 giugno 1961, n. 1505, ha rilevato che le norme internazionali rese esecutive in Italia, allorquando costituiscono un *corpus* di norme interne, internazionalmente uniformi (1), si configurano come speciali rispetto alla norma interna posteriore. Anche per quanto riguarda i rapporti fra norma comunitaria e norma interna, il Tribunale di Trieste con sentenza 13 dicembre 1972 ha adottato un analogo criterio di ermeneutica, in virtù del quale la norma nazionale va interpretata in armonia con la norma comunitaria, in modo da impedire che questa risulti inefficace (*pacta sunt servanda*).

Ora questi criteri hanno un limite nella loro funzione e nel loro valore interpretativo: servono cioè a coordinare (la portata e l'applicazione di) norme di distinti ordinamenti, non già a risolvere un conflitto tra di esse.

(1) Sul concetto di norme internazionali uniformi vedasi Cass. penale, 7 giugno 1956, in *Riv. dir. intern.* 1957, 257, con nota,

pace e la giustizia fra le Nazioni », e quindi « promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ». Questa disposizione, che non a caso venne collocata tra i « principî fondamentali » della Costituzione, segna un chiaro e preciso indirizzo politico: il costituente si riferiva, nel porla, all'adesione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma si ispirava a principî programmatici di valore generale, di cui la Comunità economica e le altre Organizzazioni regionali europee costituiscono concreta attuazione. È sufficiente considerare le solenni enunciative contenute nel preambolo del Trattato, e le norme concernenti i principî (artt. 1 e seguenti), i fondamenti (artt. 9 e seguenti), e la politica della Comunità (artt. 85 e seguenti), per constatare come l'istituzione della C.E.E. sia stata determinata dalla comune volontà degli Stati membri di « porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei », di-

---

In questo caso il principio posto a salvaguardia dell'autonomia di ordinamenti giuridici è quello, anche esso affermato dalla Corte costituzionale, della prevalenza della norma dell'uno, nell'ambito della competenza a questo riservata, sulla norma dell'altro. E questo principio ha finito per essere affermato a proposito delle norme comunitarie dalla Corte di cassazione con la sentenza 6 ottobre 1972, n. 2896, sia pure considerando tali norme come norme di diritto internazionale anziché in base alla natura particolare dell'ordinamento comunitario, che peraltro viene ivi posto in luce.

In realtà l'unico problema, cui il principio della prevalenza delle norme nei rispettivi ordinamenti può sollevare, è quello del giudice chiamato a risolvere il conflitto. Così ad esempio nei rapporti fra Stato e Regioni giudice del conflitto è la Corte costituzionale. Nei rapporti fra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, è certo che, venendo in discussione (la validità di) una norma comunitaria, ogni decisione su di essa è riservata alla Corte di giustizia, essendo esclusa la competenza dei giudici nazionali a sindacare gli atti degli organi comunitari, come è stato affermato nella stessa sentenza della Corte di cassazione 6 ottobre 1972, n. 2896. Se invece è in discussione una norma interna, si tratta di vedere se per rimuoverla non debba essere investita la Corte costituzionale, sotto il profilo che risulta violato l'art. 11 della Costituzione. In definitiva è il problema, che, prospettato alla Corte costituzionale nella causa Costa contro ENEL, e dalla stessa accantonato con la sentenza 7 marzo 1964, n. 14, per la considerazione che la legge nazionale (posteriore) può abrogare o modificare quella comunitaria (anteriore), si ripresenta una volta che sia assodato il contrario, restando in tal caso a chiarire se e come possa essere rimossa la norma (nazionale) in contrasto con quella comunitaria. Tenendo presente che è pur sempre il giudice nazionale chiamato ad applicare la norma nazionale come la norma comunitaria, salvo a rinviare alla Corte costituzionale per l'illegittimità costituzionale della norma nazionale, e alla Corte di giustizia per l'interpretazione (e per la validità) di quella comunitaria, il problema è come debba comportarsi il giudice in caso di conflitto, a seconda che venga in discussione l'una o l'altra norma.

retta « ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa », e ciò nel preciso intento di « rafforzare le difese della pace e della libertà, facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo », nonché di « confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare, desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principî dello Statuto delle Nazioni Unite ». Non è dunque possibile dubbio sulla piena rispondenza del Trattato di Roma alle finalità indicate dall'art. 11 della Costituzione.

5. - Il costituente, dopo aver stabilito all'art. 10 che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generale, ha inteso con l'art. 11 definire l'apertura dell'Italia alle più impegnative forme di collaborazione e organizzazione internazionale: ed a tale scopo ha formalmente autorizzato l'accettazione, in via convenzionale, a condizioni di parità con gli altri Stati e per le finalità ivi precisate, delle necessarie « limitazioni di sovranità ». Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all'eser-

---

5. - È perciò da ricollegarsi alla sentenza 16 dicembre 1965, n. 98, per il concetto degli ordinamenti distinti e per le implicazioni, che esso comporta, l'altra sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1973, n. 86, con la quale fu decisa la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1251, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28 (sull'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso), che si assumeva in contrasto con l'art. 23 della Costituzione per aver demandato all'autorità amministrativa di stabilire misura, svincolo e incameramento della prevista cauzione.

Seguendo il proprio orientamento giurisprudenziale che l'art. 23 della Costituzione riserva al legislatore di stabilire soltanto i criteri per disporre prestazioni patrimoniali a carico del cittadino, ma non esclude che l'attuazione sia poi rimessa all'autorità amministrativa, la Corte costituzionale dichiarò legittima la norma contestata, per aver rinvenuto i criteri per l'autorità amministrativa in norme anch'esse primarie, quali sono i regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 136 del 1964, immediatamente applicabili in Italia in virtù dell'art. 189 del Trattato CEE.

Ma già con la sentenza 30 giugno 1969, n. 120, la stessa Corte costituzionale, chiamata a decidere se una legge regionale fosse in contrasto con l'art. 93 del Trattato CEE, perché il progetto, pur prevedendo aiuti economici, non era stato dato in comunicazione alla Commissione, ebbe a dichiararne la illegittimità costituzionale sia sotto il profilo dell'incompetenza, già evidenziato nella precedente sentenza 9 aprile 1963, n. 49, sia sotto il profilo dell'immediata e diretta applicazione delle norme comunitarie. Il quale diverso profilo peraltro può comportare illegittimità costituzionale solo se considerato in relazione con l'art. 11 della Costituzione.

cizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per l'istituzione di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale. Alla Comunità economica, aperta a tutti gli altri Stati europei (art. 237 del Trattato), e concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico e sociale, e quindi anche per fini di difesa della pace e della libertà, l'Italia e gli altri Stati promotori hanno conferito e riconosciuto determinati poteri sovrani, costituendola come istituzione caratterizzata da ordinamento giuridico autonomo e indipendente. In particolare, con l'art. 189 del Trattato istitutivo, è stato attribuito al Consiglio e alla Commissione della Comunità il potere di emanare regolamenti con portata generale, ossia — secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria e da quella ormai concorde dei diversi Stati membri, nonché dalla dominante dottrina —, atti aventi contenuto normativo generale al pari

---

6. - Un notevole impulso all'elaborazione giurisprudenziale sull'ordinamento comunitario è stato dato dalla Corte di cassazione, come si è già visto per alcune manifestazioni, ma accorre meglio considerare nel complesso.

Dopo la sentenza della Cassazione penale 9 febbraio 1971, n. 873, ancorata alla tradizione dualistica italiana e orientata quindi ad escludere l'applicazione immediata delle norme comunitarie, la Corte di cassazione con la sentenza 8 giugno 1972, n. 1772 si è invece attenuta al principio affermativo, ritenendo immediatamente applicabile l'art. 95 del Trattato C.E.E. a proposito della parità fiscale, ivi stabilita, fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli Stati membri. Lo stesso principio e con riferimento allo stesso art. 95 ha poi ribadito con la sentenza 8 giugno 1972, n. 1773, che però riguarda altro oggetto (l'applicazione dell'art. III, parte II, dell'accordo G.A.T.T.) e al suddetto principio, come alla norma comunitaria si richiama solo a titolo semplificativo, come *obiter dictum*.

Questo indirizzo giurisprudenziale è venuto poi a consolidarsi e a ricevere un assetto sistematico con la sentenza 6 ottobre 1972, n. 2896, già citata, nella quale si afferma:

1) che, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, « la C.E.E. costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini »;

2) che, in conformità dell'orientamento giurisdizionale di altri Stati membri, « la norma di diritto comunitario, dotato di efficacia diretta nello ordinamento interno, deve prevalere, per la natura stessa del diritto internazionale convenzionale, sulla legge interna, anche se posteriore »;

3) che, in conformità dell'orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 1965), non ricorre questione di legittimità costituzionale

delle leggi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, cioè immediatamente vincolanti per gli Stati e per i loro cittadini, senza la necessità di norme interne di adattamento o recezione.

Questo potere normativo compete agli organi della Comunità « per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato »; è stato così attuato da ciascuno degli Stati membri un parziale trasferimento agli organi comunitari dell'esercizio della funzione legislativa, in base ad un preciso criterio di ripartizione di competenze per le materie analiticamente indicate nelle parti seconda e terza del Trattato, in correlazione necessaria con le finalità di interesse generale stabilite dal Trattato stesso per la politica economica e sociale della Comunità.

Questa attribuzione di potestà normativa agli organi della C.E.E., con la corrispondente limitazione di quella propria degli organi costituzionali dei singoli Stati membri, non è stata consentita unilateralmente né senza che l'Italia abbia acquistato poteri nell'ambito della nuova istituzione. Stipulando il Trattato di Roma l'Italia ha libera-

---

per i regolamenti comunitari, poiché « gli organi della giurisdizione interna italiana — ivi compresa la stessa Corte costituzionale — non sono competenti a sindacare gli atti degli organi delle Comunità Europee, che non sono soggetti al potere degli Stati membri ».

Alla stregua di questi principî, la Corte suprema ha ritenuto operante in Italia il regolamento 22 settembre 1966, n. 136 del Consiglio, nella parte in cui accorda una integrazione del prezzo ai produttori di olio (art. 10), e ne ha fornito la interpretazione, avendo osservato che tale interpretazione non presentava alcun dubbio e non richiedeva perciò il rinvio alla Corte di giustizia (1).

7. - L'applicazione immediata delle norme comunitarie può creare problemi di adeguamento, che sono, o possono essere anche di diritto interno: uno di tali problemi è quello del giudice competente.

Il Consiglio di Stato (6ª Sezione), con la sentenza 7 novembre 1962, n. 778, ebbe a fare applicazione dell'art. 31 del Trattato C.E.E., sulla liberalizzazione dell'importazione negli Stati membri, per dichiarare l'illegittimità di provvedimenti amministrativi.

Ma proprio a proposito dell'art. 31, si discusse in un giudizio se l'applicazione di esso comporti la giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo. Il Tribunale di Roma, con sentenza 30 giugno-6 ottobre 1966, declinò la giurisdizione, ritenendo che le norme comunitarie, in quanto stabiliscono un determinato comportamento dello Stato, sono

(1) In tale modo la Corte di cassazione ha seguito una tendenza giurisprudenziale affermatasi in Francia e anche in Germania, che esclude l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione di norme comunitarie, allorchè si presenti evidente (*in claris non fit interpretatio*).

mente compiuto una scelta politica di importanza storica, ed ha acquistato, con la partecipazione alla Comunità economica europea, il diritto di nominare proprii rappresentanti nelle istituzioni della Comunità, Assemblea e Consiglio, e di concorrere alla formazione della Commissione e della Corte di giustizia. Le consentite limitazioni di sovranità trovano quindi il loro corrispettivo nei poteri acquisiti in seno alla più vasta Comunità di cui l'Italia è parte, e con la quale è stato concretamente iniziato il processo di integrazione degli Stati d'Europa.

6. - Il dubbio che le limitazioni di sovranità conseguenti alla stipulazione del Trattato di Roma e all'ingresso dell'Italia nella C.E.E. potessero richiedere il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'approvazione della legge di ratifica e di esecuzione, trova

---

norme di azione e non di relazione (1). La Corte di appello invece ebbe a richiedere, in base all'art. 177 del Trattato C.E.E., l'interpretazione, sulla consistenza della protezione accordata al singolo dall'art. 31, alla Corte di giustizia, la quale con sentenza 19 dicembre 1968 (causa 13/68) ebbe a rilevare che, mentre l'art. 32, ultimo inciso, e l'art. 33 comportano una certa facoltà di valutazione per gli Stati membri, l'art. 31 (come l'art. 32, primo comma) sono per loro natura atti a produrre direttamente effetti nei rapporti giuridici fra Stati membri e singoli. Aggiunse che per le norme direttamente applicabili, spetta ai giudici nazionali di garantire la tutela immediata e diretta dei singoli, indipendentemente da ogni considerazione dell'interesse pubblico nazionale, in base alla qualificazione di tale tutela secondo l'ordinamento interno. A seguito di tale interpretazione, la Corte di appello, con sentenza 3 giugno-24 settembre 1969 ritenne che l'art. 31 assicuri al singolo un diritto soggettivo e affermò quindi la competenza del giudice ordinario, sicché poi l'azione fu esaminata nel merito (e respinta nel prosieguo del giudizio).

Pur non avendo voluto dichiaratamente esaminare il problema della qualificazione dell'interesse protetto del singolo, che attiene e appunto perché attiene al diritto interno, la Corte di giudizia fece due affermazioni: che tale problema va esaminato indipendentemente dall'interesse pubblico nazionale, e inoltre che vi sono norme comunitarie non sufficientemente precise, le quali lasciano allo Stato un margine di valutazione discrezionale, e norme invece, oltre che applicabili, operanti immediatamente (*self-executing*). E la Corte d'appello, pur avendo ritenuto l'interpretazione non del tutto pertinente per un adeguamento interno, ebbe in realtà presenti tali affermazioni per qualificare l'interesse protetto come diritto soggettivo.

Non diversamente la Corte di cassazione, con sentenza 17 aprile 1972, n. 1196, sia pure con riferimento alla convenzione internazionale G.A.T.T., ha dato anch'essa alle norme immediatamente operanti, e vincolanti, carattere di norme di relazione.

(1) Negli stessi sensi Trib. di Milano 9 maggio 1969, n. 2094 (in *Dir. scambi intern.*, 284).

puntuale riscontro nell'analogo dubbio già prospettato nel 1951, in occasione dell'approvazione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: dubbio correttamente risolto dal Parlamento italiano, decidendo che la ratifica ed esecuzione di quel Trattato potesse essere effettuata mediante legge ordinaria. Per vero, come questa Corte ha già dichiarato nella sentenza n. 14 del 1964, la disposizione dell'art. 11 della Costituzione significa che, quando ne ricorrano i presupposti, è possibile stipulare trattati i quali comportino limitazione della sovranità, ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranità prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. È invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle li-

---

In realtà il problema delle norme *self-executing* attiene all'ordinamento comunitario, ma non collima con quello, propriamente interno, della qualificazione dell'interesse protetto del singolo: il quale non esclude che una tutela giurisdizionale vi sia, come è richiesto dall'ordinamento comunitario, ma mira a stabilire quale debba essere, secondo quanto è stabilito nell'ordinamento interno. L'ipotesi si verifica allorquando lo Stato emani atti amministrativi, generali o speciali, per l'attuazione di norme, atti o scopi comunitari (art. 5 del Trattato C.E.E.). Fermo restando che l'interesse perseguito resta pur sempre quello comunitario, resta da domandarsi se l'intervento fornito dallo Stato per la realizzazione di tale interesse non comporti la realizzazione di un interesse pubblico, che è quello della Comunità ma anche dello Stato.

Affrontando con questa prospettiva l'indagine sulla consistenza della protezione giuridica riconosciuta al privato, ne deriva che, se l'intervento statale comporta valutazioni discrezionali, può riconoscersi al singolo un interesse legittimo; se invece l'intervento statale comporta un'attività vincolata, resta a vedere volta per volta se la limitazione è posta a tutela dell'interesse del singolo oppure in funzione e in considerazione della realizzazione dell'interesse generale comunitario, per stabilire se trattasi di protezione giuridica diretta e immediata del singolo, e quindi di diritto soggettivo, ovvero di protezione giuridica riflessa, condizionata cioè dall'interesse generale, e quindi di interesse legittimo.

8. - La immediata operatività delle norme comunitarie dipende dal loro contenuto, tale che esse possano essere considerate complete e precise (*self-executing*).

Non riesce però agevole individuare tali norme, cioè fissare i criteri necessari; e questa difficoltà fu avvertita nel II Convegno di diritto europeo, tenutosi a L'Aja nel 1963, che ebbe ad occuparsi dell'argomento con speciale riguardo alle norme comunitarie (1). Fu in quella sede precisato

(1) ASTOLFI, *A proposito di norme self-executing, Dir. scambi internaz.*, 1963, pag. 165; si vedano anche *ivi*, pag. 243, le notizie sul convegno.

mitazioni di sovranità, alle condizioni e per le finalità ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessità di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale.

7. - Con riferimento al Trattato istitutivo della C.E.C.A., questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare l'autonomia dell'ordinamento comunitario rispetto a quello interno (sentenza n. 98 del 1965). I regolamenti emanati dagli organi della C.E.E. a' sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma appartengono all'ordinamento proprio della Comunità: il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato. Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie — non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno dei singoli Stati —, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la ne-

---

che tali criteri distintivi vanno fissati in base e in considerazione della particolare natura dell'organizzazione e dell'ordinamento comunitario, ma, quanto a individuarli concretamente, la risoluzione conclusiva si limitò ad auspicare uno studio più approfondito del problema.

La sentenza della Cassazione (sez. penale) 7 giugno 1956 (già citata) occupandosi della Convenzione di Ginevra 19 settembre 1949 (resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1952, n. 1049) sullo sviluppo della circolazione stradale internazionale, ebbe ad osservare che l'ordine di esecuzione è il mezzo con cui il trattato internazionale entra a far parte del diritto interno dello Stato, precisando che però delle norme del trattato sono di immediata osservanza quelle che non richiedono alcuna disposizione statale integrativa o di attuazione, mentre invece sono di applicazione differita quelle che richiedono disposizioni statali di attuazione ovvero quelle assoggettate a termine (o condizione). E nella nota alla suddetta sentenza il concetto viene chiarito definendosi le norme *self-executing* come norme, che abbiano contenuto di norme complete, tale cioè che sia integralmente formulato già nella convenzione e non richieda quindi alcuna integrazione per il concreto funzionamento delle norme stesse.

Un indirizzo più sicuro la Corte di cassazione ha adottato con le due sentenze delle Sezioni unite (decise nella stessa udienza ma pubblicate in data 17 aprile 1972, n. 1196 e 8 giugno 1972, n. 1771), che però si riferiscono all'art. III, parte II, del trattato G.A.T.T. La seconda delle suddette sentenze, la quale si sofferma più diffusamente sulla questione dell'operatività immediata di norme internazionali, accenna alla diversa importanza di tale operatività immediata per le norme comunitarie, a causa della loro maggiore resistenza rispetto a quelle interne, in confronto con le norme dell'accordo generale del G.A.T.T., per le quali si tratta invece di ricavare un criterio di interpretazione dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, allo scopo di stabilire se il legislatore nazionale abbia voluto riservare il

cessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. Risponde altresì alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E. — sempreché abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive —, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunità, non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. E qualora uno di questi regolamenti comportasse per lo Stato la necessità di

---

trattamento fiscale ivi previsto alle sole merci nazionali ovvero estenderlo anche alle merci dei paesi del G.A.T.T.

Ma, a parte questa diversa importanza dell'indagine, affrontando il tema se l'art. III abbia una operatività e incidenza immediate nell'ordinamento italiano, le SS.UU. hanno ritenuto:

1) che l'ordine di esecuzione è presupposto necessario ma non sufficiente dell'immediata operatività;

2) che a questo proposito si richiede che l'accordo internazionale contenga elementi specifici, dai quali si possano ricavare norme complete, nel senso che ne sia determinato il preciso contenuto, e quindi sia sufficiente poi l'opera dell'interprete e non occorra invece un intervento di produzione giuridica (integrativa);

3) che le norme internazionali divengono così vincolanti nell'ordinamento interno, e creano rapporti giuridici tra Stato e cittadini quali norme di relazione.

Peraltro, che l'individuazione di tali norme vincolanti resti pur sempre ardua è dimostrato dall'opposto orientamento seguito dalla Corte di giustizia con la sentenza 12 dicembre 1972 (cause nn. 21-24/72), relativa anche essa all'operatività dell'accordo G.A.T.T. Avendo la Comunità assunto poteri già spettanti agli Stati membri, nell'ambito di applicazione del G.A.T.T., la Corte di giustizia, investita dall'esame della validità di regolamenti comunitari, che si assumevano in contrasto con l'art. XI del G.A.T.T., ha ritenuto che la norma non è vincolante, basando tale giudizio su considerazioni che non si riferiscono esclusivamente alla norma esaminata, ma investono l'accordo nel suo complesso.

Per quanto concerne l'operatività immediata delle norme comunitarie, l'orientamento della Corte di giustizia è ispirato a criteri di larghezza, fondati sulla particolare natura dell'organizzazione e dell'ordinamento comunitari, nonché sulle esigenze funzionali del mercato comune e quindi sull'attuazione immediata e uniforme di tali esigenze.

Senza stare a ricordare la vasta elaborazione giurisprudenziale del giudice comunitario, si può in sintesi riepilogare che esso considera immediatamente operanti le norme comunitarie, che siano chiare e precise, che non siano subordinate a condizioni o a interventi degli Stati membri, tali da

emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici o servizi amministrativi, ovvero di provvedere a nuove o maggiori spese, prive della copertura finanziaria richiesta dall'art. 81 della Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, è ovvio che l'adempimento di questi obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilità della normativa comunitaria, la quale, quanto meno nel suo contenuto intersoggettivo, entra immediatamente in vigore.

8. - Il regime dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento comunitario e ordinamento interno, quale è stato dianzi delineato, fornisce la sicura soluzione dei dubbi prospettati nelle ordinanze di rimessione, circa la mancanza, nei confronti dei regolamenti della C.E.E., delle guarentigie offerte dalla nostra Costituzione rispetto alla legislazione dello Stato, concernenti la formazione e pubblicazione

---

essere considerati elementi di adeguamento o integrazione; infine che non comportino valutazioni o apprezzamenti discrezionali degli Stati membri.

La immediata operatività delle norme comunitarie è stata dibattuta in una serie di controversie ed ha fornito l'occasione al Tribunale di Genova per riproporre alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'ordinamento comunitario, come fonte di produzione giuridica diversa da quella stabilita con gli artt. 70 e seguenti della Costituzione.

Gli articoli 9 e seguenti del Trattato CEE sopprimono per le importazioni e le esportazioni fra gli stati membri, con i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente; e vari regolamenti comunitari, nell'istituire i prelievi per i prodotti agricoli, vi fanno corrispondere un'analoga soppressione.

La non agevole individuazione delle tasse di effetto equivalente, e per la verità — bisogna dire — il non sollecito intervento statale, hanno reso arduo il compito di delineare i principi giuridici, cui l'una e l'altro dovevano essere ispirati.

I c.d. diritti amministrativi sulle merci importate, istituiti con legge 15 giugno 1950 n. 330, che la Commissione aveva ritenuto in contrasto con i prelievi agricoli, disposti con vari suoi regolamenti, e inoltre aveva considerato soppressi a partire dal 1° luglio 1968 con direttiva 31/68 del 22 dicembre 1967 per gli altri prodotti importati, sono stati aboliti con legge 24 giugno 1971 n. 447.

La tassa progressiva sull'esportazione di oggetti aventi valore artistico storico, archeologico ed etnologico, istituita con legge 1° giugno 1939, n. 1089, dichiarata compresa fra le tasse di effetto equivalente con sentenza della Corte di giustizia 10 dicembre 1968 (causa n. 7/68), è stata soppressa per le esportazioni verso gli Stati membri con il d.l. 5 luglio 1972, n. 288.

La riscossione della tassa d'imbarco e sbarco, istituita con leggi 9 gennaio 1956, n. 24 e 9 febbraio 1963, n. 82, ha portato a un giudizio di inadempimento, promosso dalla Commissione davanti la Corte di giustizia a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che è stato rinviato dopo che sono

delle leggi, l'ammissibilità del *referendum* abrogativo e del controllo di legittimità costituzionale. Le disposizioni costituzionali disciplinano unicamente l'attività normativa degli organi dello Stato italiano, e per la loro natura non sono riferibili o applicabili all'attività degli organi comunitari, regolata dal Trattato di Roma, che della Comunità costituisce lo statuto fondamentale.

A questo riguardo si impongono alcune ulteriori considerazioni. Occorre anzitutto tener presente che il Trattato istitutivo contiene nella parte quinta — Istituzioni della Comunità — (artt. 137-209), una organica normativa sulla composizione, sui poteri, sull'esercizio delle funzioni dei diversi organi, per cui l'ordinamento comunitario

---

state impartite disposizioni alle Amministrazioni competenti di astenersi dal percepire il diritto nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria.

Non è questa la sede per indicare le varie vicende giudiziarie, promosse per la ripetizione dei diritti, che si asserivano indebitamente riscossi dopo la soppressione disposta da norme comunitarie e prima di quella stabilita con leggi nazionali, nelle quali quindi veniva in discusisone l'operatività immediata delle norme comunitarie a fronte di quelle nazionali anteriori, che istituivano il diritto, o posteriori, che l'hanno soppresso.

Certo l'*equivalenza* di questi diritti, e di altri similari (1) esistenti negli Stati membri, comporta da un punto di vista logico, una valutazione comparativa colta a stabilire se questi vari diritti, in base alla loro natura e disciplina, siano compatibili o incompatibili con intenti e scopi della normativa comunitaria; e, pur ammettendo che tale valutazione sia rimessa agli organi comunitari, resterebbe sempre a vedere se essa sia poi costitutiva o semplicemente dichiarativa.

Un problema analogo viene a prospettarsi dopo la recente sentenza della Corte di giustizia 13 dicembre 1973 (cause riunite n. 37 e 28/73), emessa su rinvio del Tribunale del lavoro di Anversa, e relativa alla soppressione delle tasse di effetto equivalente per le importazioni da Stati terzi. In tale sentenza, dopo essersi affermato che a partire dall'attuazione della tariffa doganale comune è vietato agli Stati membri di introdurre unilateralmente nuove tasse sulle merci importate direttamente dagli Stati terzi, o aumentare quelle esistenti a tale data, si aggiunge che per altro la riduzione o abolizione di quelle in vigore alla stessa data spettano alle istituzioni della Comunità, in base alla valutazione della loro compatibilità o incompatibilità col Trattato.

(1) Da una pubblicazione della Commissione (*Nota d'informazione*, Bruxelles, 1973, *Elementi di un bilancio* 1958-1972) si ricava che alla fine del 1969 i servizi della Commissione avevano potuto registrare 386 tasse di vario tipo, diverse dai dazi doganali o da imposte indirette, nonché numerosi altri diritti. Su questo totale, 296 casi erano stati risolti, mentre altri 90 sollevavano difficili problemi giuridici. Ivi si aggiunge che vengono accertati nuovi casi e la reale ampiezza di queste imposizioni su prodotti importati o esportati diviene sempre più palese, man mano che scompaiono le protezioni tradizionali tra Stati membri (soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative).

risulta caratterizzato da un complesso di garanzie statutarie, e da un proprio sistema di tutela giuridica. Per quanto concerne in specie i regolamenti previsti dall'artt. 189, oltre ai già precisati limiti di competenza settoriale *ratione materiae* posti alla potestà normativa del Consiglio e della Commissione dalle disposizioni del Trattato, deve ricordarsi che l'operato di questi organi è soggetto al controllo dell'Assemblea, composta di rappresentanti delegati dagli Stati membri, e destinata, nell'auspicabile ulteriore sviluppo del processo di integrazione, ad assumere una più diretta rappresentatività politica e più ampi poteri; e che, d'altra parte, la loro azione si svolge con la costante e diretta partecipazione del nostro Governo, e quindi anche sotto il controllo, indiretto ma non perciò meno vigile ed attento, del Parlamento italiano.

Secondo il Trattato, i regolamenti, così come le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione, debbono essere motivati, e fare riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del Trattato (art. 190); e sono oggetto di regolare pub-

---

La Corte di giustizia peraltro, fondandosi sul carattere tassativo delle norme comunitarie, che hanno soppresso dazi e tasse per le importazioni dagli Stati membri, le ha ritenute immediatamente operanti; e i giudici italiani si sono generalmente attenuti, nelle suddette vicende giudiziarie, a tale orientamento.

Il Tribunale di Genova invece, con tre ordinanze del 15 maggio 1973, tutte dello stesso contenuto, ha ritenuto di sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, per la parte in cui recepisce l'art. 189 del Trattato CEE, che, disponendo la immediata operatività dei regolamenti comunitari, introduce nel nostro ordinamento una fonte di normazione primaria nuova e diversa da quella disciplinata con gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione. Il Tribunale avverte nelle tre ordinanze che la coesistenza nel nostro ordinamento, per la stessa materia, di norme comunitarie e di norme nazionali, non potendo approdare ad un coordinamento fra di esse mediante interpretazione, come invece ha ritenuto di fare il Tribunale di Trieste, conferisce rilevanza alla questione di legittimità costituzionale, in base al denunciato profilo, della immediata operatività delle norme comunitarie (e, bisogna aggiungere, della loro prevalenza).

In altro giudizio invece, discutendosi della riscossione da parte della Amministrazione delle finanze e della misura di prelievi agricoli all'importazione, stabilite con regolamenti comunitari, il Tribunale di Torino, con ordinanza 21 aprile 1972, ebbe a rimettere alla Corte costituzionale la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge di esecuzione e quindi dell'art. 189 del Trattato CEE, sotto il profilo che i regolamenti comunitari vengono a imporre prestazioni patrimoniali, riservate per l'art. 23 della Costituzione alla legge italiana e quindi con richiamo alle norme della Costituzione sulla formazione delle leggi nazionali (articolo 70 e seguenti).

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità, dopo la quale soltanto entrano in vigore, alla data da essi stabilita, o in mancanza, nel ventesimo giorno successivo (art. 191).

A prescindere dalla inammissibilità del riferimento all'art. 75 della Costituzione, risponde alle già illustrate caratteristiche del sistema che i regolamenti comunitari, i quali debbono conseguire applicazione diretta, simultanea ed uniforme in tutti gli Stati membri e per tutti i soggetti appartenenti alla Comunità, non possono essere oggetto di *referendum* popolare abrogativo nei diversi Stati.

Nella medesima prospettiva si deve valutare anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del Trattato C.E.E., in quanto permette l'emanazione di regolamenti contenenti imposizione di prestazioni patrimoniali. Ciò non importa deroga alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione, poiché questa disposizione non è formalmente applicabile alle norme comunitarie, emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno. D'altra parte, anche sotto un profilo sostanziale, sembra

---

9. - In tale modo è stata offerta alla Corte costituzionale l'occasione di ricapitolare e completare, con la sentenza annotata, l'elaborazione giurisprudenziale finora maturata. E bisogna dire che l'occasione è stata propizia per una disamina ampia, completa e penetrante della materia.

Nella sentenza vengono enunciati i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario, posti a presidio dell'integrazione comunitaria.

La Corte costituzionale si richiama al suo precedente orientamento sull'interpretazione dell'art. 11 della Costituzione e sulla legittimità costituzionale della legge di esecuzione dei Trattati di Roma, non senza osservare che a fronte della limitazione di sovranità consentita dall'art. 11, e accettata con la ratifica dei suddetti Trattati, lo Stato è venuto ad assumere una serie di poteri in seno alle Comunità, quale Stato membro, che concorre, per mezzo dei propri rappresentanti in seno agli organi comunitari, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti alle organizzazioni europee.

Queste, secondo la Corte costituzionale, si caratterizzano come istituzioni interstatali, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale, e danno inizio al processo di integrazione degli Stati di Europa, essendo anzi auspicabile un ulteriore sviluppo del processo di integrazione, conferendosi all'Assemblea una rappresentatività diretta e politica e anche più ampi poteri.

È stato anche richiamato e confermato il precedente ordinamento sul carattere autonomo e indipendente dell'ordinamento comunitario, dotato di una propria autonoma fonte di produzione giuridica.

Perciò le norme di un tale ordinamento, nell'ambito delle materie per esse riservate, sono immediatamente applicabili (entrano cioè in vigore

ovvio osservare che quella storica garanzia non potrebbe dirsi violata, dal momento che i regolamenti comunitari debbono statutariamente corrispondere ai principî e criteri direttivi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità.

9. - Appaiono egualmente infondati i dubbi relativi alla carenza di controllo giurisdizionale da parte di questa Corte, a salvaguardia dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini.

Si deve anzitutto considerare che l'ordinamento della Comunità economica europea contiene uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, caratterizzato dalla pienezza delle funzioni attribuite alla Corte di giustizia dagli artt. 164 e seguenti del Trattato. La Corte di giustizia della Comunità, oltre ad assicurare « il rispetto del diritto nella interpretazione e nell'applicazione del trattato » (art. 164), esercita il controllo di legittimità sugli atti normativi del Consiglio e della Commissione, con competenza a conoscere dei ricorsi « per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere », proposti da uno Stato membro o da qualsiasi persona fisica o giuridica (art. 173, primo e secondo comma); ed ha potere di annullamento degli atti impugnati riconosciuti illegittimi, salva la facoltà di stabilire gli effetti dei regolamenti annullati che debbano

---

alla data per esse prevista) sia che richiedano norme (ovvero anche provvedimenti amministrativi) di esecuzione, sia che creino rapporti intersoggettivi. Rispetto ad esse non si pone un problema di osservanza della nostra Costituzione, che disciplina unicamente l'attività normativa dello Stato, e per sua natura non è riferibile all'attività degli organi comunitari; e quindi non vengono in considerazione rispetto ai regolamenti comunitari sui prelievi, né le norme costituzionali di produzione giuridica, né quelle che stabiliscono una riserva di legge come ad esempio l'art. 23 (in conformità del resto ma più rigorosamente di quanto era stato deciso nella precedente sentenza del 1973).

La sentenza riprende e completa l'orientamento, che già trapelava dalla sentenza del 1965, sulla salvaguardia costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, osservando che già essa è assicurata dagli scopi del Trattato e dai fini perseguiti dalla Comunità; ma riservando alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale (sotto il profilo che sarebbero violati i limiti e gli scopi fissati dall'art. 11 della Costituzione), nell'ipotesi, ivi considerata aberrante, che tali diritti risultassero violati (1).

(1) Una riserva analoga è fatta nella sentenza della Corte costituzionale tedesca 9 giugno 1971. Ma anche la Corte di giustizia, dopo avere osservato che i Trattati tutelano i diritti fondamentali dell'uomo, ha riservato a se stessa il potere di giudicarne la eventuale violazione mediante atti comunitari (sentenza 12 dicembre 1970 in causa 11-70).

essere considerati come definitivi (art. 174). La Corte di giustizia è altresì competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, alle condizioni stabilite dall'art. 177, sull'interpretazione del Trattato, sulla validità ed interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità, e sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando questioni del genere siano sollevate « davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri ».

L'ampiezza della tutela giurisdizionale che l'ordinamento comunitario assicura contro gli atti dei suoi organi eventualmente lesivi di diritti o interessi dei singoli soggetti è già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1965 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento agli articoli 102 e 113 della Costituzione, con riguardo alla pretesa specialità della Corte di giustizia come organo di giurisdizione e al contenuto della tutela giurisdizionale dalla medesima garantita).

Occorre, d'altro canto, ricordare che la competenza normativa degli organi della C.E.E. è prevista dall'art. 189 del Trattato di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie in ordine alle quali la nostra Costituzione stabilisce bensì la riserva di legge o il rinvio alla legge, ma le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. È appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma — sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principî dello Stato di diritto e

---

10. - In tale modo è venuto a darsi un assetto definitivo della elaborazione giurisprudenziale sul diritto comunitario e sui rapporti col diritto interno.

Non è a dire che tutti i problemi relativi a tale argomento vitale abbiano ricevuto una sistemazione.

Ma l'importante è che la sentenza della Corte costituzionale, dando un assetto definitivo a quelli fondamentali, abbia creato le premesse per uno sviluppo ulteriore.

Per il quale la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato si propone di dare un contributo, istituendo un'apposita sezione, nella quale si propone di seguire il dibattito sui vari aspetti del diritto comunitario.

ROCCO DI CIOMMO

garantiscono le libertà essenziali dei cittadini —, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principî fondamentali. Deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si è detto, non sono i regolamenti comunitari. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 15 gennaio 1974, nella causa 134/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* O' Dálaigh - *Avv. gen.* Reischl - Ditta Holtz & Willemsen (avv. Modest e Gündish) c. Consiglio delle Comunità europee (ag. Vignes e avv. Rabe) e Commissione delle Comunità europee (ag. Kalbe).

Comunità europee - Ricorsi dei singoli per mancata adozione di provvedimenti di carattere generale - Irricevibilità.

(Trattato CEE, art. 175, 3° comma).

Le persone fisiche o giuridiche non possono proporre ricorso per carenza, ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del trattato C.E.E., contro la mancata adozione di un regolamento (1).

(*Omissis*). — Con atto depositato in cancelleria il 16 maggio 1973, la ricorrente fa carico al Consiglio, ai sensi dell'art. 175 del Trattato CEE, di non aver adottato un regolamento che attribuisse una sovvenzione aggiuntiva per la lavorazione dei semi di colza e di ravizzone in oleifici distanti dalle zone di produzione.

---

(1) Mancano precedenti esattamente in termini. Lo stesso principio è stato peraltro già affermato per l'analoga ipotesi di ricorso per carenza proposto contro la mancata adozione di decisione destinata agli Stati membri, con sentenza 26 ottobre 1971, nella causa 15/71, Mackprang, *Racc.*, 797. In argomento, cfr. pure la sentenza 8 marzo 1972, nella causa 42/71, Nordgetreide, *Racc.*, 105, e *Foro it.*, 1972, IV, 227.

In effetti, la questione di merito proposta dalla ricorrente (che chiedeva per i produttori tedeschi una sovvenzione aggiuntiva analoga a quella concessa alle imprese italiane con il regolamento del Consiglio 20 novem-

Inoltre, essa fa carico alla Commissione di non aver presentato al Consiglio una proposta nel senso suddetto.

Accogliendo la domanda del Consiglio e della Commissione relativa all'applicazione dell'art. 91 del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di statuire sulla ricevibilità del ricorso, senza impegnare la discussione nel merito.

Oltre alla sovvenzione attribuita nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, veniva istituita, a partire dal 1967-1968, una sovvenzione aggiuntiva destinata ad ovviare a talune difficoltà degli oleifici italiani, sovvenzione mantenuta in vigore, per la stagione 1972-1973, col regolamento 27 giugno 1972, n. 1336 (*G.U.* n. L 147 del 29 giugno 1972, pag. 7).

Sostenendo che ciò costituisce una discriminazione vietata dall'art. 7 del Trattato CEE, la ricorrente invitava il Consiglio, con lettera 29 gennaio 1973, « ai sensi dell'art. 175, n. 2, del Trattato CEE ad emanare un regolamento relativo alla sovvenzione aggiuntiva per la lavorazione dei semi di cölza e di ravizzone in oleifici distanti dalle zone di produzione ».

Essa precisava che detto regolamento non avrebbe dovuto più prendere in considerazione il fatto che un oleificio sia situato in un determinato Stato membro, ma avrebbe dovuto invece attribuire la sovvenzione aggiuntiva secondo un criterio di gradualità, in funzione della distanza dalle zone di produzione.

Con lettera di pari data, la ricorrente informava la Commissione della richiesta da lei rivolta al Consiglio, pregandola di valersi del diritto d'iniziativa spettantele, per sottoporre a quest'ultimo una proposta adeguata.

---

bre 1967, n. 876) avrebbe potuto forse essere portata all'esame della Corte solo deducendosi la illegittimità del regolamento n. 876/67 (e delle successive analoghe disposizioni di proroga), e quindi, non potendo i singoli direttamente impugnare la normativa comunitaria di carattere generale, solo attraverso la procedura di cui all'art. 177 del trattato CEE (ad es. v. sentenza 24 giugno 1970, nella causa 73/69, Oehlmann, *Racc.*, 467, e *Foro it.*, 1971, IV, 50); con conseguenze, in ipotesi di fondatezza della questione, che peraltro non è agevole preventivare, in quanto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e per la mancanza, in particolare, di decisioni con le quali sia stata dichiarata la invalidità di regolamenti concernenti il mercato comune agricolo, non è consentito di desumere se sarebbe adottato un criterio analogo a quello con il quale la Corte costituzionale italiana ha più volte dichiarato la illegittimità costituzionale di norme nella parte in cui *non* contemplavano determinate, differenti ipotesi, e in quanto, perciò, non ne era prevista l'applicazione per ipotesi non considerata dal legislatore.

Nel senso che il ricorso per carenza sia irricevibile quando sia proposto contro la mancata adozione di pareri sollecitati da singoli, cfr.: Corte

Il Consiglio rispondeva, con lettera 23 marzo 1973, affermando ch'esso riteneva conformi al Trattato CEE i regolamenti che attribuivano la sovvenzione aggiuntiva per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia.

La Commissione, con lettera 8 marzo 1973, rispondeva alla ricorrente che la richiesta da essa formulata era allo studio presso i propri uffici.

Nel ricorso, la ditta ha precisato che « il Consiglio ha violato il Trattato non emanando un regolamento in materia di sovvenzioni aggiuntive per la lavorazione dei semi di colza e di ravizzone in oleifici distanti dalle zone di produzione, regolamento nel quale tra l'altro avrebbe dovuto essere fissata, per gli oleifici del Land Renania del Nord-Westfalia, una sovvenzione aggiuntiva di 0,6 unità di conto il quintale di semi di colza e di ravizzone ».

A norma dell'art. 175, terzo comma, qualsiasi persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia, alle condizioni stabilite dai commi primo e secondo dello stesso articolo, per contestare al Consiglio o alla Commissione di avere, violando il Trattato, « omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere ».

Da quanto detto sopra emerge che l'azione promossa dalla ricorrente è diretta ad ottenere un provvedimento di carattere generale, avente la stessa efficacia giuridica del regolamento n. 1336/72, non già un atto che la riguardi direttamente e individualmente.

Un provvedimento del genere non potrebbe essere considerato, né per la forma né per la natura, come un atto di cui la ricorrente avrebbe potuto essere destinataria ai sensi dell'art. 175, terzo comma.

---

di giustizia, 18 novembre 1970, nella causa 15/70, Chevalley, *Racc.*, 975 e *Foro it.*, 1971, IV, 84; e 15 luglio 1970, nella causa 6/70, Borromeo, *Racc.*, 815, relative a ricorsi con i quali, deducendosi la violazione da parte dello Stato italiano, con riferimento ad un disegno di legge sugli affitti dei fondi rustici già approvato dal Senato, della normativa comunitaria sul procedimento di formazione delle leggi nazionali, si era chiesto, in particolare, di dichiarare che la Commissione aveva violato l'art. 175 del trattato CEE per non aver adottato nei confronti dei ricorrenti « *una decisione che stabilisse i termini e le modalità da seguire nella stipulazione dei contratti di locazione dei propri fondi agricoli nel momento in cui il disegno di legge fosse divenuto legge operante della Repubblica italiana* ».

Sulla irricevibilità di ricorsi proposti per l'*annullamento* di atti di carattere generale, cfr.: Corte di giustizia, 16 giugno 1970, nella causa 68/69, Alcan Aluminium Raeren, *Racc.*, 385, e *Foro it.*, 1970, IV, 161; 16 aprile 1970 (due), nelle cause 63 e 64/69, Compagnie française commerciale et financière, *Racc.*, 205 e 221; e 11 luglio 1968, nella causa 6/68, Zuckerfabrik Watensteid, *Racc.*, 541, e *Foro it.*, 1969, IV, 94.

Lo stesso ragionamento vale per la censura sollevata contro la Commissione, in quanto la proposta da parte di questa istituzione fa parte integrante del procedimento per l'emanazione di un regolamento, e non può quindi rientrare nella categoria degli atti contemplati dall'art. 175, terzo comma.

Il ricorso dev'essere perciò dichiarato irricevibile. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 15 gennaio 1974, nella causa 154/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* Sorensen - *Avv. gen.* Trabucchi (conf.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo nella causa Becher (avv. Mielke) c. Hauptzollamt Emden - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Gilsdorf).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Importi di compensazione sulle importazioni da Paesi terzi - Criterio di determinazione adottato dalla Commissione - Legittimità.

(Trattato CEE, art. 103; regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, art. 2; regolamento della Commissione 1 ottobre 1971, n. 2122, all. I).

L'art. 2 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, assumendo la nozione di « prezzi » come punto di partenza per il calcolo degli importi di conguaglio dovuti per le importazioni da Paesi terzi, non vincola la Commissione a scegliere il prezzo CIF come prezzo di riferimento, ma le conferisce una certa libertà di adottare altri prezzi, anche se questi non coincidono con i prezzi effettivamente pattuiti nelle transazioni commerciali; ed è logico che la Commissione, nello stabilire le modalità di applicazione per un sistema come quello degli importi di conguaglio istituito con il regolamento n. 974/71, tenga conto di determinate esigenze tassative d'indole amministrativa ed in particolar modo vegli a che i provvedimenti adottati non siano sottoposti con troppa frequenza a variazioni infime (1).

---

(1) La decisione, adottata secondo criterio applicato già in altri casi (da ultimo, cfr. sent. 30 gennaio 1974, nella causa 159/73, Hannover Zucker, *infra*), è ispirata alla esigenza di tener conto della difficoltà di garantire una costante corrispondenza dell'importo di conguaglio con la variabile differenza da compensare per la fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; e nelle sue conclusioni l'avv. gen. Trabucchi, rilevando che « *le esigenze relative all'applicazione del meccanismo degli importi compensativi sconsigliavano il rigorismo a cui è improntato il metodo di calcolo del prelievo* », ha invero efficacemente evidenziato la necessità di

(*Omissis*). — Con la seconda questione si chiede se l'importo stabilito a lito a 19, 20 DM/tonn. nell'allegato I del regolamento n. 2122/71 per le importazioni di grano tenero proveniente dai paesi terzi fosse lito a 19, 20 DM/tonn. nell'allegato I del regolamento n. 2122/71

L'art. 2, primo comma, del regolamento n. 974/71 dispone che gli importi di conguaglio sono stabiliti applicando ai prezzi la percentuale rappresentante il divario tra la parità della moneta nazionale in questione e la media aritmetica dei tassi di cambio rilevati durante un certo periodo. La controversia verte sul senso da attribuirsi al vocabolo « prezzi » contenuto in queste norme.

Il metodo adottato dalla Commissione in quel tempo consisteva nella scelta di un prezzo CIF medio calcolato per un periodo di riferimento di una settimana; tale prezzo medio poteva venir modificato solo a seguito di una variazione notevole (aumento o diminuzione in genere del 10 %) rispetto al prezzo scelto in precedenza. L'attrice nel procedimento di merito contesta la validità del metodo affermando che sarebbe stato necessario non solo scegliere il prezzo CIF come prezzo di riferimento, come ha fatto in realtà la Commissione, ma si sarebbe anche dovuto tener conto delle variazioni di prezzo, se non quotidiane, almeno a brevi intervalli, il che implica la necessità di frequenti aggiornamenti. L'attrice corrobora il proprio punto di vista richiamandosi ai principî cui si è fatto ricorso per calcolare i prelievi all'importazione di cereali nonché al considerando del regolamento n. 974/71 in base al quale l'entità delle tasse di conguaglio va limitata agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi.

« *un metodo che corrispondesse alle esigenze dell'attività amministrativa e che, al tempo stesso, assicurasse una certa stabilità del livello degli importi, nell'interesse dello stesso commercio* » e la opportunità, quindi, di lasciare alla Commissione « *un ampio margine discrezionale* » nell'applicazione del sistema.

Sui poteri della Commissione nell'attuazione dei regolamenti del Consiglio, cfr., a proposito dei comitati di gestione e del regime delle cauzioni per le importazioni ed esportazioni di prodotti trasformati a base di cereali, la sentenza 17 dicembre 1970, nella causa 25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle. *Racc.*, 1161, e *Foro it.*, 1971, IV, 119, e le conclusioni presentate per le cause 11/70, 25/70, 26/70 e 30/70 dall'avv. gen. Dutheillet de Lamothe, *Racc.*, 1970, 1142; in particolare, nel senso che i regolamenti di applicazione non possono derogare ai regolamenti di base, anche quando siano adottati dallo stesso Consiglio, cfr. sent. 10 marzo 1971, nella causa 38/70, Deutsche Tradax, *Racc.*, 145, e *Foro it.*, 1971, IV, 137.

Sulla validità del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, cfr. le tre sentenze rese il 24 ottobre 1973 nelle cause 5/73, Balkan, 9/73, Schlüter, e 10/73, Rewe.

Dall'analisi delle disposizioni del regolamento n. 974/71 si rileva che il Consiglio non ha inteso por limiti rigidi e ben definiti all'apprezzamento della Commissione per quel che riguarda le modalità d'applicazione del regolamento. Infatti l'art. 2 del regolamento n. 974/71, assumendo la nozione di « prezzi » come punto di partenza per il calcolo degli importi di conguaglio, non vincola la Commissione a scegliere il prezzo CIF come prezzo di riferimento, ma le conferisce una certa libertà di adottare altri prezzi, anche se questi non coincidono con i prezzi effettivamente pattuiti nelle transazioni commerciali. Questo stesso articolo, che tra i criteri di calcolo degli importi di conguaglio contempla la media del corso dei cambi rilevata « durante un periodo da determinare », ha introdotto un ulteriore elemento d'indole forfettaria.

È logico che la Commissione, allorché stabilisce le modalità d'applicazione per un sistema come quello degli importi di conguaglio istituito dal regolamento n. 974/71, tenga conto di determinate esigenze tassative d'indole amministrativa ed in particolar modo vegli a che i provvedimenti adottati non siano sottoposti con troppa frequenza a variazioni infime. Ciò vale ancor più in quanto dette modalità d'applicazione, specie la fissazione degli importi di conguaglio, sono stabilite, come ad esempio quelle previste dall'art. 6 del regolamento n. 974/71, in base al procedimento detto « del comitato di gestione » di cui all'art. 26 del regolalamento n. 120/67 del Consiglio del 13 giugno 1967, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*G. U.* n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2269).

Si deve perciò concludere che la Commissione, fissando l'importo di conguaglio in questione, non ha sconfinato dai limiti posti per la sua attività in questo settore dalle disposizioni del regolamento n. 974/71. — (*Omissis*).

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 16 gennaio 1974, nella causa 166/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* Donner - *Avv. gen.* Warner (conf.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof nella causa Soc. Rheinmühlen Düsseldorf (avv. Rauschning e Modest) c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Gilsdorf e Zur Hausen).

Comunità europee - Art. 177 del trattato di Roma - Finalità e portata.
(Trattato CEE, art. 177).

Comunità europee - Interpretazione di norme comunitarie - Giudice nazionale vincolato da pronuncia di giudice di grado superiore - Facoltà di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma.

(Trattato CEE, art. 177, secondo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 1965, § 126, n. 5).

L'art. 177 del Trattato CEE mira anzitutto ad evitare divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare, ma anche a garantire tale applicazione, offrendo al giudice nazionale il mezzo per sormontare le difficoltà che possono sorgere dall'imperativo di conferire al diritto comunitario piena efficacia nell'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri (1).

Le norme di diritto interno che vincolano il giudice nazionale al rispetto di valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado superiore non privano il giudice di grado inferiore della facoltà di deferimento pregiudiziale conferitagli dall'art. 177 del trattato di Roma, qualora il giudice che non si pronuncia in ultimo grado ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza del giudice di grado superiore possa risolversi in pratica in una decisione incompatibile con il diritto comunitario (2).

(*) Ad una breve annotazione delle sentenze è opportuno premettere, nella parte relativa all'interpretazione dell'art. 177 del trattato di Roma, le conclusioni dell'avvocato generale Warner, dalle quali risultano evidenti la rilevante portata della questione decisa dalla Corte e, soprattutto, la difficoltà di una soluzione « comunitaria » che non pregiudichi un principio di diritto « *comune a tutti i sistemi giudiziari* » degli Stati membri.

« Signor Presidente, Signori Giudici,

i presenti rinvii pregiudiziali sollevano una questione di estrema importanza in merito all'interpretazione dell'art. 177 del Trattato CEE.

« Essi si ricollegano ad una lunga controversia tra l'attrice — una ditta tedesca che esporta cereali — ed il convenuto, l'ente tedesco di intervento per i cereali ed i foraggi. L'azione è stata esperita a seguito della richiesta dell'attrice, che rivendicava le restituzioni su talune esportazioni di semola di grano duro e di orzo brillato, effettuate tra il dicembre 1964 ed il dicembre 1965. La controversia è già stata risolta per quanto riguarda le esportazioni di semola di grano duro, mentre è ancora in corso per le esportazioni di orzo brillato.

« Lorsignori ricorderanno che all'epoca dei fatti in causa era in vigore il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale instaurazione negli Stati membri di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Tale regolamento prevedeva, tra l'altro, che gli Stati membri concedessero, tramite i rispettivi organismi di intervento, restituzioni alle esportazioni; nel caso di esportazioni nei Paesi terzi l'ali-

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 12 febbraio 1974, nella causa 146/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* Donner - *Avv. gen.* Warner (conf.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia nella causa soc. Rheinmühlen Düsseldorf (avv. Modest) c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (avv. Stockburger) - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Gilsdorf).

Comunità europee - Interpretazione di norme comunitarie - Giudice nazionale vincolato da pronuncia di giudice di grado superiore - Facoltà di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma.

(Trattato CEE, art. 177, secondo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 1965, § 126, n. 5).

Comunità europee - Provvedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Impugnazione - Ammissibilità - Effetti sul procedimento pregiudiziale di interpretazione.

(Trattato CEE, art. 177, secondo comma).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - Restituzioni all'esportazione negli Stati membri e restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi - Prodotti esportati in Stato diverso da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione - Conseguenze sul regime delle restituzioni.

(Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, artt. 19, n. 2 e 20, n. 2; regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141. artt. 14, n. 1 e 15; regolamento del Consiglio 29 ottobre 1964, n. 162, art. 1).

Le norme di diritto interno che vincolano il giudice nazionale al rispetto delle valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado superiore non privano il giudice di grado inferiore della facoltà conferitagli dall'art. 177 del trattato di Roma (3).

---

quota era maggiore di quella prevista per le esportazioni negli altri Stati della Comunità.

« Nella domanda, di restituzione, l'attrice affermava che i prodotti erano diretti verso Paesi terzi, ed otteneva pertanto le restituzioni relative. In un secondo tempo il convenuto, a seguito di un controllo presso l'attrice, accertava che le esportazioni in realtà avevano avuto luogo in Paesi della Comunità, e revocava quindi le restituzioni concesse.

« L'attrice adiva il Finanzgericht dell'Assia, ma questo Tribunale, con sentenza 12 agosto 1968, confermava la decisione del convenuto.

L'art. 177 del trattato di Roma non esclude che i provvedimenti con i quali i giudici non di ultimo grado domandano alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale siano soggetti ai normali mezzi di impugnazione contemplati dalle norme di diritto interno. La Corte di giustizia, tuttavia, deve attenersi al provvedimento di rinvio, che produrrà i suoi effetti giuridici finché non sarà revocato (4).

Nel primo periodo di attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore di cereali (durante il quale le autorità nazionali avevano la facoltà, e non l'obbligo, di concedere restituzioni all'esportazione) spettava alle autorità degli Stati membri di decidere, secondo le norme di diritto interno, quali conseguenze derivassero, agli effetti delle restituzioni, nel caso in cui il Paese di destinazione risultava non un Paese terzo ma un altro Stato membro oppure un Paese terzo diverso da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione, fermo restando solo l'obbligo di ridurre le restituzioni attribuite in modo da non superare i limiti massimi stabiliti per il Paese in cui la merce era stata realmente esportata (5).

« La Rheinmühlen impugnava allora tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale deferiva a questa Corte in via pregiudiziale alcune questioni, chiedendo, tra l'altro, l'interpretazione della nozione di « esportazione in Paesi terzi » cui si richiama il diritto comunitario. La Corte (causa 6/71 - *Rheinmühlen Düsseldorf c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* - Racc. 1971, pag. 823) statuì che tale espressione presupponeva per lo meno che la merce fosse stata posta in libera pratica in uno Stato terzo, ma gli Stati membri potevano porre ulteriori condizioni. Ciò perché, in base al sistema istituito dal regolamento n. 19, gli Stati membri non erano in alcun modo obbligati a concedere le restituzioni, ma ne avevano semplicemente la facoltà a determinate condizioni. Entro la sfera della loro competenza essi potevano stabilire ulteriori condizioni per l'attribuzione delle restituzioni stesse. La Corte si è recentemente pronunciata sulla stessa materia nella causa 142/73 (*Firma Hugo Mathes & Schurr KG c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*). Ricorderete che il primo precedente da me invocato in tale occasione è stata la sentenza 6/71.

« Fondandosi sul parere emesso dalla Corte nella causa 6/71, il Bundesfinanzhof, con sentenza 8 novembre 1972, e con motivazione che non ha ora rilevanza, confermava la decisione del Finanzgericht dell'Assia in merito alle esportazioni di semola di grano duro, e la annullava nella parte relativa alle esportazioni di orzo brillato, per i seguenti motivi:

— le conclusioni del giudice di primo grado sui fatti non erano fondate su prove sufficienti;

— quand'anche risultasse incontestabilmente che le esportazioni in causa erano dirette, anziché verso Paesi terzi, verso Stati membri, all'attrice spettano comunque le restituzioni previste per questi ultimi Stati.

Il Bundesfinanzhof rinviava pertanto la causa al Finanzgericht dell'Assia.

I

(*Omissis*).

I. - *Gli antefatti ed il procedimento.*

Tra il 30 dicembre 1964 e il 16 dicembre 1965, la Rheinmühlen (attrice nella causa di merito) esportava dalla Germania orzo perlato. Poiché nei documenti doganali l'attrice aveva dichiarato che il prodotto era destinato a paesi terzi, l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (EVSt) le concedeva le restituzioni previste *ad hoc*. La concessione veniva revocata in un secondo tempo, in quanto era risultato che il prodotto non era uscito dal territorio comunitario. Promosso — inutilmente — un reclamo amministrativo, l'attrice adiva il Finanzgericht dell'Assia. Respinto il ricorso, l'attrice adiva il Bundesfinanzhof per revisione e, con sentenza 8 novembre 1972 - VII R 98/68, la sentenza del Finanzgericht veniva annullata, e gli atti venivano rimessi allo stesso giudice per nuova pronuncia.

Il Bundesfinanzhof ha ritenuto che la decisione di restituzione poteva venir revocata solo in quanto non era dovuta la differenza tra la restituzione per i paesi terzi e quella per i paesi membri. A norma del § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung del 6 ottobre 1965 (BGB1 I - 1477)

« Con ordinanza 7 maggio 1973, il suddetto Tribunale deferiva a questa Corte tre questioni pregiudiziali, che possono riassumersi come segue:

1) Se, in base all'art. 177 del Trattato CEE, il giudice nazionale non di ultima istanza (che io chiamerei per brevità " giudice di primo grado ") possa adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia CEE solo quando sia investito della causa per la prima volta, ovvero possa farlo anche qualora debba statuire su rinvio, conseguente all'annullamento di una precedente sentenza.

In quest'ultima ipotesi:

2) Se, a norma delle disposizioni *ad hoc* contenute nei regolamenti CEE nn. 19 e 141/64 (quest'ultimo adottato in esecuzione del precedente), l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la " restituzione Paesi terzi " per l'esportazione di orzo perlato in un determinato Paese terzo, abbia diritto almeno alla restituzione per i Paesi membri, qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata esportata in un Paese membro, ovvero se in tal caso egli non abbia diritto ad alcuna restituzione.

3) Se, in base alle stesse disposizioni, l'esportatore abbia diritto alla " restituzione Paesi terzi " solo qualora esporti la merce nel Paese dichiarato, ovvero sia sufficiente che la merce sia giunta in un qualsiasi Paese terzo.

« L'attrice impugnava la suddetta ordinanza dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, da parte sua, sottoponeva a questa Corte, con ordinanza 14 agosto 1973, la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'art. 177 del Trattato CEE conferisca al giudice di prima istanza la facoltà illimitata di adire la Corte di Giustizia, oppure lasci impregiudicate norme di diritto interno in senso contrario, le quali vincolano il giudice alla decisione del giudice superiore ».

il giudice cui è fatta la rimessione è vincolato dalla pronuncia del Tribunale superiore. Tuttavia il Finanzgericht dell'Assia, ritenendo che l'assunto del Bundesfinanzhof fosse incompatibile con il sistema delle restituzioni istituito dal regolamento n. 19/62, con ordinanza 7 maggio 1973, ha adito la Corte di Giustizia in via pregiudiziale.

L'ordinanza di rinvio è stata impugnata dall'attrice dinanzi al Bundesfinanzhof. Con ordinanza 14 agosto 1973 il procedimento dinanzi al Bundesfinanzhof veniva sospeso per deferire alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 177, secondo comma, del citato Trattato conferisca ai giudici non d'ultima istanza la facoltà, illimitata sotto ogni aspetto, di adire la Corte di Giustizia oppure lasci impregiudicate norme di diritto interno in senso contrario, le quali vincolano il giudice alla decisione del giudice superiore.

« Siamo pertanto di fronte a due rinvii pregiudiziali: uno proposto dal Finanzgericht dell'Assia ed iscritto al ruolo col n. 146/73; l'altro proposto dal Bundesfinanzhof e contraddistinto dal n. 166/73.

« A mio avviso, la prima questione proposta dal Finanzgericht dell'Assia, per il modo con cui è formulata, non può avere che una soluzione. Il solo fatto che la controversia sia rinviata al giudice di primo grado, dopo l'annullamento di una precedente sentenza — pronunziata dallo stesso giudice o da un altro di primo grado — non esclude la possibilità di un rinvio pregiudiziale a questa Corte. Supponiamo che, nel processo di appello contro una sentenza pronunziata, ad esempio dalla High Court inglese, la Court of Appeal rinvii la causa al giudice di primo grado, e che nel corso di questo processo sorga una questione di diritto comunitario, non sollevata né in prima né in seconda istanza; ora, sarebbe assurdo che il giudice investito della causa in sede di rimessione non avesse facoltà di effettuare un rinvio pregiudiziale solo perché egli non è il giudice che statuisce in primo grado.

« In verità, nelle osservazioni presentate a questa Corte, l'attrice non è arrivata a tali estreme conclusioni, ma ha mantenuto la sua tesi entro limiti aderenti alla situazione reale.

« Dalla sentenza 8 novembre 1972 si arguisce senza possibilità di dubbio che il Bundesfinanzhof ritiene che debba risolversi in base al diritto interno il problema del se l'attrice, avendo nella fattispecie esportato l'orzo brillato in uno Stato membro, abbia o meno diritto alla restituzione prevista per tali esportazioni: la soluzione a suo avviso dovrebbe essere positiva. Se il Bundesfinanzhof avesse ritenuto di trovarsi di fronte ad una questione di diritto comunitario, sarebbe stato tenuto ad interpellare la Corte, cosa che non ha fatto. A norma del paragrafo 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung (regolamento di procedura per i tribunali finanziari), la valutazione giuridica del giudice superiore vincolava il Finanzgericht dell'Assia. Pertanto — sostiene l'attrice — il giudice di rinvio doveva conformarsi all'*iter* logico seguito dal Bundesfinanzhof ed è ingenuo pensare di sottrarsi a questo vincolo rifugiandosi nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

L'ordinanza è stata registrata nella Cancelleria della Corte di Giustizia il 4 settembre 1973.

La ditta Rheinmühlen, rappresentata dagli avvocati Rauschning e Modest, del foro di Amburgo, e la Commissione delle Comunità Europee rappresentata dai propri consiglieri giuridici Gilsdorf e Zur Hausen, hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II. - *Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia.*

1. - La *Commissione* rileva che il problema verte essenzialmente sul conflitto tra l'art. 177, secondo comma del Trattato CEE ed il § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung, in forza del quale il Tribunale di grado inferiore è vincolato dalla sentenza con cui il Tribunale superiore dispone la rimessione.

Il § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung non impedisce un deferimento pregiudiziale. Pur se fosse necessario attribuire un senso diverso al contenuto di tale disposizione, non sarebbe possibile condividere il

---

Questa tesi traspare dalla motivazione dell'ordinanza del Bundesfinanzhof con la quale è stata rinviata la causa 166/73.

« La questione essenziale è quindi quella sottoposta nell'ordinanza suddetta.

« Istintivamente si è portati a risolvere la questione avendo cura di non ledere il principio generale secondo cui il giudice inferiore deve rispettare e conformarsi alle decisioni del giudice superiore. Questo principio, comune a tutti i sistemi giudiziari, costituisce — a mio avviso — ben più di una semplice norma processuale, anche se esercita la sua efficacia incarnandosi in semplici norme di procedura. Non mi pare però che suoni come eresia l'affermazione che l'art. 177 attribuisce ai giudici di prima istanza degli Stati membri la facoltà, immune da ogni limitazione disposta ad assiomi o da norme di diritto interno, di interpellare questa Corte su questioni di diritto comunitario.

« Il giudice di primo grado, in una situazione come quella di cui ci occupiamo, non cerca affatto di imporre il proprio punto di vista in spregio della pronunzia di cassazione, anzi si limita a sollecitare una pronunzia della Corte di Giustizia su quella che egli ritiene una intricata questione di diritto comunitario, fondandosi sul principio, desumibile dall'art. 177, che nessuna giurisdizione nazionale, per quanto alto sia il suo grado, può arrogarsi la competenza di dire l'ultima parola su una questione di tale natura. Inoltre, come fa notare la Commissione nelle sue osservazioni, tra la questione deferita dal giudice di grado inferiore e quella su cui si è pronunziato il giudice superiore talvolta vi può essere coincidenza, ma non identità. Tuttavia, in entrambe le ipotesi — sempreché il problema verta effettivamente sul diritto comunitario — la sentenza della Corte di Giu-

punto di vista espresso dal Bundesfinanzhof nell'ordinanza di rinvio, ove si afferma che è necessario distinguere tra la possibilità teorica di adire la Corte e la facoltà di avvalersi di tale possibilità in un caso pratico. Facendo di questo argomento un assioma, il legislatore interno potrebbe seriamente paralizzare l'efficacia dell'art. 177, n. 2, emanando disposizioni aventi questo effetto. Tale limitazione dell'efficacia dell'art. 177 ad opera del legislatore è incompatibile col Trattato e si risolverebbe nell'instaurazione di un procedimento a norma degli artt. 169 e seguenti del Trattato CEE.

Per di più è impossibile limitare la facoltà di rinvio pregiudiziale in ossequio all'effetto vincolante delle sentenze dei tribunali superiori; così facendo sarebbe praticamente esclusa ogni possibilità di adire la Corte.

Il principio valido per il legislatore nazionale vale anche per i Tribunali interni, giacché essi sono tenuti, come il legislatore, a conformarsi al diritto comunitario.

---

stizia deve, in ultima analisi, prevalere su quella del giudice nazionale anche di ultimo grado.

« Personalmente, non vedo alcuna via di mezzo tra il negare che il diritto interno di un qualsiasi Stato membro possa precludere al giudice di prima istanza la facoltà di rinviare a questa Corte questioni di diritto comunitario, e l'ammettere che ciascun Stato membro possa interpretare *ad libitum* l'art. 177 filtrando a piacimento i rinvii pregiudiziali effettuati dalla propria magistratura, cioè in altri termini, possa integrare l'art. 177 con quelle clausole che esso ritenga opportune. Interpretare tale articolo in funzione del principio generale secondo cui il giudice inferiore è vincolato dalla pronunzia di quello superiore, equivarrebbe a subordinarlo a tutta una costellazione di norme specifiche di diritto interno, che variano da uno Stato membro all'altro.

« A mio avviso vi sono tre motivi fondamentali per non abbandonare l'art. 177 alla mercé degli Stati membri. Il primo, e più ovvio, è che ciò implicherebbe la possibilità che le disposizioni del Trattato siano modificate da norme di diritto interno. Il secondo è che, in tal modo, si aprirebbe la strada ad una difforme aplicazione del Trattato nei vari Stati membri: uno Stato potrebbe limitare più di un altro la facoltà di rinvio pregiudiziale del giudice di prima istanza. Ciò evidentemente nuocerebbe tanto all'uniforme applicazione del diritto comunitario, quanto al suo armonico sviluppo. In terzo luogo, questa Corte, statuendo sull'ammissibilità di un determinato rinvio, si troverebbe di fronte ad una scelta assurda: vale a dire o procedere all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni di diritto interno, comprese le norme procedurali — compito, questo, che esula dalla sua competenza — oppure non tenerne conto, atteggiamento che porrebbe in essere una situazione paradossale: un rinvio sarebbe ammissibile per il diritto comunitario e inammissibile per il diritto interno.

« Signori, a questo punto le mie conclusioni potrebbero virtualmente ritenersi esaurite, ma, a mio avviso, resta ancora un punto da chiarire. La tesi che io vi propongo, infatti, dovrebbe logicamente sfociare nell'af-

La Commissione sostiene inoltre che si dovrebbe far distinzione tra effetto vincolante di cui al § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung e la *vis rei judicatae*. La prima nozione è stata introdotta nel diritto processuale tedesco onde giungere più rapidamente ad una sentenza definitiva, mentre la *vis rei judicatae* ha la funzione di comporre definitivamente la controversia e vincola nel contempo giudici e parti.

Non è quindi possibile porre sullo stesso piano il principio dell'efficacia vincolante e il principio della *vis rei judicatae*.

Se l'efficacia vincolante deve cedere il passo di fronte alla *vis rei judicatae*, la questione della preminenza può essere risolta semplicemente e correttamente in favore della norma di diritto comunitario: finché non si è chiuso il procedimento dinanzi al giudice nazionale deve restare impregiudicata la possibilità di deferimento pregiudiziale di cui al secondo comma dell'art. 177.

Tale concezione giuridica consente di evitare, per quanto possibile, che i tribunali nazionali, pronunciandosi in via definitiva, violino il diritto comunitario.

La Commissione propone perciò la seguente risposta:

Il secondo comma dell'art. 177 del Trattato conferisce ai Tribunali nazionali, le cui pronunce sono ulteriormente impugnabili nell'ambito

---

fermazione che il diritto nazionale non può garantire efficacemente l'impugnazione di una sentenza di rinvio pregiudiziale emessa dal giudice di prima istanza. Si tratta di una conclusione ardita — dal momento che tale diritto è previsto, più o meno esplicitamente, dagli ordinamenti processuali della maggior parte degli Stati membri — e, per di più, in contrasto con quanto statuito da questa Corte in due sentenze.

« La sentenza 13/61 — nota come la causa *Bosch* (Racc. 1962, pag. 87) ha costituito il primo caso di rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177, disposto, in quell'occasione, dal Gerechtshof dell'Aja. Le convenute impugnarono l'ordinanza di rinvio dinanzi all'Hoge Raad dei Paesi Bassi. Nelle osservazioni presentate alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sia la convenuta, sia il Governo francese, sostennero che, in base al codice olandese di procedura civile, il ricorso implicava la sospensione dell'esecuzione della sentenza di rinvio e che pertanto questa Corte doveva attendere che l'Hoge Raad si fosse pronunziato in merito. In sostanza, cioè, secondo una corretta interpretazione dell'art. 177, la competenza del giudice comunitario sarebbe sorta solo dopo che, per il diritto interno, il provvedimento del giudice nazionale fosse passato in giudicato. La Corte sancì, invece, che la sua competenza era condizionata unicamente all'esistenza di una sentenza di rinvio pregiudiziale, e che non era suo compito accertare se tale sentenza fosse divenuta esecutiva a norma del diritto interno. Essa, pertanto, si pronunziò sulle questioni sottopostele. Fino a questo punto la giurisprudenza della Corte corrobora la mia tesi. Nella stessa sentenza, però, si afferma ancora che il Trattato non vietava all'Hoge Raad di pronunciarsi sull'appello; anzi esso aveva piena competenza per decidere della ricevibilità di tale appello. Resta però l'interrogativo circa

dell'ordinamento interno, un diritto illimitato. Le disposizioni o i principî del diritto interno non possono impedire ad un Tribunale nazionale di adire la Corte di Giustizia e di conformarsi alla pronuncia pregiudiziale.

Nella fattispecie, il giudice proponente deve attenersi all'interpretazione della Corte di Giustizia, anche se tale interpretazione non è conforme all'orientamento del Tribunale di grado superiore e se il giudice *a quo* è vincolato, in forza del diritto interno, da detta valutazione giuridica.

2. - L'*attrice nella causa di merito* osserva che i singoli non hanno diritti, né mediati né immediati, in virtù dei quali il giudice nazionale deve sottoporre alla Corte di Giustizia questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione o la validità delle disposizioni del diritto comunitario. A norma dell'art. 177, secondo comma del Trattato, i Tribunali le cui pronunzie sono ulteriormente impugnabili, dispongono di un potere discrezionale in materia. Se un Tribunale di ultimo grado omettesse di interpellare la Corte in via pregiudiziale, la omissione non costituisce motivo di impugnazione. Così stando le cose, non vi è ragione per affermare che l'art. 177 conferisce diritti soggettivi.

La Rheinmühlen contesta che gli organi comunitari possano esperire un'azione nei confronti di uno Stato membro, qualora un Tribunale

---

le conseguenze di una eventuale riforma in sede di appello dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale emessa dal Gerechtshof dell'Aja. Secondo l'avvocato generale Lagrange, al cui parere si attenne la Corte, la sentenza del giudice comunitario sarebbe stata in questo caso puramente e semplicemente inefficace, e la sua rilevanza si limitava ad un puro valore giurisprudenziale.

« Personalmente sono d'accordo con l'avvocato generale Lagrange quando afferma che non spetta a questa Corte pronunziarsi su questioni di diritto interno. Tuttavia, non posso condividere il suo punto di vista favorevole all'impugnazione con i mezzi previsti dal diritto interno, avverso un provvedimento di rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177. Oso umilmente esprimere il mio dissenso poiché ritengo che il problema sia stato affrontato in modo errato. Si è constatato che le disposizioni del diritto francese e di quello tedesco in materia di rinvii pregiudiziali fra Tribunali appartenenti a giurisdizioni diverse, ammettono, con una sola eccezione, la possibilità di impugnare i provvedimenti di rinvio: dopo questa premessa appare impensabile che gli autori del Trattato abbiano voluto negare tale possibilità per quel che riguarda le ordinanze di rinvio a questa Corte. Ebbene, se è vero che la questione va risolta ricorrendo ad un accademismo in materia di diritto comparato piuttosto che applicandosi i principi interpretativi tradizionali, proporrei di seguire la falsariga di una norma di diritto tedesco, che è proprio quella che l'avvocato generale Lagrange ha indicato come eccezione, cioè la disciplina tedesca in materia di rinvii alla Corte Costituzionale, mi pare sia quella che meglio fa al caso nostro poiché è l'unico esempio di rinvio ad una magistratura compe-

di ultimo grado abbia omesso di interpellare la Corte di Giustizia. Non si può ritenere uno Stato membro responsabile per le omissioni imputabili alla magistratura, organo indipendente.

Il § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung conferisce ai provvedimenti del Tribunale di ultimo grado efficacia vincolante, analoga alla *vis rei judicatae*. Il Tribunale cui è stata rimessa la controversia e le parti sono vincolati dalla pronuncia emessa dal Bundesfinanzhof in sede di « revisione ».

Sarebbe quindi vietato al Finanzgericht adire la Corte in via pregiudiziale nel caso in cui debba pronunciarsi su rimessione da parte del Bundesfinanzhof.

La stessa Corte dovrebbe esaminare d'ufficio se i giudici nazionali sono legittimati a procedere ad un deferimento pregiudiziale. Onde evitare inutili pronunce contraddittorie, la Corte dovrebbe dichiarare irricevibili le domande pregiudiziali sottoposte da giudici nazionali già vincolati da una sentenza emanata da un Tribunale di ultimo grado.

Se la Corte ritiene di non dover sindacare la ricevibilità della domanda sotto il profilo dell'evenuale assoggettamento del giudice pro-

---

tente a statuire definitivamente su controversie giuridiche di primaria importanza. Non si tratta, è ovvio, di una analogia perfetta, dal momento che, a mio avviso, la Corte Costituzionale tedesca ha un più ampio potere — rispetto a questa Corte — di valutare la rilevanza delle questioni propostele. Il paragone, tuttavia, è calzante. Vale anche la pena di ricordare che nemmeno in Italia, a quanto mi consta, è possibile impugnare una sentenza di rinvio alla Corte Costituzionale.

« Nel corso della causa *Bosch* si è anche invocato l'art. 20 dello Statuto della Corte. Credo che un esame di questa norma corrobori ulteriormente il mio modo di vedere sull'interpretazione dell'art. 177. Questo, come sapete, stabilisce che quando una questione di diritto comunitario è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, « *tale* giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione ». L'art. 20 dello Statuto, dal canto suo, dispone che « la decisione della giurisdizione di uno degli Stati membri che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima *a cura* di tale giurisdizione nazionale ».

« Né il Trattato, quindi, né lo Statuto obbligano la Corte a tener conto di documenti emessi da un giudice diverso da quello di rinvio o, tanto meno, di grado superiore. Mi sembra evidente che, se gli autori del Trattato avessero previsto l'eventualità di una impugnazione della sentenza di rinvio pregiudiziale, essi avrebbero cercato di disciplinare questa ipotesi.

« Nella causa 31/68 (*Chanel*, Racc. 1970, pag. 403), la Corte ha assunto un atteggiamento diverso. L'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, con sentenza 3 dicembre 1968, aveva deferito alla Corte, a norma dell'art. 177, alcune questioni pregiudiziali. Con nota 29 gennaio 1969, lo stesso Tribunale informava la Corte che contro detta sentenza era stato interposto

ponente agli effetti vincolanti della pronuncia del Tribunale superiore interno, dovrebbe consentire anche che il giudice nazionale non tenga conto delle decisioni pregiudiziali che potrebbero essere in contrasto con la pronuncia del Tribunale nazionale di ultimo grado.

La Rheinmühlen propone di dare la seguente risposta:

1) L'art. 177, 2° comma del Trattato CEE non conferisce ai Tribunali nazionali, le cui pronunzie sono ulteriormente impugnabili nell'ambito dell'ordinamento interno, facoltà illimitata di adire la Corte in via pregiudiziale. Per contro, l'art. 177 del Trattato CEE non può soppiantare le disposizioni di diritto interno, in virtù delle quali i Tribunali interni di grado inferiore sono vincolati dalle valutazioni giuridiche emananti da un giudice nazionale di ultimo grado.

2) *In subordine.*

Il problema del se, in caso di una valutazione giuridica divergente della Corte di Giustizia, la pronuncia interna di ultimo grado conservi la sua efficacia vincolante — come stabilisce il § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung — è essenzialmente un problema di diritto interno. Il Tribunale superiore che si pronuncia in sede di revisione ha la facoltà di esaminare se il giudice vincolato a norma del § 126, n. 5 del Finanz-

---

appello dinanzi al Gerechtshof dell'Aja, motivo per cui gli effetti della sentenza dovevano considerarsi sospesi. L'attrice allora chiedeva a questa Corte di sospendere il procedimento pregiudiziale fino alla pronunzia della sentenza d'appello, ma tale domanda era disattesa ed il procedimento non veniva interrotto.

« L'avvocato generale Roemer, nelle sue conclusioni, presentate il 20 maggio 1969, fu dell'avviso che la Corte dovesse rispettare le norme del diritto interno. Dopo aver proceduto ad un esame delle leggi olandesi in materia, egli concluse che l'impugnazione sospendeva gli effetti della sentenza di rinvio e che, pertanto, questa Corte non poteva pronunziarsi sulla questione pregiudiziale anticipando la sentenza d'appello. Per questo motivo era impossibile approvare l'atteggiamento assunto nella causa *Bosch*, nella quale la Corte aveva riconosciuto la validità di una impugnazione in base al diritto interno e, al tempo stesso, ne aveva ignorato gli effetti. A suo avviso, non era compito di questa Corte risolvere le questioni *in abstracto*. In sostanza l'avvocato generale Roemer spezzò una lancia in favore della tesi che nella causa *Bosch* non era stata accolta: in forza dell'art. 177 la competenza della Corte di Giustizia si fonda su un provvedimento di rinvio divenuto esecutivo nell'ordinamento interno. Non si deve dimenticare che i motivi di impugnazione possono anche essere estranei al diritto comunitario, ad esempio si sarebbe potuto sostenere che la controversia era comparabile unicamente in base al diritto interno. Inoltre solo il giudice nazionale è in grado di stabilire se la causa si è svuotata di contenuto, a cagione di un evento successivo, quale la rinunzia agli atti o la transazione.

« La Corte, accogliendo le conclusioni dell'avvocato generale Roemer, decideva, con ordinanza 3 giugno 1969, di sospendere il procedimento fino

gerichtsordnung dalla pronuncia emanata in sede di revisione presenti i requisiti di cui all'art. 177, n. 2. Qualora risulti che tali requisiti non sussistono, la pronuncia pregiudiziale della Corte non ha effetto vincolante. — (*Omissis*).

In diritto. — Con ordinanza 14 agosto 1973, registrata presso la Cancelleria della Corte il 4 settembre 1973, il Bundesfinanzhof, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE ha chiesto alla Corte se l'art. 177, 2° comma, del citato Trattato conferisca ai giudici non d'ultima istanza la facoltà, illimitata sotto ogni aspetto, di adire la Corte di Giustizia oppure lasci impregiudicate norme di diritto interno in senso contrario, le quali vincolano il giudice alla decisione del giudice superiore.

---

a che non fosse stata pronunziata la sentenza di appello. Con lettera 12 giugno 1970, il Cancelliere dello Arrondissementsrechtbank informava la Corte che il Gerechtshof dell'Aja aveva riformato la sentenza di rinvio. La Corte, pertanto, con ordinanza 16 giugno 1970, decideva che il procedimento d'interpretazione era divenuto privo di oggetto e ne ordinava la cancellazione dal ruolo.

« Ritengo fondati gli ammonimenti dell'avvocato generale Roemer allorché esortava la Corte ad abbandonare l'orientamento assunto nella causa Bosch, che si poteva concretizzare in una pronunzia accademica; altrettanto saggia era la proposta di attribuire al solo giudice nazionale la facoltà di stabilire se il rinvio si fosse svuotato di contenuto per il sopraggiungere di nuovi eventi come una rinunzia agli atti o una transazione, oppure — aggiungerei io — una modifica delle conclusioni. Anche se non ve ne fossero altri, questo sarebbe già un motivo più che sufficiente per ammettere la revoca illimitata del rinvio.

Ciò non comporta alcuna restrizione al potere discrezionale conferito al giudice di prima istanza dall'art. 177, ma è una semplice applicazione del principio generale secondo cui un giudice deve pronunciarsi solo su un caso concreto, mai su questioni teoriche.

« Il punto sul quale io dissento dall'avvocato generale Roemer — e lo critico con la stessa modestia con cui criticavo l'avvocato generale Lagrange — è l'ammettere che una impugnazione possa paralizzare il rinvio, perché questo implica l'ammissione che il diritto interno possa giungere a neutralizzare il potere discrezionale conferito al diritto comunitario. Per di più, accettando questa tesi, si finisce col riconoscere al Tribunale nazionale di secondo grado la competenza a stabilire in via definitiva se una controversia possa o meno dare origine ad una questione di diritto comunitario. Ciò, in determinate circostanze (di cui la presente causa offre un valido esempio) equivale in definitiva ad attribuire ad un tale Tribunale, piuttosto che a questa Corte, la competenza per pronunciarsi definitivamente in materia di diritto comunitario.

« L'orientamento assunto dalla Corte nella sentenza *Chanel* può diventare plausibile se si pensa che il problema fondamentale del se il diritto interno possa o meno limitare la facoltà riconosciuta dall'art. 177 al giudice di prima istanza non fu mai sollevata in quella sede, né d'ufficio, né su domanda di parte, il che escludeva ogni possibilità di esame da parte della Corte.

Dall'ordinanza risulta che il problema si pone nell'ambito di un procedimento promosso avverso una pronuncia incidentale del Finanzgericht dell'Assia con cui si chiede alla Corte di Giustizia di interpretare le disposizioni del regolamento n. 19/62 del Consiglio (*G.U.* 1962, pag. 933) interpretazione dalla quale dipende la soluzione di una controversia rinviata al giudice di primo grado del Bundesfinanzhof che aveva cassato la sentenza precedente in sede di « revisione ».

L'interpretazione richiesta dal Finanzgericht riguarda la conformità tra principi del diritto comunitario e motivazione della sentenza di cassazione, si tratta cioè di stabilire se il § 126, n. 5 del Finanzgerichtsordnung, che vincola il giudice cui viene rimessa la controversia al rispetto della valutazione giuridica su cui si fonda la sentenza di cassazione, vieti allo stesso giudice di interpellare su questo punto la Corte di Giustizia.

« In ogni modo la situazione, alla luce di questi precedenti, può sintetizzarsi come segue: conformarsi alla sentenza *Bosch* significherebbe esporsi ai rischi prospettati dall'avvocato generale Roemer nella causa *Chanel*, che non è il caso di ripetere; d'altro canto, l'adesione ai principi della sentenza *Chanel* offrirebbe il fianco alle critiche formulate dall'avvocato generale Lagrange nella causa *Bosch*. Ciò è confermato dal fatto che nella causa *Chanel* l'avvocato generale Roemer dovette basare la sua analisi sul diritto processuale olandese e concludere di conseguenza. Seguire o l'una o l'altra, poi, equivarrebbe ad incorrere in una ulteriore — e a mio avviso, decisiva — obiezione: si attribuirebbe, cioè, ingiustamente al diritto interno degli Stati membri la facoltà di precisare, e non necessariamente in modo uniforme, il tenore generico dell'art. 177.

« Dopo questo esame non è il caso di addentrarci in un'analisi dei precedenti offerti dai diritti interni. Basterà ricordare che anche i giudici nazionali non sono del tutto concordi su questo punto. Ad esempio, nella ordinanza di rinvio del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa 158/73 *E. Kampffmeyer* c/ *Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, attualmente pendenti dinanzi a questa Corte, si afferma categoricamente:

« La presente ordinanza non è soggetta ad impugnazione.

La sospensione del procedimento a norma dell'art. 177 del Trattato CEE è disposta con un provvedimento di natura speciale che si distingue dal provvedimento di sospensione di cui all'art. 94 del Verwaltungsgerichtsordnung (regolamento di procedura per i Tribunali finanziari) e al pari di questo non è impugnabile con i mezzi concessi avverso i provvedimenti di rinvio di cui all'art. 100 del Grundgesetz (legge fondamentale). (Sul parallelismo tra procedimento di rinvio pregiudiziale e procedimento di sindacato della costituzionalità di una legge, cfr. Ipsen *Europäisches Gemeinschaftsrecht*, pag. 767 e segg.). La facoltà autonoma del giudice adito a deferire *motu proprio* una questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee non può e non deve essere limitata o comunque, soggetta — direttamente o indirettamente — all'autorizzazione di un altro giudice (cfr. Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen 1, 202, 204 e segg. sul procedimento a norma dell'art. 100 della Costituzione). Nessuna impugnazione

L'art. 177 è essenziale per la salvaguardia dell'indole comunitaria del diritto istituito dal Trattato ed ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati della Comunità.

Detto articolo mira anzitutto ad evitare divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario che i Tribunale nazionali devono applicare, ma anche a garantire tale applicazione, offrendo al giudice nazionale il mezzo per sormontare le difficoltà che possono insorgere dall'imperativo di conferire al diritto comunitario piena efficacia nell'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Quindi ogni lacuna nel sistema così strutturato può mettere in forse la stessa efficacia delle disposizioni del Trattato e del diritto comunitario che ne è scaturito.

---

in appello potrà quindi essere proposta contro la decisione di sospendere il procedimento ».

« Per contro, sia la sentenza dell'Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa *Bosch* che l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof nella presente causa, ammettono una limitata facoltà di impugnazione avverso le sentenze di rinvio pregiudiziale emesse dal giudice di prima istanza. Comunque i due provvedimenti non pongono gli stessi limiti.

« Le stesse discrepanze sono rispecchiate nei diritti processuali nazionali. Il combinato disposto dell'art. 3 della legge italiana 13 marzo 1958, relativa alla ratifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia e dell'art. 279 del codice di procedura civile, vieta ogni impugnazione di una sentenza di rinvio pregiudiziale a questa Corte. Ciò è stato rilevato anche dall'avvocato generale Lagrange nelle sue conclusioni sulla causa *Bosch*. In Inghilterra, invece, l'art. 114, nn. 5 e 6, del regolamento della Supreme Court garantisce il pieno diritto d'impugnare una sentenza di rinvio a questa Corte pronunziata dalla High Court. Queste disposizioni, naturalmente, — se la mia tesi è corretta — sarebbero nel nostro caso inoperanti, ed un giudice inglese dovrebbe sancirlo formalmente in omaggio alla legge di adesione alla Comunità Europea del 1972, dopo aver eventualmente interpellato questa Corte. La situazione può essere diversa per altri organi giudiziari inglesi — ordinari o speciali — per i quali non vigono norme analoghe, specialmente nei casi in cui disposizioni di carattere generale ammettano le impugnazioni solo per motivi di legittimità.

« Signori, la tesi che io sostengo è confortata da due considerazioni. La prima è che non esiste alcun principio universale secondo cui ogni pronuncia può venir impugnata. La seconda è che la decisione del giudice di prima istanza di rinviare una causa a questa Corte non pregiudica i diritti delle parti: risolte le questioni pregiudiziali, tali diritti saranno accertati dal giudice nazionale con il normale procedimento e con tutte le garanzie riconosciute dalle norme di diritto processuale.

« Propongo pertanto di rispondere tanto alla prima questione del Finanzgericht dell'Assia nella causa 146/73, quanto alla questione del Bundesfinanzhof nella causa 166/73 nel modo seguente:

« L'art. 177, n. 2, del Trattato CEE conferisce al giudice nazionale che non si pronuncia in ultima istanza, un potere discrezionale esercitabile in ogni stadio della causa dinanzi a lui pendente, e che non può essere limitato da alcuna norma di diritto interno ». — (*Omissis*).

Sotto questo aspetto vanno perciò valutate le disposizioni dell'art. 177, che conferiscono ad ogni giudice nazionale, indistintamente, la facoltà di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale nel caso in cui si ravvisi la necessità di far risolvere una questione in via pregiudiziale prima della pronuncia sul merito.

Le disposizioni dell'art. 177 sono tassativamente vincolanti per il giudice nazionale e — per quel che riguarda il 2° comma — gli conferiscono la facoltà di adire la Corte di Giustizia per chiedere una pronuncia interpretativa o in materia di validità.

Tale articolo conferisce al giudice nazionale la facoltà — ed eventualmente gli impone l'obbligo — di effettuare un deferimento pregiudiziale se il giudice rileva, sia d'ufficio che su domanda di parte, che il merito della controversia è connesso con la soluzione di uno dei punti di cui al primo comma.

Le magistrature nazionali godono quindi della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia sul merito, che implicano un'interpretazione o un apprezzamento sulla validità delle disposizioni del diritto comunitario.

(1-5) **L'applicazione dell'art. 177 del trattato CEE nel giudizio di rinvio.**

1. - I principi affermati con le decisioni in rassegna sono coerenti con l'orientamento della Corte di giustizia, volto ad assicurare l'uniforme interpretazione e al tempo stesso la effettiva *applicazione* delle norme comunitarie; e nell'ambito di tale prospettiva si spiega, quindi, l'interpretazione dell'art. 177 del trattato di Roma che attribuisce alla norma anche lo scopo di garantire l'applicazione stessa del diritto comunitario.

Il principio di cui alla seconda ed alla terza massima desta peraltro perplessità, per il contrasto in cui si pone, per quanto concerne l'ordinamento italiano, con l'art. 384, primo comma, del codice di procedura civile, secondo cui il giudice di rinvio « *deve uniformarsi* » al principio enunciato dalla Corte di cassazione: criterio che come è noto la Corte costituzionale, con riferimento agli artt. 546, primo comma, e 544 cod. proc. pen., ma richiamando anche l'art. 184, primo comma, cod. proc. civ., ha riconosciuto compatibile con gli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107 della Costituzione (sent. 25 marzo 1970, n. 50; 25 marzo 1970, n. 51; ord. 18 novembre 1970, n. 166).

Non sembra si tratti, invero, di un conflitto di norme che possa essere risolto con il semplice ricorso al criterio della prevalenza, *ratione materiae*, della norma comunitaria, sia per il carattere processuale della disposizione che vincola il giudice di rinvio all'osservanza del principio enunciato dalla Corte di cassazione, sia, e soprattutto, per la *compatibilità* dell'art. 384, primo comma, c.p.c. con l'art. 177 del trattato di Roma.

Un teorico conflitto di norme sarebbe ipotizzabile, ad esempio, tra l'art. 177 del trattato di Roma e l'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui la Corte di cassazione « *assicura... l'uniforme interpretazione della legge* »; ed è ovvio che la *specialità* dell'art. 177 del trattato di Roma

Dalle considerazioni che precedono si conclude che una norma di diritto interno che vincola i Tribunali non di ultimo grado al rispetto di valutazioni giuridiche emananti da un giudice di grado superiore, non può privare detti giudici della facoltà di chiedere alla Corte di Giustizia l'interpretazione pregiudiziale delle norme di diritto comunitario sulle quali vertono le valutazioni giuridiche di cui sopra.

Diverso è il caso se le questioni deferite dal giudice che non si pronuncia in ultimo grado sono materialmente identiche ad altre questioni già deferite dal giudice di ultimo grado.

Però il giudice che non si pronuncia in ultimo grado, qualora ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario, deve rimanere libero di interpellare la Corte di Giustizia sui punti che gli paiono nebulosi.

Se il giudice che non si pronuncia in ultimo grado fosse vincolato e privo della facoltà di adire la Corte di Giustizia, ne verrebbero pregiudicate la competenza di quest'ultima a pronunciarsi in via pregiudiziale e l'applicazione del diritto comunitario in ogni grado di giudizio dinanzi alle magistrature degli Stati membri.

Si deve dunque rispondere che, se il diritto interno contempla una norma che vincola i giudici al rispetto delle valutazioni giuridiche emananti da un Tribunale di grado superiore, ciò non implica che debba venir meno per questo fatto la facoltà di deferimento pregiudiziale alla Corte di Giustizia conferita dall'art. 177. — (*Omissis*).

è *da sola* sufficiente a risolvere ogni questione, ed a rendere evidente che per quanto concerne la legislazione comunitaria è la Corte di giustizia, e non le varie giurisdizioni superiori degli Stati membri, ad assicurare la *uniforme interpretazione* delle norme.

Nella ipotesi esaminata nelle decisioni in rassegna non sembra, invece, che la specialità o anche la prevalenza dell'art. 177 del trattato di Roma sia sufficiente a risolvere la questione sull'ammissibilità del rinvio da parte del giudice nazionale vincolato all'osservanza del principio enunciato dal giudice di grado superiore.

2. - L'art. 177 del Trattato CEE, infatti, dopo aver attribuito alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla interpretazione del Trattato e sulla validità e interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie, stabilisce che « *quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione* ».

Per poter adire la Corte di giustizia, quindi, occorre (oltre, naturalmente, alla pendenza di una controversia dinanzi ad autorità cui siano attribuite funzioni giurisdizionali) che sia sollevata una questione di interpretazione di norme comunitarie (il che può avvenire, secondo la dottrina,

II

(*Omissis*). — I. *Gli antefatti e il procedimento.*

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

Fra il 30 dicembre 1964 ed il 16 dicembre 1965, l'impresa Rheinmühlen (attrice nella causa principale) esportava dalla Repubblica Federale di Germania orzo perlato. L'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (in prosieguo EVSt), convenuta nella causa principale, accordava all'attrice, in base alle dichiarazioni di questa che la merce era destinata a paesi terzi, le restituzioni previste per le esportazioni in paesi terzi. Tali restituzioni venivano in seguito revocate, essendo risultato che le esportazioni avevano avuto luogo in altri Stati della Comunità, e non in paesi terzi. Esperiti senza successo i reclami amministrativi, l'attrice adiva il Finanzgericht dell'Assia, che respingeva la sua domanda. Su ricorso per cassazione, il Bundesfinanzhof, con sentenza 8 novembre 1972 - VII R 98/68, annullava la sentenza del

---

anche *di ufficio*), e che la soluzione di tale questione sia ritenuta dal giudice *necessaria* ai fini della decisione da emettere.

Tali presupposti possono, in via di principio, ricorrere anche nel giudizio di rinvio, ma solo nel caso in cui la questione di interpretazione e la necessità di risolverla si pongano *indipendentemente* dal principio enunciato dal giudice di grado superiore e che il giudice del rinvio sia tenuto per legge ad osservare; ed a questa (diversa) ipotesi, appunto, si riferisce l'esempio fatto dall'avv. gen. Warner a proposito dei rapporti tra la High Court e la Court of Appeal, un esempio, perciò, che per la sostanziale diversità dei presupposti non è affatto significatico, invece, ai fini in esame, proprio perché nessun ostacolo di principio si porrebbe, in tal caso, ad una domanda di interpretazione ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE.

E' invece evidente che *una questione* di interpretazione, quando il giudice sia per legge vincolato alla interpretazione già fornita dal giudice di grado superiore, non è *a priori* ipotizzabile, proprio perché una questione *già risolta* non è più una *questione,* e perché, inoltre, l'implicita richiesta di una differente soluzione presuppone, necessariamente, una divergenza di vedute tra i due giudici nazionali che nel sistema del rinvio è invece del tutto irrilevante; così come è evidente che una pronuncia della Corte di giustizia non può assumersi *necessaria* ai fini della decisione della causa quando l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio enunciato dal giudice di grado superiore, escludendo oltretutto ogni margine di ulteriore autonomo apprezzamento, gli impone di risolvere la vertenza nell'ambito di una predeterminata interpretazione della norma da applicare.

L'ipotesi è diversa, naturalmente, dal caso in cui il giudice di rinvio dubiti della legittimità costituzionale della norma da applicare, in quanto la possibilità di investire di tale questione la Corte costituzionale, già riconosciuta al giudice di rinvio (Cass., 13 luglio 1972, n. 2369; 23 maggio 1969, n. 1831), non compromette l'obbligo di uniformarsi al principio enunciato dal giudice di grado superiore, ed è rivolta, secondo differente prospettiva,

Finanzgericht e rinviava la causa per un nuovo esame. Nella motivazione era detto che la revoca della restituzione era giustificata solo per la differenza fra la restituzione « paesi terzi » e la restituzione « Stati membri ». A norma del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung (regolamento di procedura per i tribunali finanziari) 6 ottobre 1965 (BGBl. III 350-1), nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dalla pronunzia del Bundesfinanzhof. Tuttavia, il Finanzgericht dell'Assia, ritenendo che la tesi enunciata dal Bundesfinanzhof non fosse compatibile con il sistema di restituzioni quale è previsto nel regolamento n. 19/62, ha sospeso, con ordinanza 7 maggio 1973, il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. - Se l'art. 2, 2° comma, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che il giudice non di ultima istanza può rinviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee solo qualora si occupi della causa per la prima volta, ovvero che può farlo anche qualora debba statuire su rinvio, dopo l'annullamento di una precedente sentenza.

---

a verificare, *in coerenza* con l'indicato obbligo (ed eventualmente proprio in ragione della specifica interpretazione vincolante per il giudice di rinvio), la legittimità costituzionale della norma da applicare.

Se vanno riconosciute al giudice di rinvio, quindi, la facoltà di proporre questioni di legittimità costituzionale, ed anche quella di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su questioni di interpretazione che assumano rilievo, nel giudizio di rinvio, indipendentemente dal principio e dalla interpretazione che sia vincolato ad osservare, appare invece incompatibile con i principi la possibilità, per il giudice di rinvio, di rimettere in discussione il principio e l'interpretazione che per legge è tenuto a rispettare.

3. - Oltretutto, con la differente soluzione adottata dalla Corte di giustizia l'applicazione della normativa comunitaria viene ad essere assicurata con garanzie non riconosciute, invece, alle norme di diritto interno, e quindi con discriminazione tra i cittadini di uno stesso Stato membro a secondo della natura, comunitaria o nazionale, delle norme da applicare in loro favore o in loro danno.

In effetti, può accadere che il giudice di grado superiore escluda la ricorrenza stessa di una questione di interpretazione, e la necessità, quindi, di investirne la Corte di giustizia, e può di conseguenza accadere che la causa sia decisa dal giudice di rinvio secondo una interpretazione della normativa comunitaria per ipotesi erronea; e non può negarsi, quindi, la *opportunità* di consentire anche al giudice che sia già vincolato ad una determinata interpretazione di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, nella sua competenza, sulla esatta interpretazione della norma comunitaria da applicare; così come va apprezzata la lodevole iniziativa con la quale il Bundesfinanzhof, dovendo decidere sulla impugnazione proposta avverso la sentenza con cui il giudice di rinvio aveva investito la Corte di giustizia, ha domandato alla stessa Corte di giustizia se il giudice di

In caso affermativo:

2. - Se gli artt. 19, n. 2 e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 CEE (*G.U.* pag. 933/62) in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento n. 141/64 CEE (*G.U.* pag. 2666/64) vedano interpretati nel senso che l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la restituzione Paesi terzi per l'esportazione di orzo perlato in un determinato Paese terzo, ha diritto almeno alla restituzione per i Paesi membri, qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata invece esportata in un Paese membro, ovvero che in tal caso non ha diritto ad alcuna restituzione.

3. - Se l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 CEE in relazione all'art. 15 del regolamento n. 141/64 CEE vada interpretato nel senso che l'esportatore ha diritto alla restituzione Paesi terzi solo qualora esporti le merci nel Paese dichiarato, ovvero che è sufficiente che le merci siano giunte in un qualsiasi Paese terzo ».

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 20 giugno 1973.

---

rinvio poteva prescindere dalle norme di diritto interno che lo vincolavano alle decisioni del giudice superiore.

Gli stessi inconvenienti superati con la sentenza in rassegna possono verificarsi, peraltro, anche per quanto concerne le norme di diritto interno, e non sono stati certo ignorati quando i legislatori nazionali hanno ritenuto tuttavia di dover stabilire, per la preminente rilevanza riconosciuta al principio della certezza del diritto, la incensurabilità, in sede di rinvio, del principio enunciato dal giudice di grado superiore. Non può negarsi, perciò, che le norme di diritto interno vengano in definitiva a trovarsi, per quanto concerna la loro esatta applicazione, in posizione deteriore rispetto alle norme di diritto comunitario, e secondo una discriminazione che se può spiegarsi, per la stessa impossibilità di un utile raffronto, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, non appare invece giustificata nella concreta operatività dei due sistemi di norme, che nel territorio di ciascuno Stato membro dovrebbero avere, ciascuno per le materie rispettivamente disciplinate, una *indifferenziata* efficacia normativa; e l'evidenziata discriminazione appare invero ancor più sensibile quando si consideri, ad integrazione di quanto dedotto dalla parte ricorrente della causa principale, che il principio enunciato dal giudice di grado superiore, secondo criterio che sembra ribadire la sostanziale portata di *giudicato* sulla questione decisa, conserva la sua efficacia vincolante anche in ipotesi di estinzione del giudizio e di successiva riproposizione della domanda (art. 393 c.p.c.), e che alla sua osservanza il giudice di rinvio è obbligato anche quando la sua validità sia stata successivamente disconosciuta dallo stesso giudice di grado superiore (Cass., 18 ottobre 1968, n. 3359) e quindi anche quando risulti enunciato secondo una interpretazione della norma superata da un sopravvenuto mutamento di indirizzo della Corte superiore.

4. - Per avvertire la rilevanza di tali brevi considerazioni è sufficiente considerare, del resto, che la facoltà del giudice di rinvio di chiedere la pronuncia pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato di Roma è riconosciuta, nella stessa decisione in rassegna, per la ipotesi in cui il giudice « *ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza*

La ditta Rheinmühlen, rappresentata dall'avv. Modest, del foro di Amburgo; la EVSt, rappresentata dall'avv. Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno; e la Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Gilsdorf, hanno depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II. - *Osservazioni presentate alla Corte.*

1. - *Sulla prima questione.*

a) L'*attrice nella causa principale* sostiene che l'art. 177 del Trattato CEE va interpretato nel senso che il giudice nazionale, in particolare il giudice d'ultima istanza, non è obbligato a domandare la pro-

---

di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario », e quindi attribuendosi alle divergenti valutazioni del giudice di rinvio una rilevanza nemmeno ipotizzabile, invece, per quanto concerne le norme di diritto interno; né appare risolutivo, invero, il rilievo secondo cui « *se il giudice che non si pronuncia in ultimo grado fosse vincolato e privo della facoltà di adire la Corte di giustizia, ne verrebbero pregiudicate la competenza di quest'ultima a pronunciarsi in via pregiudiziale e l'applicazione del diritto comunitario in ogni grado di giudizio dinanzi alla magistratura degli Stati membri* », essendo evidente che lo stesso pregiudizio conseguirebbe, e senza possibilità di remore, ad una sentenza « incompatibile con il diritto comunitario » cui il giudice di grado superiore pervenisse, in ipotesi, senza necessità di ulteriore rinvio ad altri giudici, e potendosi in definitiva affermare che alla soluzione in esame la Corte di giustizia è pervenuta, in coerenza con il carattere sostanzialmente pragmatico e finalistico della sua giurisprudenza, in vista della considerata possibilità di meglio e più efficacemente garantire la uniforme interpretazione e la effettiva applicazione del diritto comunitario, e senza nemmeno la specifica finalità, nella specie, di fornire al giudice di rinvio risolutivi elementi di valutazione.

Come risulta dai precedenti processuali della causa principale, infatti, l'iniziativa del Finanzgericht dell'Assia non era rivolta tanto a porre una autonoma questione di interpretazione (la cui soluzione, oltretutto, era già imposta da precedenti sentenze della Corte di giustizia) quanto piuttosto espressione del tentativo di invalidare il criterio della *differenza* adottato in argomento dal Bundesfinanzhof, il principio, cioè, secondo cui durante il periodo di applicazione del regolamento del Consiglio n. 19/62 la restituzione concessa poteva essere revocata, quando il Paese di destinazione dei prodotti esportati fosse risultato diverso da quello indicato nei documenti, solo per la parte corrispondente alla *differenza* tra la restituzione corrisposta e quella applicabile alle esportazioni nell'effettivo Paese di destinazione.

Nella sentenza di primo grado, infatti, lo stesso Finanzgericht dell'Assia, condividendo la tesi sostenuta dall'Einfuhr- und Vorratsstelle für

nunzia della Corte di Giustizia se non in caso di fondato dubbio circa la validità o l'interpretazione di una norma di diritto comunitario. Se il giudice d'ultima istanza non ha alcun dubbio in ordine alla validità od all'interpretazione d'una norma comunitaria e l'applica senza sottoporre alla Corte alcuna questione pregiudiziale, è da escludere che le parti possano impugnare la decisione del predetto giudice ed ottenerne l'annullamento grazie all'art. 177 del Trattato. Questa tesi è confortata da due sentenze del Bundesverfassungsgericht (la Corte costituzionale tedesca), reperibili nella Raccolta della giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (rispettivamente E 29, 198 e segg. ed E 29, 213), secondo cui le parti possono proporre un ricorso di costituzionalità contro una sentenza d'ultima istanza, per il motivo che il giudice di cassazione non si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, solo qualora la decisione in tal senso appaia arbitraria. Il Trattato CEE non contiene alcuna disposizione che consenta di adire

---

Getreide und Futtermittel (che è l'Organismo di intervento tedesco per i cereali), aveva ritenuto la esportazione nel Paese indicato nei documenti come *conditio sine qua non* per ottenere la restituzione; e a tale pronuncia era pervenuto in aderenza al precedente orientamento del Bundesfinanzhof, e senza avvertire, oltretutto, alcuna necessità di investire della questione la Corte di giustizia. Della fondatezza di tale tesi aveva invece dubitato proprio il Bundesfinanzhof, che aveva quindi chiesto alla Corte di giustizia una sentenza di interpretazione, enunciando poi, proprio a seguito della decisione della Corte (27 ottobre 1971, nella causa 6/71, *Racc.*, 823 e *Foro it.*, 1972, II, 81), il principio di diritto al quale il Finanzgericht dell'Assia si sarebbe dovuto uniformare in sede di rinvio e che si è invece rifiutato di applicare.

Le effettive finalità del ricorso all'art. 177 del Trattato CEE, il proposito, cioè, di sottrarsi, in ragione del proprio dissenso nel merito, all'obbligo imposto dal § 126, n. 5 del regolamento di procedura per i tribunali finanziari sono del resto denunciati dalla portata stessa della decisione adottata nella causa 146/73 (che ha affermato la competenza delle autorità nazionali a stabilire, secondo le norme di diritto interno, se ed in qual misura spettasse la restituzione all'esportazione, durante il periodo di applicazione del regolamento n. 19/62, nel caso in cui i prodotti risultassero esportati in Paesi diversi da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione); e ciò in quanto l'affermata applicabilità delle norme di diritto interno, già desumibile del resto da precedenti sentenze della Corte di giustizia, conferma, nella sostanza, l'obbligo che aveva il giudice di rinvio di uniformarsi alla decisione del Bundesfinanzhof, l'obbligo, cioè, di adottare la interpretazione che di tali norme di diritto interno aveva dato il giudice di grado superiore.

5. - La questione risolta nelle decisioni in rassegna (una delle poche questioni di natura procedurali finora esaminate dalla Corte di giustizia) è comunque certamente interessante, e potrebbe essere approfondita anche sotto ulteriori profili. Deve tuttavia escludersi la opportunità di altre considerazioni in argomento, dato che la competenza ad interpretare le norme

la Corte di Giustizia per ottenere l'annullamento d'una sentenza emessa da un giudice nazionale d'ultima istanza e passata in giudicato.

Il testo chiaramente interpretabile del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung: « Il tribunale cui la causa è rinviata per il riesame è vincolato, nelle sue decisioni, dal giudicato del Bundesfinanzhof » impone di attribuire alla sentenza di rinvio gli stessi effetti giuridici d'una sentenza in ultima istanza. La sentenza di rinvio è vincolante non solo per il giudice cui la causa è rinviata, ma altresì per il Bundesgerichtshof medesimo e per le parti processuali. Nel presente caso, l'ordinanza con cui il Finanzgericht ha deferito le questioni pregiudiziali mira ad eludere l'effetto vincolante di cui al § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung. Un simile tentativo è altrettanto inammissibile quanto lo sarebbe il presentare alla Corte un ricorso in via diretta per ottenere l'annullamento di una sentenza nazionale passata in giudicato.

Di conseguenza, l'attrice nella causa principale conclude che la Corte voglia:

1. - dichiarare irricevibile la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia;

---

del Trattato CEE (e quindi anche lo stesso art. 177) è attribuita alla Corte di giustizia, e che l'interpretazione contenuta nelle due decisioni, quindi, deve allo stato ritenersi, necessariamente, l'unica *esatta* interpretazione della norma.

E' auspicabile, tuttavia, che la Corte di giustizia abbia occasione di tornare in argomento, perché la soluzione, così motivata, e come *giustificata* nelle conclusioni dell'avvocato generale, non convince. Come la stessa sentenza induce a ritenere (ed in particolare la riconosciuta ammissibilità del rinvio nel caso in cui il giudice « *ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario* »), sembra infatti che all'adottata soluzione si sia pervenuti non tanto con una serena disamina dei rapporti con le norme di diritto interno, quanto piuttosto per la preoccupazione di evitare, quante volte risulti possibile, che i giudici nazionali risolvano direttamente questioni di diritto comunitario: ed è una preoccupazione che invece, se pur giustificata da una certa iniziale *resistenza* dei giudici nazionali (è noto l'espediente dell'*acte claire* adottato dal Consiglio di Stato francese), non dovrebbe condizionare le valutazioni giuridiche della Corte di giustizia, e che col tempo comunque, molto probabilmente, non avrà nemmeno più motivo di essere.

6. - Nell'ambito della soluzione adottata dalla Corte di giustizia va segnalata, comunque, la precisazione secondo cui « *diverso è il caso se le questioni deferite dal giudice che non si pronuncia in ultimo grado sono materialmente identiche ad altre questione già deferite dal giudice di ultimo grado* », in quanto tale rilievo implica e presuppone, necessariamente, che la decisione interpretativa vincola, nel processo nel quale interviene, tutti i giudici nazionali chiamati a conoscere della controversia, e non soltanto quello che ha rivolto la domanda di interpretazione; il che comporta, in coerenza,

2. - in subordine, risolvere la prima questione nel senso che l'art. 177, n. 2, del Trattato CEE non consente al giudice di prima istanza di sottoporre alla Corte una domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177, n. 2, del Trattato CEE, quando le norme comunitarie in questione sono state interpretate dal giudice nazionale d'ultima istanza con un'efficacia pari alla forza di cosa giudicata.

b) La *EVSt* (convenuta nella causa principale) appoggia incondizionatamente la tesi svolta dal Finanzgericht nell'ordinanza di rinvio. L'art. 177 del Trattato CEE ha lo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Questo obiettivo non verrebbe perseguito se si ammettesse che la competenza dei giudici nazionali ai sensi dell'art. 177, n. 2, è limitata da norme interne di procedura, norme, del resto, assai diverse nei singoli Stati.

Inoltre, il comportamento del Finanzgericht dell'Assia è ammesso dal § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung. Scopo della predetta disposizione è di evitare che un rifiuto del giudice di grado inferiore di accettare le valutazioni giuridiche espresse dal giudice di cassazione possa prolungare inutilmente la durata dei processi. Considerato che lo scopo per cui viene posta una questione pregiudiziale è proprio quello di giungere alla soluzione definitiva di un problema giuridico, nulla s'op-

---

del resto, con il criterio in argomento adottato dalle varie legislazioni nazionali, che il potere del giudice nazionale di riproporre questioni di interpretazioni già decise, riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia (sentenza 27 marzo 1963, nelle cause 28-30/62, Da Costa, *Racc.*, 61 e *Foro pad.*, 1963, V, 49, con nota di LAGRANGE; 9 dicembre 1965, nella causa 44/65, Hessische Knappschaft, *Racc.*, 951, e *Foro it.*, 1966, IV, 33; 3 aprile 1968, nella causa 28/67, Molkerei Westfalen, *Racc.*, 191, e *Dir. scambi intern.*, 1968, 406) non può essere esercitato nello stesso processo al quale si riferisce l'intervenuta decisione interpretativa.

La facoltà di riproporre questioni già decise si ricollega, del resto, al principio dell'efficacia *relativa* delle decisioni della Corte di giustizia (limitata, cioè, al caso concreto al quale si riferisce il procedimento pregiudiziale di interpretazione): principio affermato dalla prevalente dottrina, espresso in una risoluzione adottata dalla Commissione per il diritto internazionale dell'Unione Internazionale dei Magistrati (Roma, 16-18 febbraio 1961) e condiviso, in particolare, con convincente motivazione, dall'avv. gen. Lagrange nelle conclusioni presentate per le cause riunite 28-30/62 (*Racc.*, 1963, 77 ss.; in argomento v. però, da ultimo, MARTINO, *L'efficacia delle decisioni pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause pendenti avanti i giudici nazionali*, *Foro pad.*, 1973, IV, 1).

S'intende, peraltro, che si tratta pur sempre di una *efficacia relativa del tutto teorica* (analoga, del resto, a quella delle decisioni interpretative dei giudici nazionali di ultimo grado), e idonea, in particolare, ad escludere la persistenza di un *obbligo*, per il giudice nazionale di ultima istanza, di promuovere il procedimento pregiudiziale di interpretazione per questioni

pone, anche nell'attuale stato della causa dinanzi ai giudici nazionali, alla ricevibilità di una domanda di pronunzia pregiudiziale.

c) La *Commissione* osserva che, di per sè, la prima questione sarebbe in un certo senso superflua, dal momento che la Corte è competente a statuire d'ufficio sulla ricevibilità della seconda e della terza questione, risolvendo così implicitamente anche la prima questione.

La Commissione ritiene nondimeno auspicabile che la Corte precisi l'ambito d'applicazione dell'art. 177, risolvendo espressamente la prima questione.

Le considerazioni decisive per la soluzione della predetta questione sono le seguenti:

Il Finanzgericht dell'Assia è un organo giudiziario legittimato a proporre domanda di pronunzia pregiudiziale in forza dell'art. 177, n. 2, del Trattato CEE. Non ci sono norme di diritto interno che escludano il ricorso per cassazione in sede di giudizio di rinvio. Il § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung riduce, è vero, il margine di decisione del giudice di primo grado, che non può discostarsi dai principi fissati dal Bundes-

---

già risolte (sent. 27 marzo 1963, nelle cause 28-30/62, *Racc.*, v. pag. 73-74) Al giudice nazionale, invero, si offre solo l'alternativa, nel caso di questioni già decise, tra l'adottare l'interpretazione stabilita dalla Corte di giustizia e il riproporre la questione (prospettando, eventualmente, profili di discussione non esaminati), essendo evidente che una decisione ispirata ad un'autonoma e divergente interpretazione della normativa comunitaria, anche se teoricamente ammissibile, sarebbe comunque superata (salvo il caso di passaggio in giudicato per mancata impugnazione), se non altro per l'obbligo imposto dall'art. 177, terzo comma, del trattato di Roma al giudice di ultimo grado, che non potrebbe evidentemente escludere, in tal caso, la sussistenza di una questione d'interpretazione evidenziata dalla stessa incompatibilità della decisione con l'interpretazione già stabilita dalla Corte di giustizia; e lo stesso orientamento dei giudici nazionali, invero, appare sintomatico della sostanziale efficacia *direttiva* riconosciuta alle decisioni interpretative della Corte di giustizia, anche se rimane valido il rilievo secondo cui « *non è solo normale, ma auspicabile che un organo giurisdizionale elevato di uno Stato membro si valga della facoltà di deferire una seconda volta una questione interpretativa se, per motivi di diritto o di fatto, ritiene che la interpretazione della Corte non sia inoppugnabile* » (Avv. gen. GAND, conclusioni presentate per la causa 28/67, *Racc.*, 1963,214).

7. - Nell'ambito stesso della soluzione contenuta nelle decisioni in rassegna, ed in coerenza con i ricordati principî, deve comunque ritenersi consentito anche al giudice di rinvio, ed anche quando sia vincolato a decisione emessa in aderenza a pronuncia interpretativa della Corte di giustizia (anche nella ipotesi, cioè, in cui la prima delle due decisioni in rassegna sembra escludere la facoltà del rinvio pregiudiziale), di chiedere alla Corte di giustizia chiarimenti sulla sentenza interpretativa (ord. 16 maggio 1968, nella causa 13/67, Becher, *Racc.*, 262), non essendovi motivo, una volta ritenuto irrilevante l'obbligo di uniformarsi alla pronuncia del

finanzhof nella sentenza di rinvio. Ciò non basta tuttavia per concludere che nessuna questione può più essere sollevata dinanzi al giudice di primo grado.

Ai sensi dell'art. 177, n. 2, il giudice nazionale può, qualora nutra dei dubbi circa la portata di una norma, domandare alla Corte di Giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla norma in questione. La Corte non è competente a controllare se, in forza del diritto interno, i dubbi del giudice nazionale siano inammissibili o ingiustificati. Perciò, può essere ritenuta ricevibile anche la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta da un giudice che conosce della causa in sede di rinvio.

La Commissione riconosce che la soluzione sovraesposta potrebbe avere conseguenze di rilievo in relazione all'ordinamento gerarchico dei tribunali nazionali. Se infatti l'interpretazione della Corte non corrispondesse a quella fornita dai giudici nazionali d'ultima istanza, il giudice che ha sottoposto la questione alla Corte potrebbe trovarsi di fronte a due sentenze contrastanti. Decidendo secondo l'interpretazione della Corte, egli si discosterebbe necessariamente dalla sentenza di rinvio del

---

giudice di grado superiore, di escludere per il giudice di rinvio l'esercizio di tale facoltà.

8. - Sul principio di cui alla quarta massima cfr., *infra*, l'annotazione della sentenza 16 gennaio 1974, resa nella causa 127/73 e, per i precedenti della questione, ed in particolare sulle contrastanti soluzioni adottate in passato, le conclusioni dell'avv. gen. Warner, sopra riprodotte. Anche in questo caso il principio affermato dalla Corte di giustizia si pone in contrasto con un comune principio di diritto processuale, con il criterio, cioè, secondo cui la impugnazione di un provvedimento giurisdizionale impedisce, salvo eccezioni, la produzione degli effetti. Tale criterio era stato in effetti condiviso nella trattazione della causa 31/68, prima *sospesa* a seguito della intervenuta impugnazione della sentenza di rimessione alla Corte (ord. 3 giugno 1969, Chanel, *Racc.* 1970, 403) e poi *cancellata dal ruolo* per essere diventata, con la riforma della decisione del giudice a *quo*, « *priva di oggetto* » (ord. 16 giugno 1970, *Racc.*, 404); e anche nella causa 13/61 il principio non era stato invalidato, essendosi la Corte limitata ad escludere la necessità di accertare che il provvedimento di rinvio del giudice nazionale fosse o no passato in giudicato secondo le norme di diritto interno (sent. 6 aprile 1962, Bosch, *Racc.*, 87, e *Foro it.*, 1962, V, 44, con nota di Gori).

Con la decisione in rassegna la Corte di giustizia, pur senza condividere la soluzione proposta dall'avv. gen. Warner (secondo cui si sarebbe dovuto escludere la stessa ammissibilità di impugnazioni del provvedimento di rinvio), ha invece statuito che la richiesta di pronuncia pregiudiziale rimane efficace fin quando non sia revocata; non viene quindi evitata la possibilità, prospettata dall'avv. gen. Lagrange nella causa 13/61, che la pronuncia pregiudiziale della Corte resti in concreto priva di effetti nella controversia alla quale si riferisce, ma è evidente che ciò può accadere, una volta esclusa l'indagine del giudice comunitario sulla rilevanza della questione proposta, anche indipendentemente dall'impu-

giudice d'ultima istanza in spregio del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung; decidendo in ossequio all'opinione dei giudici di cassazione, violerebbe invece l'art. 177 del Trattato CEE. Un simile dilemma potrebbe tuttavia venir risolto grazie al principio della prevalenza del diritto comunitario.

L'art. 177 non invita soltanto il giudice che opera il rinvio a decidere in conformità dell'interpretazione della Corte, ma attribuisce altresì ai singoli il diritto di pretendere che i giudici nazionali si comportino in tal senso. L'art. 177 va considerato, sotto questo aspetto, una norma direttamente efficace e tale da creare in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Il monopolio interpretativo del Trattao CEE, di cui la Corte dispone in virtù dell'art. 177, non potrebbe conseguire lo scopo di un'interpretazione uniforme del Trattato se le pronunzie emesse dalla Corte in via pregiudiziale non avessero una forza vincolante, che potesse esser fatta valere almeno dalle parti nella causa principale.

La Commissione ne conclude che l'interpretazione di una norma comunitaria fornita dalla Corte deve in ogni caso prevalere sull'opinione

---

gnazione del provvedimento di rinvio, per la possibilità, cioè, che il giudice nazionale di grado superiore annulli la sentenza di merito escludendo la rilevanza della questione decisa o in ragione della natura pregiudiziale di altre questioni non considerate dal giudice di prima istanza. Quanto all'ordinamento italiano, comunque, la questione risolta con la sentenza in esame nemmeno si pone, non essendo consentita la impugnazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del trattato CEE.

9. - Il principio espresso nell'ultima massima conferma il convalidato orientamento della Corte di giustizia a proposito della competenza delle autorità nazionali, durante il periodo di applicazione del regolamento n. 19/62 (e cioè fino al 30 giugno 1967), a disciplinare il regime delle restituzioni (eventualmente) concesse alla esportazione di cereali: cfr. sentenza 12 dicembre 1973, nella causa 142/73, Mathes & Schurr; 22 giugno 1972, nella causa 5/72, Grassi, *Racc.*, 443 e *Foro it.*, 1972, IV, 189, con nota di CATALANO; 23 marzo 1972, nella causa 85/71, Kampffmeyer, *Racc.*, 213; 15 dicembre 1971, nella causa 21/71, Brodersen, *Racc.*, 1069, e *Foro it.*, 1972, IV, 81; 27 ottobre 1971, nella causa 6/71, Rheinmühlen, *Racc.*, 823, e *Foro it.*, loc. ult. cit. Sulla portata dell'art. 19, n. 2 del regolamento n. 19/62, nel senso che la disposizione « obbliga lo Stato membro importatore a riscuotere il prescritto prelievo su tutte le importazioni per le quali lo Stato membro esportatore ha attribuito le restituzioni "paesi terzi" », cfr. sent. 7 novembre 1972, nella causa 20/72, Stato belga c. Cobelex, *Racc.*, 1055.

(A. M.)

del giudice nazionale d'ultima istanza; una soluzione diversa metterebbe in forse l'uniformità d'applicazione del diritto comunitario.

2. - *Sulla seconda questione.*

La *ditta Rheinmühlen* richiama la giurisprudenza della Corte nelle cause 6/71, *Rheinmühlen* (Racc. 1971, pag. 823), e 85/71, *Kampffmeyer* (Racc. 1972, pag. 213), secondo la quale occorre distinguere nettamente fra il sistema dei prelievi ed il sistema delle restituzioni, entrambi previsti dal regolamento n. 19. Per quanto concerne le restituzioni, la Corte ha affermato che gli Stati membri erano liberi di non concedere alcuna restituzione, il che implicava la facoltà di imporre al riguardo condizioni supplementari, oltre a quelle previste dai regolamenti comunitari. Nel campo d'applicazione del regolamento n. 19/62 — prosegue l'attrice — non sono stati fissati da alcuna norma comunitaria né la forma delle domande di restituzione né i termini di presentazione. Il compito di stabilire le modalità di liquidazione delle restituzioni è stato quindi lasciato agli Stati membri. Ne consegue che questi ultimi potevano disciplinare ed applicare, a loro piacimento, la revoca delle restituzioni.

La suddetta interpretazione è stata adottata anche dal Bundesfinanzhof ed è perciò vincolante per il Finanzgericht ai sensi del § 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung. Se venisse accertato che la merce è stata posta in libera pratica in un altro Sato membro, l'attrice avrebbe pur sempre diritto a vedersi accordata almeno la restituzione « Stato membro », che le sarebbe spettata in forza della disciplina nazionale in materia di restituzioni.

La Corte potrebbe risolvere la seconda questione come segue:

Il problema del se ed in quale misura vada richiesto il rimborso di una restituzione ai sensi del regolamento n. 19/62, percepita indebitamente, è un problema di diritto interno e va risolto dai giudici nazionali. Gli Stati membri ed i giudici nazionali devono tuttavia vegliare a che non siano superati i massimi di restituzione previsti dal regolamento n. 141/64 e da altre norme d'attuazione emanate dagli organi comunitari ed a che la parte di restituzione, percepita indebitamente e soggetta al rimborso, venga fissata in modo da ristabilire l'equilibrio nell'organizzazione dei mercati.

L'*EVSt* sottolinea che gli artt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62, gli artt. 14, n. 1, e 15 del regolamento n. 141/64, ed infine l'art. 1 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1964, n. 162, *G. U.* 1964, pag. 2739), hanno stabilito soltanto dei massimi di restituzione.

Nelle sue sentenze 6/71 e 85/71 la Corte si è richiamata alle differenze fra la restituzione « paesi terzi » e la restituzione « Stati mem-

bri ». Specialmente i criteri per il calcolo dei massimi di restituzione differiscono in funzione degli scopi cui mirano le due categorie di restituzioni. L'obiettivo delle restituzioni negli scambi intracomunitari è di ravvicinare fra di loro i prezzi delle materie prime nei vari paesi della Comunità, in modo che le condizioni d'acquisto per le imprese di trasformazione risultino uguali. Negli scambi coi paesi terzi lo scopo delle restituzioni è invece quello di ridurre la differenza fra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore ed i prezzi correnti sul mercato mondiale. Le disposizioni sovrammenzionate riflettono perfettamente questa fondamentale distinzione fra le due categorie di restituzioni. L'EVSt cita ancora il regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 92 (*G. U.* 1962, pag. 1906), che consentiva agli Stati membri di accordare le restituzioni « paesi terzi » nella forma di autorizzazioni ad importare in esenzione dal prelievo una corrispondente quantità di materie prime. La possibilità di cui sopra presentava un notevole interesse per gli esportatori, che potevano attendere il momento più opportuno per le importazioni esenti da prelievo; la prospettiva dei vantaggi in tal modo ottenibili poteva facilmente indurre gli esportatori a dichiarare come esportazioni « paesi terzi » esportazioni dirette verso altri Stati membri.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha deciso che, per provare la provenienza o la destinazione delle merci, non è sufficiente la mancanza del certificato di circolazione delle merci DD4. La giurisprudenza della Corte è infatti partita dal principio che le discipline nazionali elaborate per l'attuazione del sistema di restituzioni di cui al regolamento n. 19 non debbano consentire abusi.

La teoria (del rimborso) della « differenza » svolta dal Bundesfinanzhof non è compatibile con i principî giuridici enunciati dalla Corte; essa minaccia la certezza del diritto ed incoraggia gli abusi, in contrasto con i principî della disciplina comunitaria in materia.

L'EVSt conclude che un esportatore, il quale abbia richiesto ed ottenuto una restituzione « paesi terzi », non ha più il diritto di domandare una restituzione « Stati membri », quando venga successivamente accertato che egli, contrariamente alle proprie dichiarazioni, ha esportato la merce in uno Stato membro.

La *Commissione* espone la disciplina comunitaria in esame. Per quanto riguarda il regolamento di competenza fra Comunità e Stati membri, essa giunge alle medesime conclusioni cui sono giunte l'attrice e la convenuta nella causa principale.

La soluzione della seconda questione dipende dal come va interpretata l'espressione: « esportazione in un altro Stato membro ». Conviene all'uopo partire dalla definizione di « esportazione in paesi terzi »,

che la Corte ha fornito nella causa 6/71. L'esportazione verso paesi terzi — ha affermato la Corte — presupponeva almeno che la merce fosse (1) posta in libera pratica in uno Stato terzo. Questa definizione non è tuttavia molto chiara. Se non altro, l'uso del condizionale (serait) accanto all'indicativo (avait été) può suscitare dei dubbi. La Corte ha con ciò semplicemente inteso alludere alla valutazione « a priori » che deve in ogni caso essere effettuata dall'autorità competente per le restituzioni oppur ha voluto mettere in evidenza che bastava che l'esportatore avesse fatto tutto il necessario per porre la merce in libera pratica nello Stato terzo?

Se il condizionale non è stato usato per attenuare la portata della frase, la definizione fornita dalla Corte andrebbe molto più lontano di quelle proposte dagli organi comunitari e nazionali competenti per le restituzioni sotto l'impero del regolamento n. 19.

Nemmeno nel diritto comunitario attuale — nella misura in cui esso contempla restituzioni differenziate per i singoli paesi terzi — tale definizione appare utilizzabile, data soprattutto la difficoltà di controllare. Per questo motivo la Commissione auspica che la Corte precisi, nella sentenza, la nozione di « messa in libera pratica in uno Stato membro ». Per il giudice di rinvio potrebbe essere utile sapere se, a norma del diritto comunitario, la concessione della restituzione dipende dal fatto che nello Stato membro importatore si siano realizzate tutte le condizioni necessarie all'importazione definitiva della merce.

Per ciò che concerne la prova dell'effettiva esportazione verso uno Stato membro, la Commissione sostiene che il rilascio di un certificato DD4 non poteva costituire un presupposto della restituzione « Stati membri ». La suddetta restituzione non dipendeva neppure dalla presentazione di una licenza d'esportazione valida, che, in forza dell'art. 16, n. 1, del regolamento n. 19/62, era richiesta per qualsiasi esportazione in altri Stati membri al fine di offrire agli organi competenti un quadro esatto della situazione del mercato. Considerata la differenza esistente fra il sistema delle licenze e quello delle restituzioni, un collegamento fra i due sistemi appare impossibile.

La Commissione conclude che le norme comunitarie allora in vigore non impedivano ad un esportatore di ottenere la restituzione « Stati membri », anche se egli aveva inizialmente dichiarato di voler esportare la merce in paesi terzi.

---

(1) Nel testo francese « avait été ou serait » (N.d.t.).

3. - *Sulla terza questione.*

L'*attrice nella causa principale* sostiene che non ha alcuna importanza accertare in quale paese terzo la merce sia stata esportata. È rilevante, invece, la circostanza che la merce esportata sia stata posta in libera pratica in un qualunque paese terzo. In tal caso, infatti, sono stati realizzati gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune con il metodo delle restituzioni.

Essa propone che la terza questione venga risolta come segue:

Sotto l'impero del regolamento n. 19/62 e delle sue disposizioni d'attuazione, era sufficiente, per poter richiedere la restituzione « paesi terzi », che la merce fosse posta in libera pratica in un paese terzo. L'effettivo paese terzo di destinazione non aveva alcuna rilevanza, dal momento che l'ammontare della restituzione era uguale per qualsiasi paese terzo.

La *convenuta nella causa principale* osserva che, in linea di principio, gli Stati membri erano autorizzati a fissare percentuali diverse per le restituzioni a seconda dei « paesi terzi » interessati. Tuttavia essi dovevano restare entro i massimi fissati dalla disciplina comunitaria. Posto che, in taluni casi, gli artt. 5 e 5 *bis* del repolamento n. 90/62 permettevano agli Stati di superare i massimi, il legislatore comunitario non poteva non vegliare a che gli esportatori effettuassero le loro operazioni in conformità alle dichiarazioni da essi stessi precedentemente fornite.

La soluzione deve perciò essere nel senso della prima alternativa indicata nella terza questione:

L'esportatore ha diritto alla restituzione « paesi terzi » solo qualora esporti la merce nel paese dichiarato nella domanda di restituzione.

La *Commissione* rinvia all'argomentazione da essa esposta in merito alla seconda questione e giunge alla conclusione che le norme comunitarie in vigore all'epoca non impedivano ad un esportatore di richiedere, in presenza delle altre condizioni prefissate, la restituzione « paesi terzi », anche se la merce era stata esportata in un paese terzo diverso da quello dichiarato. (*Omissis*).

In diritto. — Con ordinanza 7 maggio 1973, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 1973, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dello stesso art. 177 e su quella del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62 (*G. U.* 1962, pag. 933).

Sulla prima questione.

Con la prima questione si chiede se il giudice che non sia di ultima istanza possa effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

delle Comunità solo qualora si occupi della causa per la prima volta, ovvero anche qualora debba statuire su rinvio, dopo l'annullamento di una precedente sentenza.

La presente questione è sostanzialmente identica a quella che è stata sottoposta in via pregiudiziale a questa Corte dal Bundesfinanzhof, nella stessa causa principale, ed ha costituito oggetto della sentenza 16 gennaio 1974 (166/73), alla quale si rimanda in proposito.

Secondo detta giurisprudenza, il fatto che una norma di diritto interno vincoli il giudice di grado inferiore alle valutazioni giuridiche espresse da un giudice di grado superiore non può, di per sé, privare il primo della facoltà, conferitagli dall'art. 177 del Trattato CEE, di rinviare alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Trattandosi di un giudice che non è di ultima istanza, l'art. 177 non esclude, tuttavia, che i relativi provvedimenti di rinvio alla Corte di Giustizia delle Comunità siano soggetti ai normali mezzi d'impugnazione predisposti dal diritto interno.

Per chiarezza, e per garantire la certezza del diritto, la Corte di Giustizia deve comunque attenersi al provvedimento di rinvio, che produrrà i suoi effetti finché non sarà stato revocato.

Sulla seconda e sulla terza questione.

Con la seconda questione si chiede se gli artt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62, in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento n. 141/64 (*G. U.* 1964, pag. 2666) vadano interpretati nel senso che l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la restituzione « Paesi terzi » per l'esportazione di orzo perlato in un determinato Paese terzo ha diritto almeno alla restituzione « Paesi membri », qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata invece esportata in un Paese membro, ovvero che in tal caso egli non ha diritto ad alcuna restituzione.

Con la terza questione si chiede se l'art. 20, n. 2, del regolamento CEE n. 19/62, in relazione all'art. 15 del regolamento n. 141/64, vada interpretato nel senso che l'esportatore ha diritto alla restituzione « Paesi terzi » solo qualora esporti le merci nel Paese dichiarato, ovvero che è sufficiente che le merci siano giunte in un qualsiasi Paese terzo.

In forza del combinato disposto del regolamento n. 19/62 e degli atti emanati per la sua attuazione — in particolare i regolamenti del Consiglio n. 55/62 (*G. U.* 1962, pag. 1583) e n. 141/64 (*G. U.* 1964, pag. 2666) — agli Stati membri veniva attribuita la facoltà di concedere o meno le restituzioni per le esportazioni dei prodotti agricoli.

Ciononondimeno, gli Stati membri, nel fissare le condizioni per la concessione di tali restituzioni ed il loro importo, erano tenuti a rispettare i limiti massimi stabiliti dalla Comunità, come pure le norme necessarie per l'attuazione del sistema generale contemplato dal regolamento n. 19/62. Per contro, essi avevano la facoltà di servirsi, fra

l'altro in materia di esportazioni nei Paesi terzi, di criteri più restrittivi di quelli contemplati dai regolamenti comunitari.

Gli Stati membri, nell'ambito della facoltà loro riconosciuta di concedere restituzioni all'esportazione, erano quindi tenuti a prendere in considerazione il Paese di destinazione, vale a dire la questione del se si trattasse di un Paese terzo o di uno Stato membro della Comunità.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il Paese di destinazione non fosse un Paese terzo, ma un altro Stato membro, le autorità nazionali erano quanto meno tenute a ridurre l'importo della restituzione, in modo da evitare ch'esso superasse il limite stabilito per l'esportazione nello Stato membro in cui la merce era stata realmente esportata.

La situazione era analoga, nel caso in cui il Paese di destinazione fosse un Paese terzo diverso da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione.

Fatto salvo quest'obbligo, spettava alle autorità degli Stati membri di decidere, in conformità al proprio diritto interno, sulle ulteriori conseguenze di un fatto del genere.

Si deve quindi concludere che, nell'ipotesi in cui il Paese di destinazione della merce non rispondesse alle indicazioni contenute nei documenti redatti per l'esportazione:

a) l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 imponeva alle autorità nazionali di ridurre le restituzioni attribuite, in modo da non superare i limiti massimi stabiliti per il Paese in cui la merce era stata realmente esportata;

b) fatto salvo quest'obbligo, spettava alle suddette autorità di decidere, in conformità al proprio diritto interno, sulle ulteriori conseguenze. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 16 gennaio 1974, nella causa 127/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* Mackenzie Stuart - *Avv. gen.* Mayras (parz. diff.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bruxelles nella causa Belgische Radio en Televisie (avv. Martin) c. Fonior, S.A.B.A.M. (avv. Dasesse e Chabert) c. Fonior, e Belgische Radio en Televisie c. S.A.B.A.M. (Unione belga degli autori, compositori ed editori) - Interv.: Commisisone delle Comunità europee (ag. von der Esch e Béraud).

Comunità europee - Giudizio pregiudiziale di interpretazione della Corte di giustizia - Unica ipotesi di sospensione.

(Trattato CEE, art. 177; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia del 17 aprile 1957, art. 20).

Comunità europee - Concorrenza - Divieti stabiliti dagli artt. 85, n. 1 e 86 del trattato CEE - Efficacia diretta - Competenza dei giudici nazionali - Provvedimento iniziato dalla Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 - Effetti sui giudizi pendenti dinanzi ai tribunali nazionali.

(Trattato CEE, artt. 85, n. 1 e 86; regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, artt. 3 e 9, n. 3).

Il procedimento incidentale promosso ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE non viene sospeso se non in caso di revoca o di annullamento dell'atto con cui il giudice nazionale effettua il rinvio (1).

I divieti stabiliti dagli artt. 85, n. 1 e 86 del Trattato CEE sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. I giudici nazionali quindi, anche quando rientrino fra le « autorità degli Stati membri » di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, non sono privati della loro competenza dall'inizio di un procedimento promosso dalla Commissione ai sensi dell'art. 3 dello stesso regolamento (2).

(*) Per fornire un completo quadro della questione commentata nella nota che segue si riproducono le conclusioni dell'avv. gen. MAYRAS, nella parte relativa all'interpretazione dell'art. 177 del trattato CEE.

(*Omissis*). — *Se il rinvio della causa alla Corte di Giustizia sia regolare, nonostante l'appello interposto contro la sentenza di rinvio.*

« La questione è sorta dall'appello della SABAM contro la sentenza di rinvio; si deve infatti decidere se l'appello di una delle parti nella causa principale vi obblighi a non pronunziarvi in via pregiudiziale, perlomeno fino alla sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles.

« L'avvocato dell'appellante si è sforzato di dimostrare la fondatezza della tesi sovraesposta, richiamandosi ai due effetti propri dell'appello in diritto belga: effetto sospensivo ed effetto devolutivo.

« Ai sensi dell'art. 1397 del Codice giudiziario belga, l'appello interposto contro una sentenza definitiva ne sospende l'esecuzione. Una sentenza è — a norma del predetto codice — definitiva quando essa esaurisce la competenza del giudice su di una lite, salvo le impugnazioni di legge. L'effetto sospensivo non è invece proprio dell'appello contro le decisioni in corso di causa con le quali il giudice si limita, in particolare, a disporre atti istruttori.

« Secondo l'avvocato della SABAM la sentenza di rinvio del Tribunale di Bruxelles va considerata definitiva: in primo luogo, il Tribunale si è ritenuto competente ad applicare l'art. 86 del Trattato, pur attendendo, per far ciò, la soluzione che la Corte di Giustizia darà alle questioni pregiudiziali sottopostole; in secondo luogo, esso ha riconosciuto che le suddette questioni sono rilevanti per la soluzione della controversia.

« Benché poi dall'art. 1496 del Codice giudiziaro risulti che " l'esecuzione provvisoria è prevista quando il giudice adotta un provvedimento

(*Omissis*). — Con sentenza 4 aprile 1973, il Tribunale di Bruxelles ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni:

1) se si possa considerare come un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato C.E.E. il fatto che un'impresa, la quale dispone, in uno Stato membro, del monopolio di fatto della gestione dei diritti d'autore, esiga la cessione totale di tutti i diritti d'autore, senza distinzioni;

2) se si possa ravvisare un abuso di posizione dominante nel fatto che detta impresa pattuisce la cessione, da parte dell'autore, dei diritti presenti e futuri, e in particolare nella circostanza ch'essa conserva i diritti che le sono stati ceduti per i cinque esercizi successivi al recesso del socio;

---

d'istruzione, ed in relazione a quest'ultimo", una domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato, relativa ad un punto di diritto (interpretazione di una norma comunitaria) e non già di fatto, e tale inoltre da non richiedere per la sua esecuzione l'intervento delle parti, non può essere un atto istruttorio nel senso del diritto belga. Si aggiunga che le decisioni della Corte di Giustizia vincolano il giudice nazionale, non così invece gli atti istruttori.

« Infine, per il principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello enunciato nell'art. 1068 del Codice giudiziario, la Corte d'Appello è investita dell'intera controversia e deve statuire su di essa, confermando o riformando la sentenza impugnata ed esaurendo così la propria competenza.

« L'effetto devolutivo accompagna tanto l'appello contro una sentenza in corso di causa quanto l'appello contro una sentenza definitiva.

« L'unica eccezione è costituita dal 2° comma dell'art. 1068 secondo cui il giudice d'appello, che conferma, anche solo parzialmente, un provvedimento istruttorio, deve rinviare la causa al primo giudice.

« Pertanto, spetta alla Corte d'Appello di Bruxelles (che è stata investita dell'intera controversia) — ed unicamente ad essa — decidere se le questioni pregiudiziali siano rilevanti per il giudizio. Il Tribunale si è spogliato di ogni competenza; esso non può più comunicare alla Corte di Giustizia informazioni complementari né servirsi dell'interpretazione che gli venga fornita per la soluzione della controversia. Del pari, l'appello interposto contro la sentenza di rinvio ha tolto validità al titolo in virtù del quale questa Corte era stata regolarmente investita della causa.

« Quale che possa essere, Signori, la fondatezza, in diritto belga, di tale argomentazione, voi non potete accoglierla per la semplice ragione che, altrimenti, eccedereste i limiti della vostra competenza ed, esaminando gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio alla luce del diritto nazionale, sconfinereste nella competenza dei giudici belgi.

« Certo, l'art. 177 del Trattato vi ha conferito il compito di decidere sulle questioni d'interpretazione e di validità delle norme comunitarie che i giudici nazionali, a seconda dei casi, possono o devono sottoporvi. L'istituto del rinvio pregiudiziale mira a garantire l'interpretazione coerente ed uniforme del diritto comunitario.

3) cosa si debba intendere per « impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale ». Se sia necessario che l'impresa abbia determinati privilegi, negati ad altre imprese;

4) se l'art. 90, n. 2, del Trattato C.E.E. attribuisca ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

Come si evince dalla motivazione della sentenza di rinvio, il Tribunale ritiene che un abuso di posizione dominante potrebbe sussistere qualora si accerti che la S.A.B.A.M. vincola a sé i propri soci con clausole non indispensabili, fra l'altro chiedendo una cessione globale di tutti i diritti e rendendo eccessivamente oneroso il recesso di un socio per le perdite finanziarie che ne possono derivare.

La sentenza di rinvio è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 19 aprile 1973.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., hanno depositato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Bastian van der Esch e René-Christian Béraud, in data 31 luglio 1973; la Belgische Radio en Televisie con l'avv. Martin Denys

---

« Ma, come voi vi astenete dal vagliare la rilevanza delle questioni sottopostevi in ordine alla soluzione della causa principale, come non potete controllare la competenza del giudice nazionale che opera il rinvio o la ritualità della procedura dinanzi ad esso seguita, così non è vostro compito accertare se un mezzo di gravame quale l'appello contro una sentenza di rinvio possa avere l'effetto di escludere la vostra competenza, perlomeno fino alla pronunzia del giudice d'appello.

« In tutte queste ipotesi, infatti, voi dovreste non solo interpretare la legge nazionale, ma altresì applicarla ad un caso determinato, il che esula assolutamente dalla vostra competenza.

« Tutt'al più, forse, vi sarebbe possibile tener conto di una norma di diritto interno, se non ci fosse alcun dubbio circa la sua portata. Ma la stessa argomentazione dell'avvocato della SABAM, il quale, per giungere alla conclusione che l'appello contro la sentenza di rinvio ha effetto sospensivo, ha dovuto prima scartare ben due obiezioni (concernenti, rispettivamente, il carattere non definitivo della sentenza di rinvio ed il carattere d'atto istruttorio della domanda di pronunzia pregiudiziale), dimostra a sufficienza che non ci troviamo di fronte ad un caso del genere.

« Accogliere la sua tesi significherebbe sostituire il vostro giudizio a quello della Corte di Cassazione belga, sola competente a statuire in ultima istanza in merito a simili divergenze.

« L'art. 177 attua una cooperazione immediata fra la Corte di Giustizia ed i giudici degli Stati membri, che possono far uso della facoltà di sottoporle per una pronunzia in via pregiudiziale qualsiasi questione d'interpretazione del diritto comunitario essi ritengano rilevante per la decisione di una controversia.

« Non è neppure necessario, a mio avviso, che la questione venga sollevata dalle parti; il giudice nazionale può sollevarla d'ufficio. Il procedimento dell'art. 177, che è di ordine pubblico, si svolge d'altronde senza

del foro di Bruxelles, in data 2 agosto 1973; e la Società Cooperativa S.A.B.A.M. con gli avv. Jean Dasesse e Louis Chabert, entrambi del foro di Bruxelles, in data 30 luglio 1973.

Con lettera 30 luglio 1973, il cancelliere del Tribunale di Bruxelles informava la Corte « che l'appello interposto dalla S.A.B.A.M. contro la sentenza 4 aprile 1973 della 12ª Sezione di questo Tribunale sospende il procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia (artt. 1068 e 1397 del Codice giudiziario belga) ».

Con lettera 18 settembre 1973, il suddetto cancelliere comunicava alla Corte che il Tribunale di Bruxelles « non desidera che l'esame della causa in questione dinanzi alla Corte di Giustizia venga sospeso.

« Quantunque una delle parti processuali abbia manifestato l'intenzione di appellarsi contro la decisione di rinvio, l'appello — anche nel caso dovesse essere interposto — non può avere effetto sospensivo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte.

« La sospensione, per di più, non è affatto auspicabile, considerato che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia potrà essere utile tanto a questo Tribunale quanto alla Corte d'Appello ».

---

una partecipazione attiva dei litiganti, che vengono soltanto ammessi a presentarvi osservazioni scritte ed orali, ma non rivestono di fronte a voi la qualità di parti processuali.

« L'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia recita:

« Nei casi contemplati dall'art. 177 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima *a cura di tale giurisdizione nazionale*.

« Voi potete in effetti essere investiti di una causa soltanto dal giudice nazionale, mai da uno dei litiganti.

« Allo stesso modo, la domanda di pronunzia pregiudiziale può essere ritirata soltanto dal giudice nazionale, indipendentemente dal motivo per cui esso agisce in tal senso, sia che ritenga possibile definire la controversia senza ricorrere all'interpretazione del diritto comunitario, sia che, di propria iniziativa, stimi che l'esercizio di un mezzo di gravame — ad esempio dell'appello contro la sentenza di rinvio — lo spogli della competenza a statuire sulla controversia.

« In ogni caso, spetta unicamente al giudice nazionale ritirare la propria domanda di pronunzia pregiudiziale.

« Nella fattispecie, invece, è pacifico che il Tribunale di Bruxelles ha mantenuto ferma la sua domanda.

« Occorre andare ancora avanti e chiedersi se il combinato disposto dell'art. 177 del Trattato e dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia non debba venir interpretato nel senso che esso esclude *ipso iure* in via di principio l'esercizio delle impugnazioni (appello, ricorso in cassazione) nei confronti delle decisioni di rinvio di cause alla Corte di Giustizia?

« In proposito, mi sembra che l'avvocato generale Lagrange, nelle conclusioni relative alla causa 13/61, Bosch (Racc. 1962, vol. VIII, pag. 117),

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le osservazioni presentate alla Corte

Osservazioni della Commissione delle Comunità Europee.

Sulla competenza del giudice nazionale.

Nel maggio 1971 e nel maggio 1973, a seguito di scambi d'opinioni circa i rilievi formulati nei suoi confronti dalla Commissione, la S.A.B.A.M. provvedeva a modificare il proprio statuto, consentendo ad ogni « socio » di decidere egli stesso se cedere alla S.A.B.A.M. i suoi diritti per una o per più forme di sfruttamento, per tutto il mondo o limitatamente a taluni Paesi. Inoltre, il periodo durante il quale i diritti d'autore restano alla società dopo il recesso d'un membro veniva ridotto da 5 a 3 anni.

Le suddette modifiche sono attualmente all'esame della Commissione ed il relativo procedimento è perciò ancora in corso.

La Commissione ritiene che, in presenza di un procedimento ai sensi del regolamento n. 17, art. 3, le autorità nazionali, ivi compresi gli organi giudiziari, in forza dell'art. 9, n. 3, del citato regolamento, non siano più competenti ad applicare l'art. 86 del Trattato.

Essa è dell'opinione che nel presente procedimento, in cui è pacifico che il giudice nazionale viene provvisoriamente spogliato della propria competenza, la Corte di Giustizia non può ancora prendere in esame le questioni sottopostele dal predetto giudice. — (*Omissis*).

---

abbia colto perfettamente le ragioni per cui non è opportuno adottare una simile interpretazione.

« Anzitutto, il testo dell'art. 20 dello statuto della Corte si riferisce soltanto alla sospensione del procedimento in corso dinanzi al giudice che ha disposto il rinvio, e non alla sospensione di " ogni procedimento nazionale ", ivi compresi quelli relativi alle impugnazioni.

« In secondo luogo, il doppio grado di giurisdizione è nella maggior parte degli Stati membri un principio giuridico tradizionale e vale, laddove esistono forme di rinvio a titolo pregiudiziale, anche per le ordinanze o sentenze di sospensione del procedimento.

« Infine, né il Trattato né il protocollo sullo statuto della Corte avrebbero potuto, in mancanza di una disposizione espressa, limitare l'esercizio dei mezzi d'impugnazione, né modificare in tal modo l'organizzazione o la procedura dei tribunali nazionali.

« Del resto, soltanto la Corte d'Appello di Bruxelles, attualmente investita della causa o, se del caso, la Corte di Cassazione belga potrebbero sottoporvi, qualora avessero in proposito dei dubbi tali da giustificare la proposizione d'una domanda di pronunzia pregiudiziale, il problema dell'interpretazione dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte.

« In definitiva, ritengo che, se le parti possono interporre, a norma del diritto interno dei singoli Stati membri, un'impugnazione (in partico-

Osservazioni della S.A.B.A.M.
Sulla competenza della Corte di Giustizia.

Si evince dalle conclusioni dell'avvocato generale e dai principî di diritto enunciati dalla Corte nell'ordinanza 3 giugno 1969 (causa 31/68, S.A. *Chanel contro Cepeha,* Racc. 1970, pag. 403) che ogni procedimento avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale va sospeso quando il giudice nazionale che ha proposto la domanda informa ufficialmente la Corte che contro la propria decisione è stato interposto appello e che questo ha come conseguenza la sospensione dell'esecuzione.

In data 17 luglio 1973, la S.A.B.A.M. ha interposto appello contro la sentenza di rinvio 4 aprile 1973. In forza del Codice giudiziario belga, l'appello sospende l'esecuzione della sentenza. Lo stesso codice dispone che ogni appello contro una sentenza definitiva o una decisione in corso di causa ha effetto devolutivo nel merito a favore del giudice d'appello. Nel presente procedimento, la sentenza 4 aprile 1973 è ormai priva di qualsiasi efficacia giuridica.

La S.A.B.A.M. chiede perciò alla Corte di sospendere il procedimento finché la Corte d'appello non si sia pronunziata sull'appello interposto il 17 luglio 1973 contro la sentenza di rinvio. — (*Omissis*).

In seguito alla relazione d'udienza sopra riportata, si è svolta, in data 13 novembre 1973, la fase orale del procedimento nel corso della quale sono stati sentiti la S.A.B.A.M., la B.R.T., il Governo della Repubblica Federale Tedesca e la Commissione delle Comunità Europee.

---

lare un appello) contro le ordinanze o le sentenze di rinvio, non spetti a voi stabilire quali effetti tale impugnazione produca nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale. Voi siete, invece, tenuti a statuire sulla domanda di pronunzia pregiudiziale propostavi da un giudice nazionale, a meno che quest'ultimo non l'abbia espressamente ritirata.

« Soltanto nell'ipotesi che, prima della vostra pronuncia, il giudice nazionale di grado superiore abbia riformato o cassato la sentenza di rinvio, voi dovreste astenervi dal procedimento, poiché, in tal caso, sarebbe venuto a mancare il titolo giuridico costituito dalla sentenza di rinvio.

« Qualora, invece, la riforma o la cassazione abbiano luogo dopo la vostra pronuncia, bisogna ammettere che la vostra sentenza non sarebbe più rilevante per la decisione della causa principale.

« Ad un risultato non diverso si giungerebbe tuttavia anche sopprimendo qualsiasi gravame di diritto interno contro le sentenze di rinvio. Infatti, sarà pur sempre concepibile un appello od un ricorso in cassazione contro la sentenza emessa dal giudice della causa principale in conformità alla vostra interpretazione del diritto comunitario; in tale evenienza, il giudice d'appello o di cassazione sarà libero, qualora ritenga che le questioni a voi sottoposte non fossero rilevanti, di decidere in base a considerazioni di diritto interno e di non tener conto delle norme comunitarie ». — (*Omissis*).

L'avv. Dasesse, *per la S.A.B.A.M.*, ha espresso l'opinione che la Corte debba sospendere il procedimento pregiudiziale quando l'appello dinanzi al giudice nazionale ha per effetto:

1) di portare la causa principale di fronte ad un giudice di grado superiore competente in sede di merito;

2) di attribuire al giudice di grado superiore la competenza a decidere se vadano, o meno, sollevate questioni pregiudiziali;

3) di spogliare il giudice di grado inferiore della competenza a comunicare alla Corte di Giustizia informazioni complementari (causa 31/68 - *Chanel contro Cepeha,* conclusioni dell'avvocato generale Roemer).

Egli sostiene che tali sono, in diritto belga, gli effetti dell'appello contro la decisione di rinvio.

Per quanto concerne l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 egli sostiene, in appoggio alla tesi della Commisisone, la sopravvenuta incompetenza del giudice nazionale. Le autorità nazionali, infatti, cessano di essere competenti non appena la Commissione inizia un procedimento in applicazione dell'art. 86 del Trattato; i tribunali, anche civili, sono senz'altro autorità nazionali nel senso di cui alla suddetta disposizione

---

(1-2) **Sugli effetti della impugnazione del provvedimento emesso dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE.**

1. - È nella causa decisa con la sentenza in rassegna, più che nella causa 146/73 già sopra commentata, che è stato in effetti discusso *ex professo* il problema sugli effetti della impugnazione del provvedimento adottato dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE.

La questione si poneva infatti in tutta la sua evidenza, in quanto il cancelliere del tribunale di Bruxelles, dopo aver informato la Corte di giustizia « *che l'appello interposto dalla S.A.B.A.M. contro la sentenza 4 aprile 1973 della 12ª sezione di questo tribunale sospende il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia* » (e analoga comunicazione aveva indotto la Corte a disporre, nella causa 31/68, la sospensione del procedimento « *fino a che non venga comunicato alla Corte che la sentenza d'appello è stata pronunziata* »), aveva con successiva lettera comunicato che il tribunale di Bruxelles « *non desidera che l'esame della causa in questione dinanzi alla Corte di giustizia venga sospeso* », che l'appello « *non può avere effetto sospensivo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte* », e che « *la sospensione, per di più, non è affatto auspicabile, considerato che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia potrà essere utile tanto a questo Tribunale quanto alla Corte d'appello* ».

Si è già osservato, nell'annotare la sentenza resa nella causa 146/73, che la questione esaminata nella decisione in rassegna non interessa l'ordinamento italiano, che non consente impugnazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma; e appare superfluo, quindi, indagare sulla stessa ammissibilità di « provvedimenti » (quali quelli del tribunale di Bruxelles) con cui lo stesso giudice che ha emesso la sentenza

(causa 43/69, *Bilger*, Racc. 1970, pag. 136) e tale conclusione non abbisogna di alcun riesame (causa 48/72, *de Haecht II*, Racc. 1973, pag. 87).

La circostanza che il procedimento della Commissione abbia avuto inizio dopo l'instaurazione delle due cause principali non è rilevante.

Entrando nel merito delle questioni pregiudiziali, l'avvocato della S.A.B.A.M. sottolinea che un'unione d'autori va considerata come un sindacato costituito per la difesa dei diritti dei suoi aderenti. Il presente caso infatti ben dimostra come le società di radiodiffusione finiscano per spogliare gli autori dei loro diritti su una certa opera, esigendone la cessione globale per un periodo di 2 anni.

Egli conclude che la pretesa di un'unione d'autori relativa alla cessione esclusiva di tutti i diritti sulle opere presenti e future di un certo autore, purché rientranti in una determinata categoria di diritti di sfruttamento, non costituisce abuso di posizione dominante.

L'avv. Denys, per la B.R.T., non accetta la tesi della S.A.B.A.M. secondo cui l'appello interposto contro la decisione di rinvio ha per effetto, in diritto belga, di rendere non più competente il giudice di rinvio.

---

decide (oltretutto con due opposte valutazioni) sugli effetti dell'impugnazione.

2. - La questione va segnalata, comunque, per la rilevanza della indagine che la sua valutazione comporta in merito ai *rapporti tra diritto comunitario e diritto interno*. Tale rilevanza risulta evidente, in particolare, nella completa disamina compiuta dall'avv. gen. Mayras nelle sue conclusioni, condivise dalla Corte di giustizia e rivolte a dimostrare, appunto, che l'obbligo di provvedere sulla domanda del giudice nazionale deve escludersi nel solo caso in cui il giudice nazionale di grado superiore abbia riformato o cassato, prima della decisione della Corte, la sentenza di rinvio « *poiché, in tal caso sarebbe venuto a mancare il titolo giuridico della sentenza di rinvio* ». Questa stessa motivazione, peraltro, denuncia in effetti la difficoltà di una soluzione che prescinda del tutto dalle norme di diritto interno.

Certamente, è poco probabile che un giudizio di impugnazione possa essere concluso prima che la Corte di giustizia emetta la sua pronuncia, e in pratica, quindi, la soluzione adottata nella sentenza in rassegna appare utile a prevenire ulteriori possibili questioni (anche se non esclude la possibilità che la pronuncia di interpretazione risulti priva di rilevanza nella decisione della causa principale); e ciò può dirsi anche per il caso in cui la eventuale sentenza di annullamento sia a sua volta impugnata, dovendosi per tale ipotesi ritenere, per necessaria coerenza alla soluzione in esame (per l'affermata incompetenza della Corte, cioè, a valutare gli effetti dell'impugnazione), che la Corte rimarrebbe obbligata ad « *astenersi dal procedimento* ».

Il discorso si complica, però, per il caso in cui la decisione di secondo grado fosse a sua volta annullata e doversi di conseguenza considerarsi *ripristinato* l'obbligo della Corte di procedere; e in verità, a questo punto, l'ipotesi di una Corte che deve o non deve provvedere a seconda della

Egli invoca la Costituzione belga per contestare l'affermazione che un procedimento amministrativo possa far sospendere una causa civile.

Egli afferma, poi, di non aver trovato nel Trattato alcun elemento su cui possano fondarsi le conclusioni della S.A.B.A.M. e della Commissione circa l'interpretazione dell'art. 9, n. 3.

Per quanto riguarda il merito delle questioni, la protezione dei diritti d'autore sarebbe meglio garantita dalla possibilità per un autore di cedere temporaneamente i duoi diritti su di una determinata opera che non da una suddivisione in categorie dei diritti di sfruttamento.

Non v'è dubbio che la S.A.B.A.M. ha abusato della sua posizione dominante; lo ha riconosciuto essa stessa con il modificare, su suggerimento della Commissione, il proprio statuto.

Il Sig. Seidel, intervenendo in qualità d'agente *per il Governo della Repubblica Federale Tedesca,* si oppone alla tesi della Commissione. Con la sentenza *Bilger* — egli sostiene — si è voluto semplicemente indicare che i giudici, che sono incaricati di far eseguire le procedure in materia d'intese, sono autorità nazionali nel senso dell'art. 9, n. 3; non si è voluto affatto far riferimento ai giudici civili che hanno il compito di

---

sola materiale esistenza di varie « decisioni » dei giudici nazionali, e indipendentemente dalla idoneità di tali decisioni a produrre effetti, comincia ad essere meno accettabile. Ne può del resto escludersi la necessità di verificare la validità della soluzione in esame anche con riferimento alle ipotizzate eventualità, per quanto improbabili possano in pratica risultare.

Invece di riconoscere effetto alla decisione di annullamento (che è del giudice) e disconoscere, al tempo stesso, l'efficacia « sospensiva » del relativo procedimento (stabilita dalla stessa legge), potrebbe essere allora preferibile, secondo la tesi sostenuta dall'avv. gen. Warner nelle cause 146/73 e 166/73, escludere *a priori* la stessa impugnabilità del provvedimento di rinvio (oltretuttò già negata negli ordinamenti di alcuni Stati membri): impugnabilità che andrebbe esclusa, per superare l'obiezione sulla incompetenza della Corte alla interpretazione delle norme di diritto interno, *nel solo ambito dell'ordinamento comunitario,* e quindi con soluzione che rimarrebbe censurabile almeno quanto quella in esame per il suo contrasto con alcune legislazioni nazionali, ma consentirebbe, quantomeno, di eludere la *possibilità* dei segnalati inconvenienti.

3. - In effetti, però, l'obiezione fondata sulla incompetenza della Corte di giustizia a valutare gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio sembra viziata da una inesatta prospettiva della questione, e non sufficiente, in realtà, ad escludere la possibilità di una soluzione compatibile, e non necessariamente in contrasto, con le norme di diritto interno.

Come risulta dalle conclusioni sopra riprodotte, invero, l'avv. gen. Mayras, pur ricordando, secondo quanto eccepito da una parte, che « *spetta alla Corte d'Appello di Bruxelles (che è stata investita dell'intera controversia) — ed unicamente ad essa — di decidere se le questioni pregiudiziali siano rilevanti per il giudizio* », che « *il Tribunale si è spogliato di ogni competenza, e non può più comunicare alla Corte di Giustizia infor-*

tutelare i cittadini contro gli abusi. Se così non fosse, l'efficacia diretta delle norme del Trattato in tema di concorrenza ne verrebbe considerevolmente sminuita.

Se, in presenza di un procedimento della Commissione in applicazione degli artt. 85 e 86, il giudice civile non fosse più competente, egli non potrebbe neppur più adottare provvedimeni d'urgenza. D'altra parte, il regolamento n. 17 non contiene alcuna disposizione diretta a far sì che i giudici nazionali siano informati dei procedimenti iniziati dalla Commissione.

A questo punto, si rende necessario un sistema più flessibile, quale la Corte ha indicato nella sentenza *de Haecht II*, secondo cui spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento affinché le parti possano chiedere una decisione alla Commissione.

Il sig. Van der Esch, consigliere giuridico della Commissione, osserva che la Corte, nella causa 31/68, *Chanel,* ha sospeso il procedimento per due motivi: le circostanze proprie del caso concreto e la comunicazione del giudice nazionale. Questa decisione va spiegata nel senso che la Corte, viste le circostanze del caso concreto, aveva l'impressione che la sentenza di rinvio corresse il rischio di venire annullata. Nella fat-

---

mazioni complementari nè servirsi dell'interpretazione che gli venga fornita per la soluzione della controversia », e che « *l'appello interposto contro la sentenza di rinvio ha tolto validità al titolo in virtù del quale questa Corte era stata regolarmente investita della causa* », osserva che queste argomentazioni non possono essere accolte « *per la semplice ragione che, altrimenti, eccedereste i limiti della vostra competenza ed, esaminando gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio alla luce del diritto nazionale, sconfinereste nella competenza dei giudici belgi* »: ed è in tale motivazione, in effetti, che si evidenzia il vizio di prospettiva, e sotto un duplice profilo.

Anzitutto, va infatti considerato che la domanda del giudice nazionale costituisce, nella sostanza, l'atto introduttivo del procedimento incidentale di interpretazione e che alla Corte di giustizia, così come a qualsiasi giudice che debba pronunciarsi su una domanda, non può certo disconoscersi la competenza a valutare la idoneità della domanda ad una rituale incardinazione del rapporto processuale. Se la Corte non deve accertare, infatti, la rilevanza della questione proposta, la competenza del giudice *a quo* e la ritualità della procedura contenziosa nazionale, è pur sempre necessario che accerti, invece, la effettiva ricorrenza dei presupposti di applicazioni dell'art. 177 del trattato CEE; ed è evidente che in tale indagine possono assumere rilievo norme di diritto interno e che tali norme, quindi, sia necessario tener presenti. Ad intendere, poi, quanto tale valutazione possa essere in concreto incisiva ed approfondita basta considerare, tra i tanti esempi possibili, la causa 61/65 (*Racc.*, 1966, 407, Goebbles), in cui la necessità di accertare se l'autorità che aveva disposto il rinvio fosse una « giurisdizione » (e potesse quindi essere ad essa riconosciuta la competenza ad investire la Corte di una questione di interpretazione) comportò una completa disamina e valutazione delle norme di diritto interno sui

tispecie, la S.A.B.A.M. ha indicato fra i motivi d'appello l'incompetenza del giudice nazionale in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, incompetenza di cui pure la Commissione è convinta.

La causa *de Haecht II* riguardava un caso in cui la Commissione non aveva ancora iniziato un procedimento. Allorché è pacifico che la Commissione ha iniziato un procedimento, per tutta la durata di esso non esiste una competenza parallela di un'autorità nazionale, ma soltanto una competenza temporanea ed esclusiva della Commissione. L'articolo 9, n. 3, non impedirebbe però al giudice nazionale di emanare provvedimenti d'urgenza per mantenere lo *statu-quo*.

Il consigliere giuridico della Commissione suggerisce perciò che, considerati la proposizione d'un appello e l'incompetenza temporanea del giudice nazionale, la Corte applichi il principio « festina lente » e si astenga dal pronunziarsi. Nondimeno, l'avvocato generale potrebbe nel frattempo presentare le proprie conclusioni.

Pur tenendo ferme le conclusioni presentate dalla Commissione nelle sue memorie, il sig. van der Esch espone poi alcuni argomenti in favore dell'efficacia diretta dell'art. 90, n. 2:

1) l'oggetto della suddetta disposizione è analogo a quello degli artt. 7, 85 e 86: si tratta sempre di norme che regolano tutti i rapporti giuridici *ratione personae;*

---

poteri e sulle funzioni del « giudice » *a quo;* e se tale indagine si ammette quanto alla qualificazione dell'autorità del rinvio (e con valutazioni che potrebbero anche divergere, in ipotesi, da quelle delle competenti giurisdizioni nazionali), non sembra che differente criterio possa giustificarsi quando si tratti di accertare la stessa *validità* ed *efficacia* di provvedimento di rinvio.

Non può dirsi, inoltre, che con tale indagine la Corte verrebbe ad « *eccedere* » i limiti della propria competenza e a « *sconfinare* » nella competenza dei giudici nazionali, così come non eccede certo i limiti della propria competenza e non sconfina nella competenza del giudice straniero il giudice che sia tenuto ad applicare, nella decisione di una causa, una norma di diritto straniero; ed è a questo proposito, appunto, che appare viziata la prospettiva dell'obiezione in esame, in quanto, cioè, una questione di competenza non sembra in argomento nemmeno ipotizzabile, potendosi solo rilevare che l'interpretazione di una norma di diritto interno che si rendesse necessaria per accertare la validità e la efficacia di un provvedimento di rinvio, in quanto relativa a normativa nazionale e non comunitaria, non sarebbe vincolante per i giudici nazionali.

La rilevanza attribuita alla sentenza di annullamento di una domanda di interpretazione pregiudiziale, infine, mal si concilia con l'affermata indifferenza di una eventuale inefficacia del provvedimento di rinvio, sia perchè l'apprezzamento sulla validità e sull'efficacia del provvedimento (che si esclude) sarebbe del tutto analogo a quello sulla sopravvenuta

2) gli obblighi che da essa derivano sono incondizionati. Sebbene le norme da seguire siano complesse, non lo sono in misura superiore a quanto non siano le norme degli artt. 85 e 86;

3) i singoli sono obbligati ad osservare le disposizioni assai complicate dell'art. 36, ultimo periodo, senza che sia necessario un intervento degli organi comunitari (causa 78/70, *Deutsche Grammophon,* Racc. 1971, pagg. 487, 500);

4) risulta dai nn. 2 e 3 dell'art. 90, visti nel loro insieme, che l'applicazione del n. 2 può essere, « ove occorra », facilitata da direttive o decisioni rivolte agli Stati membri, ma non dipende in alcun modo dall'esistenza di tali direttive o decisioni;

5) gli artt. 85, 90 prevedono norme generali da applicare alle imprese (causa 6/72, *Continental Can,* Racc. 1973, pagg. 215, 246);

---

mancanza del titolo giuridico della sentenza di rinvio (che si ammette), sia perchè non sembra possa distinguersi, ai fini in esame, tra mancanza del titolo ed invalidità o inefficacia del titolo, tanto più che non la sola esistenza ma proprio la validità e la efficacia del titolo sono rilevanti per la produzione di effetti.

Quanto all'affermazione secondo cui « *in ogni caso, spetta unicamente al giudice di ritirare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale* » (perché ritenga possibile definire la controversia senza ricorrere all'interpretazione del diritto comunitario, o perché, « *di propria iniziativa, stimi che l'esercizio di un mezzo di gravame lo spogli della competenza a statuire sulla controversia* »), non è certo agevole conciliare la presupposta ammissibilità di simili apprezzamenti ed iniziative e la stessa « revoca » di un provvedimento emesso nelle forme di sentenza con i principi sull'effetto devolutivo dall'impugnazione e sulla incompetenza del giudice a conoscere degli effetti derivanti dall'appello proposto avverso la sua sentenza.

4. - Quanto al principio contenuto nella seconda massima, si era espresso invece in senso opposto (oltre alla Commissione) l'avv. gen. Mayras, che aveva segnalato, in particolare, gli inconvenienti derivanti dalla possibilità che i giudici nazionali ed inevitabilmente la stessa Corte di giustizia si pronuncino in termini contrastanti con la decisione successivamente adottata dalla Commissione, e che la Corte di giustizia debba decidere, in sede di procedura promossa ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, su questioni già esaminate con pronuncia incidentale di interpretazione. L'avvocato generale non si è quindi pronunciato nel merito delle questioni proposte dal tribunale di Bruxelles, e la sentenza della Corte costituisce, in effetti, un singolare esempio di decisione interlocutoria, in quanto il dispositivo si limita a statuire che la Corte « *si pronunzierà sulle questioni sottopostele, dopo aver sentito l'avvocato generale* ».

Nel senso che la nozione di « autorità degli Stati membri » comprende anche gli organi giurisdizionali nazionali, cfr. Corte di giustizia, 18 marzo 1970, nella causa 43/69, Bilger, *Racc.*, 127, e *Foro it.*, 1970, IV, 97, con nota di CATALANO. Sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE

6) il fatto che l'art. 90 si riferisca più in particolare agli articoli dall'85 al 94, inclusi, del Trattato, non esclude che esso possa riferirsi anche ad altri articoli del Trattato stesso.

In linea di principio, pertanto, le imprese menzionate nel n. 2 dell'art. 90 sono tenute, come qualsiasi altra impresa, a rispettare le disposizioni del Trattato.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 dicembre 1973.

In diritto. — Con sentenza 4 aprile 1973, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 1973, il Tribunale di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., varie questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 86 e 90, n. 2, del Trattato C.E.E.

La loro soluzione deve consentire al giudice nazionale di valutare la conformità alle norme sulla concorrenza, contenute nel Trattato C.E.E., di talune norme statutarie e clausole dei contratti-tipo dell'Unione belga degli Autori, Compositori ed Editori (in prosieguo, « S.A.B.A.M. »).

(di cui la Corte ha avuto occasione di occuparsi fin dalla prima sentenza resa ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE) cfr. sent. 21 febbraio 1973, nella causa 6/72, Europemballage Corp. e Continental Can., *Racc.*, 215, e *Foro pad.*, 1973, IV, 18, con nota di CAPELLI; 25 novembre 1971, nella causa 22/71. Béguelin, *Racc.*, 949, *e Dir. scambi intern.*, 1972, 80; 8 giugno 1971, nella causa 78/70, Deutsche Grammophon, *Racc.*, 487 e *Dir. scambi int.*, 1971, 459, con nota di MARCHINI-CAMIA; 6 maggio 1971, nella causa 1/71, Cadillon, *Racc.*, 351, e *Foro it.*, 1971, IV, 249; 18 febbraio 1971, nella causa 40/70, Sirena, *Racc.*, 69, e *Giur. it.*, 1971, I, 1, 769, con nota di GORI; 30 giugno 1970, nella causa 1/70, Rochas, *Racc.*, 515; 18 marzo 1970, nella causa 43/69, Bilger, citata; 9 luglio 1969, nella causa 10/69, Portelange, *Racc.*, 309, e *Foro it.*, 1969, IV, 150, con nota di CATALANO; 9 luglio 1969, nella causa 5/69, Völk, *Racc.*, 295, e *Foro it.*, 1969, IV, 153, con nota di CATALANO; 29 febbraio 1968, nella causa 24/67, Parke Davis, *Racc.*, 75, *Foro it.*, 1968, IV, 75, con nota di CATALANO, *Giur. it.*, 1968, I, 1, 737, con nota di GORI, *Foro pad.*, 1968, V, 10 e 25, con nota di SCALABRINO; *Dir. scambi intern.*, 1968, 117, con nota di COCCO, e *Temi*, 1968, 485, con nota di MONTELLA; 12 dicembre 1967, nella causa 23/67, de Haecht, *Racc.*, 479, *Foro it.*, 1968, IV, 67, e *Dir. scambi intern.*, 1968, 107, con nota di POLETTI; 30 giugno 1966, nella causa 56/65, S.T.M., *Racc.*, 261, *Foro it.*, 1966, IV, 193, con nota di SELVAGGI, e *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1347, con nota di GORI; 6 aprile 1962, nella causa 13/61, Bosch, *Racc.*, 87, e *Foro pad.*, 1962, V, 44, con nota di GORI.

Sulla portata del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, cfr., da ultimo, la sentenza 6 febbraio 1973, nella causa 48/72, de Haecht, *Racc.*, 77, e *Foro pad.*, 1973, IV, 18, con nota di CAPELLI sull'interpretazione evolutiva del diritto comunitario.

(A. M.)

Avendo la S.A.B.A.M. interposto appello contro il provvedimento di rinvio, il Tribunale di Bruxelles chiedeva a questa Corte, con lettera 18 settembre 1973, di non sospendere l'esame delle questioni pregiudiziali.

Nell'atto d'appello viene dedotta, fra l'altro, l'incompetenza del giudice nazionale, in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 della Commissione (*G. U.* n. 13, del 21 febbraio 1962).

Dal fascicolo risulta che la Commissione aveva deciso, fin dal 3 giugno 1970, d'instaurare d'ufficio il procedimento di cui all'art. 3 del suddetto regolamento nei confronti della S.A.B.A.M., ed aveva notificato a quest'ultima tale decisione l'8 giugno 1970.

Date le particolari circostanze, è opportuno che questa Corte — prima di pronunciarsi sulle questioni sottopostele — accerti anzitutto se nella fattispecie sia ammissibile il rinvio.

Sulla competenza della Corte.

Questa Corte è competente a statuire sulle domande di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato C.E.E., notificatele dal giudice nazionale in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte stessa.

In forza del Trattato, il giudice nazionale ha la facoltà di valutare se la soluzione di questioni di diritto comunitario sia necessaria ai fini della propria sentenza.

Di conseguenza, il procedimento disciplinato dall'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte non viene sospeso se non in caso di revoca o di annullamento dell'atto con cui il giudice nazionale effettua il rinvio.

Si è fatto valere che la Corte non sarebbe tenuta a rispondere ai quesiti formulati dal Tribunale di Bruxelles, dal momento che, nei confronti della S.A.B.A.M. è in corso il procedimento instaurato d'ufficio dalla Commissione, a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17.

Secondo la S.A.B.A.M., i giudici civili vanno considerati « autorità degli Stati membri » ai sensi dell'art. 9, n. 3, del suddetto regolamento; il Tribunale di Bruxelles avrebbe perciò dovuto, fin dall'8 giugno 1970, sospendere il procedimento fino a che la Commissione non avesse adottato una decisione.

A norma dell'art. 9, n. 3, « fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli artt. 2, 3 o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, e dell'art. 86, in conformità all'art. 88 del Trattato ».

Di conseguenza, dal momento in cui la Commissione ha iniziato il procedimento in sede comunitaria, le autorità degli Stati membri cessano di essere competenti per la repressione, a norma dei suddetti articoli del Trattato, delle pratiche o intese di cui trattasi.

Si deve perciò accertare se i giudici nazionali — dinanzi ai quali vengano fatti valere, in una causa civile, i divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 del Trattato C.E.E. — vadano considerati « autorità degli Stati membri ».

La competenza dei giudici nazionali, in fatto di applicazione delle norme comunitarie, fra l'altro nelle controversie civili, è connessa alla efficacia diretta di tali norme.

Poiché, per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli, detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

Il negare la competenza di questi giudici, basandosi sull'art. 9 sopra citato, equivale a spogliare i singoli di diritti loro spettanti in forza del Trattato.

Il fatto che l'art. 9, n. 3, faccia menzione di « autorità degli Stati membri » competenti ad applicare gli artt. 85, n. 1, e 86 « in conformità all'art. 88 del Trattato » rende palese ch'esso si riferisce alle sole autorità nazionali la cui competenza in materia deriva dall'art. 88.

In forza di quest'articolo, le autorità degli Stati membri — ivi compresi, in taluni di questi Stati, i giudici cui è affidato il particolare compito di applicare le leggi nazionali sulla concorrenza o di controllare la legittimità dell'applicazione fattane da parte degli organi amministrativi — sono altresì competenti ad applicare gli artt. 85 e 86 del Trattato.

La circostanza che i suddetti organi giurisdizionali rientrino fra le « autorità degli Stati membri » di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 non esime dallo statuire il giudice dinanzi al quale sia fatta valere l'efficacia diretta dell'art. 86.

Cionondimeno, qualora la Commissione instauri un procedimento ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, il giudice nazionale, se lo ritenga necessario ai fini della certezza del diritto, può sospendere il procedimento in sede nazionale, in attesa dei risultati dell'azione della Commissione.

Per contro, esso proseguirà di regola il procedimento, qualora ritenga che, manifestamente, il comportamento in questione non può influire in misura rilevante sul gioco della concorrenza o sugli scambi fra gli Stati membri, ovvero che non sussistono dubbi circa l'incompatibilità del comportamento stesso con l'art. 86.

L'art. 9 del regolamento n. 17 non può porre limiti alla facoltà del giudice nazionale di rinviare alla Corte di Giustizia per ottenere una pronunzia pregiudiziale.

Questa Corte, ritenuta la ritualità del rinvio effettuato dal Tribunale di Bruxelles, non può esimersi dal risolvere le questioni sottopostele. (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 30 gennaio 1974, nella causa 158/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* O' Dálaigh - *Avv. gen.* Warner (conf.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa ditta Kampffmeyer (avv. Festge e Modest) c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Kalbe).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - Sistema delle cauzioni - Smarrimento della licenza di importazione - Effetti - Conseguenze sullo svincolo della cauzione.

(Regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, art. 12, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, artt. 2, n. 1, 15, n. 4 e 18).

Lo smarrimento della licenza d'importazione non implica l'automatica estinzione dell'obbligo di importare, ma costituisce, agli effetti dello svincolo della cauzione, caso di forza maggiore se si è verificato nonostante le precauzioni del titolare della licenza, il cui comportamento possa considerarsi, in relazione alla concreta circostanza di fatto e secondo valutazione rimessa al giudice nazionale, improntato alla normale diligenza (1).

(*Omissis*). — Con ordinanza 27 giugno 1973, registrata in cancelleria il 7 agosto 1973, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno

---

(1) Nella traduzione italiana in ciclostile la prima parte del dispositivo risulta in senso opposto, per la omissione del « non » (implica). Nella specie, la licenza d'importazione, spedita con lettera non raccomandata da una all'altra delle ditte incaricate dell'importazione, non era pervenuta alla destinataria; ed uno dei quesiti rivolti dal Verwaltungsgericht di Francoforte (e la cui soluzione è stata riservata allo stesso giudice nazionale) era appunto rivolto a conoscere « *se spendendo una licenza d'importazione mediante lettera ordinaria l'operatore economico si sia attenuto al criterio di diligenza che egli deve seguire nello svolgimento della sua attività sul territorio comunitario* ». Sulla valutazione al riguardo adottata dalla Corte nel senso di riservare al giudice nazionale di accertare che sia stata diligente la condotta dell'interessato, deve aver influito anche la possibile differente prassi seguita nei vari Stati membri, e quindi la osservazione dell'avv. gen. Warner secondo cui « *sembra infatti che in casi simili l'inoltro per raccomandata, prassi normale in Germania, sia del tutto eccezionale per l'Olanda* ».

Un'analoga questione è stata esaminata nella causa 61/72, nella quale si discuteva del diritto ad usufruire del tasso di restituzione prefissato in

ha deferito alla Corte di Giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, varie questioni circa l'interpretazione del regolamente n. 1373/70 della Commissione del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (*G. U.* l. 158 del 20 luglio 1970, pag. 1).

La controversia di merito verte sull'incameramento di una cauzione, per l'importo corrispondente ai quantitativi di crusca non importati dall'attrice a seguito dello smarrimento di una licenza d'importazione spedita in plico non raccomandato. L'amministrazione ritiene che l'evento non costituisca caso di forza maggiore, giacché il rischio dello smarrimento incombe al titolare della licenza.

Il 13° considerando del regolamento di base 120/67 del Consiglio del 13 giugno 1967 (*G. U.* n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2269) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, recita: « ... le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi onde poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie... ».

L'art. 12 dello stesso regolamento stabilisce che « tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie ... sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri. ... Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente ».

---

una licenza spedita dai competenti organi nazionali con lettera ordinaria, non pervenuta alla ditta esportatrice; e con sentenza 13 marzo 1973 (*Racc.*, 301) la Corte di giustizia, dopo aver affermato che le autorità nazionali, pur essendo libere di scegliere le forme e i mezzi per trasmettere le licenze con prefissazioni del tasso di restituzione e i relativi estratti, hanno « *l'obbligo di garantire che tali documenti giungano effettivamente al richiedente* », ha escluso che tale obbligo sia adempiuto qualora i documenti siano spediti per posta e non siano pervenuti al destinatario per cause a questi non imputabili.

Sul concetto di forza maggiore, ed in particolare sulla possibilità di comprendere nella nozione di forza maggiore anche ipotesi non espressamente considerate dalla normativa comunitaria, cfr. Corte di giustizia, 11 luglio 1968, nella causa 4/68, Schwarzwaldmilch, *Racc.* 497, e *Dir. scambi intern.*, 1969, 138, con nota di CAPELLI; e 16 dicembre 1970, nella causa 36/70, Getreide-Import, *Racc.*, 1107, e *Dir. prat. trib.*, 1971, II, 1015, con nota di MURATORI, con riferimento alla precedente disciplina dettata con il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 e con il regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102.

Sulla legittimità del sistema dei depositi cauzionali, e nel senso che « *la nozione di forza maggiore non si limita alla impossibilità assoluta, ma*

Sulla prima questione.

Si domanda in primo luogo se il combinato disposto dell'art. 2, n. 1, 1° capoverso, e dell'art. 15, n. 4 del regolamento n. 1373/70 CEE della Commissione vada interpretato nel senso che lo smarrimento di una licenza d'importazione implica non solo la decadenza dal diritto di importare, ma parimenti l'estinzione dell'obbligo di compiere l'operazione, il che comporta la restituzione della cauzione, oppure se si debba ritenere che, in caso di smarrimento della licenza d'importazione, viene meno il diritto d'importare, per contro permane l'obbligo di effettuare l'operazione, il che implica l'incameramento della cauzione.

L'art. 2, n. 1 del regolamento d'applicazione n. 1373/70 stabilisce che « ...il titolo d'importazione ...autorizza ed obbliga ...ad importare ... la quantità netta del prodotto designata durante il periodo di validità di esso titolo .. ».

L'art. 15, n. 2 dispone che « lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova ... per l'importazione, dell'espletamento delle formalità doganali ».

Il n. 4 dello stesso articolo recita: « In casi di perdita del titolo o dell'estratto, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detti documenti ... I duplicati non possono essere presentati per le operazioni d'importazione ».

A norma n. 2 dell'art. 16 « se l'obbligo di importare o di esportare non è adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato ».

Tuttavia l'art. 18, n. 1 recita: « Se, per causa di forza maggiore, l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo, lo Stato membro emittente decide, su domanda del titolare, l'annullamento dell'obbligo di importare o di esportare e quindi lo svincolo del deposito cauzionale oppure la proroga della validità del

---

deve essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'importatore o dall'esportatore, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici sproporzionati, nonostante la miglior buona volontà », cfr. le due sentenze 17 dicembre 1970 rese nelle cause 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, *Racc.*, 1125, e *Foro it.*, 1971, IV, 137, e 25/70, Einfuhr- und Vorrätsstelle, *Racc.*, 1161, e *Foro it.*, 1971, IV, 119.

Quanto al criterio adottato nella decisione in rassegna, anche se si spiega con riguardo alle *non contestate* circostanze di fatto dedotte nella causa principale, non può certo negarsi che esso comporti il pericolo di preordinati ed utilitaristici « *smarrimenti* », già segnalato nelle osservazioni della Commissione; ed è perciò evidente che al giudice nazionale, prima ancora di documentare quelle particolari circostanze di fatto che possano far eventualmente qualificare lo smarrimento della licenza come caso di forza maggiore, dovrà essere provato l'*effettivo* smarrimento del titolo, solo con una rigorosa prova di tale effettivo smarrimento potendosi eludere le « *gravi speculazioni* » sui prelievi prefissati, altrimenti possibili.

titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alle circostanze addotte ».

Da tali disposizioni risulta che il sistema di cauzioni ha lo scopo di garantire l'effettuazione delle importazioni e delle esportazioni per le quali sono state richieste le licenze, onde consentire sia alla Comunità che agli Stati membri di avere una visione esatta del futuro andamento degli scambi.

Posto che gli Stati membri, in virtù dell'art. 12 del regolamento di base n. 120/67, devono rilasciare licenze d'importazione o di esportazione a chiunque ne faccia richiesta, ogni previsione per il futuro sarebbe priva di senso se le licenze non vincolassero i titolari ad effettuare le relative operazioni.

Nel sistema istituito dal regolamento d'applicazione n. 1373/70, che si ispira ai principi del regolamento di base n. 120/67, gli operatori economici vengono dispensati dagli obblighi loro incombenti solo nel caso in cui l'operazione d'importazione o di esportazione non abbia potuto venir effettuata durante il periodo di validità della licenza a causa di eventi di forza maggiore.

Si deve quindi rispondere sul primo punto che l'art. 2, n. 1 e l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1373/70 della Commissione non implicano che lo smarrimento di una licenza di importazione comporta la estinzione automatica dell'obbligo di importare che sorge con il rilascio della licenza.

Sulla prima parte della seconda questione.

Nella prima parte della seconda questione si solleva il problema del se lo smarrimento di una licenza costituisca evento di forza maggiore ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70 della Commissione.

La nozione di forza maggiore non ha la stessa portata nei vari settori del diritto e nelle varie sfere d'applicazione. Il senso di detta nozione va determinato in funzione del substrato giuridico che sta alla base della situazione controversa. Per questo motivo la nozione di forza maggiore contenuta nel regolamento litigioso va interpretata tenendo conto della natura particolare dei rapporti di diritto pubblico tra importatori ed amministrazione nazionale nonché delle finalità dello stesso regolamento.

Da dette finalità nonché dalle positive disposizioni dei regolamenti di cui trattasi risulta che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta.

Nell'interesse pubblico è necessario che le previsioni circa l'andamento delle importazioni in ogni Stato membro siano quanto più possibile esatte, il che rende plausibile il versamento di una cauzione come condizione per ottenere una licenza d'importazione; tale esigenza

deve conciliarsi con la necessità, essa pure rispondente al pubblico interesse, di non ostacolare l'interscambio con obblighi eccessivamente rigidi.

Il rischio di incameramento della cauzione costituisce uno stimolo per gli importatori che hanno ottenuto una licenza ad osservare l'obbligo d'importare, il che serve a fornire esatte previsioni sull'andamento delle importazioni, dati che l'interesse generale dimostra essere indispensabili.

Ne consegue che — in linea di massima — l'importatore che ha esercitato la normale diligenza non è più vincolato dall'obbligo di importare se eventi estranei gli impediscono di effettuare l'operazione nel termine prescritto.

Si deve dunque rispondere alla prima parte della seconda questione che lo smarrimento della licenza d'importazione rappresenta un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70 se tale evento si è verificato nonostante le precauzioni prese dal titolare della licenza, il cui comportamento può considerarsi improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza.

Sulla seconda parte della seconda questione.

Si chiede inoltre se un operatore che agisce con la normale diligenza abbia preso le precauzioni necessarie allo svolgimento della propria attività nella sfera comunitaria spedendo una licenza per posta ordinaria.

La questione mira a far stabilire un parametro per determinare il grado di diligenza da usarsi da parte dell'operatore prudente ed accorto.

Nel silenzio della legge comunitaria, rientra nella competenza del giudice nazionale stabilire se, tenuto conto delle circostanze specifiche, un operatore abbia o meno esercitato la normale diligenza.

Non si tratta di interpretare, ma di applicare la legge, compito riservato al giudice nazionale.

Si deve quindi rispondere che spetta al giudice nazionale competente stabilire, dopo aver vagliato la situazione di fatto in cui ha dovuto agire l'operatore, se il suo comportamento è stato improntato alla normale diligenza.

Sulla terza parte della seconda questione.

Si chiede infine se sia lecito che una domanda a norma dell'art. 18, n. 1 del regolamento n. 1373/70 venga presentata dopo la scadenza del periodo di validità della licenza.

Le disposizioni dell'art. 18, n. 1 riguardano una richiesta di proroga della scadenza della licenza nonché una domanda di annullamento dell'obbligo di importare o di esportare e di restituzione della cauzione.

Lo stesso numero stabilisce espressamente che tale proroga può essere concessa dopo la scadenza della validità della licenza, però tace per quel che riguarda la richiesta d'annullamento e di restituzione della cauzione.

Poiché lo smarrimento può verificarsi poco prima della scadenza della validità della licenza, l'importatore potrebbe trovarsi nell'impossibilità obiettiva di presentare tale domanda entro il termine di cui sopra. D'altro canto l'importatore può anche venir a conoscenza dell'evento dopo la data di scadenza.

Nel silenzio della legge, è logico che la domanda possa venir presentata dopo la scadenza della validità della licenza.

La terza parte della seconda questione va dunque risolta affermativamente. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 30 gennaio 1974, nella causa 159/73 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* Sorensen - *Avv. gen.* Trabucchi (conf.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgeright di Amburgo nella causa Ditta Hannoversche Zucher c. Hauptzollant Hannover - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Gilsdorf) e Governo tedesco (ag. Siedel).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Disciplina - Lacune - Ricorso alle norme di diritto interno - Esclusione.

(Regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009; regolamento della Commissione 25 gennaio 1969, n. 142).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati dello zucchero - Contributo alla produzione - Imputazione delle eccedenze.

(Regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, artt. 27, n. 1 e 33; regolamento della Commissione 8 novembre 1968, n. 1789; regolamento della Commissione 25 gennaio 1969, n. 142, art. 3, n. 1).

Le norme relative all'organizzazione comune del mercato dello zucchero vanno considerate come un sistema compiuto; i problemi posti da eventuali lacune della normativa comunitaria non possono essere quindi risolti dagli Stati membri sulla base del diritto interno, ma vanno risolti alla luce della finalità dell'organizzazione comune del mercato, tenendo conto delle esigenze d'ordine pratico e amministrativo (1).

---

(1) Il principio è affermato con riferimento alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ma deve evidentemente ritenersi espressione di un principio di più generale portata, inteso a

Le eccedenze di zucchero rilevate dopo la fine della stagione in cui sono state prodotte vanno imputate, ai fini del contributo alla produzione, alla stagione in cui è stata effettuata la rilevazione, anche qualora risalgano ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero (2).

(*Omissis*). — Con ordinanza 24 luglio 1973, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 1973, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero) e del regolamento della Commissione 25 gennaio 1969, n. 142 (che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero).

Le questioni riguardano le norme relative alle quote di produzione fissate dalle autorità nazionali per ciascun produttore di zucchero e per ciascuna stagione saccarifera, nell'ambito dei quantitativi attribuiti in forza dei regolamenti comunitari ai vari Stati membri.

Il sistema delle quote, il quale implica la riscossione di un contributo sulla produzione eccedentaria rispetto alla quota di base, ma che non superi la quota massima, attribuisce tuttavia al produttore la facoltà di riportare le eccedenze alla stagione saccarifera successiva, fino ad un massimo del 10 % della quota di base.

---

risolvere nell'ambito della normativa comunitaria eventuali lacune legislative; e solo tale criterio può evitare, invero, quella possibile divergenza di soluzioni che deriverebbe dal ricorso alle differenti norme dei vari ordinamenti nazionali. Secondo criterio già altre volte affermato, il ricorso alle norme interne va infatti ammesso nei soli limiti necessari all'attuazione della normativa comunitaria (Corte di giustizia, 11 febbraio 1971, nella causa 39/70, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor, *Racc*, 49, e *Foro it.*, 1971, IV, 168, in motivazione; *amplius*, cfr. le conclusioni dell'avv. gen. Dutheillet de Lamothe, *Racc.*, 1971, 60).

La normativa sull'organizzazione comune del mercato dello zucchero ha dato occasione ad una delle poche azioni di responsabilità promosse, ai sensi dell'art. 215, secondo comma del Trattato CEE, nei confronti delle Istituzioni comunitarie. Nella causa 5/71, infatti, uno zuccherificio tedesco chiedeva la condanna del Consiglio al risarcimento dei danni che si assumevano prodotti dal regolamento 18 giugno 1968, n. 769 (concernente le misure necessarie a coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi validi al 1° luglio 1968); e la controversia va ricordata per la importanza delle affermazioni di principio contenute nella relativa decisione, con la quale la Corte di giustizia, rigettando la domanda per la esclusa violazione degli artt. 37, n. 1 e 40 del Trattato CEE, ha avuto occasione di precisare che « *una domanda diretta ad ottenere un'indennità quale che sia manca in realtà della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile* », che « *perché si abbia responsabilità extracontrattuale della Co-*

Anteriormente al 1° luglio 1968, data in cui entrava in vigore la organizzazione comune del mercato dello zucchero, il regime transitorio instaurato col regolamento del Consiglio 21 febbraio 1967, n. 44 (relativo a talune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la stagione 1967/1968), pur comprendendo la fissazione di quote di produzione, non contemplava la riscossione del contributo sulle eccedenze.

Talune parti delle eccedenze relative alla stagione 1967/1968 venivano tuttavia riportate, a norma del regolamento della Commissione 8 novembre 1968, n. 1789, alla stagione successiva, sottoposta al regime dell'organizzazione comune del mercato.

Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se una eccedenza, rilevata in occasione di un sopralluogo effettuato dopo il 1° luglio 1968, data di entrata in vigore del regolamento n. 1009/67, ma prodotta in epoca anteriore a tale data, vada imputata, ai fini del calcolo del contributo sulla produzione, al periodo precedente l'entrata in vigore della organizzazione comune del mercato dello zucchero, alla prima stagione saccarifera sottoposta a questa organizzazione (1968/1969), ovvero alla stagione durante la quale è stata effettuata la rilevazione.

Le questioni formulate dal giudice *a quo* sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un produttore di zucchero e le autorità doganali tedesche, a proposito del contributo relativo ad un'eccedenza di circa 310 tonnellate di prodotto, rilevata in occasione di un sopralluogo effettuato il 30 settembre 1970, cioè quattro anni dopo

---

munità, è quanto meno necessario che l'atto lesivo sia illegittimo », e che la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di un atto normativo che implica scelte di politica economica sussiste « *unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli* » (sent. 2 dicembre 1971, Schöppenstedt, *Racc.*, 975; v. pure le prime conclusioni dell'avv. gen. Roemer, sulla ricevibilità della domanda, con commento critico del precedente orientamento della Corte; sugli estremi richiesti per l'azione di responsabilità, cfr., nello stesso senso, le sentenze 12 luglio 1973, nella causa 59/72, Wünsche Handelsgesellschaft, *Racc.* 791, 13 giugno 1972, nelle cause 9 e 11/71, Grands Moulins, *Racc.*, 391, e *Foro it.*, 1972, IV, 199, e, sull'autonomia dell'azione, 28 aprile 1971, nella causa 4/69, Lütticke, *Racc.*, 325).

(2) La soluzione adottata esprime efficacemente il criterio di valutazione stabilito nell'ultima parte della prima massima, specialmente se la si considera con riguardo alle difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo evidenziate nelle osservazioni della Commissione. La lacuna normativa è stata comunque colmata con l'art. 2, n. 3 del regolamento della Commissione 12 marzo 1973, n. 700, secondo cui: *Qualora dopo aver stabilito la produzione definitiva di cui al paragrafo 2, si accertino in seguito delle divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna saccarifera durante la quale viene accertata la divergenza* (v. pure artt. 2, nn. 5 e 6; n. 2, e 5).

l'ultima rilevazione precedente ed oltre due anni dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero.

I regolamenti in vigore alla data suddetta erano muti al riguardo. Ora, poiché le norme relative all'organizzazione comune del mercato dello zucchero vanno considerate come un sistema compiuto, nel senso ch'esso non lascia agli Stati membri la facoltà di colmare una lacuna del genere in base al diritto interno, è opportuno cercare la soluzione del problema alla luce delle finalità dell'organizzazione comune del mercato, tenendo conto delle esigenze di ordine pratico ed amministrativo.

Né in occasione dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, alla data del 1° luglio 1968, né successivamente, al momento del passaggio da una stagione saccarifera all'altra, è stata mai ordinata una rilevazione generale delle scorte.

In effetti, secondo i chiarimenti forniti a questa Corte, le caratteristiche tecniche dell'immagazzinamento dello zucchero sono tali che le rilevazioni possono aver luogo solo ad intervalli pluriennali.

In pratica, allorché si accerta l'esistenza di un'eccedenza rispetto alle scorte che risultano dai documenti contabili del produttore, è difficile stabilire con esattezza quale sia in realtà l'annata di produzione dell'eccedenza stessa.

L'imputare una determinata eccedenza ad una stagione saccarifera precedente implicherebbe la necessità di rettificare i dati sulla produzione, definitivamente calcolati per la stagione considerata, per quanto riguarda non solo la singola impresa, ma anche lo Stato membro interessato e l'intera Comunità.

Una rettifica siffatta, date le conseguenze che retroattivamente ne deriverebbero per il calcolo delle quote di produzione e dei contributi da riscuotere sulle eccedenze, darebbe luogo — secondo le non contraddette spiegazioni della Commissione — a complicazioni amministrative sproporzionate allo scopo perseguito.

Stando così le cose, le questioni sottoposte a questa Corte vanno risolte nel senso che — come del resto stabilisce espressamente il regolamento della Commissione n. 700/73, entrato in vigore il 15 marzo 1973 — qualora, dopo che è stata stabilita la produzione definitiva, si accertino delle divergenze, queste vanno imputate alla stagione durante la quale è stato effettuato l'accertamento. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 luglio 1973, n. 2095 - *Pre.* Pece - *Rel.* Miele - *P. M.* Trotta (conf.) - Pesce Domenico (avv.ti: De Cataldo, Tesauro, Dalfino) c. Gestione Case per Lavoratori (avv. Stato Siconolfi).

Competenza e giurisdizione - Edilizia popolare ed economica - Godimento di alloggio Gescal - Giurisdizione dell'A.G.O.: limiti.

(Art. 2 l. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E).

In tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si costituisce fra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, è di natura complessa constando di due distinte fasi.

Prima dell'assegnazione l'ente procede unilateralmente alla predisposizione degli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione, svolgendo un'attività amministrativa discrezionale, alla quale corrisponde per l'assegnatario una posizione di interesse legittimo; dopo l'assegnazione l'assegnatario medesimo acquista il diritto soggettivo al godimento dell'alloggio in un rapporto giuridico simile alla locazione (1).

Spetta alla cognizione dell'A.G.O. la cognizione della controversia riguardante l'esistenza e la funzionalità degli accessori e di servizi indispensabili alla caratterizzazione dell'immobile come abitazione; rientra, invece, nella piena ed insindacabile discrezionalità della P.A. con corrispondente posizione di interesse semplice del privato, la determinazione della loro comodità o migliore qualità.

---

(1) **Ancora in tema di assegnazione d'alloggio popolare ed economico in relazione alle posizioni tutelabili dinanzi all'A.G.O.**

La decisione costituisce un'ulteriore specificazione dell'interessante elaborazione giurisprudenziale, ancora in corso di sviluppo, tendente a ricondurre, dopo l'assegnazione dell'alloggio, le controversie fra privato e Pubblica Amministrazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Esaminando la motivazione della sentenza in Rassegna può notarsi come, dilatato progressivamente il concetto di « locazione » (questa, infatti, secondo il Supremo Collegio è la natura giuridica del rapporto intercorrente fra privato e P. A. dopo la predetta assegnazione), in fase dinamica

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

(*Omissis*). — Con citazione notificata il 30 dicembre 1966 Domenico Pesce conveniva davanti al Tribunale di Roma la Gestione Case per Lavoratori (GESCAL) ed esponeva che egli era assegnatario, con promessa di futura vendita, in base ad atto del 5 ottobre 1961, stipulato con la Gestione INA-Casa alla quale era subentrata la GESCAL, di un alloggio sito in Bari alla via G. Petroni. Tale alloggio presentava fin dal momento della consegna vari e notevoli difetti che ne diminuivano seriamente il normale godimento, onde chiedeva che il Tribunale condannasse l'Istituto convenuto ad eseguire le opere e le riparazioni necessarie con risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Con le conclusioni definitive il Pesce chiedeva soltanto l'accertamento dei difetti denunziati e la condanna della GESCAL al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.

Il tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 1969.

In questa sentenza la Corte osservava che le lamentate deficienze dell'alloggio assegnato non fanno sorgere nell'assegnatario una posizione di diritto soggettivo ma solo di interesse legittimo. Rilevava al riguardo la Corte che l'oggetto dell'assegnazione (l'alloggio) è posto in essere, e con ciò stesso determinato ed individuato, dall'ente quale autorità; perchè operante con piena discrezionalità per la realizzazione del suo fine istituzionale di costruire case di abitazione per la successiva loro assegnazione.

Ne conséguе che le posizioni soggettive del rapporto di assegnazione non possono che riferirsi a quell'oggetto così come individuato dall'ente

---

si sia persa la tradizionale corrispondenza fra i concetti di affievolimento e, in alternativa, di pieno riconoscimento della situazione giuridica soggettiva (interesse legittimo; diritto soggettivo), essendo riscontrabili, ormai, in questa fase, solo le categorie di diritti soggettivi privatistici contrapposti all'interesse di fatto non tutelato.

Riesce difficile, a questo punto, comprendere, specie a fini sistematici, come possa, in una stessa materia, ipotizzarsi per la P. A. un'attività pubblicistica così piena da non incontrare alcuna limitazione o censura anche solo per la eventuale lesione di interessi indirettamente protetti ed, in contrapposto, per altri aspetti strettamente correlati, un'attività privata regolata da norme di relazione; è singolare, in altri termini, che l'attività pubblicistica regolata da norme d'azione (questa, poi, è noto rappresenta l'ipotesi usuale attraverso la quale si estrinseca la discrezionalità amministrativa) non abbia più riconoscimento nello specifico settore.

Per osservazioni critiche all'attuale orientamento e per i precedenti, cfr. C. Carbone, *Parti comuni di immobile popolare ed economico non assegnate: adempimento d'obbligazione o potere discrezionale*, in questa *Rassegna* 1973, I, 3, pagg. 512 e segg.

CARLO CARBONE

pubblico. Pertanto, pur avendo il Pesce chiesto il risarcimento del danno per una situazione di fatto lesiva del suo diritto di abitazione, tale situazione di fatto inerisce ad un alloggio quale determinato dalla autorità amministrativa, onde al giudice ordinario è inibito ogni sindacato in ordine al modo come l'autorità stessa ha provveduto in proposito.

Avverso questa sentenza il Pesce propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La GESCAL resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 all. E, afferma che erroneamente la Corte d'appello ha esclusa la giurisdizione del giudice ordinario in quanto egli aveva dedotto a fondamento delle sue pretese uno stato di fatto che, per colpa dell'ente concedente, era lesivo del suo diritto di godimento dell'alloggio assegnatogli, per cui non veniva in discussione alcun sindacato sul potere discrezionale dell'Ente.

D'altronde, mancando un qualsiasi atto dell'Ente che possa essere impugnato avanti al giudice amministrativo sotto il profilo dell'interesse legittimo, la denegata competenza giurisdizionale del giudice ordinario priverebbe esso ricorrente di ogni tutela.

La censura è fondata.

Questa Suprema Corte con costante giurisprudenza ha affermato che in tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si costituisce tra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, è di natura complessa constando di due distinte fasi. La prima, precedente all'assegnazione, in cui l'ente procede unilateralmente alla predisposizione degli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione, nella quale fase si ha lo svolgimento di una attività amministrativa a carattere discrezionale, per cui l'assegnatario è solo titolare di una posizione di interesse legittimo. Avvenuta l'assegnazione, nasce tra assegnatario e ente pubblico un rapporto giuridico variamente configurato (a seconda dei vari tipi di assegnazione) dal quale deriva a favore dell'assegnatario una posizione di diritto soggettivo e come tale da far valere avanti al giudice ordinario.

Alla stregua di questi costanti pronunziati, occorre accertare se la situazione prospettata dall'attuale ricorrente si ricomprenda nella seconda fase o non piuttosto, benchè accertata successivamente, nella prima.

Non v'ha dubbio che l'ente pubblico, che provvede alla costruzione degli alloggi da assegnare, abbia il potere discrezionale di determinare le caratteristiche degli alloggi, quanto alla loro ubicazione, consistenza,

scelta dei materiali da impiegare, dovendo al riguardo, l'ente, tendere al raggiungimento del fine pubblico in relazione ai mezzi a sua disposizione, ai programmi costruttivi a carattere generale, ai costi, alla destinazione degli alloggi. Pertanto l'assegnatario in proposito ha solo una posizione di interesse semplice e, come tale, non azionabile avanti al giudice ordinario.

Tuttavia, attraverso l'assegnazione, l'assegnatario acquista il godimento, per la destinazione sua propria, dell'alloggio ed il rapporto che si pone in essere tra l'ente pubblico e l'assegnatario stesso è stato fondatamente assimilato da questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 4 ottobre 1969 n. 3173) ad un rapporto di locazione. Ciò importa che l'ente debba consegnare all'assegnatario una costruzione che abbia le caratteristiche, ordinariamente richieste, secondo le esigenze moderne, per un alloggio. Pertanto, fermo restando il potere discrezionale dell'ente pubblico di determinare, come si è rilevato, le caratteristiche degli alloggi stessi, l'alloggio deve in ogni caso essere corredato, fra l'altro, degli accessori e dei servizi essenziali alla sua destinazione ed abitazione senza dei quali la costruzione non può assolvere alla sua destinazione ad abitazione. Va però precisato che la scelta, quantità e qualità degli accessori e dei servizi, è rimessa pur sempre al potere discrezionale dell'ente pubblico e solo la mancanza e l'inefficienza di essi, facendo perdere alla costruzione la caratteristica di abitazione, permette all'assegnatario di far valere di fronte all'ente pubblico assegnante una pretesa alla loro realizzazione. Se però, accessori e servizi vi siano e siano idonei, non potrebbe l'assegnatario pretendere che essi debbano essere approntati con caratteristiche di maggior comodità o di miglior qualità o con caratteristiche estetiche diverse, attenendo ciò, non alla funzionalità e alla esistenza degli accessori e servizi, ma al loro modo di essere, il quale è, invece, rimesso al potere discrezionale dell'ente pubblico.

Alla stregua di quanto sopra osservato, va rilevato che il ricorrente ha, fra l'altro, lamentato la mancanza e l'idoneità funzionale di accessori e servizi dell'alloggio assegnato onde, se tali deficienze siano sussistenti e incidano sulla stessa caratteristica di abitazione dell'alloggio assegnatogli, non può essergli disconosciuto il diritto a pretendere dall'ente pubblico che si provveda alla eliminazione di esso, chiedendo al giudice ordinario i provvedimenti che questo, nel rispetto delle norme della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, può emanare.

Pertanto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale dovrà accertare se i difetti e le mancanze denunziati attengano alla stessa funzionalità degli accessori e dei servizi, indispensabili alla caratterizzazione quale abitazione, o non piuttosto diano luogo solo ad una minore comodità o utilità di essi. L'esito di tale accertamento non

attiene alla prospettata questione di giurisdizione, ma alla decisione del merito attraverso l'accoglimentò o il rigetto della domanda giudiziale. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo va dichiarato assorbito il secondo con il quale si lamenta una pretesa omessa motivazione su un punto decisivo.

Pertanto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario vanno cassate la sentenza della Corte d'Appello di Roma e quella del tribunale di Roma.

Si reputa equo compensare le spese del giudizio di cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 novembre 1973, n. 2853 - *Pres.* Rossano - *Rel.* Granata - *P. M.* Tavolaro (diff.) - Colaprice (avv. Di Palma) c. Amministrazione dei Trasporti ed Aviazione civile (avv. Stato Zagari).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Dipendenti delle Ferrovie calabro-lucane in gestione commissariale - Giurisdizione del giudice amministrativo

(L. 23 dicembre 1963, n. 1855).

Il rapporto di impiego, instauratosi fra i dipendenti delle Ferrovie calabro-lucane e lo Stato a seguito del riscatto, è pubblico e la competenza in ordine alle relative controversie è quella comune a tutti gli impiegati dello Stato, disciplinata dalle note regole di diritto positivo sul riparto della giurisdizione riservata in via esclusiva al Giudice amministrativo, salve le deroghe previste, oltre che per le questioni pregiudiziali, per le c.d. questioni patrimoniali conseguenziali (1).

(*Omissis*). — Con la sentenza, a seguito della quale il Colaprice ha proposto il presente regolamento, il Tribunale ha ritenuto che alla stregua della disciplina dettata con la legge 23 dicembre 1963,

---

(1) Con la sentenza di cui si tratta e con la coeva sentenza n. 2854 nonchè con le sentenze n. 2905, n. 2906 e n. 2907 tutte in data 7 novembre 1973, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio riportato nella massima.

Pur riferendosi la sentenza in epigrafe (come le altre sopra menzionate) specificamente alla situazione dei dipendenti delle Ferrovie calabro-lucane, si ritiene opportuno pubblicare per esteso i motivi della decisione perchè nell'occasione le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno proceduto alla riaffermazione di taluni principi di massima nei quali si inseriva la questione dibattuta.

n. 1855, sul riscatto delle ferrovie calabro-lucane « la gestione commissariale » a mezzo della quale, secondo la stessa legge citata, il Ministero dei trasporti è autorizzato a provvedere al loro esercizio, « conservi una propria autonomia e non siasi inserita nell'organizzazione statuale, e che, quindi, la individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie relative al rapporto di lavoro con il personale delle ferrovie stesse vada ancora oggi compiuta alla stregua dell'ordinamento previgente al riscatto »; peraltro è poi pervenuto a declinare la propria giurisdizione sul rilievo che, proprio in base all'art. 58 del regolamento allegato « A » al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie date in concessione, le impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo devono essere portate davanti al Consiglio di Stato.

Nel primo motivo di ricorso, in cui denunzia violazione dell'art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c. in relazione all'art. 10 del citato r.d. del 1931 n. 148 ed all'art. 58 del regolamento allegato « A » pure citato, il Colaprice, muovendo dalla premessa circa la perdurante operatività nei suoi confronti, pur dopo il riscatto, della disciplina relativa al personale delle ferrovie concesse, critica le conseguenze trattene dal Tribunale, osservando che nel sistema delineato dagli artt. 10 e 58 citati la giurisdizione del Giudice amministrativo ha per necessario suo presupposto l'esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore dal Consiglio di disciplina, laddove nella specie, la violazione contestatagli e la conseguente sospensione di tre giorni dal servizio e dal soldo violano i suoi diritti patrimoniali o con riflessi patrimoniali, sia per gli effetti negativi sugli ulteriori sviluppi di carriera e sulle future promozioni, sia in particolare per la effettuata trattenuta dalla retribuzione spettantegli per la durata del periodo di sospensione.

Per contro l'Amministrazione resistente mette in discussione proprio la (esattezza della) premessa affermata nella sentenza e recepita dal ricorrente, e ripropone la tesi, disattesa dal Tribunale, secondo cui per effetto del riscatto e della conseguente assunzione da parte del Ministero dei trasporti della gestione diretta delle ferrovie Calabro-Lucane il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie stesse è divenuto rapporto di pubblico impiego con lo Stato, soggetto come tale alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in particolare argomentando che il richiamo al r.d. del 1931, n. 148, contenuto nello art. 6 della legge di riscatto 23 dicembre 1963, n. 1855, ha per oggetto non la intera disciplina del rapporto, ma soltanto il suo aspetto economico, conformemente del resto a quanto statuito in via generale dall'art. 194 del t.u. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. 1447.

Così puntualizzati i termini del dibattito, la questione di fondo della causa sta nello stabilire se, a seguito dell'intervenuto riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane, il Colaprice sia, oppur no, dipendente dello Stato e, nel caso affermativo, se il relativo rapporto sia da qualificarsi (di impiego) pubblico o privato.

Sul primo punto, la risposta è positiva.

Depone nel senso che il rapporto di impiego corra proprio con lo Stato il dato normativo letterale, quando dispone (art. 1, comma secondo, legge n. 1855 del 1963 citata) che « il Ministero dei Trasporti... è autorizzato ad assumere... la gestione delle ferrovie Calabro-Lucane ed *a provvedervi direttamente* a mezzo di un commissario ed un vice commissario... ».

Concreterebbe, invero, una contraddizione in termini, affermare come « diretta » — da parte dello Stato e per esso della sua branca a legittimazione separata rappresentata dal Ministero dei Trasporti — una gestione che, in realtà, facesse capo, secondo la tesi qui denegata, ad un centro soggettivo di imputazione giuridica diversa, appunto, dallo Stato.

Più delicato e complesso è invece il secondo aspetto del problema, oggetto peraltro di ampia ed approfondita disamina in altra, coeva, sentenza di queste Sezioni Unite, circa la natura publica o privata del rapporto di impiego così instauratosi fra lo Stato ed il personale delle ferrovie riscattate.

L'indagine relativa deve muovere dalla premessa, in via generale, che la distinzione tra impiego pubblico e impiego privato, ai fini della giurisdizione, è accolta dal nostro ordinamento in base a criteri soggettivi. L'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sottopone alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato i dipendenti dello Stato e degli enti soggetti anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato; l'art. 429 n. 3 c.p.c. assoggetta alla giurisdizione del giudice ordinario i dipendenti da enti pubblici economici (*olim*: inquadrati nelle associazioni sindacali). Si ha cioè riguardo, prima e più che alla disciplina sostanziale del rapporto, alla inserzione della attività del dipendente in un dato tipo di organizzazione — pubblica in senso proprio o, invece, in forma di impresa — ed il carattere di tale organizzazione è desunto in primo luogo dalla qualità del soggetto. Certo la legge non ignora rapporti di diritto privato in capo ad enti pubblici, ma si tratta o dei rapporti con gli enti « pubblici economici », qualificati tali secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, sulla quale non occorre soffermarsi, ovvero i rapporti con imprese gestite da enti pubblici non economici, per i quali, limitatamente alle imprese esercitate (al di fuori del fine istituzionale esclusivo o prevalente), l'applicazione delle norme suindicate, salve sempre

espresse deroghe legislative, è del pari integrale e qualificante anche sotto l'aspetto sostanziale.

Altro, invece, è — e non induce il carattere privatistico dell'impiego nè tanto meno la soggezione delle relative controversie al giudice ordinario — il fatto che il rapporto con un ente pubblico (anche non economico ed anche al di fuori di una impresa da questo esercitata) ,ove non sia diversamente regolato per effetto di disposizioni di legge o di regolamento, sia disciplinato nel suo contenuto dalle norme dettate per il rapporto di lavoro privatistico ai sensi dell'art. 2129 c.c. Il fenomeno trova giustificazione nella forza espansiva del diritto privato sostanziale in tema di lavoro e nella sua tendenziale applicabilità, in via sussidiaria, a qualsiasi tipo di attività lavorativa prestata nel quadro di una organizzazione, anche non imprenditoriale.

Dunque, per ritenere privatistico il rapporto di impiego con un ente pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative controversie, non è sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il rapporto di lavoro privato o da contratti collettivi, ma è necessario o che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto, o che si tratti di lavoro prestato in una impresa gestita dall'ente. Ipotesi, quest'ultima, per l'avveramento della quale, peraltro, non basta che l'ente svolga una attività di produzione di beni o di servizi, ma occorre che tale attività sia improntata a criteri di economicità, cioè sia tesa al procacciamento di entrate, che siano remunerative dei fattori produttivi, e non solo al perseguimento di fini sociali indipendentemente da tale remuneratività. È proprio in relazione a ciò che l'attività produttiva viene svolta mediante una organizzazione apposita, distinta da quella pubblicistica, dell'ente, col conferimento all'organo di vertici di poteri deliberativi e di ampia libertà di azione nel mondo degli affari (massima semplificazione di forme ed attenuazione di controlli), caratteristica cui si accompagnano quelle della autonomia contabile (redazione di bilanci separati per il controllo della economicità della gestione) e finanziaria (tendenziale capacità a trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi ed eventualmente un utile dai soli ricavi delle attività produttive e non anche da sovvenzioni normali: riserva degli utili alla gestione rimborsi a favore dell'ente dei costi da questo sostenuti o delle utilitià da questo erogate) e possibilmente patrimoniale con la costituzione di appositi fondi di dotazione.

Le conclusioni così raggiunte valgono a maggior ragione per lo Stato, ove si ammetta, superando i dubbi avanzati in proposito, che l'art. 2093, comma secondo, c.c., dettato per gli enti pubblici, sia ad esso applicabile. L'assunzione diretta da parte dello Stato di una attività di produzione di beni o di servizi avviene di regola, nel nostro

diritto, mediante la istituzione di Aziende o Amministrazioni autonome, riferite ad organi della Amministrazione centrale per (l'esercizio di un monopolio fiscale o per) il rendimento di un servizio pubblico. Si tratta, secondo una opinione largamente ricevuta, di un fenomeno di « deconcentramento » o « deconcentrazione », che può preludere al « decentramento » mediante la creazione di nuovi e distinti soggetti pubblici o privati, ma che per il momento si concreta nella predisposizione di un organismo intermedio tra l'ente e l'ufficio pubblico.

Orbene, siffatti organismi, per indicare i quali è emblematicamente impiegata l'espressione di « imprese organo », anche se presentano un certo grado di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio — cioè quella misura di autonomia che è ritenuta necessaria, caso per caso, a snellire la gestione del servizio svincolandola dalla osservanza delle forme proprie della amministrazione statale — tuttavia non presentano, o raramente presentano con pienezza, le caratteristiche sopra indicate come essenziali alla configurazione dell'impresa pubblica. Alla Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, ad esempio, « presiede » il Ministro competente « assistito da un Consiglio di amministrazione » che non ha poteri deliberativi, ma solo consultivi, e « coadiuvato da un Direttore generale », che è tenuto ad eseguire le direttive del Ministro. Analogamente avviene per l'Amministrazione delle poste e telegrafi e per la Azienda di Stato per i servizi telefonici: i bilanci delle Aziende sono distinti, ma non separati da quello dello Stato, giacchè gli stati di previsione delle spese e delle entrate sono presentati all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero da cui ciascuna azienda dipende ,ed il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato; gli avanzi o utili di gestione non sono acquisiti definitivamente alle Aziende, ma sono versati allo Stato, al cui bilancio sovente sono attribuite le perdite; le aziende non hanno un patrimonio proprio, ma ad esse sono « affidati » i beni dello Stato necessari per la gestione. Correlativamente il rapporto di impiego dei dipendenti è considerato come rapporto di impiego pubblico dalle relative normative, e ciò, considerata la sostanza del fenomeno, non può spiegarsi come una concorrenza meramente accidentale ed esteriore di deroghe legislative alla regola dettata dall'art. 2093, comma secondo, c.c.

Allo stato attuale della legislazione, dunque, può dirsi che, nella generalità dei casi, gli organismi in cui si concreta l'esercizio diretto da parte dello Stato di attività di produzione di servizi pubblici non assumono piena autonomia di struttura ed assoluta libertà di azione, onde il carattere privatistico del rapporto d'impiego con il personale dipendente non può essere affermato se non in forza di una univoca

disposizione di legge, ovvero in base alla riferibilità del rapporto stesso ad una organizzazione che, in via particolare, presenti con pienezza, nell'ambito della Amministrazione, le caratteristiche dell'impresa pubblica sopra indicate.

L'alternativa di ipotesi, così delineata in linea di principio, va ora rapportata allo specifico tipo di rapporto dedotto in causa.

Orbene, con riferimento alla prima ipotesi, quella cioè se la natura di impiego privato del rapporto in questione possa desumersi dalla norma dettata dall'art. 6 della legge n. 1855 del 1963, a tenore del quale « il trattamento del personale delle ferrovie Calabro-Lucane..., fatte salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere generale, rimane regolato », pur dopo il riscatto, « dalle norme del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonchè dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie... esercitate dalla industria privata in regime di concessione », è agevole osservare che la sua formulazione testuale non è univoca nel senso di regolare un fenomeno di successione di un datore di lavoro all'altro nel contratto di lavoro, identico restando il contratto stesso dal punto di vista sia ontologico, sia qualitativo, nè comunque nel senso di prevedere l'istituzione di un rapporto di impiego nuovo, che abbia la medesima natura privatistica — o, meglio, prevalentemente privatistica — del rapporto precedente.

La lettera della legge impone soltanto di ritenere che il personale delle ferrovie riscattate entra automaticamente a far parte della organizzazione preordinata all'esercizio diretto del servizio da parte della Amministrazione riscattante, e che, qualunque sia la natura (di tale organizzazione e) del rapporto in tal modo istituito, il detto personale conserva il trattamento economico e di carriera derivante dal rapporto precedente. Il rinvio alle norme del r.d. n. 148 del 1931 e successive modificazioni ha soltanto il valore di prevedere per riferimento i diritti patrimoniali e di carriera, che la legge ritiene di assumere come contenuto dal rapporto. Si verifica cioè un fenomeno del tutto analogo a quello previsto dall'art. 2129 c.c., nel senso che la normativa privatistica — più esattamente; prevalentemente privatistica — viene assunta come disciplina del contenuto del rapporto senza incidere totalmente, dall'esterno, sulla natura di questo fino a convertirlo in impiego privato ed a sottrarlo alla cognizione del giudice amministrativo. Ciò è dimostrato dal fatto che la legge fa « salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere generale », cioè le condizioni generali di contratto praticate dal concessionario, assunte come mezzo citate dall'industria privata in regime di concessione », assunte anche ai « patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie... esercitate dall'industria privata in regione di concessione », assunte anche

questi, ancora, soltanto come misura relazionale del contenuto del rapporto e non nella loro immediata forza precettiva, la quale non potrebbe ovviamene vincolare lo Stato, che non è industria privata e non esercita la ferrovia riscattata in regime di concessione.

Sotto tale aspetto, la norma non si discosta da quella, fondamentale in materia, dettata con l'art. 194 del testo unico sulle ferrovie concesse, approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, la quale stabilisce che al personale delle ferrovie riscattate è conservato il trattamento stabilito nel propri regolamenti organici, cioè nei regolamenti organici del concessionario.

A diversa conclusione non si perviene neppure ove si consideri la « ratio » della norma stessa, in quanto attinente al riscatto di un pubblico servizio.

Il riscatto delle concessioni di pubblico servizio è uno strumento giuridico preordinato nell'assunzione del servizio stesso in regime di gestione diretta, più propriamente al trapasso dal regime di concessione — purché sia decorso un certo termine ma prima della scadenza del rapporto — al regime di gestione diretta. Soprattutto in vista di tale finalità la legge regola la sorte dei rapporti posti in essere dal concessionario nell'esercizio della concessione, stabilendo, in relazione ai singoli tipi di concessione, che l'ente che procede al riscatto debba, o possa, acquistare impianti o beni, che siano di proprietà del concessionario (cfr. in particolare gli artt. 188, 190 t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, in materia proprio di ferrovie concesse), ovvero procurarsi la collaborazione del personale già alle dipendenze del concessionario stesso. Le relative disposizioni mirano cioè, in primo luogo, a rendere possibile all'ente riscattante di avvalersi di beni, di crediti, di prestazioni, in una parola di mezzi organizzati dal concessionario nell'esercizio della sua impresa, sul presupposto che sia utile all'ente stesso di sfruttare, ai fini dell'esercizio diretto del pubblico servizio, mezzi già impiegati nell'impresa, sia per la loro pronta disponibilità, sia per la loro sperimentata idoneità, e quindi con il risparmio del tempo e della attività giuridica occorrenti a procurarsene altri, con il vantaggio, soprattutto, di meglio assicurare la continuità del servizio.

Dunque le dette disposizioni — poichè, pur non trascurando l'interesse del concessionario o quello dei terzi che con lui avevano istituito rapporti, ed anzi in vario modo contemperando tali interessi con quello dell'amministrazione riscattante, danno comunque la prevalenza a quest'ultimo — vanno interpretate nel senso che apprestano gli strumenti tecnico-giuridici più adatti a realizzare il maggiore vantaggio possibile alla Amministrazione riscattante con il minor sacrificio possibile per gli altri soggetti suindicati.

Alla stregua di tale criterio, l'art. 194 del t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, e l'art. 6 della legge n. 1855 del 1963 devono interpretarsi

nel senso che il primo prevede ed il secondo attua una assunzione automatica del personale già alle dipendenze del concessionario, con la conservazione dei diritti, cioè del trattamento economico e di carriera, acquisiti in precedenza. Si ripete cioè che, considerate nella loro « ratio », le cennate disposizioni non postulano affatto un fenomeno analogo a quello della pura e semplice successione di un imprenditore all'altro nel contratto di lavoro, contemplato dall'art. 2112 cod. civ.

Ciò che giustifica la successione del contratto in quest'ultima previsione normativa è il trapasso della azienda, entità oggettiva che ha pur sempre una soggettiva rilevanza giacchè per mezzo di essa si svolge il rapporto fra datore e prestatore di lavoro; nell'ipotesi di riscatto, invece, non v'è trapasso di azienda, in quanto l'ente riscattante, se acquista singoli beni dal concessionario, provvede alla produzione del servizio pubblico con una organizzazione di mezzi sua propria. Nè le cennate disposizioni postulano, sempre considerate nella loro « ratio », che il nuovo rapporto abbia necessariamente carattere privatistico, cioè che l'ente riscattante debba necessariamente atteggiare, nell'interesse del lavoratore, la propria organizzazione in forma di impresa.

Rimane da stabilire, con riferimento alla seconda delle possibilità ipotizzate nel quadro dell'alternativa sopra delineata circa la configurazione come privato del rapporto di impiego con lo Stato, se dall'insieme delle disposizioni dettate in tema di riscatto (artt. 187-200 t.u. del 1912 citato) o dalla legge di riscatto n. 1855 del 1963 si desume la predisposizione, per l'esercizio diretto del servizio da parte dell'Amministrazione statale riscattante, di una organizzazione avente i caratteri dell'impresa, in guisa da rendere applicabile l'art. 2093, comma secondo, cod. civ.

La risposta deve essere negativa.

In vero a norma dell'art. 1 della legge n. 1855 citata, alla gestione delle ferrovie Calabro-Lucane riscattate il Ministero dei Trasporti provvede « direttamente », anche se a mezzo di un commissario e di un vice-commissario, nominati peraltro dal Ministro e, come si desume dall'art. 5 successivo, a tale gestione il Ministero provvede a spese proprie, con inserzione della voce relativa nel proprio bilancio. Appare, poi, dalla successiva legge 18 marzo 1968, n. 368, che anche al rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane provvede il Ministro per i trasporti approvando i relativi piani, sentito il parere, non vincolante, di una commissione interministeriale che il Commissario governativo ed il Vice-Commissario sono soltanto chiamati ad integrare (art. 3); che al rinnovamento, ammodernamento e potenziamento suddetti si procede a spese del Mi-

nistero per i trasporti, con inserzione della relativa voce nel bilancio del Ministero stesso (art. 2); che la gestione commissariale attende all'esecuzione dei relativi piani con limitati poteri (art. 9); che essa può utilizzare i ricavi della vendita del materiale fuori uso (cui provede con l'osservanza di determinate formalità) solo su autorizzazione del Ministro (art. 10).

V'è, dunque, la istituzione, nell'ambito del Ministero dei Trasporti, di una distinta ed apposita organizzazione, nella quale è inserito il personale delle ferrovie riscattate; tale organismo peraltro è dotato solo di una limitata autonomia amministrativa, mentre difetta in modo assoluto di autonomia finanziaria, patrimoniale e di bilancio.

Pertanto, essendo l'organismo stesso inserito nell'ordinamento dell'Amministrazione, il rapporto di impiego del personale addetto ha, secondo la regola generale di tale rapporto quando intercorrente con lo Stato, natura pubblicistica.

Se dunque il rapporto di impiego, instauratosi fra i dipendenti delle ferrovie Calabro-Lucane e lo Stato a seguito del riscatto, è pubblico, la competenza in ordine alle relative controversie è quella comune a tutti gli impiegati dello Stato, dalle note regole di diritto positivo sul riparto della giurisdizione riservata in via esclusiva al giudice amministrativo, salve le deroghe previste, oltre che per le questioni pregiudiziali, per le c.d. questioni patrimoniali conseguenziali. Deroghe, che, peraltro, nella specie non ricorrono, in particolare dovendosi escludere, contrariamente alla tesi adombrata dal ricorrente, che la presente controversia concerna diritti patrimoniali conseguenziali in ragione della sua incidenza sulla retribuzione e, eventualmente, sulla carriera, in quanto tali implicazioni, meramente indirette, attengono al modo stesso di essere del provvedimento disciplinare e non sono concettualmente distinguibili da questo. E non è dubbio, per quanto precede, che in materia disciplinare i provvedimenti dell'azienda — pur quando si presupponga tuttora operante la attribuzione ripartita della relativa competenza fra Consiglio di disciplina ed altri organi, prevista dagli artt. 46 e ss. del regolamento allegato « A » al r.d. del 1931 n. 148 — devono oggi considerarsi tutti provvedimenti amministrativi, posto che a seguito del riscatto l'intera azienda è divenuta organo pubblico, onde per il personale in questione ha perso rilevanza, ai fini della giurisdizione, anche il problema, già affrontato da queste Sezioni Unite con la sentenza 17 maggio 1968, n. 1475 con riguardo alle ferrovie in regime di concessione per le quali organo pubblico è invece soltanto il Consiglio di disciplina se la tutela davanti al giudice amministrativo competa soltanto per i provvedimenti emanati da quest'ultimo organo o anche per gli altri. Da quella ripartizione di competenza può residuare soltanto un problema di ricorribilità diretta davanti al suddetto giudice del provvedimento disciplinare

emesso da organo dell'azienda diverso dal Consiglio di disciplina e non impugnato, previamente, davanti a questo (sul punto, cfr. la citata sentenza n. 1475 del 1968); problema, al quale accenna in via subordinata la Amministrazione resistente, ma che non attinendo alla giurisdizione, non può essere trattato in questa sede e va riservato al giudice dichiarato giurisdizionalmente competente.

Nè a conclusioni diverse, sul punto della giurisdizione, può condurre l'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale il Colaprice, denunziando violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c. in relazione all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo statuto dei lavoratori, deduce che a torto il Tribunale ha negato che la competenza del Consiglio di Stato sia stata modificata per effetto della citata legge n. 300 del 1970 sul rilievo che la normativa da questa dettata va, del caso, applicata dall'organo investito della giurisdizione, laddove, a suo avviso, il citato art. 7, comma sesto, della legge stessa attribuirebbe competenza esclusiva e funzionale in materia al magistrato ordinario.

A confutazione dell'assunto, invero, è sufficiente ricordare che la citata legge n. 300 del 1970 non si applica al rapporto di pubblico impiego con lo Stato, come è stato già ritenuto da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1380 del 6 maggio 1972, in ordine alla cui ampia ed approfondita argomentazione nessun rilievo critico muove l'attuale ricorrente.

Sicchè, rigettandosi il ricorso, va dichiarata ai sensi dell'art. 38 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la giurisdizione del Consiglio di Stato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2863 - *Pres.* Pece - *Rel.* Palazzolo - *P. M.* Secco (conf.) - Amministrazione dei Trasporti e dell'Aviazione civile (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. S.A.R.F. (avv. Sorrentino) e S.A.G.A.R.F. (avv. Guarino).

Competenza e giurisdizione - Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Decisione non ancora passata in giudicato - Inammissibilità.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. art. 4; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4).

Il cosiddetto giudizio di ottemperanza è ammissibile pure per la pronunzia resa dal giudice amministrativo a condizione che su questa siasi formato il giudicato (1).

---

(1) Cfr. Cass. Sez. Un. 18 settembre 1970, n. 1563 (citata nella sentenza, di cui si tratta) in questa *Rassegna* 1970, I, 766 ed *ivi* nota di richiami.

(*Omissis*). — Preliminarmente va rilevato che non vi è stata rinuncia del Ministero ricorrente e che il fatto denunciato dalla SARF, cioè l'aggiudicazione del conteso appalto con una nuova gara, non è accertabile nè rilevabile in Cassazione. Il ricorso del Ministero dei Trasporti, al quale aderisce la SGARF, consta di due motivi: con il primo, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per aver ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza di una pronuncia del giudice amministrativo non ancora passata in cosa giudicata e, con il secondo, prospetta lo stesso difetto di giurisdizione in relazione però al contenuto della pronuncia perchè con essa, invadendo la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, era stato determinato il termine entro il quale doveva esser bandita la nuova gara. La prima delle cennate censure è fondata, assorbe la seconda e comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata. La proponibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato, a termini dell'art. 27, n. 4, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, anche in relazione alle pronuncie rese dal giudice amministrativo è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che di questa Corte a condizione, appunto, che sulla pronuncia del giudice amministrativo si fosse formato il giudicato. La sentenza ora impugnata, adeguandosi ad una decisione della adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 10 del 21 marzo 1969), ha ritenuto — invero — ammissibile il ricorso *de quo* per la prospettata esecutività della pronuncia del giudice amministrativo, ancorchè quest'ultima non passata in cosa giudicata; la cennata questione è già stata esaminata e risoluta da queste Sezioni Unite in senso contrario, alla decisione del Consiglio di Stato ora impugnata. Con la sentenza n. 1563 del 18 settembre 1970, queste Sezioni Unite hanno confermato il precedente indirizzo giurisprudenziale ed hanno ribadito l'esigenza del giudicato per l'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 27, n. 4, del citato t.u. del 1924.

Dal cennato indirizzo giurisprudenziale non v'è motivo di discostarsi perchè esso fonda la ammissibilità del giudizio di ottemperanza per il giudicato amministrativo non già nella applicazione analogica dell'art. 27, n. 4 citato e, in tesi, relativo soltanto alle pronuncie del giudice ordinario, bensì sulla interpretazione estensiva del termine « giudicato » adottato dall'art. 27 in esame. Manca, perciò, la ragione di adattamento del giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, il cui presupposto scaturisce dalla cennata interpretazione analogica. D'altra parte l'applicazione analogica non potrebbe mai condurre ad escludere l'esigenza del passaggio in giudicato della pronuncia

amministrativa non soltanto perchè, in tal modo, si realizzerebbe una tutela giurisdizionale diversa da quella prevista, trascurando le molteplici ragioni che la hanno ispirata, ma perchè non si realizzerebbe la prospettata analogia con la utilizzazione del concetto di esecutività delle decisioni rese in unico grado dal Consiglio di Stato, dato che per le sentenze esecutive, ma non passate in giudicato, rese dal giudice ordinario, non è possibile, contro il testo esplicito della disposizione di legge in esame, ritenere ammissibile il giudizio di ottemperanza.

Pertanto la decisione impugnata deve esser cassata, come cennato, senza rinvio, ma le spese, concorrenti giusti motivi, possono dichiararsi compensate tra le parti. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1973, n. 1835 - *Pres.* Malfitano - *Est.* Saja - *P. M.* Caccioppoli (conf.) - Borgetti (avv. Provinciali e Giuffrida) c. Gamet (avv. Nicolò) e Presidenza Consiglio Ministri (avv. Stato Agrò).

Procedimento civile - Intervento in primo grado - Varie figure.
(c.p.c., art. 105).

Procedimento civile - Intervento in appello - Poteri e limiti.
(c.p.c., art. 344).

Secondo l'art. 105 c.p.c. l'intervento nel giudizio di primo grado può essere di tre specie: principale, adesivo autonomo e adesivo dipendente.

Non rientra in alcuna di tali figure la posizione di chi intervenga in un giudizio per far valere nei confronti di una delle parti una domanda dipendente da quella azionata dalla parte contro cui è spiegato il giudizio senza però aderirvi e pertanto l'intervento è inammissibile (1).

Solo chi è legittimato a proporre opposizione di terzo può intervenire in appello e può pertanto proporre nuove domande; non può intervenire in appello chi in primo grado poteva proporre solo intervento adesivo dipendente (2).

(*Omissis*). — Con il quarto mezzo, che per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato per primo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 c.p.c. in relazione allo

---

(1-2) La sentenza che si annota, sulla base di una esatta delimitazione delle varie figure di intervento nel giudizio di primo grado, ha escluso l'ammissibilità dell'intervento da parte di chi, senza essere titolare di una propria autonoma posizione in ordine alle pretese azionate in una controversia, spieghi in essa intervento, non per sostenere la pretesa di una delle parti, ma per ottenere la condanna di una di esse a corrispondergli (in tutto o in parte) quanto a quest'ultima spetti in base all'azione esercitata.

V'è da rilevare che l'annotata sentenza esclude che un semplice rapporto di connessione tra due cause possa giustificare l'intervento volontario.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. ADRIANO ROSSI.

art. 360 nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento da lui proposto nel giudizio di primo grado.

La censura non è fondata.

Com'è noto, l'art. 105 c.p.c. consente l'intervento volontario in tre ipotesi, alle quali corrispondono le figure dell'intervento principale, di quello adesivo autonomo e dell'adesivo dipendente.

Ricorre la figura dell'intervento principale (ad *in fringendum jura utriusque competitoris*) allorquando un terzo faccia valere in un processo fra altre persone, in contrasto con tutte le parti originarie, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, chiedendone il riconoscimento. Si ha, invece, l'intervento adesivo autonomo o litisconsortile quando il terzo fa valere un diritto avente la suindicata relazione con l'oggetto o con il titolo del processo originario nei confronti di una ovvero di alcune delle parti, ma non di tutte e ciò in base a una posizione giuridica di cui ancheegli è titolare. Ricorre, infine, l'intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma del cit. art. 105, quando il terzo non propone una nuova domanda che venga ad ampliare la materia del contendere, ma si limita ad interloquire nella causa pendente fra le parti originarie, alleandosi con una di esse per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l'altra allo scopo di tutelare un proprio interesse legittimo (e non un proprio diritto), in quanto dalla vittoria o dalla soccombenza della parte adiuvata consegue che nella sua sfera giuridica un vantaggio o uno svantaggio.

Nella specie il ricorrente Borghetti, premesso che la resistente Gamet si era obbligata con un negozio che qualificava ora come mandato, ora come sovvenzione ed anche come associazione in partecipazione, a corrispondergli un terzo delle somme dovute dalle due Amministrazioni dello Stato convenute (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Tesoro), chiedeva la condanna della Gamet predetta al pagamento di detto terzo.

In senso parzialmente diverso parrebbe invece orientata Cass. 23 aprile 1970, n. 1172 che è stata così massimata: « non è consentita al terzo alcuna forma di intervento nel processo pendente fra altre parti, quando la sua pretesa non sia in alcun modo connessa con l'oggetto o il titolo dedotto in giudizio dalle predetti parti ».

In realtà il contrasto sembra solo apparente atteso che quest'ultima decisione pare faccia riferimento all'ipotesi dell'intervento principale, in cui la stretta connessione tra la pretesa dell'intervento e l'oggetto o la causa petendi del giudizio è necessaria e non a quello adesivo.

In generale sull'intervento volontario, v. Costa, *Intervento* (dir. proc. civ.) *in Enc. dir.* vol. XXII p. 461 segg. ove richiami.

In relazione al rapporto dedotto dall'interveniente, l'unica figura di intervento adesivo dipendente, per cui egli avrebbe potuto sostenere le ragioni dell'attrice contro le due Amministrazioni suddette, in quanto, sulla somma riconosciuta dalla sentenza, la Gamet sarebbe stata tenuta a versargli un terzo. Ma, invece di intervenire per aiutare la Gamet allo accoglimento della domanda, accoglimento al quale, secondo le deduzioni formulate, sarebbe stato interessato, il Borghetti ha assunto una posizione inusitata, in quanto si è disinteressato completamente della causa tra le parti originarie, non ha aderito quindi alla domanda attrice, ma ha soltanto formulato istanza per la condanna della Gamet predetta nei suoi confronti.

Esattamente quindi la Corte del merito ha ritenuto inammissibile lo intervento perchè estraneo a tre tipi previsti e consentiti dal cit. articolo 105 c.p.c.

Nè può accogliersi il rilievo formulato soltanto in questa sede dal ricorrente, secondo il quale costui avrebbe chiesto sin dal primo grado l'accoglimento della domanda della Gamet; invero il tenore della richiesta del Borghetti, che la Corte può interpretare direttamente essendo stato dedotto un *error in procedendo,* non può dare luogo a dubbi, esulando qualsiasi riferimento *ad adiuvandum* in ordine alla pretesa attrice; ed è significativo che in tali sensi essa è stata intesa concordemente dal Tribunale, dalla Corte di merito, dalle parti, originariamente dallo stesso Borghetti, il quale in grado di appello ha avvertito l'esigenza di proporre un altro intervento al fine di aderire alla domanda attrice, sia pure aggiungendo l'ulteriore richiesta della condanna delle due Amministrazioni al pagamento diretto nei suoi confronti del terzo preteso.

Parimenti non può condividersi l'altro rilievo del ricorrente, secondo cui l'ammissibilità dell'intervento sarebbe sufficiente un mero rapporto di connessione tra due cause, dato che questo è rilevante ad altri fini, quali la determinazione della competenza, la possibilità del litisconsorzio facoltativo, la riunione di procedimenti (artt. 33, 103, primo comma, 274 c.p.c.), ma non può porsi a base dell'intervento volontario,

---

La seconda massima conferma l'indirizzo ormai costante del S.C. in ordine ai limiti d'intervento in appello. In senso conforme, oltre le decisioni citate nel testo della sentenza annotata, sent. 15 gennaio 1966, n. 1966, n. 223 in *Foro amm.* 1966, I, 1, 121.

In dottrina in senso conf. Costa, *op. cit.* p. 470 segg. Idem, *Manuale di diritto processuale civile,* Torino s.d. 437 segg.

In senso contrario Satta, *Commentario al codice di procedura civile,* Milano s.d., vol. III p. 124 segg., secondo il quale la formula usata dal legislatore, che riproduce quella del codice del 1865, limita le sole ipotesi di intervento principale e non quelle dell'intervento adesivo che non introduce mai una domanda nuova.

il quale in relazione alla sua funzione è consentito soltanto nelle tre ipotesi suindicate.

Con il primo e secondo mezzo, che vanno qui congiuntamente esaminati perchè relativi in effetti ad unica censura, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 75, 99, 105, 112, 344 e 404, delle regole sulla pregiudizialità, sulle prove, sull'accertamento e sull'ordine logico delle questioni nonchè degli artt. 2697 e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte del merito ha dichiarato inammissibile l'intervento da lui proposto in grado di appello.

Anche tale censura non è fondata.

Dispone l'art. 344 c.p.c. che nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che possono proporre opposizione a norma dell'art. 404 stesso codice, il quale prevede nel primo comma, l'opposizione ordinaria proponibile da terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza e, nel secondo, l'opposizione revocatoria, rispetto alla quale sono legittimati gli aventi causa e i creditori di una delle parti quando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno. La Corte del merito, tenendo presente tale disciplina, ha ritenuto che non ricorresse la prima ipotesi perchè non era configurabile un pregiudizio del Borghetti e che non ricorresse la seconda perchè era da escludere che la sentenza fosse effetto di dolo o collusione tra la Gamet e le due Amministrazioni dello Stato (cioè: la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Tesoro).

Sul primo punto il ricorrente sostiene che arbitrariamente la Corte del merito ha escluso la sussistenza del pregiudizio, in quanto avrebbe dovuto attendere l'espletamento della prova testimoniale ammessa dal Tribunale relativamente ai suoi rapporti con la Gamet, potendosi soltanto dopo detto espletamento accertare l'esistenza del pregiudizio medesimo. Ma la censura non risulta puntuale, in quanto il pregiudizio, a cui si riferisce il primo comma del citato art. 404 c.p.c., è quello che al terzo deriva da una sentenza la quale non ha tenuto presente che il diritto fatto valere in giudizio da una delle parti spettava invece al terzo in maniera esclusiva o congiunta, di guisa che la legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria corrisponde a quella richiesta, rispettivamente, per l'intervento principale e per quello adesivo autonomo, essa non spetta invece a chi avrebbe potuto proporre intervento adesivo dipendente, non essendo costui, come si è visto, titolare di un diritto in contrasto con le parti originarie del processo, ma soltanto di un interesse. In tali sensi è costante la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ritenuto che l'art. 344 c.p.c., limitando i casi di intervento in appello a quello dei legittimati all'opposizione di terzo, esclude l'intervento adesivo dipendente (cfr. sent. n. 917/1970; 2773/69; 1644/67; 1477/67; 462/67) ed appunto tale principio ha esattamente

applicato la Corte del merito, la quale ha accertato che il Borghetti, in base alle sue stesse deduzioni, avrebbe potuto proporre tale ultimo tipo di intervento, sicchè egli, anche se avesse dato la prova ammessa da Tribunale sul dedotto negozio con la Gamet, non sarebbe stato in nessun caso legittimato a proporre opposizione di terzo e pertanto non poteva intervenire in appello.

Rispetto poi al secondo punto osserva la Corte, la quale anche qui, essendo stato dedotto un *error in procedendo*, può compiere accertamenti di fatto sulla scorta degli elementi già acquisiti, che manca qualsiasi elemento, anche il più labile ed evanescente, che possa fare anche solo sospettare, che la sentenza del Tribunale sia l'effetto di dolo o collusione a danno del Borghetti da parte della Gamet, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro. Lo stesso ricorrente, peraltro, non ha potuto minimamente precisare la sua giuridica affermazione, non essendo certo rilevante in proposito la cessione del credito consentita dalla Gamet a un terzo, in quanto ad essa sono del tutto estranee le due Amministrazioni dello Stato, alle quali non può essere rimproverato quindi, sotto nessun profilo, un comportamento doloso o fraudolento. Correttamente quindi la Corte del merito, ritenuto che neppure era consentita l'opposizione di terzo revocatoria, escluse anche sotto tale profilo l'ammissibilità dell'intervento in appello.

Rimane da esaminare il terzo motivo rispetto al quale è opportuno premettere che la Corte del merito, dopo avere dichiarato inammissibile l'intervento del giudizio di primo grado e quello in appello, rilevò che le domande proposte in secondo grado dal Borghetti con la comparsa di intervento non potevano trovare ingresso neppure sotto diverso angolo visuale, ossia in base alla qualità di parte in senso meramente processuale che a lui era comunque residuata anche se l'intervento in primo grado era stato dichiarato inammissibile, e ciò per il divieto dell'art. 345 c.p.c. di proporre domande nuove in appello.

Con il mezzo in esame, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione agli artt. 344, 404 e 360, nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che è inerente all'intervento in appello l'introduzione di nuove domande in deroga al divieto dell'art. 345 c.p.c.

In linea di principio l'affermazione del ricorrente è esatta ed il principio è stato già accolto da questa Corte (cfr. sent. n. 221/1968), ma la Corte del merito non si riferì all'intervento in appello nè poteva riferirsi per averlo già dichiarato inammissibile, ma prese in considerazione la posizione che al Borghetti sarebbe spettata quale interveniente in primo grado e ritenne che era applicabile rispetto ad essa il divieto suindicato. Su ciò nulla ha dedotto il ricorrente e quindi la censura non risulta pertinente e quindi non può trovare accoglimento — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1883 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Saja - *P.M.* De Marco (conf.) - Ministero Difesa (avv. Stato Carusi) c. Marzano (avv. E. Romagnoli).

Espropriazione p. u. - Opposizione giudiziaria all'indennità - Pluralità di titolari dell'indennizzo - Cause inscindibili.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; c.p.c., art. 331).

Espropriazione per p. u. - Criteri di liquidazione dell'indennizzo per esproprio totale.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39).

Le controversie relative all'impugnazione dell'indennità di esproprio, in cui l'indennizzo spetti a più persone, sono inscindibili, sicchè, validamente notificato ad una sola delle parti in causa il ricorso per cassazione, l'impugnazione è ammissibile ove avvenga l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti anche attraverso la volontaria costituzione delle stesse (1).

Ai fini della determinazione del « giusto prezzo in libera contrattazione » di cui all'art. 39, *legge* 25 *giugno* 1865, *n.* 2359 *occorre far riferimenti ai prezzi di libero mercato oggettivamente considerati al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali probabilità di maggiore valorizzazione meramente potenziali o aleatorie* (2).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo la ricorrente Amministrazione, lamentando la violazione degli artt. 39 e 40 l. 25 giugno 1865 n. 2359 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte di merito ha considerato il terreno espropriato interessato nello sviluppo turistico della costa nord-orientale della Sardegna, mentre tale sviluppo per il terreno *de quo*, sito nell'isola di Tavolara, non si era ancora verificato e risultava non solo futuro, ma anche incerto.

(1-2) Riconoscendo la inscindibilità dell'opposizione promossa dall'espropriante nei confronti di più contitolari dell'indennità di esproprio la decisione che si annota costituisce, sia pure in modo implicito e senza alcuna specifica motivazione, una conferma dell'indirizzo seguito dal S.C. con la decisione 17 luglio 1969, n. 2645 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 827, con nota critica di SICONOLFI, *Il giudizio di opposizione all'indennità di esproprio e natura del termine relativo*).

Se, infatti, l'indennità depositata non fosse considerata unica, ma divisibile tra i vari contitolari in relazione alla quota a ciascuno spettante sul bene espropriato, la causa non poteva ritenersi inscindibile, essendo pacifico che anche in caso di obbligazioni solidali le controversie relative sono

La censura non può essere accolta.

Anzitutto va ribadito il principio, secondo cui in tema espropriazione per pubblica utilità, ai fini dell adeterminazione del « giusto prezzo in una libera contrattazione « di cui all'art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359, occorre fare riferimento ai prezzi di libero mercato oggettivamente considerati al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali possibilità di maggiore valorizzazione meramente potenziali e daleatorie (cfr. Cass. 8 giugno 1964, n. 1049; 30 maggio 1967, n. 1180).

Nel caso in esame però, contrariamente a quanto sostiene il Ministero, la Corte di merito si attenne al principio enunciato, avendo preso in considerazione le caratteristiche che il terreno espropriato aveva al momento dell'espropriazione e di ciò diede ampia e precisa giustificazione. Rilevò, infatti, detta Corte che l'isola di Tavolara non poteva essere considerata estranea allo sviluppo turistico che in quel periodo aveva interessato la costa nord-orientale della Sardegna — o c.d. zona costiera gallurese — in quanto essa è sita all'ingresso del golfo di Olbia, costituisce una frazione di questo Comune e dista appena un chilometro e mezzo dal più vicino punto dell'isola madre e tre chilometri da Porto San Paolo, altre frazioni del Comune di Olbia. Osservò poi che alla posizione geografica si aggiungono tutte le caratteristiche della zona costiera gallurese, quali la bellezza del panorama, la limpidezza e il colore del mare, l'abbondanza della fauna marina, l'ambiente selvaggio e tranquillo e l'incontaminata purezza dell'aria. Notò inoltre, dando particolare rilievo a tale argomento, che sin dal 1959 l'Assessorato al turismo della regione sarda, per effetto dell'idoneità dell'isola di Tavolara ad un'utilizzazione turistica, aveva progettato l'impianto elettrico, l'impianto idrico e quello telefonico e che, peraltro già nel 1958, cinque anin prima cioè dell'espropriazione, i Marzano avevano presentato al detto Assessorato un piano di lottizzazione.

---

scindibili (v. Cass. 29 dicembre 1970, n. 2764; Cass. 12 dicembre 1970, n. 2655; Cass. 29 ottobre 1970, n. 2227).

Malgrado la implicita conferma, il principio dell'inscindibilità dell'indennizzo lascia perplessi non essendo ricavabile nè dalla natura dell'oggetto nè da una espressa disposizione normativa risultando anzi implicitamente esclusa (v. art. 54 legge espr. p.u. e sul punto gli esatti rilievi di Siconolfi, *op. cit.*).

La seconda massima ribadisce un principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo Cass. 25 ottobre 1972, n. 3242 e Cass. 14 luglio 1972, n. 2395) e in dottrina (v. Carugno, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano 1967, I, 267; Ardizzone, *Espropriazione per p.u.* (procedimento), *Enc. dir.* vol. XV p. 871 e segg.; Rossano, *Espropriazione per pubblica utilità*, Torino s.d., p. 234 segg.) di cui peraltro nel caso concreto non sempre viene fatta corretta applicazione.

Si tratta, com'è chiaro di un accertamento di fatto, al quale il giudice di merito è pervenuto con ampia e precisa motivazione, esente da errori giuridici o vizi logici, sicchè non è consentita censura nel giudizio di cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione, deducendo omessa, viziosa e contraddittoria motivazione su punti decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte di merito ha determinato l'indennità nella suindicata misura di L. 431.441.552.

Anche tale censura non può essere accolta.

L'impugnata sentenza ha preso le mosse dal prezzo medio praticato nell'anno 1963 nel libero mercato dei terreni costieri della Sardegna nord-occidentale, determinato, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e alla decisione del Tribunale, in L. 2.000.000. Trattandosi di espropriazione parziale, per cui era applicabile la disciplina dell'art. 40 cit. 1 n. 2359 del 1865, ha quindi considerato l'intera estensione del fondo dei Marzano ed in relazione a ciò ha ridotto detto prezzo del 50% per un triplice ordine di considerazioni: la grande estensione del compendio terriero rispetto all'estenzione dei terreni oggetto delle singole vendite considerate come termine di comparazione, le maggiori difficoltà tecniche ed il maggior costo economico delle infrastrutture e dei servizi, la minore superficie utilizzabile rispetto a quella totale per l'asperità del terreno stesso e della sua giacitura. Determinato così il valore di L. 1.000.000 ad ettaro e quello complessivo per l'intero fondo in L. 526.387.700, la Corte ha dedotto da quest'ultima cifra L. 94.946.148 corrispondente al giusto prezzo della parte residua, ottenendo così l'ammontare di L. 431.441.552 fissato quale indennità di espropriazione.

Il sillogismo seguito dal giudice di merito appare congruo nonchè immune da vizi logici ed errori giuridici, sicchè risulta priva di fondamento la mossa censura, con la quale l'Amministrazione ricorrente in effetti tende ad un riesame del merito che non è consentito in questa sede di legittimità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1973, n. 1968 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Pascasio - *P.M.* Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Ricci) c. Arti grafiche Iacelli (avv. Vespucci).

Procedimento civile - Intervento nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Terzo pignorato - Legittimità.

(c.p.c., artt. 105 e 543).

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore il terzo pignorato è legittimato ad intervenire, ove abbia interesse a

sostenere le ragioni di uno dei soggetti necessari del rapporto processuale (nella specie è stato ritenuto legittimo l'intervento in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, terza pignorata, per sostenere le ragioni di una comune tesi a sentir dichiarare l'impignorabilità dei crediti per quote di compartecipazione all'I.G.E., avendo l'Amministrazione interesse a che le somme da essa versate non siano distratte dalla destinazione voluta dal legislatore) (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo l'Amministrazione, denunciando la violazione degli artt. 105, secondo comma, 543 e segg., 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice, lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuta ch'essa fosse priva di un interesse proprio a partecipare al giudizio di opposizione alla esecuzione promosso dal comune di Cesinali.

La censura è fondata.

A prescindere dal considerare che l'Amministrazione delle finanze dello Stato era stata convenuta dall'opponente comune di Cesinali innanzi al tribunale di Avellino per sentire dichiarare nullo il pignoramento eseguito presso di essa dalla ditta Jacelli, per cui legittimamente aveva assunto la veste di parte e quindi aveva titolo per la condanna alle spese nei confronti di detta ditta rimasta soccombente, non può contestarsi che essa avesse altresì un interesse proprio ed autonomo a partecipare al giudizio nel quale avrebbe potuto spiegare intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c.

---

(1) La sentenza in rassegna si può dire concluda, nel senso auspicato (e sempre tenacemente sostenuto) dall'Avvocatura, la nota controversia relativa alla pignorabilità delle quote di compartecipazione all'IGE spettanti, in base alla legge del 2 luglio 1952, n. 703, ai comuni.

La questione si era affacciata per la prima volta con la decisione del Tribunale di Catania 30 gennaio 1962 (in questa *Rassegna*, 1962, 104 e in *Riv. dir. fin* e *sc. fin* 1963, II, 8 con nota critica di MONTESANO, *Impignorabilità dei crediti tributari e pignorabilità del pubblico denaro*) e su di essa la Suprema Corte si è pronunziata varie volte: la prima con la sentenza delle S.U. 21 novembre 1966, n. 2783 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 1231 e in *Riv. dir. fin.* e *sc. fin.* 1967, II, 379 con nota di CIPRIANI, *Appunti in tema di cose e crediti impignorabili* (a proposito della pignorabilità del credito dei comuni verso lo Stato per quote I.G.E.) e poi con le decisioni 3 gennaio 1967, n. 1 (in questa *Rassegna* 1967, I, 57, e in *Dir. prat. trib.* 1968, II, 105 con nota di TRIMELONI, *Esecuzione forzata sulle entrate tributarie dei Comuni*), 2 luglio 1969, n. 2428 (in questa *Rassegna* 1969, I, 633) e da ultimo 12 ottobre 1971, n. 2865 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 1352).

Con la prima sua pronunzia (quella del 1966) il S.C. aveva espressamente escluso la legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria ad eccepire la impignorabilità del credito sul rilievo che tale legittimazione spettava unicamente al debitore (comune).

Il terzo pignorato infatti, una volta resa la dichiarazione di quantità, ben può rimanere estraneo al giudizio di opposizione promosso dal debitore esecutato. Ma ciò non significa che egli non possa, quando vi gioni di uno dei soggetti necessari del rapporto processuale.

Nel caso, le somme pignorate dalla Ditta Jacelli, erono quelle dovute dallo Stato al Comune di Cesinali per quote di partecipazione ai abbia un interesse, prendere parte a tale giudizio per sostenere le raproventi dell'Imposta generale sull'entrata, ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703. L'erogazione di tali somme è destinata al raggiungimento di particolari fini pubblici, ai quali lo Stato è interessato, per cui, un simile interesse si estrinseca nell'ottenere che le stesse non siano distratte dalla destinazione loro attribuita dalla legge, dal che potrebbe derivare un evidente svantaggio per lo Stato medesimo. In ciò va ravvisato quell'interesse che la Corte di merito, senza darne adeguata dimostrazione, ha ritenuto di escludere.

Consegue che, essendo la partecipazione al giudizio in entrambi i suoi gradi pienamente legittima da parte dell'Amministrazione dello Stato, non ricorreva alcuna ipotesi di soccombenza che potesse giustificare la condanna alle spese del giudizio medesimo, pronunciata nei confronti della stessa da parte della Corte d'appello. — (*Omissis*).

Con le successive pronunzie del 1967, 1969 la Suprema Corte aveva riconosciuto, su istanza dei comuni interessati, che i crediti per compartecipazione all'IGE vantati dai comuni medesimi nei confronti dello Stato in forza della legge n. 703 del 1952 avevano natura tributaria e quindi erano assolutamente impignorabili in quanto destinati per legge a fini pubblici.

Con la sentenza del 1971, poi, veniva riconosciuto che detta impignorabilità, attinendo a principi di ordine pubblico, è rilevabile d'ufficio dal giudice e poteva essere fatta valere anche dalla Amministrazione finanziaria.

Infine con la sentenza che si annota la S.C. ha riconosciuto che l'Amministrazione finanziaria, quale terza pignorata, ha uno specifico interesse ad assicurarsi che le somme erogate non siano distratte dal fine (previsto dalla legge) per il quale sono attribuite, interesse che giustifica la sua partecipazione al giudizio previsto dall'art. 548 c.p.c., in tutti i suoi gradi il che legittima anche l'esercizio del diritto di impugnazione al fine di dichiarare l'impignorabilità dei crediti pignorati.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2479 - *Pres.* Icardi - *Est.* Valore - *P.M.* Valore (conf.) - Min. Agricoltura e Foreste (avv. Stato Del Greco) c. Soc. An. per la Bonifica delle Paludi di Fondi (avv. Sorrentino) e Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio.

Demanio e patrimonio - Opere costruite dalla P. A. su suolo altrui - Demanialità - Non sussiste.

(c.p.c., art. 822).

Espropriazione per p. u. - Occupazione di aree per la costruzione di opere pubbliche - Aree appartenenti all'ente concessionario della esecuzione delle opere - Obbligo del risarcimento del danno comprensivo del maggior valore determinato dalle opere realizzate - Sussiste - Fattispecie.

(c.c., art. 2043).

La sola volontà della P. A., anche se manifestata mediante la costruzione di opere che debbono servire alla destinazione del bene al pubblico interesse, non è sufficiente a determinare la demanialità del bene, demanialità che si realizza solo con l'acquisto dell'area (1).

Nel determinare il risarcimento del danno spettante al proprietario il cui bene sia stato occupato dalla P. A. si deve tener conto non delle condizioni del bene al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni del bene stesso al momento della liquidazione del danno e perciò occorre tener conto anche dell'incremento di valore derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica. (Tale principio è stato applicato al caso in cui l'area occupata è stata posta a disposizione dell'Amministrazione da parte del proprietario) (2).

(*Omissis*). — Con il terzo motivo — deducendo la violazione dell'art. 822 e segg. c.c. nonchè insufficiente motivazione — viene riportata la tesi che i terreni occupati, essendo stati incorporati nelle opere di bonifica, sarebbero divenuti di proprietà dello Stato al momento della esecuzione delle opere medesime, anche in difetto di un formale atto di trasferimento, con la conseguenza che il valore dei terreni avrebbe dovuto essere calcolato ai prezzi vigenti all'epoca dell'incorporazione e non a quelli attuali.

Giustamente codesta tesi è stata ripudiata dalla sentenza impugnata, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza.

L'Amministrazione non disconosce che la legge prevede la possibilità che suolo ed opera sovrastante appartengano a soggetti distinti, ma sostiene che nella specie sarebbero state trascurate le peculiari caratteristiche della demanialità, che profondamente incidevano sulla na-

---

(1-2) Il principio enunciato nella prima massima costituisce un insegnamento costante del S.C., secondo il quale per i beni del c.d. demanio accidentale (o non necessario) il carattere della demanialità si acquista solo per effetto dell'appartenenza del bene all'ente pubblico (v. da ultimo Cass. 10 luglio 1972, n. 2313; Cass. 17 aprile 1971, n. 1105, in *Giur. It.* 1971, I, 1, 1415; Cass. 13 marzo 1970; n. 646, in *Giust. Civ.* 1970, I, 848 e in dottrina per tutti, SANDULLI, *Beni pubblici*, in *Enc. dir.*, vol. V, p. 281).

Anche la seconda massima ripete l'insegnamento costante del S.C. (v. da ultimo sent. 19 giugno 1972, n. 1925; sent. 20 aprile 1971, n. 1131, in *Foro amm.* 1972, I, 1, 6 ove richiami).

tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finchè fosse durata la destinazione demaniale delle opere.

Tale assunto non può essere approvato, in quanto, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. 28 ottobre 1959, n. 3163), in materia di demanio, la sola volontà dell'Amministrazione, sia pure manifestata mediante la costruzione di opere che devono servire alla destinazione del bene al pubblico interesse, non è sufficiente a determinare la demanialità del bene stesso, se non in correlazione all'acquisto del bene che l'ente pubblico faccia, anche dopo l'esecuzione delle opere.

L'occupazione da parte della P.A. di un immobile di proprietà privata e la sua destinazione all'uso pubblico non opera il trasferimento del diritto di proprietà, il quale rimane sempre nel titolare di esso sino a quando non intervenga il decreto di espropriazione. Nel caso in cui tale decreto non sia emanato, il proprietario del bene ha diritto al risarcimento del dano nconsistente nel valore attuale del cespite e agli interessi corrispettivi della perdita del godimento (salva la dimostrazione di un maggior danno). Si tratta di princìpi ormai pacifici, sui quali appare superfluo soffermarsi, onde quand'anche potesse accogliersi la tesi propugnata dall'Amministrazione circa l'acquisizione della proprietà demaniale contestualmente all'entrata in esercizio dell'opera non potrebbe mai disconoscersi il diritto al risarcimento, trattandosi di possesso conseguito non a seguito di un atto legittimo di esproprio, ma attraverso un'occupazione di fatto, non seguita dall'esproprio, e pertanto, illecita.

Maggior fondamento, non hanno il quarto e quinto mezzo, che vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alle modalità di determinazione del risarcimento. Denunciando la violazione dell'art. 2043 c.c. si deduce che erroneamente sarebbe stata applicata la disciplina della occupazione abusiva ad una fattispecie caratterizzata dal fatto che la stessa società resistente ha realizzato le opere di bonifica sui propri fondi in qualità di concessionaria dell'Amministrazione. L'adesione del pro-

---

Peraltro sorgono delle perplessità circa la legittimità dell'applicazione del principio nel caso di specie.

La società, concessionaria della P.A. per l'esecuzione di lavori di bonifica, aveva realizzato le opere previste su terreni di sua proprietà.

Eseguiti i lavori previsti chiedeva all'Amministrazione il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione dei suoli da parte delle opere (da essa stessa) realizzate sull'area di sua proprietà.

Ora se non può dubitarsi che il proprietario delle aree su cui sono state realizzate le opere abbia diritto ad ottenerne il valore (essendo impossibile la restituzione), non sembra però che detto valore debba essere rapportato al valore attuale del terreno e non a quello al momento in cui l'occupazione è avvenuta.

La S.C. ha creduto di giustificare la contraria soluzione adottata osservando che « l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio

prietario escluderebbe, si assume, qualsiasi pretesa risarcitoria, essendo tenuta l'Amministrazione medesima a corrispondere soltanto un indennizzo fino all'esproprio e a pagare una indennità per fatto legittimo, ai sensi dell'art. 46 della legge generale sull'espropriazione.

Si sostiene altresì che, dovendo il risarcimento coprire esattamente il danno arrecato, si sarebbe dovuto tener conto della natura dei terreni, che erano sterili e incolti, prescindendo dall'esecuzione delle opere di bonifiche e dall'incremento di valore da esse derivante.

Anche su questi punti la Corte del merito ha motivato correttamente ed adeguatamente.

Invero non può trovare applicazione il citato art. 46 che concerne l'ipotesi di fondi, che dall'esecuzione dell'opera pubblica, vengano gravati da servitù o colpiti da un danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto, mentre, nella specie, vi è stata la perdita totale della disponibilità del bene. Nè l'illegittimità dell'occupazione può essere esclusa dal fatto che le opere di bonifica sono state eseguite, in regime di concessione, dalla stessa società proprietaria.

Tale circostanza è del tutto irrilevante relativamente al quesito che ci occupa, dato che l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio di diritto privato o mediante un atto espropriativo non è venuto meno solo perchè la società, eseguendo direttamente le opere di bonifica ha consentito l'uso dei terreni. Non avendo l'occupante adempiuto agli obblighi sopra ricordati, deve corrispondere alla proprietaria il valore attuale dei beni, non più restituibili.

Deduce, infine, la ricorrente che la Corte del merito, nel rifiutare di considerare la tesi subordinata, secondo cui nel calcolare il risarcimento, non poteva non tenersi conto della situazione determinata dall'opera pubblica, ha osservato che non potevano trovare applicazione gli artt. 40 e 41 della legge sulle espropriazioni, trattandosi di risarcimento da illecito. Tale rilievo, secondo l'Amministrazione, non sarebbe perti-

---

di diritto privato o mediante un atto espropriativo non è venuto meno solo perchè la società, eseguendo direttamente le opere di bonifica ha consentito l'uso dei terreni ».

Ma l'argomento è opinabile. Infatti essendo l'occupazione avvenuta col consenso della proprietaria e mancando un formale provvedimento che autorizzasse l'Amministrazione all'occupazione d'urgenza, soggetta al termine biennale (art. 73 l'espropriazione p.u.) non si vede come possa affermarsi l'esistenza di un obbligo della P.A. di espropriare (o di acquistare) l'area, obbligo dalla cui violazione possa discendere il dovere di risarcire il danno.

Ciò che nella specie indiscutibilmente esisteva era un arricchimento da parte della P.A., corrispondente al valore del terreno al momento della messa a disposizione da parte della proprietaria, ed a tale arricchimento avrebbe dovuto essere limitata la condanna dell'Amministrazione.

nente, in quanto non era stata invocata l'applicazione di tali norme, « chiaramente relative all'ipotesi dell'espropriazione », ma chiesto soltanto che nel determinare il risarcimento si tenesse conto della natura e, quindi, del valore del bene occupato.

A fronte di siffatto rilievo va, però osservato che, per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di risarcimento del danno per occupazione illegittima, si deve tener conto, non delle condizioni della zona al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni della medesima al momento della liquidazione e che il risarcimento, sostituendo la restituzione del bene, deve corrispondere al valore del bene stesso al momento in cui viene pagato e deve comprendere, perciò, l'incremento di valore derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica.

Peraltro, nel caso di specie non sarebbe comunque legittimo detrarre dal valore attuale dei terreni occupati una quota riferibile alla spesa sopportata dallo Stato per la bonifica dei terreni stessi, avendo la proprietaria dei medesimi partecipato, come riconosce la stessa Amministrazione, alla esecuzione delle opere di bonifica con un proprio contributo (12,50%). (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 novembre 1973, n. 3069 - *Pres.* Maccarone - *Est.* Colesanti - *P. M.* Antoci (conf.) - Prefetto di Lucca (avv. Stato Gargiulo) c. Russo Maria (n. c.).

Circolazione stradale - Verbale di violazione al codice della strada - Notifica - Assenza precaria del destinatario - Deposito del plico presso l'ufficio postale ed avviso al destinatario - Omissione - Nullità della notifica.

La notifica del verbale che attesta la violazione al codice della strada deve essere eseguita — nel caso di assenza precaria del destinatario — mediante il deposito del plico presso l'ufficio postale con l'obbligo dell'avviso al destinatario (1).

(*Omissis*). — Il primo motivo del ricorso — con il quale l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione

(1) La giurisprudenza della Cassazione, sull'interpretazione del codice della strada prima della depenalizzazione, era, sulla questione indicata nella massima, oscillante: in senso contrario cfr. Cass. 10 marzo 1965, *Foro it.*, 1965, II, 234; Cass. 7 novembre 1962, *Foro it. Rep.* 1962, voce Circolazione stradale, n. 656; Cass. 15 novembre 1965, *ivi*, 1966, voce cit., n. 131.

degli artt. 141 del d.P.R. 19 giugno 1959, n. 393 (t.u. sulla circolazione stradale), 9 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2392 (recante norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta) e 170 c.p.c. — è manifestamente infondato e deve essere perciò disatteso.

Posto che della notificazione del verbale di contravvenzione ritualmente eseguita il 10 giugno 1967 non può tenersi alcun conto perchè intervenuta, siccome è incontroverso fra le parti, oltre il trentesimo giorno dall'accertamento del 6 maggio 1967 (artt. 141 citato t.u. e 7 della legge 3 maggio 1967, n. 317, così detta di « depenalizzazione »), la questione, risolta dal Pretore di Lucca e che viene ora sottoposta all'esame di questa Corte, verte nello stabilire se sia o non sia valida e produttiva di effetti giuridici la precedente notificazione dello stesso verbale. Non è valida, ed è improduttiva di effetti giuridici, la notificazione di un verbale di contravvenzione, per violazione di norme del testo unico sulla violazione stradale, eseguita a mezzo posta nel termine di legge presso il domicilio del destinatario, ma senza che la copia potesse venir consegnata « per assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate a ritirare il plico » e senza che l'ufficiale postale avesse provveduto ad altre formalità ed in particolare al rilascio di avviso di giacenza della raccomandata presso il suo ufficio.

Deduce l'Avvocatura che il citato art. 141, mentre stabilisce che alla notifica dei verbali di contravvenzione si procede con la consegna di copia dell'atto per mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta, non prevede, invece, l'ipotesi della impossibilità di attuare la consegna e non detta norma per sopperire a tali evenienze. Donde — prosegue l'Avvocatura — in assenza del destinatario, nessuna altra formalità deve adempiere l'ufficiale postale, con la conseguenza che la omessa consegna è addebitabile al fatto stesso del destinatario e non ad inosservanza di modalità richieste dalla legge.

Se non che, subito dopo, la stessa Avvocatura ricorda che il terzo comma del più volte citato art. 141 espressamente stabilisce che alla notificazione della contravvenzione a mezzo posta vanno applicate le norme in vigore per la notificazione degli atti in materia penale e cioè quelle previste dal r.d. 21 ottobre 1923, n. 2392, come è appunto sancito dall'art. 2 di detto decreto.

Orbene, è bensì vero che nessuno degli articoli del menzionato decreto contempla il caso della mancata consegna della copia dell'atto per precaria assenza del destinatario (ipotesi assolutamente diversa dal caso di definitivo allontanamento e di irreperibilità, disciplinati all'art. 9); ma da ciò può desumersi soltanto che l'agente postale, tenuto com'è alla consegna del piego, in tale evenienza deve reiterare l'accesso in luogo. Tuttavia, potendo avvenire, nella realtà delle cose, che la precaria assenza si risolva di fatto in un rifiuto di ricevere il piego, questa Corte, con una giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 26 marzo 1968,

n. 947), ha esteso la normativa prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto in esame per il caso di rifiuto a ricevere il piego, anche al caso di mancata sua consegna determinata da assenza precaria del destinatario.

La ricordata normativa stabilisce che, verificandosi il rifiuto (e quindi anche la precaria assenza) il piego « è depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente o l'ufficiale postale ne avrà lasciato avviso al destinatario »...

« Nei casi suddetti — soggiunge il successivo terzo comma — la notificazione si ha come eseguita ».

Quindi è che, argomentando a contrario, ove al destinatario non sia stato consegnato il plico per sua precaria assenza e non gli sia stato lasciato alcun avviso di giacenza, la notifica dell'atto deve aversi per non eseguita.

Rettamente quindi il Pretore ha ritenuto che nella specie la notifica della trasgressione non era stata effettuata nel termine prescritto e, traendone le conseguenze di legge, ha dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3097 - *Pres.* Malfitano - *Est.* Arienzo - *P. M.* Caccioppoli (conf.). - Prefetto di Bergamo (avv. Stato Chiarotti) c. Venturini (n.c.).

Circolazione stradale - Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Poteri del giudice - Controllo dei requisiti formali dell'atto e dei presupposti di fatto - Motivazione *per relationem* - Legittimità.

Circolazione stradale - Verbale di contravvenzione - Natura - Efficacia di atto pubblico.

In sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento per contravvenzione depenalizzata, il pretore deve controllare la sussistenza dei requisiti per la validità formale dell'ordinanza prefettizia, compreso quello della motivazione, in ordine all'esistenza e qualificazione della violazione e alla misura della sanzione, e, successivamente, in caso di riconosciuta validità formale di detta ordinanza, deve accertarne i presupposti di fatto e, cioè, la validità sostanziale, all'uopo ricorrendo anche ad eventuale istruttoria. L'ordinanza-ingiuzione del prefetto è un atto amministrativo, analogo all'ingiunzione fiscale, e, pertanto, nulla vieta che la sua motivazione possa essere formulata per relationem, *cioè, con*

riferimento agli atti del procedimento, dai quali emergono in maniera adeguata le ragioni del provvedimento e, quindi, gli elementi che consentono l'opposizione del privato e il controllo del pretore.

Il verbale di contravvenzione redatto dal vigile urbano, sull'accertamento delle infrazioni alle norme depenalizzate del codice stradale, ha efficacia probatoria dell'atto pubblico, per quanto concerne le dichiarazioni rese dalle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti alla sua presenza, senza che tale forza probante privilegiata si estende alla verità intrinseca dei fatti stessi dei quali è consentita una rivalutazione.

(1-2) Sulla prima massima cfr. Cass. Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646, in questa *Rassegna*, 1972, I, 415. Sulla seconda massima cfr. Cass., 28 marzo 1970, n. 862, *Circolaz. e Trasporti*, 1971, 60; Cass., 22 giugno 1967, *Riv. pen.*, 1967, II, 924; Cass., 9 dicembre 1966, *Giust. pen.*, 1967, II, 650.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 25 maggio 1973, n. 2 - *Pres.* Vetrano - *Est.* Pezzana - Baiocchini ed altri (avv. Guarino) c. Ministero del lavoro e della previdenza sociale (avv. Stato Mataloni).

Atto amministrativo - Sua disapplicazione da parte della p. a. - Assenza di annullamento o revoca - Illegittimità.

Alla pubblica Amministrazione non può essere riconosciuto il potere di disapplicare i propri atti, ancorché illegittimi, ove questi non siano stati previamente annullati d'ufficio o su ricorso; illegittimamente, pertanto, l'Amministrazione, dopo aver messo a concorso i posti disponibili in una certa qualifica, li attribuisce ai dipendenti che abbiano superato un precedente esame e non ai vincitori del concorso medesimo, ai quali soltanto dovevano essere conferiti in difetto di annullamento o revoca del relativo bando (1).

---

(1) Cfr. sui principî generali Sez. V, 3 novembre 1970, n. 880, *Il Consiglio di Stato,* 1970, I, 1949; nonchè in termini sia pure con differenza di specie Sez. VI, 17 ottobre 1969, n. 454, *ivi,* 1969, 1756.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 maggio 1973, n. 504 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Benvenuto - Consorzio Magazzini Generali della Sicilia (avv. Guarino) c. Ministero della difesa e Ministero delle finanze (avv. Stato Carafa).

Contratti pubblici - Transazione - Effetti dell'intervenuta transazione sul ricorso giurisdizionale pendente - Improcedibilità.

Contratti pubblici - Transazione - Effetti prodromici dell'atto transattivo in pendenza dell'approvazione - Doveri del contraente - Riflessi sul ricorso giurisdizionale proposto.

*Il ritardo nel completamento dell'*iter *amministrativo da cui consegue l'effetto liberatorio previsto dall'art. 114 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 deve essere ricollegato all'inerzia dell'Amministrazione, per cui*

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

l'effetto stesso non si verifica quando tale ritardo sia da rapportare a fatto imputabile alla controparte; in conseguenza, nell'ipotesi che quest'ultima si sia immotivatamente astenuta dal riscontrare la richiesta di un incombente (dichiarazione di rinuncia alla solidarietà prevista dall'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) deve escludersi che si sia avverato l'effetto liberatorio già visto ed il ricorso giurisdizionale deve essere, quindi, dichiarato improcedibile, ove risulti sostanzialmente intervenuto l'approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione (1).

La conclusione tra l'Amministrazione ed un terzo di un accordo subordinato alla superiore approvazione, ma immediatamente vincolante per il terzo non consente a quest'ultimo, in virtù dei cosidetti effetti prodromici dell'accordo, di comportarsi a suo arbitrio in ordine agli impegni previsti nell'accordo stesso; in caso che l'intesa in questione, pertanto, sia una transazione la controparte ha l'obbligo di astenersi dal coltivare il giudizio a suo tempo proposto e, in pendenza dell'approvazione, deve, quindi, esimersi dal richiedere una decisione di merito che, risolvendo il processo, vanificherebbe l'intervenuto accordo o l'approvazione che a questo seguisse (2).

(1-2) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 553 - *Pres.* (ff.) Battara - *Est.* Schinaia - Soc. Cofimex ed altri (avv. Tedeschi e Pallottino c. Comune di Genova (avv. Grassi e Romanelli) con l'intervento della Regione Liguria (avv. Acquarono e Pulvirenti).

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Contrasto con gli artt. 3, 2 comma e 42 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962 n. 167 - Contrasto con l'art. 3, 1 comma della Costituzione - Manifesta infondatezza.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962 n. 167 - Contrasto con l'art. 53 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Norme applicabili - Legge 21 luglio 1965, n. 904 - Contrasto con l'art. 42 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Contratto con l'art. 42 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Norme applicabili - art. 6 legge 21 luglio 1965, n. 904 - Contrasto con l'art. 81 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Importo dell'indennizzo - Questione di costituzionalità - Irrilevanza.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Termine di 180 giorni prescritto dall'art. 2 - Provvedimento tardivamente adottato dal Comune - Omissione dell'intervento sostituito del Prefetto - Legittimità.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Provvedimento - Parere della Commissione edilizia comunale - Obbligo - Non sussiste.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Rapporti col piano regolatore - Varianti introdotte dal piano di zona - Legittimità.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Piano finanziario - Obbligo - Non sussiste.

Edilizia popolare ed economica - Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Rapporti col piano regolatore - Varianti - Obbligo del piano di zona di conformarsi alle varianti in fieri al piano regolatore - Non sussiste.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Approvazione - Motivazione - Non occorre.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Opposizioni - Rigetto - Motivazione per relationem alle deduzioni del Comune - Legittimità.

Giustizia amministrativa - Edilizia popolare ed economica - Piano di zona - Modifica introdotta dal Ministero sulle altezze dei fabbricati - Irrilevanza sulla destinazione dell'area - Proprietario di quest'ultima - Interesse all'impugnazione - Non sussiste.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 aprile 1962, n. 167 con gli artt. 3, secondo comma e

42 della Costituzione, perseguendo i piani di zona per l'edilizia economica e popolare finalità attinenti all'interesse generale, ancorché la realizzazione di tale primaria esigenza sia inquadrata in un ambito urbanistico: l'armonico sviluppo della città e dei suoi quartieri residenziali e la costruzione di case economiche e popolari per i ceti meno abbietti consentono, infatti, di ritenere soddisfatto l'interesse pubblico perseguito in materia dai precetti costituzionali (1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904, per contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione, giustificandosi la diversa posizione dei proprietari inclusi nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare con i proprietari dei suoli inclusi nei piani regolatori generali con la preminenza dell'interesse pubblico, così come discrezionalmente valutato dal legislatore (2).

È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, non essendo concepibile alcun parallelismo tra la posizione di uguaglianza delle persone tenute al pagamento dei tributi e coloro le cui proprietà sono sottoposte ad espropriazione, posto che in tale ultima procedura si prescinde completamente dalla capacità contributiva dei soggetti espropriati (3).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 per contrasto con lo art. 42 della Costituzione, non comportando necessariamente l'indennizzo ivi previsto l'integrale ristoro del danno (4).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, essendo necessariamente insita nel concetto di programma la proiezione della sua efficacia nel tempo e non risolvendosi i vincoli sulla proprietà immobiliare ivi previsti, limitati al periodo massimo di dodici anni, in alcun caso in una larvata espropriazione (5).

(1-2) Cfr. Corte Cost. 23 aprile 1965, n. 37, *Il Consiglio di Stato*, 1965, II, 185; Sez. IV, 7 marzo 1972, n. 161, *ivi*, 1972, I, 294.

(3) Vedasi in termini Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 607, *ivi*, 1966, I, 1418.

(4) Giurisprudenza costante: cfr. Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 663, *ivi*, 1968, I, 1500; Sez. IV, 20 dicembre 1967, n. 680, *ivi*, 1967, 2399, Sez. IV, 8 novembre 1967, n. 554, *ivi*, 1967, I, 2128; Sez. IV, 12 luglio 1967, n. 298, *ivi*, 1967, I, 1129.

(5) Per riferimenti vedasi Sez. IV, 7 marzo 1972, n. 161, *ivi*, 1972, I, 294.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 904 per contrasto con l'art. 81 della Costituzione, riferendosi tale ultimo precetto al bilancio ed alle previsioni di spesa dello Stato e non dei Comuni (6).

Sono irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale proposte in sede di impugnazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ed aventi ad oggetto la misura e la consistenza dell'indennizzo, non formando tale problema oggetto di questione nel relativo giudizio (7).

L'avvenuta decorrenza del termine di 180 giorni previsti per l'adozione del piano di zona da parte del Comune interessato, pur rendendo legittimo l'esercizio del potere di controllo sostitutivo da parte del Prefetto, non priva, tuttavia, il Comune, in difetto dell'intervento prefettizio, del potere-dovere di adempiere alla propria funzione (8).

Ai fini dell'adozione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare legittimamente non viene sentita la Commissione edilizia comunale, il cui parere sia previsto dal regolamento edilizio per l'adozione o la modifica del piano regolatore generale o dei piani particolareggiati, posto che il procedimento a tal fine previsto trova la sua specifica ed autonoma disciplina nella legge 18 aprile 1962, n. 167, ove sono espressamente indicati sia gli organi che debbono intervenire che gli adempimenti da osservare (9).

Le varianti al piano regolatore generale introdotte dal piano di zona per l'edilizia economica e popolare possono essere disposte non soltanto al fine di reperire aree in zone non destinate ad edilizia residenziale, ma anche per migliorare e correggere il piano regolatore vigente nell'ambito delle zone incluse nel piano di zona per ottenerne la più conveniente utilizzazione e sistemazione urbanistica, ancorché non siano intervenuti fatti nuovi per l'approvazione del piano regolatore generale (10).

Al piano di zona per l'edilizia economica e popolare non va accluso obbligatoriamente un vero e proprio piano finanziario, essendo a tal fine sufficiente una relazione sulle previsioni di spesa occorrente per le sistemazioni generali necessari per l'attuazione del piano (11).

Legittimamente il piano di zona per l'edilizia economica e popolare introduce delle varianti al piano regolatore generale senza adeguarsi in ciò che varianti ancora in fieri allo stesso piano, in quanto per legge è il piano di zona che può variare il piano regolatore esistente e non viceversa (12).

(6-8) Giurisprudenza costante.

(9) Cfr. Sez. IV, 5 giugno 1968, n. 350, *ivi*, 1958, I, 825.

(10) Cfr. Sez. IV, 11 dicembre 1968, n. 750, *ivi*, 1968, I, 2006; Sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 769, *ivi*, 1969, I, 2479.

Nessun obbligo di particolare motivazione sussiste per l'approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, risolvendosi tale atto nell'approvare o meno le scelte operate in sede comunale (13).

Legittimamente il Ministero dei LL.PP. respinge in sede di approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare le opposizioni avanzate nel corso di formazioni del piano, richiamando a tal fine le controdeduzioni del Comune interessato (14).

Nessun interesse all'impugnativa dell'atto di approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare può essere riconosciuto al proprietario di area ivi compresa e destinata a verde pubblico, allorché la modifica introdotta in tale sede dal Ministero si riferisca all'altezza dei fabbricati e resti immutata la destinazione dell'area (15).

(11-15) Giurisprudenza costante.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 555 - *Pres.* Potenza - *Est.* Schinaia - Comune di Cagnano Varano (avv. Boccardo) c. Provveditorato regionale OO.PP. per la Puglia.

Edilizia - Programma di fabbricazione - Modifiche introdotte in sede di approvazione - Limiti ex art. 3, 1 comma legge 6 agosto 1967, n. 765.

(L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 3, 1° comma).

Edilizia - Programma di fabbricazione - Modifiche introdotte in sede di approvazione - Conforme parere della Sopraintendenza ai monumenti - Legittimità.

Edilizia - Programma di fabbricazione - Approvazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Inconfigurabilità.

Edilizia - Programma di fabbricazione - Modifiche introdotte in sede di approvazione - Difformità del parere della Soprintendenza - Legittimità.

Edilizia - Programma di fabbricazione - Modifiche introdotte in sede di approvazione - Limiti ex art. 3 e 12, legge 6 agosto 1967, n. 765 - Imposizione di attuazione programmata del piano - Illegittimità.

(L. 6 agosto 1967, n. 765; artt. 3 e 12).

L'art. 3, primo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765 concerne la possibilità di introdurre modifiche da apportare al piano regolatore

e non al programma di fabbricazione e, in ogni caso, non riguarda le modifiche apportate per la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici: legittimamente, pertanto, in sede di approvazione del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio di un Comune, il Provveditore alle OO.PP. introduce modifiche ritenute indispensabili per la detta tutela, ancorché queste ultime incidano in maniera determinante sugli strumenti urbanistici in esame (1).

In sede di approvazione del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio di un Comune legittimamente il Provveditore alle OO.PP., ai sensi dell'art. 3, secondo comma lett. C della legge 6 agosto 1967, n. 765, introduce modifiche ritenute indispensabili per la tutela del paesaggio e dell'ambiente sulla scorta dei pareri espressi dalla Soprintendenza alle antichità e belle arti e della Sezione urbanistica (2).

Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone identità di situazioni soggettive ed oggettive e non può, pertanto, essere configurato in sede di approvazione di uno strumento urbanistico, in quanto in tal caso il paragone dovrebbe effettuarsi tra territori di diversi Comuni (3).

Il provveditore alle OO.PP. può discostarsi dal parere espresso dalla Sopraintendenza alle antichità e belle arti, dalla cui natura obbligatoria e non vincolante discende, peraltro, l'obbligo di indicare le ragioni della difforme valutazione: legittimamente, pertanto, viene ridotto il limite massimo di altezza dei fabbricati in sede di approvazione del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio di un Comune da parte del Provveditore alle OO.PP., che nel discostarsi in parte dal parere della Sopraintendenza condivida le ragioni in tal senso espresse dalla Sezione urbanistica e dal Comitato tecnico amministrativo (4).

In sede di approvazione del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio di un Comune possono essere apportate le sole modifiche consentite dagli artt. 3 e 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765: illegittimamente, pertanto, il Provveditore alle OO.PP. dispone che, l'utilizzazione di una zona di espansione possa essere effettuata soltanto dopo l'esaurimento delle possibilità edificatorie delle altre zone residenziali previste nel programma di fabbricazione, previa documentata richiesta a tal fine da parte del Comune al Provveditorato.

(1-4) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 556 - *Pres.* Potenza - *Est.* Schinaia - Biggiano (avv. Piccardi) c. Ministero dei LL.PP. e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Edilizia - Licenza di costruzione - Sospensione dei lavori ex art. 1, 2° comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 - Mancanza del piano particolareggiato - Irrilevanza.

(L. 3 novembre 1952, n. 1902, art. 1, 2° comma).

Edilizia - Licenza di costruzione - Sospensione dei lavori ex art. 1, 2° comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 - Provvedimento adottato dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 - Legittimità.

(L. 6 agosto 1967, n. 765).

Edilizia - Licenza di costruzione - Sospensione dei lavori ex art. 1 2° comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 - Presupposti - Compromissione o maggiore onerosità dell'attuazione del piano - Conseguenze - Legittimità.

Edilizia - Licenza di costruzione - Sospensione dei lavori ex art. 1, 2° comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 - Provvedimento prefettizio - Istanza del Sindaco al Prefetto - Obbligo di previa audizione della Commissione edilizia - Non sussiste.

Edilizia - Licenza di costruzione - Sospensione dei lavori ex art. 1, 2° comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 - Omessa presentazione del piano regolatore all'approvazione entro l'anno della pubblicazione - Illegittimità.

Edilizia - Licenza di costruzione - Sospensione dei lavori ex art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902 - Omessa comparizione degli interessi pubblici e privati - Illegittimità.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902 legittimamente il Prefetto sospende i lavori di costruzione a seguito dell'adozione del piano regolatore generale, non presupponendo la misura di salvaguardia l'esistenza del piano particolareggiato (1).

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 viene legittimamente adottata la misura di salvaguardia prevista dalla

---

(1-6) Giurisprudenza costante.

legge 3 novembre 1957, n. 1902, non avendo l'art. 10, undicesimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765 abrogato quest'ultima (2).

Per l'adozione della sospensione dei lavori di costruzione prevista dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 le opere in corso di realizzazione debbono essere tali da compromettere ovvero rendere più onerosa la attuazione del piano e il solo fatto, pertanto, che la situazione dei luoghi, previo esproprio e demolizione possa essere ricondotto allo stato primitivo non costituisce ostacolo all'adozione del provvedimento di salvaguardia (3).

La misura di salvaguardia della sospensione dei lavori di costruzione adottata dal Prefetto su proposta del Sindaco non richiede la previa audizione della Commissione edilizia, il cui parere è viceversa necessario per i provvedimenti di salvaguardia di competenza del Sindaco (4).

Illegittimamente il Prefetto dispone la sospensione dei lavori di costruzione per un periodo di tempo non superiore al triennio dalla data di deliberazione del piano regolatore, ove quest'ultimo non sia stato presentato al Ministro dei LL.PP. per l'approvazione entro un anno dalla sua pubblicazione (5).

È illegittimo il provvedimento di sospensione dei lavori di costruzione adottato dal Prefetto, ove sia mancata la comparazione tra l'interesse all'attuazione del piano con gli altri interessi da valutare al fine di deciderne l'eventuale subordinazione al piano (6).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 557 - *Pres.* Potenza - *Est.* Pianese - Morlino (avv. Abbamonte) c. Ministero Difesa (avv. Stato Lancia).

Militare - Servizio di leva - Esonero - Diniego - Motivazione predisposta con modulo a stampa - Illegittimità.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; art. 30).

È illegittimo il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico avanzato contro la decisione di un Consiglio di Leva, ove risulti che la Commissione consultiva d'appello, chiamata a rendere il proprio parere obbligatorio, si sia limitata a sottoscrivere un modulo a stampa contenente conclusioni contrarie all'accoglimento del ricorso: l'omessa indicazione delle ragioni dell'avviso negativo espresso impedisce, infatti all'Autorità decidente di conoscere tutti gli elementi di giudizio e di valutare conseguentemente cognita causa i motivi e le prove addotti dall'interessato a sostegno del ricorso.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 561 - *Pres.* Potenza - *Est.* Iannotta - Ventrella (avv. D'Aiuto) c. Ministero Interno (avv. Stato Siconolfi).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - Ricorso alla Corte dei Conti in materia di equo indennizzo - Difetto di giurisdizione del giudice adito - Effetto conservativo del ricorso - Non sussiste.

(T.u. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 29; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - Ricorso alla Corte dei Conti in materia di equo indennizzo - Difetto di giurisdizione del giudice adito - Errore scusabile - Non si configura.

Cosa giudicata - Decisione Corte dei Conti - Effetto vincolante sulla cognizione principale del Consiglio di Stato - Non sussiste.

Rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato le controversie in materia di equo indennizzo relativo al rapporto d'impiego con Enti pubblici e di cui agli artt. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, secondo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: pertanto, l'inammissibile proposizione del ricorso in tema di equo indennizzo davanti alla Corte dei Conti non ha effetto conservativo del termine di decadenza per la presentazione dello stesso ricorso davanti al Consiglio di Stato, non costituendo i due Organi articolazioni di un unico rame di giurisdizione e non configurandosi tra gli stessi né un rapporto di sopraordinazione, né di competenza idoneo a giustificare l'effetto conservativo previsto dall'art. 50 del c.p.c. (1).

In tema di equo indennizzo la normativa vigente non pone disposizioni tali da importare dubbi sull'esistenza al riguardo della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, né si configurano contrasti giurisprudenziali, essendosi costantemente espressi la Corte dei Conti nel senso del difetto della propria giurisdizione ed il Consiglio di Stato in quello della sussistenza della propria: non è, pertanto, configurabile l'errore scusabile per il fatto che le Sezioni riunite, della Corte dei Conti, competenti per legge a dirimere le controversie in materia di impiego dei propri magistrati e impiegati, si sia talvolta pronunciata in tema di equo indennizzo, ritenendo la propria giurisdizione nei confronti dei propri dipendenti (2).

(1-3) In tema di giurisdizione vedasi Sez. VI, 15 giugno 1971, n. 484, *Il Consiglio di Stato*, 1971, 1240; Sez. VI, 6 dicembre 1966, n. 948, *ivi*, 1966, I, 2333; C.si 26 marzo 1966, n. 243, *ivi*, 1966, 649.

L'oggetto della domanda di equo indennizzo è costituito dal problema della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal Pubblico dipendente: pertanto, ai fini della tempestività del ricorso proposto davanti al Consiglio di Stato a nulla rileva che sia stato in precedenza ricorso alla Corte dei conti sia contro il diniego di equo indennizzo che per il riconoscimento del diritto a pensione, non configurandosi in alcuna disposizione di legge, a differenza di quanto previsto da norma specifica per fattispecie determinate e di cui agli articoli 3 e 28 c.p.p., 28 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, ultimo comma legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'estensione dell'efficacia dei giudicati della Corte dei conti in ordine alla cognizione principale da parte del Consiglio di Stato di fatti e circostanze oggetto del ricorso (3).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 562 - *Pres.* Potenza - *Est.* Iannotta - Lodi (avv.ti De Bosio e Piazzola) c. Medico provinciale di Modena.

Cosa giudicata - Esecuzione ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Revisione, pianta organica delle farmacie - Comunicazione del ricorso ex art. 91, 2° comma R. D. 17 agosto 1907, n. 642 - Va fatta alla Regione, anzichè al Ministero della Sanità.

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 1, comma secondo lett. 1; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17).

La competenza in materia di assistenza farmaceutica e, in particolare, di formazione e revisione delle sedi farmaceutiche, già spettante al Ministero della Sanità, è attribuita dall'art. 1, secondo comma, lett. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 , alle Regioni a Statuto ordinario: nei confronti di queste ultime, pertanto, e non del Ministero, va disposta la comunicazione del ricorso prescritta in tema di esecuzione del giudicato dall'art. 91, secondo comma del r.d.l. 17 agosto 1907, n. 642.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 563 - *Pres.* De Capua - *Est.* Iannotta - Turano ed altri (avv. Sorrentino) c. Ministero Difesa (avv. Stato Terranova).

Impiego pubblico - Promozione per merito comparativo - Attribuzione di decorrenza più favorevole a promozioni posteriormente conferite - Rinnovazione parziale del precedente scrutinio - Obbligo di utilizzare la stessa graduatoria - Sussiste.

L'attribuzione di decorrenza più favorevole ad alcune promozioni conferite posteriormente ad uno scrutinio per merito comparativo,

giustificata dal fatto che alla data di quest'ultimo era disponibile un maggior numero di posti rispetto a quelli in effetti coperti, si traduce in una riproduzione parziale del precedente scrutinio: illegittimamente, pertanto, il Consiglio di Amministrazione procede a tal fine ad un nuovo particolare scrutinio, anziché utilizzare la graduatoria già in precedenza deliberata.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 564 - *Pres.* Potenza - *Est.* Iannotta - Caporardo ed altri (avv. Caporardo) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Ricci).

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 - Pendenza di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Proponibilità (t. u. 26 giugno 1924, n. 105 art. 27, n. 4).

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 - Poteri del Consiglio di Stato in sede di esecuzione di decisioni emesse dallo stesso Consiglio - Sono diversi da quelli spettanti per l'esecuzione di sentenza dell'A.G.O.

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 - Norme sull'esecuzione del giudicato dell'A.G.O. - Sono estensibili in via analogica alle decisioni emesse dal Consiglio di Stato.

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 - Decisioni del Consiglio di Stato - Natura - Sono irreversibili per la P. A.

È proponibile il ricorso ex art. 27, n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ancorché la decisione ineseguita sia stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione per difetto assoluto di giurisdizione: le decisioni del Consiglio di Stato sono, infatti, suscettibili di esecuzione al pari delle sentenze dei Tribunali amministrativi regionali (1).

Funzione del giudizio di ottemperanza delle decisioni emesse dal Consiglio di Stato, è quello di assicurare alla parte vittoriosa la stessa utilità già conseguita nel giudizio amministrativo: e ciò a differenza di quanto si configura per l'esecuzione delle sentenze emesse dall'A.G.O., ove è consentita la valutazione delle ragioni di interesse pubblico poste a base dell'Amministrazione al diniego di ripristino della situazione incisa dal provvedimento amministrativo riconosciuto illegittimo incidenter tantum *dal giudice ordinario* (2).

(1-4) Con questa decisione la Sezione insiste nella tesi dell'ammissibilità del ricorso ex art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 ancorchè avverso la decisione di cui si postula l'esecuzione sia stato proposto ricorso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione ex art. 111 della Costituzione.

L'assenza di giudicato in ordine al provvedimento amministrativo, dichiarato incidenter tantum *illegittimo dall'A.G.O. e la corrispondente libertà di apprezzamento sulla sopravvivenza o meno dello stesso provvedimento consentono di affermare che la disciplina del giudizio di ottemperanza va estesa in via analogica e non soltanto meramente estensiva alle decisioni emesse dal Consiglio di Stato* (3).

Il problema della scelta dei mezzi per procedere al ripristino, proprio del giudizio di ottemperanza di decisioni emesse dal Consiglio di Stato, può essere risolto mediante apprezzamenti di merito da parte del Giudice amministrativo, restando escluse, peraltro, le questioni inerenti alla giustificabilità o meno dell'omessa esecuzione della decisione dello stesso giudice, che per l'Amministrazione è, infatti, irreversibile (4).

Si rammenterà al riguardo che la stessa opinione, già espressa dalla Adunanza plenaria con decisione del 21 marzo 1969, n. 10, in questa *Rassegna,* 1969, I, pag. 477, è stata, peraltro, disattesa dalla Suprema Corte, che ha, infatti, cassato la decisione stessa con sentenza del 18 settembre 1970, n. 1563, in questa *Rassegna,* 1970, I, 766; vedasi anche Sez. IV, 27 giugno 1969, n. 319, *ivi,* 1969, I, 1094, con nota di Giorgio AZZARITI.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 582 - *Pres.* Meregazzi - *Est.* Vaiano - Soc. Shell Italiana (avv. Lorenzoni) c. Prefetto di Teramo e Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Lancia).

Giustizia amministrativa - Circolare - Impugnazione di circolare del Ministero dei LL. PP. in tema di distributori di carburante - ANAS - Non è controinteressata.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atti di mera rilevanza procedimentale - Notifica del ricorso all'Autorità emanante diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato - Obbligo - Non sussiste.

Atto amministrativo - Revoca d'ufficio - Eccesso di potere per perplessità o contraddittorietà - Inconfigurabilità del vizio.

Atto amministrativo - Revoca d'ufficio - Presupposti - Mera rivalutazione della situazione già esaminata - Legittimità.

Autorizzazione amministrativa - Distributori di carburanti - Pareri previsti per l'autorizzazione - Non sono richiesti in sede di revoca.

In sede di impugnazione di circolare del Ministero dei LL.PP. prescrivente l'obbligo di determinate distanze per gli impianti di di-

stribuzione di carburante posti in strade comprese nel perimetro urbano l'Azienda Autonoma Strade Statali (A.N.A.S.) assume la veste di mera destinataria della normativa e ad essa non va, pertanto, notificato il ricorso in sede giurisdizionale (1).

L'impugnazione degli atti amministrativi precedenti il provvedimento finale, ha valore strumentale rispetto alla caducazione di quest'ultimo, dal quale discendono gli effetti lesivi di cui si postula la eliminazione; in conseguenza, il ricorso proposto avverso la revoca dell'autorizzazione all'installazione di un distributore di carburante non va notificato anche all'Autorità (A.N.A.S.), che ha emanato atti a mera rilevanza procedimentale rispetto al decreto di revoca dell'impugnato (2).

Non si configura il vizio di eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà rispetto al provvedimento di revoca di precedente atto amministrativo, cui va istituzionalmente riconosciuto segno contrario rispetto al provvedimento revocato (3).

Presupposto necessario e sufficiente del provvedimento di revoca di precedente atto amministrativo è la mera rivalutazione della situazione in precedenza esaminata e non la modifica obiettiva di questa ultima (4).

In sede di revoca del provvedimento di autorizzazione alla installazione di un impianto di distribuzione di carburante non sussiste alcun obbligo per il Prefetto di richiedere nuovamente i pareri prescritti al momento della concessione dell'autorizzazione, non potendo ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento caducatorio gli interessi alla cui tutela sono previsti i detti pareri (5).

(1-5) Massime da condividere in quanto espressione di principî generali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 maggio 1973, n. 598 - *Pres.* Potenza - *Est.* Carbone - Cataldi (avv. Martuscelli) c. Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali - A.A.I. (avv. Stato Sicanolfi), Tomassetti (avv. Sciacca N.).

Giustizia amministrativa - Termini processuali - Termine per l'impugnazione di atto in corso - Impugnabilità - Condizione - Tempestività rispetto all'atto conclusivo.

Impiego pubblico - Promozione per merito comparativo - Verbale - Firma del segretario scrutinato - Legittimità.

Impiego Pubblico - Promozione per merito comparativo - Verbale - Segretario sottoposto a scrutinio - Funzioni di segretario assunte ad hoc dal membro meno anziano del Consiglio di Amministrazione - Legittimità.

Impiego pubblico - Promozione per merito comparativo - Partecipazione al Consiglio di Amministrazione di impiegato con qualifica inferiore agli scrutinandi - Legittimità.

Impiego pubblico - Promozione per merito comparativo - Attitudine alle funzioni superiori - Valutazione - Punteggio scarso - Contrasto con il punteggio relativo ad altre voci - Motivazione - Necessità - Sussiste.

Il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo non ancora perfezionato non decorre dalla conoscenza di questo ultimo, ma da quella dell'atto conclusivo da parte del destinatario; deve ritenersi, pertanto, tempestivo il ricorso giurisdizionale promosso avverso la delibera del Consiglio di Amministrazione adottato in ordine alla promozione per merito comparativo ancorché oltre il termine di decadenza rispetto alla conoscenza della delibera, ove il termine anzidetto non sia allo stato decorso rispetto alla conoscenza del provvedimento conclusivo.

È legittima la sottoscrizione integrale da parte del segretario sottoposto egli stesso allo scrutinio di promozione, del verbale del Consiglio di Amministrazione costituendo quest'ultimo un documento unico redatto in un unico contesto.

È legittima l'attribuzione della funzione di segretario al funzionario meno anziano del Consiglio di Amministrazione, ancorché non addetto al servizio del personale e dipendente da altra Amministrazione dalla quale sia distaccato fuori ruolo allorché il segretario titolare si sia allontanato perché direttamente interessato alla promozione cui il Consiglio doveva procedere.

Non sussiste alcun principio nel nostro ordinamento che inibisca a membri del Consiglio di Amministrazione di concorrere alla promozione per merito comparativo di eventuali superiori gerarchici, discendendo, semmai, un principio di segno contrario dalla regola della partecipazione dei rappresentanti del personale alla composizione dei Consigli di Amministrazione.

È illegittima l'attribuzione di un più basso punteggio rispetto a quello conseguito dagli altri scrutinandi per la voce attitudinale, ove il candidato in esame abbia conseguito le massime valutazioni nelle altre categorie di titoli e la patente sottovalutazione operata non sia sorretta da adeguata e persuasiva motivazione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 621 - *Pres.* (ff.) Battara - *Est.* Schinaria - Scilla Community Hospital Fund inc. (avv. Gioffrè) c. Medico Provinciale di Reggio Calabria (n.c.), Cambareri (avv. Barillaro) e Ospedale Scillesi d'America di Scilla (avv. Jemolo).

Competenza e giurisdizione - Ente ospedaliero - Nomina di membro del Consiglio di Amministrazione - Competenza intertemporale del Consiglio di Stato - Sussiste.

(L. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 2, lett. b).

Gli enti ospedalieri non sono enti territoriali in senso tecnico giuridico, ancorché suddivisi per categoria e localizzati in determinate parti del territorio nazionale: sussiste, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza intertemporale del Consiglio di Stato a conoscere dei ricorsi proposti avverso le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di un ospedale regionale: e ciò sino al terzo mese successivo all'insediamento dei Tribunali amministrativi regionali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 622 - *Pres* (ff.) Battara - *Est.* Schinaia - Gioffrè (avv. Gioffrè) c. Medico Provinciale di Reggio Calabria (n.c.), Ospedale Scillesi d'America di Scilla (avv. Jemolo) ed Ente comunale di assistenza di Scilla (avv. Barillaro).

Enti pubblici - Ente ospedaliero - Composizione Consiglio di amministrazione - Interessi originari dell'ente - Individuazione (legge 12 febbraio 1968, n. 132: art. 9, 2° comma).

(L. 12 febbraio 1968. n 132; art. 9. 2° comma).

L'individuazione degli interessi originari dell'ente ospedaliero, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9, secondo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, va fatta con riferimento alla situazione dello ospedale all'atto della sua trasformazione, nonché in base agli statuti ed alle tavole di fondazione; illegittimamente, pertanto, il medico provinciale individua tali interessi nell'Ente comunale di assistenza locale, anziché nei fondatori e promotori dell'istituzione pubblica.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 giugno 1973, n. 644 - *Pres.* (ff.) Battara - *Est.* Granato - Cattunar ed altri (avv. Flora) c. Ministero di grazia e giustizia (avv. Stato Alibrandi).

Notaro - Funzioni - Sostituzione dei cancellieri e segretari giudiziari - Presupposti.

(L. 22 ottobre 1960, n. 1196; art. 74, comma secondo).

Notaro - Funzione - Sostituzione dei cancellieri e segretari giudiziari - Motivazione - Proclamazione sciopero categoria - Sufficienza.

L'espressione « mancanza » di cui all'art. 74, secondo comma della legge 22 ottobre 1960, n. 1196 deve essere interpretata secondo la comune eccezione e, cioè, di « assenza » per qualsiasi causa; legittimamente pertanto, il Primo Presidente di una Corte d'Appello dispone che in tale evenienza alcuni notai esercenti nella circoscrizione territoriale assumono le funzioni di cancellieri e di segretari giudiziali in caso di sciopero di questi ultimi, a nulla rilevando che l'astensione dal lavoro sia o meno legittima e sussistano o meno gli estremi del cosidetto « crumiraggio statale ».

Il provvedimento a mezzo del quale il Primo Presidente di una Corte d'Appello disponga che alcuni notai della circoscrizione assumano le funzioni di cancellieri e segretari giudiziari è congruamente motivato con il richiamo alla proclamazione dello sciopero ad oltranza dei suddetti pubblici dipendenti ed alla necessità di assicurare il servizio delle Cancellerie e segreterie giudiziarie.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 luglio 1973, n. 734 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Benvenuto - Pacifici ed altri (avv. Cipollone) c. Ministero dei lavori pubblici e dell'interno (n.c.), Regione Abruzzo (avv. Galateria).

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento e revoca ex art. 7 legge 6 agosto 1967, n. 765 - Termine di diciotto mesi - Decorrenza.

(L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 7, comma terzo).

Ai fini della decorrenza del termine di 18 mesi previsto per l'annullamento della licenza edilizia dell'art. 7, terzo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765 deve aversi riguardo all'accertamento compiuto sulla base di tale ultima norma, ancorché non siano intervenuti i pa-

reri da parte degli organi consultivi (Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e Consiglio di Stato) che concludono, infatti, la fase di esame ragionato dei dati acquisiti e delle valutazioni idonei a fondare il successivo, eventuale provvedimento di annullamento (1).

---

(1) L'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nel modificare l'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ha prescritto, come è noto, il termine di diciotto mesi per l'emanazione del provvedimento di annullamento della licenza edilizia illegittima da parte dell'Autorità governativa, termine decorrente dall'accertamento delle violazioni e preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse sia al titolare della licenza, che al proprietario dell'edificio ed al progettista, che, infine, all'Amministrazione Comunale con l'invito a presentare deduzioni entro un termine all'uopo fissato.

È, altresì, noto come l'interpretazione di tale norma abbia determinato un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni, ancorchè il problema fosse stato in precedenza approfondito ed analiticamente esaminato dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva.

Al riguardo, infatti, va premesso che l'esercizio del potere di annullamento non ha conferito al governo un potere nuovo, ma ha soltanto esteso l'intervento repressivo dell'autorità statale a casi non previsti dall'art. 27 della l.u., disciplinando, quindi, un potere sostanzialmente riconducibile a quello previsto dall'art. 6 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383: cfr. Sez. V, 1° febbraio 1972, n. 71, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 71, parzialmente contrario PALLOTTINO, *L'annullamento straordinario dei provvedimenti comunali autorizzativi di costruzioni: brevi note intorno all'art. 7 della legge-ponte urbanistica, ivi,* 1970, II, pag. 1067; vedasi anche Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 931, ivi 1972, I, rag. 1614, *Il Consiglio di Stato,* con parere della Commissione speciale dell'8 gennaio 1970, n. 1362 (*Il Consiglio di Stato,* 1971, I, 165), nonchè con precedente parere della Sez. II, del 26 settembre 1969, 837, *ivi,* 1970, 2382 aveva precisato che il termine di diciotto mesi decorre dalla data del formale accertamento, o, in mancanza dalla contestazione.

Peraltro, in sede giurisdizionale, la Sez. V si è mostrata di diverso avviso, identificando il momento dell'accertamento con quello della contestazione, osservando che l'autorità procedente matura la persuasione della sussistenza delle violazioni attraverso le indagini e le opportune consultazioni, cosicchè il primo atto nel quale si manifesta la conoscenza piena delle violazioni non può non coincidere con la formale contestazione delle violazioni.

A tale ordine di idee è stato, peraltro, replicato (v. Sez. IV, 10 marzo 1972, n. 174, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 303) che l'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 considera testualmente l'accertamento e la contestazione come due eventi distinti, che si inseriscono nel procedimento con una propria autonoma funzione, di talchè in un tale contesto non può non essere riconosciuto valore preminente ad assorbente, quanto alla decorrenza del termine di diciotto mesi, al momento dell'accertamento dal qual soltanto, quindi, inizia a decorrere il termine anzidetto nel corso del quale si colloca la contestazione delle violazioni ai soggetti interes-

sati: argomentazioni codeste sulla cui scorta la Sezione ha ritenuto di dover investire l'Adunanza Plenaria.

Con successive decisioni tale punto di vista è stato, poi, ribadito (cfr. Sez. IV, 11 luglio 1972, n. 697, *Il Consiglio di Stato,* 1972, I, 1336; Sez. IV, 13 marzo 1973, n. 222, *ivi,* I, 1973, 376), nonché con la decisione in rassegna. Cfr. di recente Ad. plen. 3 luglio 1973, n. 7, che ha risolto il contrasto, in questa *Rassegna,* 1973, I, 1120 con nota di TAMIOZZO.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 maggio 1973, n. 213 -*Pres.* Tozzi - *Est.* Felici - Pappalardi (avv. D'Albiero) c. Ministero della pubblica istruzione (avv. Stato Vitucci).

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Posizione del ricorrente - Diritto a conoscere l'iter procedurale - Sussiste.

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Posizione del ricorrente - Diritto di prendere visione del fascicolo istruttorio - Diniego - Successivo deposito in giudizio - Non sana il precedente rifiuto.

La posizione del ricorrente nei procedimenti amministrativi contenziosi presenta aspetti attivi e dinamici, essendo caratterizzata dallo stesso impulso della fase di riesame attivata su istanza del privato: in conseguenza di ciò, quest'ultimo deve essere posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie ragioni sulla base delle notizie relative al procedimento che ha preceduto l'emanazione dell'atto, nonché agli accertamenti compiuti posti a fondamento della determinazione impugnata (1).

Il diniego dell'Amministrazione di far prendere visione al ricorrente in via gerarchica del fascicolo istruttorio non è sanato dal successivo deposito di questo in sede giurisdizioaale, attesa l'impossibilità di equiparare fra di loro i due giudizi corrispondenti, infatti, ad un distinto ordine di garanzie attribuite al cittadino (2).

(1-2) Giurisprudenza costante nel principio generale.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 giugno 1973, n. 245 - *Pres.* Aru - *Est.* Mastropasqua - Vignanelli (avv. D'Abbiero) c. Ministero della pubblica istruzione (avv. Stato Di Tarsia).

Impiego pubblico - Insegnante medio - Incarichi e supplenze - Ordinanza ministeriale 26 giugno 1969 - Applicabilità limiti.

Impiego pubblico - Insegnante medio - Incarichi e supplenze - Incarichi triennali - Preclusione ad ottenere diverse nomine - Non sussiste.

Impiego pubblico - Insegnante medio - Incarichi e supplenze - Impugnazione gerarchica - Silenzio dell'Amministrazione - Art. 14 Ordinanza ministeriale 26 giugno 1969 - Illegittimità.

Le modalità ed i termini per la presentazione di ricorsi gerarchici in materia di incarichi e supplenze degli insegnanti previsti dall'art. 29 dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1969, trovano applicazione soltanto quando sono in corso le normali operazioni di nomina all'inizio dell'anno scolastico, restando, invece, non applicabili, quando le norme sono esposte nel corso dell'anno.

Il termine d'impugnazione delle nomine disposte durante l'anno scolastico decorre dalla data di piena conoscenza della nomina stessa da parte dell'interessato o altro insegnante, la cui prova non può in alcun caso ritenersi raggiunta dall'avvenuta affissione all'albo.

Nessuna preclusione si configura nei confronti dell'insegnante in posizione di incaricato triennale ad ottenere una nuova nomina per altri insegnamenti o altre sedi, salva la facoltà di accettarla o meno.

È illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine ad un ricorso gerarchico proposto avverso la mancata nomina, atteso che in base all'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1969, l'omessa decisione entro il prescritto termine equivale a reiezione del ricorso soltanto nell'ipotesi di ricorsi prodotti avverso la graduatoria e non anche contro i provvedimenti di nomina o di mancata nomina.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 - *Pres.* Icardi - *Est.* Pajardi - *P. M.* Raya (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Di Tarsia) c. Fallimento CEAM.

Imposta di registro - Enunciazione - Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante società di fatto - Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale - Esclusione.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 n. 1).

Il credito per imposta di registro sulla enunciazione della società di fatto contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento deve essere insinuato nel passivo come credito concorsuale e non può essere soddisfatto in prededuzione ex art. 111, n. 1, della legge fallimentare (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 aprile 1973, n. 1019 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Caleca - *P. M.* Raja (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Fallimento Cucinotta.

Imposta di registro - Enunciazione - Enunciazione giudiziale - Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante società di fatto - Prenotazione a debito della relativa imposta, ex art. 91, legge fallimentare - Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice delegato - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

Poichè il decreto del giudice delegato al fallimento che dispone la prenotazione a debito delle imposte di bollo e di registro a norma dell'art. 91 della legge fallimentare e quello di egual natura che ne

---

(1-3) Sulle questioni, di cui si tratta, si pubblicano qui di seguito tre note relative ai vari aspetti delle stesse.

A prescindere dalla questione preliminare che la medesima Corte di Cassazione (per fattispecie analoga) non si era posta nella prima sentenza,

dispone la cancellazione non risolvono alcun conflitto di interessi e lasciano del tutto impregiudicato il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in tutte le vie giurisdizionali consentite, è inammissibile il ricorso per Cassazione contro il decreto che ordina la cancellazione della prenotazione a debito precedentemente disposta della somma necessaria per la registrazione della sentenza dichiarativa di fallimento contenente enunciazione di società di fatto (2).

III

TRIBUNALE DI BRESCIA, Sez. Fall. 10 novembre 1972, n. 1378 - *Pres.* Mascolo Vitale - *Est.* Agnelli - Ministero delle Finanze (avv. Stato Mariuzzo) c. Fallimento Lupatini Giulio ed altri (avv. Bertolotti).

Imposta di registro - Enunciazione - Enunciazione di società di fatto contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento - Insinuazione al passivo in prededuzione ex art. 111, legge fallimentare - Spetta.
(Art. 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 111, 1 comma, n. 1, l.f.).

L'imposta di titolo liquidata sull'enunciazione della società di fatto, contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento di quest'ultima, rientra tra le spese del processo fallimentare e va, quindi, ammessa al passivo in prededuzione secondo quanto stabilito dall'art. 111, primo comma, n. 1, della legge fallimentare (3).

---

risolvendola nella seconda sentenza nel senso della inammissibilità del ricorso, la questione di merito sarà con ogni probabilità di nuovo sottoposta alla Corte di Cassazione, atteso che, oltre al ricorso per cassazione si era proposta *quaerela nullitatis* del provvedimento del giudice delegato e si era presentata istanza di insinuazione al passivo con richiesta principale di pagamento in prededuzione nonché, come sembra più ortodosso, intimata e notificata ingiunzione di pagamento al curatore.

La sentenza n. 682 è pubblicata anche in *Foro it.*, 1973, I, 3173 e in *Riv. dir. fall.*, 1974, II, 63 e la sentenza n. 1019 è stata seguita da un'altra sentenza del tutto analoga 17 maggio 1973, n. 1421, in *Giuris. it.*, 1974, I, 336 con nota redazionale.

(1) **La sentenza dichiarativa di fallimento di una società verbale, e l'imposta di titolo sull'enunciazione della società.**

La Corte Suprema riconosce — fra l'altro, con suggestiva chiarezza di esposizione — che « l'atto enunciante costituisce la condizione formale e

I

(*Omissis*).

Il ricorso è infondato. L'imposta di registro, così come strutturata nel sistema tradizionale e ancora nella imminente riforma, è una imposta che afferisce rigorosamente al documento che incorpora, comprovandolo, attestandolo ed in definitiva consacrandolo, l'evento negoziale. La sua stessa origine storica, e la sua funzione parallela di conferire data certa ad atti e documenti, confermano questa struttura di fondo. Mentre le rarissime eccezioni costituite dalla denuncia verbale

---

tecnica per l'applicazione dell'imposta », tanto da creare « i termini di esistenza del potere impositivo, esistenza che coincide solo con l'enunciazione ».

A rincalzo, la stessa sentenza annotata richiama Cass., Sezioni Unite, 20 giugno 1969, n. 2175 (*Giur. it.*, 1969, I, 1, 1639). Sembrerebbe, dunque, che la sentenza voglia ribadire il fondamentale principio, costantemente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche per il caso dell'enunciazione (cfr. RASTELLO, *Fattispecie tributaria composita con elementi letterali di fattispecie diverse* in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 1261, particolarmente 1264), secondo il quale il presupposto di fatto, o situazione giuridica, al cui avverarsi la legge collega la nascita del rapporto relativo al tributo di registro, è sempre l'atto scritto, salvo i pochissimi casi di contratti verbali registrabili in termine fisso, fra i quali non è compreso il contratto verbale di società: e ciò, tanto se l'atto scritto sia destinato a documentare direttamente la convenzione, quanto se esso valga a documentarla indirettamente, mediante l'enunciazione. Perfino nel caso limite di un trasferimento immobiliare presunto (art. 18 legge di registro) è stato giustamente osservato che non si abilita l'Ufficio a considerare tassabile un trasferimento immobiliare verbale, che sarebbe giuridicamente e radicalmente nullo, ma si attribuisce all'Ufficio soltanto il potere di tassare il trasferimento anche senza il materiale reperimento dell'atto (MICHELI, *Corso*, p. 422).

Senonchè la sentenza, in contrasto con queste premesse, ha finito per dare maggior peso a considerazioni di diverso ordine, in base alle quali ha concluso che il tributo di registro, nel caso dell'enunciazione, colpisce il fatto negoziale diverso e anteriore, separato dall'atto enunciante: solo l'atto enunciato sarebbe la « causa » dell'obbligo di imposta, pur essendo richiamato come « fatto storico estraneo e per lo più precedente ».

Queste osservazioni contengono indubbiamente una parte di vero: è incontestabile che il contratto verbale è pur sempre il negozio soggetto a registrazione e a imposta, quando sia enunciato in atti presentati a registro, o serva di base a sentenza (art. 1, 3° comma della legge di registro del 1923; art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). La questione, tuttavia, sottoposta alla Corte Suprema concerneva non già l'esistenza e la portata dell'atto negoziale soggetto a imposta, pacificamente individuato nel contratto verbale di società, ma il momento di insorgenza dell'obbligo tributario, e la sua riferibilità a determinati soggetti passivi. Rispetto a questo problema le disquisizioni della sentenza, pur pregevoli intrinsecamente, non appaiono sempre pertinenti.

Infatti, non si può discutere su un obbligo di imposta senza individuarne il presupposto di fatto: e, sotto questo angolo di visuale, non è

dell'appalto e della locazione hanno una spiegazione di politica fiscale estremamente puntuale e specifica tanto da essere idonee come non mai a confermare la validità della regola.

Se di ciò non può dubitarsi, nè si dubita, non può non riconoscersi che l'indagine diventa più delicata quando la legge di registro colpisce un documento, di per sè, come fatto anche materiale di espressione di volontà negoziali, ed oltre a ciò lo colpisce anche in relazione ad un negozio che nel documento è più o meno incidentalmente enunciato, cioè richiamato. In altri termini, il problema si fa più complesso quando il potere impositivo si dirige in una triplice direzione. La prima riguarda il documento a prescindere da una specifica e determinata componente contenutiva negoziale (imposta fissa). La seconda, eventualmente

---

esatto che il presupposto di imposta sia l'atto negoziale enunciato: al contrario, si è già osservato che il presupposto è precisamente l'atto enunciante, senza il quale le parti del contratto societario puramente verbale non hanno alcun obbligo tributario: non hanno obblighi di comportamento, perchè non devono chiedere alcuna registrazione; non hanno obblighi di pagamento, perchè non devono pagare nulla.

Quanto alla configurazione della convenzione come « causa » del tributo, ci sembra che il pensiero della Corte non risulti, dalla motivazione, sufficientemente chiarito. Il concetto di « causa » in senso privatistico è da tempo abbandonato nel campo tributario, dopo le limpide obiezioni del GIANNINI (*I concetti fondamentali del diritto tributario*, pag. 155 e segg.). Forse la Corte ha voluto dire che la convenzione enunciata è il presupposto dell'imposta: ma, come sopra si è avvertito, questa concezione non trova alcun seguito in dottrina e in giurisprudenza.

Quanto, infine, alla definizione della convenzione verbale come « fatto storico estraneo », essa appare estremamente equivoca. Come è ben noto, l'enunciazione di una convenzione anteriore come fatto storico estraneo è, di per sè, irrilevante ai fini del registro. Si cita, come esempio, l'enunciazione di una convenzione tra Tizio e Caio, in un atto (o in una sentenza) fra Sempronio e Mevio, senza che la convenzione enunciata sia connessa, o costituisca fondamento dell'atto enunciante. Nessuno dubita, oggi, che una siffatta convenzione sia intassabile. Rimane parimenti una semplice citazione storica, l'enunciazione di una convenzione verbale, che al momento della enunciazione sia già estinta, o si estingua con l'atto enunciante. Ma non è questo il caso di una convenzione verbale societaria, che proprio con l'enunciazione in una sentenza dichiarativa di fallimento comincia a produrre i suoi effetti alla luce del sole, uscendo fuori dal paravento, per usare la pittoresca espressione della sentenza annotata. Si direbbe che la Corte abbia voluto far derivare il carattere « storico » dal semplice dato cronologico dell'anteriorità della convenzione verbale: ma questa deduzione è sicuramente errata, almeno nella sua genericità. Il normale fondamento dell'imposta sulle enunciative risiede nel fatto che la convenzione verbale ha, al momento dell'enunciazione, una vita ancora attuale, rinvigorita — nei suoi effetti giuridici — dalla materializzazione in uno scritto. Parlare, in questo contesto, di una convenzione puramente pregressa e « storica », è un controsenso: l'imposta colpisce la convenzione, proprio

idonea ad assorbire la prima, riguarda il tipico contenuto negoziale che rappresenta il bagaglio diretto ed ordinario ed al contempo la finalizzazione normale di quello specifico atto. La terza attiene in via puramente eventuale, ed in definitiva occasionale, a quel negozio che non costituisce affatto l'oggetto principale e diretto dell'atto, ma vi è soltanto richiamato per una qualche ragione od efficacia, come fatto storico estraneo e per lo più precedente non consacrato in via autonoma in un apposito e precedente atto scritto. È quest'ultima la tipica imposta di registro sull'enunciazione, ispirata politicamente dalla necessità di evitare che si proliferino le frodi e ci si sottragga all'imposta di registro con l'accorgimento di richiamare un negozio in un documento rivolto ad altro negozio ottenendo in definitiva il risultato di conferire indirettamente certezza di data al negozio richiamato. La stessa sen-

---

perchè enunciata nella sua persistente attualità di effetti, non nei suoi effetti completamente esauriti.

In realtà, è ancora oggi vera l'affermazione dei vecchi pratici, i quali solevano dire che, con l'enunciazione, la società entra nell'orbita tributaria; la *ratio* del tributo sulla enunciazione sta proprio nella « documentazione » della convenzione verbale, la cui certezza è ormai affidata ad un documento, peraltro munito di fede privilegiata, quale è la sentenza, sicchè la convenzione, da tal momento cessa di essere « verbale » per divenire « documentata ». (Cass., 9 luglio 1962, n. 1799, *Giust. Civ.*, 1963, I, 897): in questo solo momento si verifica il presupposto del tributo, e non prima.

A sostegno della contraria opinione, secondo la quale la pregressa convenzione verbale sarebbe la vera « causa » dell'imposta, la sentenza annotata ha ricordato che l'accertamento e la valutazione dei beni conferiti deve sempre riferirsi al momento del contratto sociale, ancorchè verbale, e non al momento dell'enunciazione (Cass. 25 ottobre 1972, n. 3229, *Riv. Leg. Fisc.*, 1973, 1161 e sentenze ivi richiamate, fra le quali Cass., Sez. Un., 14 giugno 1967, n. 1331, *Riv. cit.*, 1967, 2010). Ciò è vero: ma anche in questa osservazione si annida un equivoco. La consistenza del patrimonio sociale conferito, al pari, del resto, di ogni altra consistenza patrimoniale trasferita (il parametro è identico, ancorché il conferimento non sia parificabile giuridicamente al trasferimento, come ha precisato Cass., 7 gennaio 1970, n. 23, *Giust. civ.*, 1970, 1242) deve sempre riferirsi al momento in cui la convenzione inizia ad avere effetto, secondo i principî privatistici: e questo momento, come recita chiaramente l'art. 33 della legge di registro, è il giorno del trasferimento, non il giorno della registrazione. È questo un principio rigoroso, che la Cassazione ha applicato perfino nel caso di un atto registrato oltre tre anni dopo la data (non certa), indicata nell'atto come momento dell'incontro delle volontà (Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1972, n. 71, *Riv. Leg. Fisc.* 1972, col. 1574): principio, comunque, che ha trovato nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, una riaffermazione esplicita (art. 41: la base imponibile è costituita dal valore venale del bene o del diritto *alla data dell'atto*). Lo stesso criterio vale anche per gli atti da registrare in caso di uso, per i quali il divario cronologico fra stipulazione e registrazione può essere notevolissimo. In altre parole, non si è mai dubitato che il momento dell'uso o dell'enunciazione, pur concretando il presupposto dell'obbligo di imposta, non alteri in alcun modo il valore tassabile, che

tenza dichiarativa di fallimento di una società di fatto, palese od occulta che sia ma certamente non consacrata nei suoi patti in un atto scritto, è un atto, in questo caso giudiziario, che ha idoneità di contenere l'enunciazione di un patto sociale mai sottoposto a registrazione perchè mai consacrato direttamente ed autonomamente in un atto scritto.

Ma già l'esposizione di questa tecnica tributaria indica che la cosiddetta imposta di enunciazione, come sicuramente non può applicarsi diversamente, e meno ancora prima, dell'atto enunciante, così altrettanto sicuramente deve considerarsi afferente non già all'atto in sè come espressione scritta di una volontà negoziale e come elemento cartaceo o equivalente che la prima contiene, bensì al fatto negoziale diverso ed estraneo per lo più precedente all'atto, ed ivi richiamato ai fini per

---

continua a rimanere ancorato al momento della stipulazione. La verità è che quando i fatti e le situazioni, cui la legge del registro ricollega il sorgere dell'obbligazione tributaria, sono cronologicamente staccati dalla convenzione tassata (il che accade non solo nel caso d'uso e nell'enunciazione, ma anche in presenza di fatti posteriori e presuntivi, come nei casi già ricordati dell'art. 18, o, per l'imposta proporzionale, nei casi dell'art. 17: cfr. per quest'ultima ipotesi De Bono, *L'accertamento tributario,* ed. 1966, p. 209) il presupposto di imposta non coincide con l'elemento base per il « quantum debeatur », la cui dimensione — legata, come essa è, al contenuto oggettivo del negozio — deve necessariamente basarsi sul valore al tempo del trasferimento. Ma l'obbligo di imposta rimane costantemente e indissolubilmente legato alla redazione dell'atto scritto, che — come egregiamente rileva la stessa sentenza annotata — incorpora, comprovandolo, attestandolo e in definitiva consacrandolo, l'evento negoziale. E solo in questo momento — che è il momento della materializzazione documentale — sorge l'obbligo di imposta sul contratto verbale enunciato.

Dominata dalla concezione della nascita della convenzione verbale come « causa » e presupposto del tributo del registro, la Corte Suprema ha creduto di trovare un riflesso di questa sua concezione proprio negli articoli 91 e 111 della legge fallimentare, che prevedono l'anticipazione delle spese « giudiziali » per gli atti richiesti dalla legge per l'intera procedura fallimentare, a partire dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla chiusura della procedura. Secondo la sentenza annotata non vi sono dubbi: spese giudiziali sarebbero soltanto le tasse giudiziali in senso stretto; l'articolo 91 costituirebbe, anzi, una chiara conferma della necessità di mantenere separata la tassa giudiziale sulla sentenza, dalla tassa di titolo sulla convenzione enunciata, per la quale nessuna anticipazione sarebbe prevista.

Ma anche questo argomento è basato su un equivoco. È noto che la così detta imposta di titolo sulla convenzione enunciata in sentenza viene sottoposta a registro dall'Ufficio atti « giudiziari », non dall'ufficio atti pricati. E la ragione di questa competenza risiede nel fatto che tutte le imposte esigibili all'atto della registrazione di una sentenza, siano esse giudiziali in senso stretto o « di titolo », rientrano nelle « tasse dovute sulle sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari », secondo la previsione letterale dell'art. 93, n. 2, della legge di registro. Che questa previsione comprenda anche le così dette « tasse di titolo » è fuori di dub-

nulla principali bensì strumentalmente per diverse ragioni; come appunto, esemplificativamente, per la necessità di dichiarare aperto il concorso sul patrimonio dell'ente sociale di cui si è accertata l'esistenza.

Dire che l'imposta di registro è applicabile solo con l'atto enunciante, nel caso la sentenza dichiarativa di fallimento, è dire cosa certa e sicura. Ma non significa che l'imposta afferisca all'atto enunciante, sembrando più aderente alla realtà giuridica e tecnologica riconoscere che l'atto rappresenta soltanto la condizione formale e tecnica per l'applicazione dell'imposta, e non già la causa, che invece è costituita dal patto sociale. Una visione capovolta di questa realtà avrebbe il vizio

---

bio. Infatti, fra le tasse giudiziali in senso ampio, l'art. 115 della parte II della Tariffa all. *A* (ora art. 8) comprende separatamente la tassa « sulla condanna o dichiarazione del credito », che non può essere mai inferiore alla tassa fissa, e la *tassa sulla convenzione,* per la cui misura l'art. 115 rinvia alla parte I della Tariffa. Entrambe le imposte sono, per l'art. 93 n. 2, a carico anche delle parti « che fanno uso delle sentenze »: il che, per altro verso, ribadisce l'obbligo del curatore di pagare sia l'imposta giudiziale in senso proprio sia l'imposta sulla convenzione, essendo incontestabile che, dall'inizio alla fine della procedura, il fallimento fa costante uso della sentenza dichiarativa, e della convenzione in essa enunciata. Questo accenno offre occasione di mettere in evidenza che l'obbligo dell'imposta dovrebbe, comunque, ricadere a carico delle parti « nel cui interesse è richiesta la formalità della registrazione (art. 93, n. 1, ora art. 55): ed anche sotto questo aspetto, è evidente l'interesse del curatore a richiedere la formalità e, correlativamente, ad affrontare la relativa spesa, in funzione delle esigenze della procedura.

Non si nega che la ragione fondamentale dell'accollo alla massa dei così detti « debiti prededucibili » risieda nel fatto che, nella loro maggioranza, questi sono debiti del fallito (Azzolina, *Il fallimento,* vol. I, p. 687), il quale è tenuto per le obbligazioni assunte dal curatore *dopo* la dichiarazione di fallimento, come se le avesse lui stesso poste in essere (Provinciali, *Manuale,* ed. 1962, vol. I, p. 658). Ciò è vero anche per l'imposta di titolo sulla enunciazione del contratto societario. Quando, infatti, il curatore ottiene, con la registrazione della sentenza dichiarativa, la consacrazione documentale del contratto verbale di società, ottiene contemporaneamente l'accertamento della legale esistenza della convenzione societaria, e le conferisce una data certa, in conformità all'art. 3 della legge di registro: e questi effetti sono ottenuti anche a vantaggio dei falliti, oltre che della procedura e, in definitiva, della massa.

Tuttavia, questa pluralità di soggetti interessati alla registrazione non legittima certamente l'affermazione che la registrazione rappresenti « un servizio, per quanto doveroso, che gli organi fallimentari indirettamente fanno al Fisco » (così Pajardi, *Dir. prat. trib.,* 1960, II, 530, particolarmente 543). L'affermazione va capovolta: la realtà fiscale e giuridica è, ancora oggi, un'altra: la registrazione rappresenta un servizio reso dallo Stato al privato, e non viceversa (art. 3 legge di registro del 1923; art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).

Conviene aggiungere che questo vantaggio non vien meno — e, perciò, non vien meno neppure l'obbligo di imposta — per l'asserita « estinzione »

di un eccesso di formalismo che farebbe apparire base causale dell'imposta, cioè realtà umana sottostante l'imposta, quella che invece è soltanto un fatto formale, in definitiva un paravento occasionale, anche se tecnicamente condizionante. In altri termini, occorre distinguere tra il « fatto enunciato » secondo la configurazione logico sostanziale e l'« atto enunciante » come condizione di imponibilità e di percepibilità dell'imposta, tenuto conto che l'atto enunciante dichiara ed attesta l'evento negoziale ma non lo costituisce, proprio a differenza di quanto è invece per il fatto negoziale che rappresenta l'oggetto principale dell'atto, anche quando tale ultimo fatto abbia una sua genesi verbale precedente all'atto scritto.

Tutto ciò non è solo rafforzato dalla logica di una ricostruzione e di una penetrazione del sistema, ma è anche confortato da indicazioni testuali; principalmente dall'art. 72 della legge di registro che si esprime in termini univocamente sintomatici, affermando che oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, è dovuta la tassa sulla convenzione.

---

del contratto verbale di società, a seguito della sentenza dichiarativa. Diamo volentieri atto che questa tesi non è stata neppure adombrata dalla sentenza annotata, che, invece, mostra di accettare tanto il principio dell'obbligatorietà di registrazione della sentenza dichiarativa (Cass., 31 maggio 1966, n. 1456, *Riv. leg. fisc.*, 1966, col. 1871) quanto il principio dell'insorgenza del debito tributario derivante dall'enunciazione, sia pure facendolo gravare soltanto sui singoli soci.

La tesi che la convenzione societaria si estingue con il fallimento riaffiora, peraltro, in taluni commenti anche recentissimi (cfr. *Massime del registro* 1973, 300): sì che non è inopportuno qui precisare che una tesi siffatta è priva di qualsiasi fondamento. Dottrina e giurisprudenza rilevano concordemente che il fallimento scioglie, ma non estingue il vincolo societario (PROVINCIALI, *Scioglimento ed estinzione della società come effetto del fallimento*, in *Riv. dir. fall.*, 1973, I, 5); del resto, dobbiamo proprio all'illustre estensore della sentenza annotata alcune limpide osservazioni, che ribadiscono l'impossibilità di ravvisare nel fallimento una « morte civile » della società (PAJARDI, in nota a Trib. Bologna, 26 febbraio 1969, *Dir. prat. trib.*, 1970, II, 709).

In questa continuazione dell'impresa societaria, sia pure ai fini della liquidazione concorsuale, sta appunto l'attualità e la necessità della spesa affrontata dal curatore per la registrazione della sentenza, nella sua duplice portata di imposta fissa (per la formalità) e di imposta proporzionale (per l'enunciazione). Sotto questo aspetto, anche la così detta « tassa di titolo » è una spesa giudiziale, così come nel processo ordinario è « giudiziale » — e, perciò, è posta a carico del soccombente — anche la spesa per la registrazione di una convenzione registrabile solo in caso d'uso, quando la sua invocazione in giudizio diviene necessaria per fondare la domanda o l'eccezione (Cass., 19 ottobre 1968, n. 3371, *Giur. it.*, 1969, I, 1, 480 con nota).

Al qual proposito si osserva che con l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, la possibilità di uso in giudizio è stata estesa anche agli atti da registrare in termine fisso e non registrati, essendo venuto meno

Del resto basterebbe chiedersi cosa avverrebbe se anche prima della dichiarazione di fallimento della società di fatto il fisco si trovasse ad essere nel legittimo possesso di un atto che enunciasse la sussistenza della stessa società di fatto. Nessun dubbio sulla legittimità di procedere alla applicazione dell'imposta di registro anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a riprova che il fatto colpito non è la sentenza, ma la costituzione della società, nè più nè meno come quando la costituzione avviene per atto scritto e questo atto viene inviato agli uffici tributari per la registrazione.

Quanto all'argomento per cui la spesa per la registrazione della sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto è « necessaria » per lo svolgimento del processo di fallimento secondo i criteri ispiratori dell'art. III, n. 1 della legge fallimentare, può osservarsi che ciò è sicuramente vero per l'imposta di registro fissa sulla sentenza. Anzi, questo costituisce un argomento rafforzativo delle conclusioni cui conduce la precedente ricerca. Infatti, l'imposta fissa sulla sentenza attiene all'atto giudiziario come tale nella sua esistenza legale e con riferimento alla sua natura di statuizione della autorità giudiziaria quale ne sia il contenuto tipico. Non è invece vero per la imposta sulla convenzione sociale richiamata nella sentenza, e ciò per le anzidette ragioni.

La Corte Suprema, che in questa sede per la prima volta affronta il problema, si è occupata di problemi connessi indicando già implicita-

---

il divieto di produzione (art. 63): il che accentua la peculiarità del caso d'uso « giudiziale ».

Prima di chiudere questa breve nota sembra ancora utile aggiungere che la convenzione verbale societaria rimane fondamento logico (e insopprimibile) della sentenza dichiarativa, anche se — come recentemente si è voluto evidenziare (De Rosa, *Sulla tassazione della sentenza di fallimento enunciativa di una società di fatto*, in *Giust. civ.*, 1972, I, 243) — il fatto giustificativo del fallimento non è l'esistenza in sè e per sè della società irregolare, ma la sua insolvenza. Naturalmente ciò è vero: ma è irrilevante.

Anche nel caso di un inadempimento di una convenzione scritta, da registrarsi solo in caso d'uso, la condanna del soccombente a pagare anche l'imposta di titolo non è basata sulla convenzione in sè e per sè, ma sul fatto che il soccombente non l'ha adempiuta. La convenzione enunciata rimane effettivamente a monte della pretesa dedotta in giudizio: ma è noto che « la sola circostanza obbiettiva che una convenzione verbale non registrata sia servita di base ad una sentenza, anche quale necessario presupposto *logico* della pronuncia, ne giustifica la sottoposizione ad imposta di registro ». (Cass., 16 luglio 1969, n. 2616, *Riv. leg. fisc.*, 1970, 124, particolarmente 129).

Parimenti irrilevante, ai fini della presente questione, è il problema della possibile estraneità di talune parti, rispetto alla convenzione enunciata (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120, *Giust. civ.*, 1972, III, 229). Il problema non si pone per la sentenza dichiarativa del fallimento di una società verbale, perchè le parti, nei cui confronti esplica i suoi effetti la sentenza dichiarativa, sono in primo luogo i soci. In nessun modo, infatti,

mente un solco nel quale la decisione presente ritiene di collocarsi in armonico sviluppo ideologico del pensiero del Supremo Collegio. Infatti, quando si è dovuto stabilire a quale momento riferirsi per la valutazione della base imponibile della imposta di registro, si è affermato che tale momento non può non coincidere con la stipulazione del patto sociale come vero ed unico elemento causativo dell'imposizione pienamente completo di tutti gli elementi costitutivi dell'imposta, salvo unicamente, e si è detto in quali termini tecnico-giuridici, la enunciazione successiva in un atto scritto (n. 2357, del 12 novembre 1965). Quando, ancora, ci si è preoccupati della decorrenza del termine prescrizionale, non si è potuto fare a meno di ragionare in termini di esistenza del potere impositivo, esistenza che coincide solo con la enunciazione (n. 2175, 20 giugno 1969), così come per l'applicazione della tariffa temporale (n. 2357, del 12 novembre 1965).

Non può quindi concludersi che il credito del fisco nella situazione anzidetta è un credito concorsuale, il quale quindi va insinuato al passivo sia della società di fatto sia dei soci, in quanto tutti condebitori solidali, accompagnato dagli eventuali privilegi accordati dalla legge. Il ricorso va pertanto rigettato senza rinvio e senza che vi sia materia per regolamento di spese processuali. (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Il Curatore del fallimento della Società di fatto « Cucinotta Laura e Cavallaro Crisapi Maria » pendente avanti al Tribunale di Messina, rilevava che risultava prenotata a debito la imposta per

---

questi potrebbero equipararsi a quelle parti « che siano rimaste del tutto estranee al titolo considerato nella sentenza », secondo l'ipotesi presa in esame dalla Corte Costituzionale. L'impossibilità di attribuire alla società e ai soci la veste di soggetti « estranei » appare oggi particolarmente evidente, dopo che in sede costituzionale è stata riaffermata la necessità di sentire il (futuro) fallito, prima di emettere la sentenza dichiarativa. E tale necessità venne riconosciuta proprio nel caso di proposta di fallimento di una società, a tutela dei singoli soci illimitatamente responsabili: sì che può dirsi che, oggi, il contraddittorio sia davvero pieno, essendo parte non solo la società irregolare, ma anche i singoli soci. Ben a ragione, il relativo processo è stato definito un « processo sommario in contraddittorio », caratterizzato da un provvedimento conclusivo che la legge qualifica espressamente come sentenza (art. 16 legge fallimentare).

Infine, sembra ancora opportuno avvertire che la questione risolta dalla sentenza annotata mantiene un interesse pratico anche nella nuova legislazione. È probabile, peraltro, che essa sorga soprattutto nei casi di sentenze dichiarative di fallimento di società pattuite per iscritto, con atti non registrati in termine fisso (art. 21, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).

A. CHICCO

enunciazione della predetta Società di fatto con la sentenza dichiarativa di fallimento; e, ritenendo che detta imposta non fosse oggetto di un credito verso il fallimento ma di un credito concorsuale verso i falliti da fare valere mediante insinuazione al passivo, chiedeva al giudice delegato che fosse disposta la cancellazione di tale imposta dal campione civile. Il giudice delegato, con decreto 31 ottobre 1970, accoglieva l'istanza.

L'Amministrazione delle Finanze dello Stato ha presentato, contro il decreto, ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Il curatore del fallimento resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato deduce violazione dell'art. 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 360, nn. da 1 a 4 c.p.c., in quanto il giudice delegato non avrebbe avuto il potere di emettere, oltretutto senza contraddittorio,

---

(1-2) **Enunciazione di società in sentenza dichiarativa di fallimento. Insinuazione del credito tributario o sua prededuzione.**

La prima decisione risolve la questione se dalla enunciazione della società di fatto contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento sorga un credito concorsuale o da ammettere in prededuzione, esclusivamente sul piano tributario e senza affatto considerare il suo inserimento nella procedura fallimentare.

Non sembra che la motivazione sia immune da critiche. Le premesse che l'imposta di registro sia imposta che afferisce rigorosamente al documento e che l'enunciazione, anche quella giudiziale, sia un occasionale richiamo ad un fatto storico estraneo, non basterebbero, se pure esatte, a giustificare la esaltazione di una differenza radicale del fondamento del tributo di registro sull'atto enunciante e sulla convenzione enunciata: per il primo, presupposto dell'imposta sarebbe il dato soltanto formale (il documento che « incorpora » l'evento negoziale) per la seconda un negozio esistente nella sua realtà umana di cui l'atto costituisce soltanto la « condizione di imponibilità »; in definitiva un contrasto nettissimo tra forma e sostanza, tra documento e negozio che si rivelerebbe proprio (e sembrerebbe, soltanto) per le enunciazioni.

Questa dovrebbe essere la ragione per la quale l'enunciazione del negozio (patto sociale) di cui è rilevante la sua sostanziale validità e la sua esistenza ad una data anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presenta come se la costituzione della società fosse contenuta in un atto presentato alla registrazione prima della dichiarazione di fallimento.

A conferma di ciò si ricorda che per determinare la base imponibile (conferimenti) si fa riferimento al momento della stipulazione del patto sociale (ma si riconosce che ciò non può valere per le enunciazioni) e che (ma ciò milita per la tesi opposta) per la decorrenza della prescrizione e per la identificazione della tariffa vigente è determinante la data

il decreto impugnato, avendo questo natura decisoria, incidendo su diritti soggettivi e non essendo previsto tra i provvedimenti demandatigli o consentitigli dalla legge.

Col secondo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato deduce violazione degli artt. 1, 62 e 72 dello stesso r.d., nonchè degli art. 91 della legge di registro, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.

Ad avviso della ricorrente, in caso di enunciazione di una società di fatto, questa, agli effetti dell'imposta di registro, comincerebbe ad esistere soltanto al momento in cui ne venga accertata l'esistenza, e cioè con la enunciazione; con la conseguenza che, quando la enunciazione avviene con la sentenza dichiarativa del fallimento, la relativa imposta di registro rientra tra le spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge da corrispondersi con prededuzione, ed in relazione a ciò si spiega l'anticipazione eseguita dall'erario mediante prenotazione a debito.

La curatela del fallimento ha preliminarmente eccepito che il ricorso non è ammissibile essendo diretto contro un provvedimento non giurisdizionale, come tale non ricorribile per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost.

Conformemente a quanto è stato affermato negli analoghi ricorsi discussi e decisi in questa stessa udienza, il giudice delegato alla proce-

---

della registrazione dell'atto enunciante (Cass., 12 novembre 1965, n. 2357, e 20 giugno 1969, n. 2175, in questa *Rassegna,* 1965, I, 1305, e 1969, I, 538).

Quanto alle due premesse va rilevato d'un canto che se l'imposta di registro è *imposta d'atto* (espressione di largo uso da non intendersi in senso esclusivamente formale) non è tuttavia imposta di documento e, correlativamente, che la enunciazione non è un richiamo ad un fatto storico estraneo, ma il titolo che conferisce giuridica esistenza alla convenzione enunciata; per l'enunciazione giudiziale, in particolare, non può minimamente parlarsi di occasionalità o di fatto estraneo, sussistendo tale enunciazione, come chiaramente si esprime l'art 72, solo quando la convenzione non registrata sia il presupposto diretto ed immediato della sentenza. Esasperando il carattere formale dell'imposta sull'atto presentato alla registrazione, ed il carattere sostanziale dell'imposta sull'enunciazione, la sentenza in nota ha creato una contrapposizione che in realtà non esiste. Nell'uno e nell'altro caso l'imposta colpisce l'atto (ma non il documento incorporante il negozio, quasi un titolo di credito) che non contiene soltanto la notizia di un evento storico estraneo, ma costituisce, oltre che la prova, *il titolo* della convenzione enunziata (v. fra le numerosissime Cass., 9 luglio 1971, n. 2192, in questa *Rassegna,* 1971, I, 1235) e più ancora nella enunciazione giudiziale trae dalla convenzione enunziata il suo fondamento.

Nessuna contrapposizione può dunque porsi tra imposta sul documento e imposta sul negozio rispetto all'atto enunziante e alla convenzione enunciata; nell'uno e nell'altro caso l'atto è l'oggetto dell'imposta e non la condizione di imponibilità; nessuna conseguenza può trarsi da tale ine-

dura fallimentare nel disporre la prenotazione a debito delle tasse di bollo e delle imposte di registro non risolve alcun conflitto di interessi nè svolge alcuna indagine giudiziale in merito alla esistenza del tributo ed al fondamento della pretesa della Finanza. Come è stato altre volte chiarito, la prenotazione a debito della somma di cui all'art. 91 della legge sul fallimento, non costituisce neppure un modo di pagamento o di adempimento, in quanto che detta prenotazione si risolve in una semplice iscrizione sul doppio registro del campione civile del credito dell'erario, credito che viene posto in esazione in secondo momento, non appena vi siano nel fallimento disponibilità liquide (Cass., 28 settembre 1970, n. 1735). È chiaro dunque che il decreto del giudice delegato serve soltanto a garantire il fisco della necessità della spesa e della impossibilità economica del fallimento di corrisponderne immediatamente l'importo.

Trattasi perciò di un provvedimento di mera amministrazione, che rientra perfettamente nella sfera dei poteri discrezionali, gestori e direttivi, propri del giudice delegato al fallimento. Esso lascia del tutto fermo ed impregiudicato il diritto delle parti, di far valere le proprie ragioni

---

sistente distinzione per riferire l'imposta sulla convenzione enunziata ad un momento anteriore alla registrazione dell'atto enunciante.

Le conferme che si cercano in orientamenti meno specifici della giurisprudenza non sembrano poi pertinenti. Se è vero che per determinare l'ammontare dei conferimenti nella società bisogna fare riferimento al momento della costituzione del vincolo sociale, semprechè di tale momento sia data la prova con atti di data certa, ciò non avviene perchè la stipulazione del patto sociale non ancora emergente da un atto scritto è il « vero ed unico elemento causativo dell'imposizione pienamente completo di tutti gli elementi causativi dell'imposta », giacchè, come riaffermano proprio le sentenze citate a questo riguardo, la società enunciata comincia ad esistere soltanto al momento in cui è presentato alla registrazione l'atto enunciante ed è per questa ragione che tale momento è determinante ai fini del corso della prescrizione e della identificazione della tariffa vigente. Se viene dimostrato che la costituzione della società è avvenuta precedentemente, si fa riferimento al momento anteriore solo per la determinazione della base imponibile perchè è a quel momento che è avvenuto trasferimento della ricchezza, ma ciò non esclude che la giuridica esistenza del patto sociale e quindi l'obbligazione tributaria, siano legate al momento della registrazione.

Pertanto sulla base delle norme della legge di registro non può certo raggiungersi la conclusione affermata nella sentenza in esame. Se al momento della registrazione della sentenza viene a giuridica esistenza la società, l'intera imposta di registro sulla sentenza, che è pur sempre unica, non può seguire che un'unica sorte; cioè sia la tassa giudiziale sulla sentenza che la tassa di titolo sulla convenzione fanno carico allo stesso soggetto, cioè alla curatela (parte istante) e non è a parlarsi di

in tutte le consentite vie giurisdizionali (ved. Cass., 16 agosto 1966, n. 2174 e 23 luglio 1968, n. 2653).

La situazione giuridica ora precisata non muta nel caso inverso, come quello di specie, cioè di decreto di cancellazione della prenotazione in precedenza disposta dallo stesso giudice delegato, versandosi sempre in tema di attività non giurisdizionale e di provvedimento non decisorio e non definitivo, che non incide sui diritti soggettivi e sulle posizioni giuridiche delle parti, quale che sia la sua motivazione; vale a dire di un provvedimento contro il quale non è dato il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — Al fine della soluzione della questione fondamentale del presente processo, e cioè se sia prededucibile a norma dell'art. 111, comma 1°, n. 1, della legge fallimentare il credito dello Stato per la registrazione della enunciazione della società di fatto contenuta in sentenza dichiarativa di fallimento, appare essenziale rilevare che un siffatto

---

credito concorsuale da insinuare se esso è sorto non solo dopo la dichiarazione di fallimento ma in stretta connessione con essa.

Queste ultime considerazioni introducono un diverso discorso al quale offre anche l'occasione la seconda delle sentenze sopra riportate. Non affrontiamo in questa sede il problema della natura giurisdizionale o non del decreto del giudice delegato al fallimento che dispone la cancellazione della prenotazione a debito. Dobbiamo però rilevare che questo provvedimento non è di scarso rilievo, come si afferma nella sentenza, ma invece incide profondamente sul diritto delle parti.

Il decreto del giudice delegato che a norma dell'art. 91 della legge fallimentare ordina la prenotazione delle imposte di bollo o di registro o il pagamento di spese è una sorta di mandato (di imputazione per pagamento differito nel primo caso e di pagamento immediato nel secondo) su un conto che la curatela dovrà coprire non appena vi saranno disponibilità liquide (v. C. Bafile, *Sulla funzione delle anticipazioni dell'erario delle spese giudiziali per il procedimento fallimentare,* in questa *Rassegna,* 1970, I, 936); la curatela, indubbiamente, ordinando la prenotazione o il pagamento assume l'onere del rimborso, onere che non potrà più unilateralmente contestare. E' di conseguenza inverificabile l'ipotesi dell'ordine di cancellazione della prenotazione (o del pagamento), se non preceduta dalla eliminazione del titolo per il quale la prenotazione fu disposta. Come sarebbe inconcepibile che il giudice delegato, dopo aver ordinato il pagamento di spese giudiziali (ad esempio il compenso ad un difensore) e dopo che questo è stato eseguito, ordinasse la cancellazione della annotazione sul relativo registro, sottraendo così la curatela all'obbligo di rimborsare la spesa che resterebbe definitivamente a carico dell'Erario, così non è possibile che si ordini la cancellazione della pre-

contratto, in tal modo enunciato, non è soggetto a registrazione in termine fisso. Il contratto di società, invero, deve essere registrato di regola in termine fisso (artt. 1, comma 1°, e 2, comma 1°, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e art. 81 della allegata Tariffa A), ma non così allorchè sia stato concluso verbalmente.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge citata assoggetta a registrazione e ad imposta in base a denuncia, se stipulati verbalmente, soltanto taluni tipi di contratto, tra i quali non rientra quello in questione; questo è invece soggetto, insieme ad ogni altro contratto verbale, alla regola del successivo terzo comma, secondo la quale la registrazione va fatta, e l'imposta è dovuta, soltanto quando esso sia enunciato in atti presentati al registro, o serva di base a sentenza di condanna, o negli altri casi previsti dalla legge: in sostanza nei casi di cui agli artt. 62 e 72 della legge. Nel caso di specie, essendo ovvia la inesistenza di un atto scritto costitutivo della società, l'imposta è dovuta — come sembra al Tribunale nonostante qualche contrasto in giurisprudenza, e qualche dubbio avan-

---

notazione della spesa per la registrazione (che equivale ad un pagamento differito) che egualmente sottrae unilateralmente la curatela all'obbligo, già definitivamente assunto, di pagare non appena possibile l'imposta di registro. La cancellazione della prenotazione può avvenire evidentemente solo dopo che sia stato accertato definitivamente che la prenotazione e il pagamento non dovevano essere eseguiti e, quindi, che non solo la curatela, ma anche l'Erario devono essere liberati dal relativo obbligo. Pertanto il molto inconsueto decreto che ordina la cancellazione della prenotazione è un atto che, se pur non giurisdizionale, dispone (illegittimamente) su diritti.

Abbiamo ricordato tutto questo per chiarire che la prenotazione dell'imposta, che precostituisce un pagamento differito, equivale al normale pagamento dell'imposta di registro che la curatela deve eseguire quando ha la disponibilità del denaro occorrente; evidentemente l'esistenza o la mancanza del denaro, non può avere influenza sul definitivo adempimento dell'obbligazione tributaria.

Ora la seconda sentenza ha posto il problema della enunciazione, in relazione all'ipotesi, la più normale, che l'imposta di titolo sulla enunciazione della società di fatto contenuta nella sentenza dichiarativa del fallimento sia pretesa, in via principale, all'atto della registrazione della sentenza. In questo caso la curatela deve o pagare l'imposta, se ha il denaro disponibile, o assumere l'impegno di pagarla non appena possibile ordinando intanto la prenotazione. E va ricordato a questo proposito che l'imposta di registro dovuta su un determinato atto, negoziale o giudiziale, ed anche quella afferente alle convenzioni enunciate, è *unica e indivisibile;* se l'imposta principale non è pagata per intero l'atto non può essere registrato; non è possibile registrare l'atto con la percezione di una parte, una sola componente, del tributo (nel caso l'imposta fissa) e rinviare in altro momento e in altra sede la percezione delle ulteriori imposte.

La curatela si trova quindi di norma immediatamente di fronte alla necessità di pagare l'imposta di registro sull'enunciazione o di ordinarne

zato in comparsa conclusionale dal Fallimento convenuto, sulla stessa sussistenza della obbligazione tributaria in un caso come quello di specie — in base al succitato art. 72, che dispone la registrazione di convenzioni « non ridotte in scritto » che siano enunciate in sentenze che abbiano pronunciato su domande che su dette convenzioni si fondino.

Ora, se — come si è detto — il contratto in questione non era da registrarsi in termini fissi, ed è divenuto assoggettabile alla imposta soltanto con la emissione della sentenza dichiarativa del Fallimento, che lo ha enunciato, ciò altro non può significare che l'obbligazione tributaria *non esisteva* anteriormente a questa sentenza. Devesi quindi respingere la tesi del Fallimento convenuto, secondo la quale l'obbligazione sarebbe sorta anteriormente alla sentenza, e pertanto come debito di soci di poi falliti; la imposizione tributaria, benchè trovi la sua radice nella costituzione della società, risalente ad epoca antecedente, va invece ricondotta — come si è detto — alla enunciazione contenuta nella sentenza, che ne costituisce la fonte immediata, posto che, in difetto della

---

la prenotazione; nell'uno e nell'altro caso la relativa spesa o grava direttamente sulla massa o viene prenotata. Non si pone nemmeno la possibilità del pagamento con prededuzione ex art. 111, n. 1, se non in via mediata attraverso il rimborso delle spese prenotate ex art. 91.

Ovviamente dopo che la registrazione è avvenuta con la percezione dell'imposta, o con la prenotazione, la curatela non può pretendere unilateralmente il rimborso della imposta; può domandare il rimborso di una imposta che ritiene non dovuta istituendo una controversia di imposta, ma non può semplicemente ripetere la somma (o cancellare il suo obbligo di pagarla) indipendentemente e prima della dichiarazione di illegittimità della pretesa tributaria. Dopo la presentazione dell'atto alla registrazione, non è più possibile al contribuente rinunciare alla registrazione e sottrarsi all'obbligo di pagare il tributo o addirittura ottenere il rimborso della somma già pagata; meno che mai è possibile ottenere il rimborso di una parte dell'imposta (o non pagarla) e pretendere che l'atto continui a essere considerato a tutti gli effetti registrato.

Esaminando il problema nei suoi riflessi pratici di procedimento, risulta che non è possibile nemmeno porre la questione se l'imposta sulla enunciazione dia luogo a credito concorsuale o di massa o da prededurre, essendo ogni dubbio risolto dalla ineliminabile necessità di pagare l'intera imposta in via principale.

Con maggiore evidenza si rivela la necessità per la curatela di sopportare l'intero onere della registrazione quando essa richiede la registrazione di un atto stipulato dal fallito prima del fallimento al fine di istituire un giudizio; in questo caso esiste un atto che porta una data opponibile alla Finanza e che indubbiamente avrebbe dato luogo ad una obbligazione del fallito se fosse stato tempestivamente presentato alla registrazione. Ma non vi è dubbio che quando la curatela richiede la registrazione di un tale atto deve pagare la relativa imposta o ordinarne la prenotazione; la curatela potrà scegliere tra il domandare o non domandare la registrazione, ma non può ottenere la registrazione senza pagare l'imposta o imponendo

enunciazione stessa, l'obbligazione non sarebbe sorta. Questa deve altresì considerarsi necessaria al fine della procedura fallimentare, non potendosi ovviamente dichiarare il fallimento di società di fatto senza la enunciazione della stessa; conseguentemente essa determina una spesa di procedura fallimentare, come tale prededucibile a norma dell'art. 111 della legge fallimentare.

Questa soluzione appare contrastata da una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di La Spezia 19 luglio 1958, in *Dir. fallim.* 1958, II, 932; Tribunale di Rieti 20 luglio 1972, in *Dir. fallim.* 1962, II, 932); tuttavia è confortata, oltrechè da altra giurisprudenza di merito vertente sulla fattispecie del presente giudizio (Tribunale di Genova 15 luglio 1957, in *Giurisprudenza Italiana,* 1958, II, 862), dall'orientamento della Corte di Cassazione in tema di riconducibilità, nei giudizi ordinari, alle spese di lite dei debiti di imposta di registro per atti occorsi per il giudizio. Il Supremo Collegio ha infatti posto la distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso ed atti da registrarsi soltanto in caso d'uso, per ricomprendere tra le spese di lite, da incidere

---

alla Finanza di insinuare il suo credito nel passivo (non va dimenticato che senza il pagamento integrale dell'imposta l'atto non può essere registrato, si che se in sede di riparto il credito insinuato venisse soddisfatto solo in parte la registrazione non potrebbe aver luogo nemmeno alla data del concreto pagamento). Evidentemente la stessa situazione si verifica se la curatela, senza aver registrato preventivamente l'atto, promuove un giudizio nel quale viene pronunciata una sentenza che enuncia la convenzione non registrata.

Questo aspetto della questione è stato esaminato dall'estensore della prima delle sentenze in nota in una approfondita monografia (P. PAJARDI, *Fallimento e fisco,* Milano 1971, 259 e ss.). Rilevato il conflitto tra la legge di registro che all'art. 91 impone, anche alla curatela, il pagamento dell'imposta contemporaneamente alla registrazione e il principio della *par condicio creditorum,* l'A. propone come unica possibile soluzione del conflitto altrimenti insolubile l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 91 della legge di registro; lo stesso A. però riconosce che la soluzione più concreta va ricercata nell'art. 91 della legge fallimentare in forza del quale il pagamento dell'imposta può esere differito a mezzo della prenotazione, ma ciò mette in fuga il dubbio che possano esservi ipotesi in cui in base al diritto positivo si possa rimandare il pagamento dell'imposta alla sede del riparto e con moneta fallimentare.

Ma è già stata in concreto affrontata e risolta la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 91 della legge di registro (l'ordinanza di rinvio del Tribunale di Milano e la sentenza della Corte Costituzionale 20 febbraio 1969, n. 23 sono riportate nel citato volume del PAJARDI); ma la pronuncia costituzionale è stata di rigetto. Ha considerato la Corte Costituzionale che se anche si considera come sorta a carico del fallito prima del fallimento l'obbligazione di pagamento della imposta di registro sugli atti da esso stipulati, quando vi è un diverso interesse della curatela a disporre di atti registrati per la proposizione di un giudizio e quindi per

sulla parte soccombente, la registrazione di questi ultimi e non quella dei primi (sentenze 21 aprile 1966, n. 1022; 22 giugno 1967, n. 1474; 26 aprile 1968, n. 1290).

Questo principio, applicato al caso di specie — di contratto verbale di società, non sottoposto a registrazione in termine fisso, ma enunciato in sentenza — dimostra la esattezza della conclusione cui si è giunti di considerare la c.d. tassa di titolo quale spesa del processo fallimentare, tale cioè da prededursi in sede di ripartizione a norma dell'art. III, comma 1°, n. 1, della legge fallimentare.

Va pertanto accolta la domanda di ammissione con prededuzione del credito dello Stato di L. 125.430, oltre i relativi interessi nella misura del tre per cento semestrali. — (*Omissis*).

---

un fine connesso all'attività di gestione, la richiesta di registrazione da essa fatta non può andare esente dal pagamento dell'imposta, che non si presenta come adempimento di un obbligo che già era del fallito ma come una attività di gestione per la quale la curatela fa valere un interesse autonomo e distinto da quello del fallito. Queste considerazioni, indubbiamente esatte, partono dalla premesa, in vero discutibile, che l'obbligazione tributaria fosse già sorta prima del fallimento, ma in merito basta solo considerare che l'obbligazione tributaria, dal lato attivo, non era sorta o non era attuabile prima del fallimento e potrebbe non sorgere mai fino a quando l'atto pur esistente non verrà presentato alla registrazione o enunciato; mancava, quanto meno, quel che nella prima delle sentenze si denomina « condizione di imponibilità ».

Ma è logico e normale che il soggetto che provoca la presentazione o la enunciazione (che realizza la condizione di imponibilità) anche se diverso dal contraente, sia tenuto al pagamento dell'imposta (art. 93 legge di registro).

Tutto quanto detto per le scritture private di cui la curatela abbia richiesto la registrazione vale a maggior ragione per le enunciazioni. Nell'enunciazione non esiste un atto formato anteriormente alla dichiarazione di fallimento e non può esistere di conseguenza una obbligazione per l'imposta di registro che è, per l'appunto, imposta sull'atto; anteriormente esisteva il fatto (una società in concreto operante) ma non il negozio costitutivo; come si è visto la giuridica esistenza della società si attua soltanto con l'enunciazione ed è l'atto enunciante che costituisce *il titolo* del patto sociale o in genere della convenzione enunciata. Prima che sia creato un atto scritto costituente il titolo non può minimamente parlarsi di nascita dell'obbligazione tributaria, anche se la gestione sociale, come fenomeno meramente economico, risale a data anteriore. Di conseguenza nel caso dell'enunciazione anche *la formazione* dell'atto oltre che la sua presentazione all'Ufficio del registro, avvengono dopo la dichiarazione di fallimento e a richiesta e nell'interesse della curatela.

Quando viene registrata una scrittura contenente la costituzione di società che porta una data, anteriore al fallimento, questa data è opponibile alla Finanza e determinante sia per la valutazione della base imponibile, sia per la individuazione della tariffa e lo è anche per stabilire la tempestività della registrazione (applicazione di soprattassa, decadenza

da agevolazioni) e per tutti gli altri particolari effetti (v. P. VITTORIA, *Sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi e la Finanza nella legge di registro,* in questa *Rassegna,* 1969, I, 670); ciò nonostante l'imposta di registro costituisce una spesa di massa quando la registrazione sia richiesta dalla curatela. Quando la società viene invece enunciata, come si è visto, sia per la determinazione della aliquota, sia per la prescrizione e in definitiva anche per valutazione della base imponibile è determinante il momento dell'enunciazione, mentre non si fa luogo ad applicazione di sopratassa perchè la registrazione è tempestiva rispetto all'atto enunziante che costituisce il titolo del patto sociale; diventa perciò veramente impossibile riportare ad una data anteriore la nascita dell'obbligazione tributaria.

Inoltre, sotto il profilo esaminato dalla Corte Costituzionale, l'enunciazione della società è l'atto fondamentale e ineliminabile per dichiarare il fallimento della società medesima, al quale concorre un interesse autonomo e pravalente della curatela (e quindi della massa dei creditori) ad estendere il concorso sul patrimonio dell'ente sociale; l'enunciazione della società, sulla quale la sentenza che dichiara il fallimento si fonda, è pertanto un atto necessario per la gestione fallimentare che giustificherebbe il pagamento della imposta da parte della curatela quando pure fosse esistito (ma non è esistito) un precedente obbligo del fallito.

La curatela che ha sicuramente l'obbligo di registrare la sentenza, non potrebbe dunque in nessun caso sottrarsi al pagamento dell'intera imposta, non potendo, come si è visto, dissociare l'imposta fissa sull'atto giudiziale dall'imposta di titolo sul negozio enunciato; se non paga l'intera imposta la sentenza non può essere registrata con tutte le conseguenze, fra le quali anche quella, discendente dall'art. 108 della legge di registro, della necessità della sospensione del processo fallimentare.

E' appena il caso di rilevare che alle stesse condizioni deve pervenirsi nel caso che la sentenza sia stata registrata a tassa fissa e l'imposta di titolo sulla enunciazione venga richiesta in via suppletiva; comunque il carico tributario si distribuisca tra imposta principale, suppletiva e complementare, il risultato deve essere sempre lo stesso.

C. BAFILE

(3) **Imposta di titolo e prededuzione nel passivo fallimentare.**

1. - La suindicata sentenza del Tribunale di Brescia ha rettamente disposto l'ammissione in prededuzione dell'imposta di registro liquidata sull'enunciazione della società di fatto contenuta nella sentenza dichiarativa del fallimento di quest'ultima, assimilando a tal fine l'imposta stessa ad una vera e propria spesa del fallimento ai sensi di quanto prescritto dall'art. 111 della legge fallimentare.

La sentenza, che si segnala per chiarezza e perspicuità, merita integrale approvazione: al riguardo sembra, tuttavia, opportuno richiamare taluni concetti allo scopo di tentare un approfondimento in ordine alla natura dell'imposta di titolo nella sua accezione di credito verso la massa ed alla conseguente, correlativa legittimità della richiesta di collocazione in prededuzione.

A) Sotto questo profilo va innanzitutto rammentato che ancora secondo la dottrina formulatasi con l'abrogato Codice di Commercio si giustificava l'operatività del prelevamento in anteclasse con il concetto di

amministrazione: nello svolgersi di questa, infatti, si individuava la ragione del prevalere delle spese fallimentari anche sui privilegi e sulle altre cause di prelazione gravanti sulla massa (1).

Non sembrava, tuttavia, alla stessa dottrina che la prelazione assicurata alle spese di giustizia potesse essere intesa diversamente dal privilegio generale disciplinato ex art. 1956, n. 1, c.c. 1865, senza che, tuttavia, si perdesse in tale configurazione lo stretto vincolo di inerenza, che collega le spese suddette con la gestione del fallimento: non era dubbio, infatti, anche allora che esse sorgevano, come sorgono, esclusivamente in dipendenza della stessa esistenza, della gestione e dell'amministrazione fallimentare: e ciò sia che si vedesse nella massa attiva un soggetto distinto dal debitore (2), sia che, al di fuori di tale opinione, peraltro divisa in dottrina, il fenomeno venisse visto nel suo aspetto di giustificazione della funzionalità dello stesso fallimento.

A tale ultima intuizione si riallacciano le riflessioni della dottrina più recente (3) secondo la quale non occorre pensare ad un « ente fallimento » per spiegare come possano sorgere nuovi obblighi in capo al fallimento ovvero ad un patrimonio separato, poichè, in realtà, tutto nel fallimento, *come in qualunque esecuzione,* fa capo al debitore, anche se questi non dispone direttamente dei suoi beni.

B) L'elemento fondamentale da trarsi da un'esatta interpretazione dell'art. 111 della legge fallimentare sta, tuttavia, secondo quanto rilevato dal Pajardi (4), nella stessa esigenza di vitalità del processo di fallimento, che non avrebbe, infatti, pratica possibilità di svolgimento nel complicato meccanismo delle operazioni di gestione, se non fosse riconosciuta alla curatela la capacità di porre in essere nuovi rapporti giuridici forniti di un proprio contenuto economico.

L'espressione di debiti della massa (Masseschulden, secondo la terminologia tedesca) è divenuta così di uso corrente nel linguaggio giuridico, non solo italiano, ed essa sta appunto a designare concretamente quei rapporti di debito-credito, *sorti dopo la dichiarazione di fallimento e in dipendenza diretta della gestione*: accanto, pertanto, ai creditori del fallito, che subiscono regolarmente il concorso, sussiste una categoria di creditori (Creanciers de la masse, per il diritto francese; Masseglaübiger, in contrapposizione ai Koncursglaübiger, del diritto tedesco), definiti, per mera comodità, creditori della massa anche se in realtà anch'essi sono creditori del fallito, al pari degli altri, da cui si distinguono, per la circostanza di poter essere soddisfatti con priorità.

C) Tale profilo del problema — il fatto, cioè, che anche i creditori di massa sono, come tutti gli altri, creditori del fallito — va tenuto ben presente per comprendere la ragione per cui queste obbligazioni, sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento, sono preferite a tutte le altre: *ciò obbedisce, infatti, al criterio preciso, stabilito per la nostra legislazione dall'art.* 111 *della legge fallimentare, che questi rapporti di credito sono, in realtà, spese del processo fallimentare.*

(1) Cfr. CHIRONI, *Privilegi e ipoteche,* I, pag. 170.

(2) Cfr. BONELLI, *Del Fallimento,* Milano s.d. 1938, I, pag. 459; ALLORIO, *La cosa giudicata,* pag. 179.

(3) Cfr. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare,* cit. pag. 106; AZZOLINA, *Il Fallimento.* cfr. pag. 685; NAVARRINI, *Trattato di diritto fallimentare secondo la nuova legislazione,* Bologna 1939, pag. 229.

(4) Cfr. Manuale cit. pag. 499.

E' questa, in definitiva, ed esclusivamente, la linea scriminante, che consente il pagamento delle tasse di bollo e di registro, delle spese e dei diritti di cancelleria, degli ufficiali giudiziari e dei consulenti tecnici, oltre, poi, agli onorari ed alle spese del curatore, alle spese dell'amministrazione, comprese quelle relative alla successione nei rapporti contrattuali del fallito, a quelle, infine, inerenti alla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa: detti oneri, infatti, sono oneri propri del processo fallimentare, facendo capo, *ex lege*, al debitore fallito; per questo verso, anzi, può dirsi che l'art. 111 della legge fallimentare costituisce — come si è più sopra osservato — un'applicazione di specie dell'art. 91 del c.p.c., della norma, cioè che sancisce il principio generale dell'obbligatorietà del carico delle spese in capo al debitore esecutato (5).

La poziorità, in conclusione, di cui godono i crediti della massa trova il suo preciso fondamento nella preferenza assoluta, che assiste i crediti per spese di giustizia, quali sono indubbiamente quelli che scaturiscono a seguito della sentenza dichiarativa e nel corso della gestione fallimentare.

2. - Chiarita, pertanto, la natura dei crediti verso la massa, resta da vedere quale interpretazione debba darsi all'art. 111, n. 1; e ciò non tanto allo scopo di risolvere il problema dell'eventuale concorso tra crediti in prededuzione, che pure la dottrina si è posto (6), quanto al fine di effettuare un più analitico riscontro delle due categorie di spese ivi contemplate.

Se, infatti, come si è più sopra osservato, la giustificazione della prededuzione va rinvenuta nella preferenza accordata ai crediti di giustizia, ciò significa che sia le spese in senso tecnico del processo fallimentare che i debiti contratti per l'amministrazione hanno indubbiamente una comune matrice, in quanto entrambi derivano direttamente dal sorgere e dallo svolgersi dell'esecuzione concorsuale.

Quanto sopra esposto non preclude, peraltro, l'identificazione di diversi titoli di spesa, che, il legislatore ha positivamente riconosciuto infatti, in spese in senso stretto, comprese quelle anticipate dall'erario, e debiti contratti per l'amministrazione del fallimento, ivi compresa la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ove autorizzata dal Tribunale.

Si vengono in tal modo a contrapporre spese processuali propriamente dette ed esborsi inerenti all'amministrazione patrimoniale e relativa liquidazione; anche se, come è stato rilevato dal Provinciali (7), la distinzione si presenta infruttifera da un punto di vista sia concettuale che pratico, rappresentando, da un lato, sia le spese che i debiti, il « costo » globale del procedimento fallimentare e, dall'altro, avendo entrambi lo stesso trattamento di prededuzione: tale ordine di idee si rivela tuttavia, opportuno, al fine di respingere il rilievo che del trattamento in prededuzione dovrebbe beneficiare la sola imposta afferente la registrazione della sentenza e non quella relativa alla convenzione in essa contenuta.

Se fosse, invero, accettata tale tesi, che fa perno sulla distinzione tra la tassa dovuta per l'atto enunciante e quella applicabile sull'atto enunciato, non potrebbe evitarsi l'immediata conseguenza della piena ammissibilità della prededuzione per la sola imposta fissa, in quanto dipendente

(5) Cfr. AZZOLINA, man. cit., pag. 687.
(6) Cfr. AZZOLINA, man. cit., pag. 726, e segg.
(7) Manuale cit. pag. 1304.

da atto della procedura fallimentare (sentenza); a diversa conclusione dovrebbe, invece, pervenirsi per la tassa sulla convenzione verbale, quale obbligazione tributaria facente capo ai falliti, traente origine da un rapporto giuridico posto in essere da costoro: una conferma di tale ricostruzione sarebbe, inoltre, offerta dal fatto che il tributo colpisce la ricchezza trasferita al momento della costituzione della società e non quella esistente al momento dell'enunciazione della medesima.

La suesposta tesi non appare, convincente e va respinta per un duplice ordine di argomentazioni.

Innanzitutto, deve rilevarsi che la distinzione tra imposta afferente la normale registrazione della sentenza dichiarativa e imposta di titolo, al fine di consentire l'ammissione in prededuzione della prima a differenza della seconda, è contraddetta da un argomento di carattere letterale: l'art. 111, n. 1, legge fallimentare, infatti, stabilisce la priorità « per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'Erario » e l'imposta fissa, come è noto, viene registrata a debito dagli Uffici del Registro e soddisfatta, poi, insieme ai diritti di cancelleria, dal curatore.

Se, quindi, il legislatore ha stabilito l'obbligatorietà del pagamento in anteclasse delle spese, *comprese quelle prenotate a debito,* ciò non può significare altro che la categoria delle suddette spese non si riduce a quelle anticipate dall'Erario, ma è assai più ampia; non sembra consentito, perciò, di escludere, su questo solo presupposto, il diverso onere dell'imposta di titolo, che, concernendo la convenzione istitutiva, richiamata dalla sentenza dichiarativa della società di fatto, va ricompresa nelle spese *diverse* da quelle prenotate a debito.

A tale riguardo soccorre indubbiamente la distinzione sopra richiamata e relativa alla natura dei crediti di massa, rappresentanti sia delle spese che dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento: è certo, infatti, che se l''obbligazione tributaria viene ricondotta ai debiti propri della *gestione* fallimentare, l'esatta comprensione del fenomeno sfugge; se, tuttavia, come si è più sopra suggerito, l'imposta di titolo viene considerata per quello che essa semplicemente è, una spesa, cioè, afferente la procedura fallimentare, non può sussistere dubbio alcuno sulla necessità sancita dall'art. 111, n. 1, della legge fallimentare, di collocare la stessa in prededuzione.

Nè, poi, alcun elemento viene conferito dalla pretesa contraddittorietà, ritenuta sulla base della distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa, ove si consideri che tale censura si risolve in un inutile formalismo, visto che, in realtà, entrambi fanno sempre capo al fallito e la terminologia riflette, quindi, il solo profilo della diversa collocazione; nè appare conferente rilevare che l'imposta va commisurata alla ricchezza conferita all'atto della costituzione della società e non a quello dell'enunciazione, poichè ciò costituisce applicazione del principio generalissimo in materia tributaria in ordine al necessario collegamento tra il sorgere dell'obbligazione ed i suoi presupposti di fatto (8).

L'imposta di titolo, infatti, presenta la caratteristica di far sorgere un debito diretto dei falliti, come imposta dovuta dalle parti contraenti sul contratto sociale e, contemporaneamente, *un debito diretto della massa, quale spesa necessaria per la procedura fallimentare.*

(8) Cass., I, 12 luglio - 12 novembre 1965, n. 2357, in *Riv. leg. fisc.* 1966, col. 242.

Occorre, infatti, al riguardo sottolineare — come del resto ha esattamente precisato il Tribunale — che la società costituita verbalmente non è soggetta a registrazione in termine fisso, così che l'obbligo della relativa imposta sorge solo nel momento della enunciazione: è proprio in funzione di quest'ultima, quindi, — contenuta nella sentenza dichiarativa — che si configura *per la prima volta* l'obbligazione tributaria, che costituisce, sì, una obbligazione della società di fatto fallita, ma il cui sorgere è provocato in via esclusiva, non dalla volontà dei contraenti, sebbene dall'emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto: *essa costituisce,* in conseguenza, *per la gestione fallimentare, una spesa che viene resa necessaria solo in quel momento in dipendenza dell'apertura della procedura fallimentare.*

Quanto, poi, alla circostanza che l'imposta di titolo per la sua natura non potrebbe essere assimilata alle spese od ai debiti « propri » della gestione fallimentare, facendo difetto il rapporto di riferibilità alla gestione, si ribadisce che la spesa relativa si riconnette direttamente *non alla volontà della società fallita,* ma all'esistenza della sentenza dichiarativa del fallimento; pertanto, se essa non può qualificarsi come una spesa della *gestione* in senso proprio, resta *sicuramente una spesa necessaria della procedura fallimentare* per lo stretto nesso che sussiste tra la sentenza, quale atto creativo della gestione, e la circostanza della enunciazione non potendosi, ovviamente, dichiarare il fallimento di una società di fatto senza enunciare l'esistenza della società stessa.

In tale situazione, l'imposta di titolo viene a costituire, pertanto, una vera e propria *spesa giudiziale,* o, se si preferisce, una spesa di giustizia, proprio perchè, *in assenza del fallimento, l'obbligo di corrispondere l'imposta non sarebbe* mai sorto in capo alla società di fatto, a meno che l'esistenza della medesima non venisse enunciata — esplicitamente o implicitamente — in negozi o atti sottoposti a registrazione (art. 62 legge organica di registro): viene ad essere posto, così, ulteriormente in evidenza il rapporto di necessarietà che sussiste tra l'enunciazione, contenuta nella sentenza, e l'obbligo di corrispondere l'imposta mediante prelevamento, divenendo l'esborso relativo una spesa propria o direttamente dipendente dall'atto, fonte della procedura fallimentare (10).

F. MARIUZZO

(10) In termini: Trib. Genova 15 maggio 1957, in *Foro It.*, 1958, II, col. 861, con nota adesiva di CHICCO in questa *Rassegna* 1960, pag. 101.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1973, n. 1104 - *Pres.* Icardi - *Est.* Mirabelli - *P. M.* Cutrupia (conf.) - Invernizzi (avv. Franco) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposte doganali - Reato di contrabbando - Assoluzione - Giudicato vincolante per i soli fatti materiali - Successiva affermazione di sussistenza di obbligo tributario - Ammissibilità.

(L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22; c.p.c., art. 28).

Imposte doganali - Diritti di prelievo - Esenzione - Certificato di circolazione - È essenziale - Prova della provenienza della merce data con altri mezzi - Inidoneità.

(D.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, art. 13).

Nel processo per il reato di contrabbando il giudice penale accerta l'obbligo tributario incidenter tantum *al solo fine della decisione sulla sussistenza del reato mentre soltanto i fatti materiali vengono decisi in sede penale con efficacia di giudicato; ne consegue che dopo l'assoluzione dell'imputato dal reato di contrabbando può essere accertata la sussistenza dell'obbligazione tributaria sulla base dei fatti irrevocabilmente dichiarati nel giudicato penale* (1).

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del diritto di prelievo su merci provenienti da uno dei paesi della comunità europea, è sempre indispensabile la presentazione del certificato di circolazione; la dogana può bensì richiedere la presentazione di altri mezzi supplementari di prova, ma il contribuente non può sopperire con altre prove alla mancanza del certificato (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 28 c.p.p., sostengono che, essendo stata pronunciata dal giudice penale nei loro confronti l'assoluzione dal reato di contrabbando, a seguito dell'accertamento che le merci risultavano provenienti da uno degli Stati della Comunità Economica Europea e non introdotti nel mercato dello Stato di transito e che la falsità dei documenti di accompagnamento, successivamente accertata, non era loro addebitabile, i giudici civili avrebbero errato nel ritenere che a loro carico resta il debito di versamento dei diritti c.d. di prelievo, previsti per l'importazione di merci provenienti da Stati diversi da quelli appartenenti alla Comunità.

La censura è infondata.

Come la sentenza impugnata ha esattamente precisato, i c.d. diritti di prelievo, istituiti e regolati dal Regolamento comunitario 5 febbraio 1964, n. 13/64, a carico dei prodotti provenienti da Stati non facenti parte della Comunità, come conseguenza dell'abolizione dei dazi doganali nell'ambito della Comunità stessa, hanno specifica natura di imposizioni doganali e vanno assoggettati, quindi, alla disciplina propria di queste.

(1-2) La prima massima, che è ineccepibile applicazione del principio dell'art. 28 c.p.p. chiarisce opportunamente la portata dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; sull'argomento mancavano precedenti recenti. Di rilevante esattezza è la seconda massima; conf. Corte di giustizia delle Comunità europee, 22 ottobre 1970, RACE, 1970, 905.

La questione se la sentenza del giudice penale, con la quale sia stata pronunciata assoluzione dal reato di contrabbando, fondata sull'affermazione che la merce importata non fosse soggetta a dazio, sia vincolante, o meno, per il giudice civile, che sia chiamato a decidere sulla sussistenza dell'obbligo tributario, è stata da tempo decisa da questa Corte in senso negativo, con la sentenza 3 agosto 1949, n. 2116, e, dopo qualche perplessità esposta dalla dottrina, non risulta abbia dato luogo successivamente ad incertezze.

Ed invero, a sensi dell'art. 28 c.p.p., il giudicato penale vincola il giudice civile od amministrativo solo per quanto riguarda i fatti materiali accertati, non anche per quanto concerne le questioni giuridiche trattate, che devono intendersi risolte ai soli fini dell'accertamento del reato.

Ne consegue che il giudicato penale in materia di contrabbando fa stato nel giudizio civile in riferimento all'accertamento del fatto dell'introduzione della merce nel territorio dello Stato italiano e del fatto del mancato pagamento dei diritti doganali, ma non per l'eventuale affermazione o deduzione intorno alla sussistenza dell'obbligo tributario, che viene emessa *incidenter tantum* nel processo penale, al mero fine della decisione sulla sussistenza, o meno, del reato di contrabbando.

A diversa conclusione non induce neppure il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, da taluno invocata al riguardo, in cui è stabilito che « qualora l'esistenza del reato dipenda dalla soluzione di una controversia concernente il tributo il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia relativa al tributo »; tale norma, infatti, ha lo scopo di evitare la sospensione del processo penale e la devoluzione della questione tributaria pregiudiziale al giudice civile od amministrativo e fa obbligo, quindi, al giudice penale di decidere la questione in sede penale evitando il prolungarsi del processo, ma non postula in alcun modo la formazione di un giudicato sulla questione pregiudiziale.

Di questi principî la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione e pertanto il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, sostengono che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la falsità dei certificati di origine della merce, c.d. documenti DD4, determinasse necessariamente l'assoggettamento della merce stessa al pagamento dei diritti di prelievo e adducono che per l'applicazione dell'esenzione sia sufficiente l'accertamento della provenienza della merce da uno dei paesi della Comunità, comunque raggiunta. A sostegno di tale tesi invocano la disposizione suindicata, secondo cui « le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo sup-

plementare di prova quando ritengono che l'identificazione della merce non possa essere accertata sulla sola base del certificato di circolazione ».

Ma neppure questa censura è fondata.

Dalla stessa lettera della norma risulta che il requisito minimo perché la merce importata sia ammessa all'esenzione dal versamento dei diritti di prelievo è l'esistenza di un regolare certificato; la presenza di questo può non essere considerata sufficiente, ma, in assenza di un'attestazione dalla quale risulti che la merce circola in osservanza delle norme comunitarie, le norme stesse non possono trovare applicazione. Alla inesistenza del documento è, ovviamente, equivalente la falsità dello stesso, che nel caso in esame è incontestata e risulta accertata anche nel giudicato penale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 settembre 1973, n. 2418 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Valore - *P. M.* Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Riccobone (avv. Granelli).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questione di diritto pregiudiziale alla valutazione - Applicabilità ad un'area ricompresa in piano regolatore con destinazione a verde pubblico del sistema di valutazione automatica - È tale.

(r.d. 7 agosto 1936. n. 1639, art. 29).

Costituisce una questione di diritto pregiudiziale alla valutazione da rimettere alla sezione speciale della Commissione provinciale, lo stabilire se un terreno con attuale destinazione agricola e ricompreso in piano regolatore con destinazione a verde pubblico sia soggetto a valutazione automatica ovvero a stima diretta (1).

---

(1) Decisione esatta. È giurisprudenza ormai consolidata che l'applicabilità del sistema di valutazione automatica non esorbita dalla competenza delle commissioni di valutazione solo quando debbasi stabilire in via di puro fatto se il terreno da valutare abbia o no caratteristiche di area suscettibile di una utilizzazione diversa dall'agricoltura e più redditizia (v. fra le molte, Sez. Un. 8 giugno 1971, n. 1700, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1135); nasce però una questione pregiudiziale di diritto quando cade in discussione la portata e l'estensione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 sulla valutazione automatica (14 ottobre 1970, n. 2001, *ivi*, 1970, I, 1103), quando la destinazione agricola discende dall'effetto norme particolari, come quella sul « masso chiuso » della Provincia di Bolzano (22 settembre 1970, n. 1658, *ivi*, 929) o quando comunque sorga una questione di interpretazione di norme di legge o di atti amministrativi o di negozi

giuridici (26 marzo 1970, n. 824 e 24 aprile 1970, n. 1182, *ivi*, 619). La specifica questione dei criteri di valutazione di un terreno con attuale destinazione agricola ma ricompreso in un piano regolatore con destinazione diversa da quella edilizia (strade, parchi, ecc.) era stata già decisa con la sentenza 5 febbraio 1971, n. 290 (*ivi*, 1971, I, 436) nel senso che essa è devoluta alla competenza della Commissione per le questioni di diritto.

Va in proposito ricordato che ai fini sostanziali è stato affermato che per i beni gravati da vincoli urbanistici o altri oneri il valore va determinato, tenendo conto dei vincoli medesimi, con riferimento al comune commercio (15 maggio 1972, n. 1457, *ivi*, 1972, I, 697); un terreno urbano, se pur non edificabile, ha pur sempre un valore che non è quello del terreno agricolo.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2428 - *Pres.* Saja - *Est.* Caleca - *P. M.* Gentile (conf.) - Scardovi (avv. Riccardi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposta di registro - Retrocessione - Risoluzione di contratto di trasferimento - Tassabilità sia del contratto risoluto sia della conseguente retrocessione.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 12, 14 e 64 e tariffa A, art. 121).

La risoluzione di un contratto, mentre non influisce sull'avvenuta tassazione del contratto risoluto, dà luogo ad un nuovo trasferimento (retrocessione) a sua volta soggetto ad imposta (1).

---

(1) Si riconferma un principio ormai pacifico; v. da ultimo 6 luglio 1971, n. 2097 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1220 con richiami. Degna di nota è l'identificazione del titolo della tassazione della retrocessione nella sentenza che dichiara la risoluzione che, a norma dell'art. 121 della tariffa A, va tassata alla stregua dell'art. 64 della legge di registro.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ottobre 1973, n. 2471 - *Pres.* Flore - *Est.* Saya - *P. M.* Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Miozzi (avv. Ielpo).

Imposta di registro - Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote dello 0,50 % di cui alla lett. b dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro - Criteri di determinazione.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4, lett. b).

Presupposto dell'applicazione dell'aliquota media dello 0,50 % della lettera b) *dell'art. 4 della tariffa* A *della legge di registro è soltanto la*

qualità soggettiva delle parti contraenti (Istituto di credito contemplato nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e ditta industriale o commerciale), sicché qualunque altra limitazione sarebbe ingiustificata ed arbitraria; conseguentemente la nota aggiunta all'art. 4 va interpretata, per quanto concerne la lettera b), *nel senso che per l'applicabilità dell'aliquota è necessario che il finanziamento e la cessione non siano estensibili a soggetti non aventi le qualità personali richieste, mentre nessun limite esiste alla estensibilità degli effetti della cessione ad altre operazioni bancarie intercorrenti fra le stesse parti* (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo dedotto la ricorrente Amministrazione finanziaria, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 28 della tariffa all. A alla legge di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261 nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che erroneamente l'impugnata sentenza ha accolto un diverso criterio per le due aliquote dello 0,25 % e dello 0,50 %, mentre la ritenuta possibilità che la cessione garantisse oltre il finanziamento previsto nel contratto anche altre operazioni rendeva inapplicabile non solo l'aliquota dello 0,25 %, ma anche quella dello 0,50 %, che invece la sentenza predetta aveva applicato, con la conseguenza che l'atto era soggetto alla tassazione dell'1,50 % pretesa dall'ufficio del registro.

La censura non è fondata.

---

(1) Le Sezioni Unite, intervenendo a dare una risoluzione alla tormentata questione, hanno offerto un limitato contributo alla chiarezza interpretativa della norma. Bisogna ricordare che non soltanto la sentenza 28 gennaio 1972, n. 212 (in questa *Rassegna,* 1972, I, 314) ma anche altre (particolarmente 15 aprile 1971, n. 1076, *ivi,* I, 1071) avevano sottolineato l'impossibilità di cancellare letteralmente dal corpo dell'art. 4 la nota aggiunta che è ben consapevolmente, e non solo accidentalmente, riferita anche alla lettera b); quando pure si volesse ammettere un minor rigore nel valutare la esclusività della connessione tra cessione e finanziamento, bisogna pur riconoscere che una connessione non solo apparente o pretestuosa deve esistere.

Ora le Sezioni Unite da una parte inaspriscono oltre il volere della norma i limiti alla applicabilità dell'aliquota di massimo favore affermando che la tassazione con lo 0,25 % è possibile solo quando la cessione abbia lo scopo esclusivo di garantire *l'unica* operazione bancaria preordinata per il finanziamento del contratto di somministrazione o di appalto stipulato con la pubblica Amministrazione; dall'altra parte riducono i presupposti dell'aliquota media dello 0,50 % alla sola qualità delle parti.

L'una e l'altra proposizione non si possono condividere. Per l'aliquota dello 0,25 la cessione (che può riguardare annualità di rendite o contri-

L'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261, modificando l'art. 4 della tariffa all. A alla legge di registro, ha fissato per le cessioni di crediti le seguenti aliquote:

a) 1,50 % per le cessioni in genere;

b) 0,50 % per le cessioni stipulate in relazione ai finanziamenti concessi dagli enti bancari previsti dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni a favore di ditte commerciali e industriali;

c) 0,25 % per le cessioni di annualità o contributi governativi o di enti pubblici nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni stipulate in relazione a finanziamenti concessi da detti enti bancari alle ditte commerciali e industriali.

La nota in calce al predetto art. 1 precisa che « per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e *che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni* ».

Il problema concerne *appunto l'interpretazione dell'ultima parte di detta disposizione* e cioè se il requisito negativo, a cui è subordinata l'applicazione delle minori aliquote, sia eguale nelle due ipotesi ovvero se esso vada considerato diversamente a seconda che si faccia questione dell'applicabilità dell'aliquota dello 0,50 % (lett. *b*) o di quello dello 0,25 % (lett. *c*).

Il Supremo Collegio, fatta eccezione per la decisione 28 gennaio 1972, n. 212, si è orientato per la seconda soluzione e pertanto ha inteso

---

buti o crediti in genere che possano non aver nulla a che vedere con prestazioni da fornire alla P.A.) deve essere in relazione con operazioni (non necessariamente una) da indicare specificamente in modo che, direttamente o indirettamente, gli effetti della cessione non siano estensibili ad operazioni diverse; nessuna verifica è però possibile per stabilire se le operazioni indicate siano preordinate alla esecuzione delle prestazioni verso la P.A. e meno che mai per accertare come il soggetto finanziato abbia impiegato le somme prelevate. Non diversa è la *ratio* della lettera *b*), salvo che per quanto concerne il debitore ceduto che non è una P.A. Ma nell'uno e nell'altro caso la cessione di credito deve essere « in relazione » ad operazioni bancarie *determinate* a servire per facilitare il credito alle ditte commerciali e industriali. Non solo per effetto della nota aggiunta, ma anche per il chiaro dettato della lettera *b*), l'aliquota media dello 0,50 % non presuppone soltanto una determinata qualificazione soggettiva delle parti, ma anche una connessione (« stipulate in relazione ») tra cessione e una o più operazioni bancarie determinate e ben specificate.

Il limite posto dalla nota non è diretto ad impedire che la cessione sia impiegata per operazioni che non hanno lo scopo di favorire l'esecuzione di contratti a vantaggio della P.A. (obiettivo che non sarebbe mai raggiungibile perchè nè l'operazione bancaria nè il danaro con essa finan-

in maniera diversa il suindicato requisito negativo, rispettivamente, nell'ipotesi di cui alla lettera *b*), ossia in quella dell'aliquota dello 0,50 % (cfr. sent. 21 dicembre 1964, n. 2948; 16 novembre 1970, n. 2421; 15 aprile 1971, n. 1076), e nell'altra di cui alla lett. *c*) e cioè in quella dell'aliquota dello 0,25 % (cfr. sent. Sez. Un. 6 giugno 1964, n. 1397; Sez. Un. 5 ottobre 1964, n. 2519; 26 marzo 1965, n. 507; 17 giugno 1966, n. 1560; 5 luglio 1966, n. 1737; 15 dicembre 1966, n. 2944; 23 maggio 1967, n. 1125; 2 agosto 1968, n. 2752; 5 settembre 1968, n. 2866; 19 dicembre 1969, n. 4006; 9 novembre 1970, n. 2302; 8 marzo 1971, nn. 760, 761, 762, 763, 764, 765 e 766; 19 giugno 1972, n. 1912; 25 luglio 1972, n. 2531; 27 ottobre 1972, n. 3300; 27 ottobre 1972, n. 3305; 15 febbraio 1973, n. 475; 15 febbraio 1973, n. 479).

Tale orientamento risulta pienamente giustificato e pertanto va confermato.

Prendendo le mosse da detta ultima ipotesi, ha rilevato che, com'è stato precisato in altre decisioni, la *ratio* della maggiore agevolazione dello 0,25 % risiede nell'intento legislativo di favorire i soggetti che, avendo particolari rapporti con la pubblica amministrazione, specialmente in conseguenza di contratti di somministrazione o di appalto, e riscuotendo normalmente il corrispettivo dopo molto tempo, hanno l'esigenza di ricorrere a finanziamenti di enti bancari al fine di ottenere il

---

ziato possono mai avere una destinazione vincolante), ma semplicemente di impedire che la cessione sia impiegata per operazioni « diverse » da quelle che devono essere chiaramente specificate nell'atto. Tale scopo si pone indifferentemente per la lettera *a*) e per la lettera *b*).

Inoltre se, come si è visto, una connessione tra cessione e operazione bancaria deve sussistere anche per la ipotesi della lettera *b*) degli artt. 4 e 28, questa connessione deve essere reale ed effettiva e non meramente apparente o pretestuosa; non si può seriamente supporre che il legislatore abbia inteso porre come presupposto di una agevolazione una dichiarazione pleonastica che non serve a nulla e consente illimitatamente (e lecitamente) l'utilizzazione della cessione per uno scopo diverso da quello che deve tuttavia essere dichiarato; quale scopo potrebbe avere una tale dichiarazione e perchè con questo modestissimo adempimento formale che non costa nulla si dovrebbe beneficiare di una riduzione di aliquota di due terzi?

Ma discutendo dell'aliquota ridottissima, numerose pronunzie hanno ben sottolineato il carattere della cessione di credito come negozio a causa generica che trova la *iusta causa* nell'altro negozio con cui è in relazione causale; in particolare con la recentissima decisione 5 luglio 1973, n. 1875 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 945) si è dato particolare rilievo a questa qualità della cessione giungendo all'affermazione che una cessione qualificata dalla connessione con un determinato rapporto deve essere registrata una seconda volta quando viene espressamente utilizzata per garantire un altro rapporto. Se la qualificazione limitativa della cessione non si produce con l'*esclusiva* connessione con operazioni bancarie determinate, può anche

denaro necessario per gli oneri relativi alla concreta esecuzione della prestazione dovuta: finanziamenti, rispetto ai quali, secondo una prassi commerciale ormai invalsa, gli enti suindicati pretendono la cessione dei crediti dovuti al soggetto finanziato dalla pubblica amministrazione in dipendenza della somministrazione o dell'appalto alla cui attuazione è destinato il denaro mutuato.

L'agevolazione suindicata che, ripetesi, è la maggiore prevista dalla legge, trova, dunque, il suo fondamento nella *specifica funzione* dell'atto di finanziamento, garantito dalla cessione, il quale è diretto a fornire il denaro occorrente all'esecuzione dei contratti di somministrazione o di appalto stipulati con la pubblica amministrazione, dietro cessione dei crediti spettanti al somministrante o appaltatore a titolo di corrispettivo.

Da ciò risulta evidente come per l'applicazione dell'aliquota particolarmente ridotta dello 0,25 % sia necessario un collegamento non solo rigoroso, ma anche *esclusivo* tra il singolo atto di finanziamento posto

---

venir meno del tutto la relazione, che si è visto necessaria tra gli artt. 4 e 28, giacchè il cessionario può soddisfare con i proventi del credito ceduto ogni suo diritto anche diverso da un'attività bancaria (nella menzionata sentenza 15 aprile 1971, n. 1076 si fa l'ipotesi del credito della banca nascente da fatto illecito o altro rapporto estraneo ad operazioni di credito) e potrebbe addirittura (ipotesi scolastica ma non irreale) incamerare i proventi della cessione indipendentemente da qualsiasi titolo, essendo la cessione di per sé traslativa del credito.

Ma per poter verificare se esista una connessione tra cessione e finanziamento rispondente ai requisiti di legge è sempre necessario che le operazioni bancarie siano determinate; se la cessione può essere impiegata per soddisfare altri crediti non ipotizzabili diversi da quello dichiarato, diventa impossibile anche l'altra verifica, ritenuta necessaria anche nella decisione in rassegna, attinenti ai requisiti soggettivi; se la cessione resta a causa generica (perchè manca la relazione esclusiva voluta nella nota all'art. 4) diventa possibile utilizzarne gli effetti a vantaggio di soggetti *diversi da contraenti*, che possono non avere il requisito soggettivo di ditta commerciale o industriale; ipotesi (questa volta non meramente scolastica) del credito della banca verso un terzo garantito dal cedente, o della cambiale avallata o dell'assegno girato e simili; senza dire che diventerebbe estremamente facile cedere valendosi dell'agevolazione un credito in favore di un privato, ricorrendo alla cessione in favore di una banca alla quale si da incarico di accreditare i proventi al terzo.

Si ritorna così al punto essenziale; se la cessione non è in relazione esclusiva con operazioni bancarie determinate (pieno rispetto della nota aggiunta) essa è una cessione *pura* e *semplice* a causa generica, alla quale nulla aggiunge la sola formale e non vincolante dichiarazione di connessione con una operazione bancaria; ma la cessione pura e semplice è soggetta all'aliquota normale, anche quando interviene tra un ente di credito autorizzato e una ditta commerciale o industriale.

in essere e la cessione di crediti che lo garantisce ed in proposito merita di essere ricordata l'osservazione già contenuta nelle cit. sent. nn. 1397 e 2519 del 1964, nelle quali queste Sezioni Unite hanno rilevato che « l'esplicita avvertenza legislativa » — quella per cui l'efficacia della cessione non deve essere estesa ad altre operazioni — è stata determinata dal fatto che gli istituti finanziatori, favoriti dalla generica formulazione della legge precedente (r.d.l. 9 maggio 1935; r.d.l. 19 dicembre 1935, n. 2170), avevano a volte utilizzato le cessioni di credito per proprie esposizioni, *non collegate al finanziamento concesso in relazione all'opera o fornitura pubblica.*

In sintesi, può dirsi che l'agevolazione è concessa perché la cessione garantisce un finanziamento diretto a fornire il denaro necessario ad effettuare la prestazione dovuta alla pubblica amministrazione generalmente per effetto di un contratto di somministrazione o di appalto, sicché l'agevolazione perderebbe la sua ragion d'essere se non fosse collegata e circoscritta a detto finanziamento. In ciò trova il suo fondamento l'orientamento giurisprudenziale ribadito nelle numerose decisioni suindicate, per il quale, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota dello 0,25 %, è necessario che la cessione concerna *soltanto* l'atto di finanziamento a cui garanzia è stato stipulato con la conseguenza che l'agevolazione risulta inapplicabile se sussista comunque la possibilità che la cessione venga estesa, al di là di detto finanziamento, anche ad altre operazioni.

Ben diversa si presenta la situazione rispetto all'aliquota dello 0,50 % (lett. *b* del citato art. 1 legge 4 aprile 1953, n. 261), la quale è prevista dalla legge non in base a un elemento oggettivo, quale quello dell'interdipendenza della cessione con un determinato atto di finanziamento, bensì a un criterio soggettivo consistente nella qualità delle parti, per cui il finanziatore-cessionario deve essere un istituto di credito compreso tra quelli indicati nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e il finanziato-cedente deve essere un'impresa commerciale o industriale. Conseguentemente, nell'ipotesi ora considerata, non avrebbe senso il riferimento al singolo atto di finanziamento a cui si riferisce la cessione perché l'agevolazione, ripetesi, non è concessa in dipendenza dell'oggetto e della funzione dell'atto di finanziamento, bensì per effetto delle qualità personali dei soggetti che hanno posto in essere i due negozi (finanziamento e cessione di crediti). Evidenti ragioni di logica giuridica impongono di ritenere applicabile l'agevolazione dello 0,50 % tutte le volte che ricorrono dette qualità personali, alle quali soltanto essa è subordinata, senza che sia consentita perciò alcun altra limitazione che risulterebbe ingiustificata ed arbitraria.

Deve quindi ritenersi che la formula legislativa della nota suindicata (... è necessario... che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni »), pur essendo unica per le due ipotesi, non ha lo stesso significato ciascuna di esse, in quanto è diretta in sostanza ad

impedire che le due agevolazioni operino oltre l'ambito dalla legge fissato e, poiché tale ambito è diverso a seconda che si tratti dell'aliquota dello 0,25 % e di quella dello 0,50 %, risultando la prima ancorata ad un criterio oggettivo e l'altra ad uno soggettivo, consegue che è anche diverso il contenuto del divieto di estendere la cessione ad altre operazioni. Nella prima ipotesi esso significa che l'agevolazione dello 0,25 % non spetta se comunque vi è la possibilità che l'efficacia della cessione sia estesa oltre il singolo finanziamento garantito dalla cessione stessa e ciò perché l'agevolazione è concessa in considerazione della particolare destinazione di tale finanziamento, strumentalmente preordinato alla concreta esecuzione di prestazioni verso la pubblica amministrazione. Nella seconda ipotesi esso, invece, sta a significare che l'agevolazione non spetta se il finanziamento e la cessione si riferiscono anche parzialmente a soggetti non aventi le qualità sopra ricordate e perciò compete in ogni caso in cui gli effetti dei due negozi siano circoscritti agli enti bancari previsti dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, da una parte, e, dall'altra, da imprese commerciali e industriali.

La bontà dal risultato raggiunto è confermata dal rilievo che in tal modo si ha un medesimo trattamento tributario tra finanziamenti e cessioni di crediti, che, per la loro stretta connessione, il legislatore certo ha voluto, dettando negli artt. 1 e 2 della cit. legge 4 aprile 1953, n. 261 una disciplina rigorosamente correlativa fra le ipotesi considerate e cioè l'1,50 % per i finanziamenti e le cessioni in genere, lo 0,50 % per i finanziamenti e le cessioni tra i suddetti enti bancari e le imprese commerciali e industriali, ed infine lo 0,25 % per i finanziamenti e le cessioni tra gli stessi soggetti quando la cessione ha per oggetto crediti verso la pubblica amministrazione: mentre con la tesi opposta si perviene all'assurdo di tassare diversamente i due atti e precisamente con l'aliquota dello 0,50 % il finanziamento e con l'altra dell'1,50 % la cessione dei crediti.

Il ricorso deve essere quindi rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2482 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Del Grosso (diff.) - Mariotti (avv. Andrioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di successione - Azioni non quotate in borsa - Determinazione del valore da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio - Sindacabilità nella successiva fase contenziosa - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(D.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11).

Imposta di successione - Azioni non quotate in borsa - Omessa presentazione del certificato peritale del comitato direttivo degli agenti di cambio - Successiva presentazione - Liquidazione di conguaglio di imposta principale - Necessità dell'accertamento di valore - Esclusione.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51 e 52; d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11).

La determinazione del valore delle azioni non quotate in borsa fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio è soltanto un parere che può essere sindacato senza limitazioni nella successiva fase contenziosa; è pertanto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. (1).

Il contribuente ha l'obbligo di presentare con la denuncia di successione il certificato peritale del Comitato direttivo degli agenti di cambio per la determinazione del valore delle azioni non quotate in borsa, ma ove tale obbligo non venga osservato la denunzia è tuttavia regolare e deve essere ricevuta dall'Ufficio. Quando, in ottemperanza ad una risoluzione ministeriale, l'Ufficio autorizza il contribuente a presentare successivamente il certificato peritale si sdoppia in due momenti la percezione dell'imposta principale che avrebbe dovuto percepirsi in unico atto in base alla denuncia corredata dal certificato peritale. Conseguentemente detta imposta liquidata in secondo momento sul valore delle azioni non quotate in borsa non è un'imposta complementare e non deve essere preceduta dalla notifica nel termine annuale dell'avviso di accertamento (2).

(*Omissis*). — Altra questione di legittimità costituzionale le ricorrenti ripropongono con il terzo motivo, lamentando che, a torto, la Commissione centrale abbia ritenuto manifestamente infondata la questione stessa. Questa è sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, la cui violazione è dedotta sul rilievo che l'accertamento, a carattere vincolante, della determinazione del valore delle azioni non iscritte nei listini di borsa, determinazione effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, a norma dell'art. 11, sesto comma, d.l. 8 marzo 1945, n. 90, è tale da limitare la difesa del contribuente, ancor prima di poter adire i competenti organi di giustizia,

---

(1-2) Decisione da condividere pienamente. Non constano precedenti specifici.

con l'effetto di ripristinare, sostanzialmente, il principio del *solve ed repete*.

Neppure questo motivo va accolto.

L'accertamento del valore delle azioni non iscritte nei listini di borsa, accertamento che il citato art. 11 demanda al Comitato direttivo degli agenti di cambio, non è vincolante, ma quale semplice atto istruttorio, ben può essere sindacato, nel merito, nella successiva fase contenziosa, con piena libertà di apprezzamento in ordine al valore delle azioni. E poiché la norma del citato art. 11, cui è, mossò addebito d'illegittimità costituzionale, non comprime la libertà di difesa delle parti, né preclude il contraddittorio, rettamente la Commissione centrale per le imposte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità che ad essa si riferisce.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 31, 51, 52 e 64 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 20 e 21 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 11 d.l. 8 marzo 1945, n. 90, nonché omesso esame di punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), si dolgono che, in ordine all'obbligo del contribuente, di produrre, insieme con la denuncia di successione, il certificato peritale del Comitato direttivo degli agenti di cambio, la Commissione centrale per le imposte abbia dato al citato art. 11 un'interpretazione in contrasto con i principî che presidiano la disciplina dell'imposta di successione, quali risultano dagli artt. 51 e 52, pure citati, della legge tributaria sulle successioni, senza tener conto, peraltro, che l'Ufficio aveva già liquidato l'imposta sulla base della denunzia, sebbene non corredata del certificato peritale. Se questo deve ritenersi elemento essenziale — deducono le ricorrenti — la denunzia non doveva essere ricevuta dall'Ufficio, il quale avrebbe invece dovuto promuovere la procedura di cui al menzionato art. 52. Aggiungono che avendo l'Ufficio considerato la denuncia ammissibile, anche se non accompagnata dal predetto certificato, doveva procedersi alla revisione dei valori denunziati dalle contribuenti per indagarne la congruità e determinare il valore venale ai fini della tassazione, mediante notificazione di avviso di accertamento, avverso il quale le odierne ricorrenti avrebbero potuto adire la Commissione distrettuale.

Il motivo non si ravvisa fondato.

Da quanto stabilisce l'art. 11, ultimo comma, del d.l. n. 90 del 1945 si desume che rispetto alle azioni non iscritte nei listini di borsa è fatto obbligo al contribuente di produrre, unitamente alla denunzia di successione, un certificato peritale del Comitato direttivo degli agenti di cambio circa il valore delle azioni con riferimento al giorno del loro trasferimento. Il contenuto precettivo di questa zona, considerata sia in sé, sia in correlazione a quelle che disciplinano la denuncia di successione (art. 51 ss. legge tributaria sulle successioni),

risulta ben chiaro; essa pur affermando l'accennato obbligo del contribuente, non commina l'invalidità della denunzia non accompagnata dal certificato peritale; né, in tale ipotesi, la denunzia stessa può equipararsi a quella che, per mancanza degli elementi indicati nel citato art. 52, è considerata dalla legge denunzia irregolare.

Ciò premesso, rilevasi che, nella specie, l'Ufficio tributario poteva e doveva applicare l'imposta di successione sul valore nominale di L. 1.000 per ogni azione, indicato nella denunzia di successione, senza dare inizio alla procedura di rettificazione della denunzia, prevista dallo stesso art. 52, non ricorrendo un'ipotesi di denunzia irregolare. Infatti, l'Ufficio, applicando l'imposta sul valore dichiarato ed invitando nello stesso tempo le contribuenti a produrre il certificato peritale, ha frazionato in due fasi la liquidazione dell'imposta principale, senza che a ciò osti alcuna specifica disposizione di legge. Lo Ufficio si è uniformato, peraltro, alla risoluzione ministeriale del 19 novembre 1954, n. 176.900, emanato al fine di evitare che il contribuente, pur non avendo la materiale possibilità di ottemperare al precetto dell'art. 11, a causa del periodo di tempo occorrente per la formazione del certificato peritale, incorra nella sanzione della sopratassa per denunzia di successione eseguita oltre il termine di legge (art. 55 legge tributaria sulle successioni).

Ora, se l'Ufficio, in base alla disposizione del citato art. 11 aveva diritto di percepire la maggiore imposta, in via principale, nel momento in cui il contribuente era tenuto a produrre, con la denunzia, il certificato peritale, tale diritto non viene ovviamente meno nel caso in cui il contribuente presenti, come nella specie, in ritardo il detto certificato. Né la ritardata produzione di questo ha l'effetto di mutare in complementare il tributo principale, la cui natura resta ferma, anche se la relativa liquidazione venga a scindersi in due fasi di unico accertamento. Infatti, non può parlarsi di tassa complementare, a norma dell'art. 7 della legge organica sull'imposta di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), perché questa presuppone che sia esaurito il procedimento di liquidazione del tributo principale, ciò che, nel caso in esame, non ricorre.

Escluso che il rispetto alla tassazione della differenza di valore delle azioni cadute nella successione possa configurarsi un tributo complementare, resta di conseguenza esclusa la necessità per l'Ufficio di notificare alle contribuenti l'avviso di accertamento di cui all'art. 20 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639. Questo, infatti, sarebbe stato necessario soltanto nel caso in cui l'ufficio come era nella sua facoltà, avesse ritenuto il valore delle azioni determinato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio inferiore a quello venale in comune commercio al giorno del trasferimento, trattandosi, in questa ipotesi, di tributo complementare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1973, n. 2541 - *Pres.* Malfitano - *Est.* Elia - *P. M.* De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Banca Popolare di Siracusa (avv. Mazzullo).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Azione riconvenzionale - Interessi - Ammissibilità.

(C.p.c. art. 112; l. 26 gennaio 1961, n. 29).

Imposta di registro - Agevolazione per il credito artigiano - Presupposti - Acquisto di immobile da destinare a laboratorio - Non si estende.

(L. 25 luglio 1952, n. 949, art. 33; d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, art. 8).

Legittimamente l'Amministrazione finanziaria, convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, può domandare in via riconvenzionale il pagamento degli interessi sull'imposta pretesa con l'ingiunzione (1).

L'agevolazione dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in relazione all'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, ha per oggetto il credito diretto all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratorio artigiano, inteso come complesso produttivo considerato nei suoi elementi caratteristici essenziali, strutturali e strumentali; la agevolazione non può di conseguenza essere estesa al credito per lo acquisto di un immobile nel quale si intenda successivamente installare un laboratorio, essendo peraltro non essenziale la proprietà dell'immobile per la costituzione del laboratorio (2).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso principale l'Amministrazione denuncia violazione della legge 26 gennaio 1961 n. 29, dell'art. 2953 c.c., degli artt. 36, 100 e 112 c.p.c., nonché dei principî giuridici in materia di opposizione alle ingiunzioni fiscali, in relazione

---

(1-2) Esattissima la prima massima che, ben precisando la differenza tra azione riconvenzionale vera e propria e eccezione riconvenzionale, riconosce il diritto della Finanza di proporre anche una vera azione riconvenzionale per dimandare il pagamento degli interessi non chiesto con l'ingiunzione. Riguardo agli interessi non si pone la necessità della preventiva liquidazione in sede amministrativa, si che la domanda riconvenzionale è un'azione di pagamento e non un'azione di accertamento positivo. Sul punto v. Cass., 13 ottobre 1973, n. 2579 in questa *Rassegna*, 1973, I, 1173 e precedenti ivi richiamati.

Da condividere pienamente è anche la seconda massima.

al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. ed infine omessa motivazione su punto decisivo in rapporto al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deducendo che con rituali domande riconvenzionali proposte con comparse di risposta nei due giudizi non ancora, allora, riuniti, essa Amministrazione aveva chiesto il pagamento degli interessi dovuti sulle imposte suppletive a termini della citata legge n. 29 del 1961 e non comprese nelle ingiunzioni, e tale istanza riconvenzionale non era stata presa in esame dalla Corte di merito.

La censura è fondata. Il convenuto in giudizio può, a termini dell'art. 36 c.p.c., trarre occasione dalla domanda proposta contro di lui per chiedere oltre il rigetto di tale istanza anche l'accoglimento di una domanda propria, in riconvenzionale, tendente ad ottenere un provvedimento positivo favorevole ad esso convenuto e sfavorevole all'attore. Tale domanda riconvenzionale si distingue dalla eccezione riconvenzionale, con la quale, pur deducendosi un diritto incompatibile con l'istanza dell'attore, si chiede dal convenuto solo il rigetto della detta istanza e non anche una pronuncia in proprio favore (Cass. 19 ottobre 1966 n. 2549 e Cass., 27 marzo 1967 n. 670). La domanda riconvenzionale, ove non importi spostamento di competenza, può essere proposta anche fuori delle ipotesi di cui all'art. 36 citato, e cioè se non dipende né dallo stesso titolo dedotto in giudizio, né da quello che già appartiene al processo in via di eccezione, purché, tuttavia, sussista un vincolo di collegamento tra la istanza principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il *simultaneus processus*. Tale vincolo sussiste nel caso in cui le domande traggano entrambe origine da un unico rapporto (Cass., 22 luglio 1966, n. 2003). Nella ipotesi di opposizione ad ingiunzione fiscale, con riferimento agli articoli 144 e 145 della legge 30 dicembre 1923 n. 3269, l'Amministrazione finanziaria assume la veste formale di convenuta e può dunque proporre anche in subordine domanda di riconvenzionale, sia pure fondata su titolo diverso, se quello indicato nella ingiunzione risultasse illegittimo (Cass., 20 ottobre 1969, n. 133).

Nella specie, con le comparse di risposta 12 febbraio 1964, nel giudizio di opposizione promosso dalla Banca e 17 aprile 1964, nel giudizio promosso dal Gemelli, l'Amministrazione chiese, come questa Corte Suprema accerta in fatto, ai fini dell'indagine sul dedotto errore procedurale, il pagamento degli interessi del 3 % sulle imposte suppletive chieste con le ingiunzioni opposte. Tali interessi venivano domandati in dipendenza dello stesso titolo di obbligazione tributaria di cui alle ingiunzioni opposte, nelle quali non erano compresi, ed erano collegati al diritto di credito d'imposta in esse dedotto dalla Amministrazione ed oggetto di opposizione da parte dei contribuenti. La domanda riconvenzionale relativa agli interessi era stata proposta nel termine di cui all'art. 167 c.p.c., cioè nella comparsa di risposta

(Cassazione, 23 marzo 1968, n. 922) con riferimento alla legge n. 29 del 1961 citata, ma non fu esaminata dalla Corte di merito, che, pur dichiarando dovute le imposte di cui alle ingiunzioni, non provvide, né motivò, neppure implicitamente, circa gli interessi del 3 % su tali somme, chiesti dall'Amministrazione.

Pertanto il ricorso principale deve essere accolto.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Banca denuncia violazione degli artt. 33 e 41 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dell'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418 deducendo che erroneamente la Corte di merito ritenne che fossero esclusi i benefici tributari relativamente ai finanziamenti a favore delle imprese artigiane mediante somme di danaro destinate ad acquisti di immobili da adibire a sede di laboratori gestiti da dette imprese.

La censura è infondata.

L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in relazione al precedente d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, concede agevolazioni in materia di imposte di registro soltanto alle operazioni di credito artigiano dirette, secondo la espressione legislativa, all'ampliamento ed ammodernamento di laboratori artigiani, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Il laboratorio artigiano è, secondo la comune nozione, quello funzionalmente attrezzato alla attività produttiva artigianale ed il legislatore espressamente dichiara che l'agevolazione fiscale riguarda i contratti di credito di somme destinate all'impianto o ampliamento o ammodernamento di un laboratorio inteso come complesso produttivo, cioè considerato nei suoi elementi caratteristici essenziali, strutturali e strumentali, che ne identificano la specie. Tra questi elementi sono considerati dal legislatore, appunto, le macchine e le attrezzature, mentre la norma del citato art. 33 contenente un beneficio fiscale, in deroga al sistema normale d'imposta, e, dunque, di stretta interpretazione a termini dell'art. 14 delle disp. prel. al codice civile (Cassazione, 26 marzo 1953, n. 788) non consente di comprendere nella intenzione del legislatore anche i crediti per l'acquisto di un immobile, nel quale ci si proponga di collocare le attrezzature ed i macchinari costituenti il laboratorio artigiano, ai fini del quale, poi, non è neppure indispensabile la proprietà di un immobile, che potrebbe essere preso in conduzione dall'imprenditore. Con riferimento al contratto di concessione del credito, la Corte di merito ha, con congrua e corretta motivazione e dunque con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, accertato che i crediti vennero concessi per acquistare un locale « per adibirlo ad officina meccanica », previo « successivo ammodernamento ».

Pertanto la Corte di merito rettamente escluse nella specie il beneficio in relazione al citato art. 33 della legge n. 949 del 1952 e il ricorso incidentale non può essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ottobre 1973, n. 2618 - *Pres.* Icardi - *Est.* Elia - *P. M.* De Marco (conf.) - Soc. Sacet (avv. Bracci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio).

Imposta di registro - Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo acquisto di terreni e fabbricati per l'impianto di stabilimenti industriali - Pluralità di atti di acquisto - Decorrenza del termine triennale per la realizzazione del fine industriale dal primo atto.

(D.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5).

Nel caso di successivi acquisti con separati atti di terreni o fabbricati per l'impianto di stabilimenti industriali nell'Italia meridionale, il termine triennale per la realizzazione del fine industriale decorre per ciascun atto dalla data della rispettiva registrazione e non da quella dell'ultimo atto, non potendosi ammettere che il contribuente con la stipulazione di più atti non legati da vincolo di unitarietà prolunghi il termine per l'adempimento dell'onere cui è subordinata l'agevolazione (1).

---

(1) Massima di evidente esattezza. Per vero l'art. 9 della legge di registro non sembra richiamato a proposito. A parte l'impossibilità di applicare l'art. 9 a diversi negozi contenuti in separati atti distanziati nel tempo (solo talvolta a questo limite si è spinta la giurisprudenza che però è in generale per la tesi della unicità dell'atto), la connessione necessaria del capoverso dell'art. 9 può riguardare convenzioni di diversa natura che si compongono in un unico negozio e non mai più atti della stessa specie che sono necessariamente autonomi in senso giuridico, e per i quali non potrebbe mai parlarsi di tassazione unica con l'aliquota più grave. Ai fini del termine per l'adempimento dell'onere a cui è condizionata l'agevolazione, la molteplicità degli atti non potrebbe mai assumere il carattere della connessione necessaria, in senso giuridico, ma tuttalpiù quello della unitarietà del fine pratico, sotto il profilo quindi della mera convenienza dal lato soggettivo. In nessun caso quindi l'art. 9 potrebbe influire sul decorso del termine per la decadenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 ottobre 1973, n. 2665 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Giuliano - *P. M.* Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani) c. Fiduccia.

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Intestazione a persona defunta - Notifica all'erede - Nullità - Sanatoria.

(R.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 42; c.p.c., art. 156).

Legittimamente l'accertamento è intestato al nome del contribuente defunto dopo la costituzione del rapporto tributario. La notifica di esso eseguita impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto

oltre il termine di sei mesi è nulla, ma la nullità non può essere dichiarata quando la notifica abbia raggiunto lo scopo, quando cioè gli eredi abbiano proposto ricorso contro l'accertamento (1).

---

(1) Decisione esattissima e di molto interesse. In passato la giurisprudenza ha avuto un orientamento molto rigoroso; è stata affermata, indiscriminatamente la nullità dell'accertamento intestato a persona defunta (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 461) e quanto alla notifica in più occasioni si è pretesa dall'Amministrazione una diligenza nell'accertamento degli eventi successivi alla costituzione del rapporto (morte, cambiamento di abitazione, mutamento della rappresentanza delle persone giuridiche ecc.) superiore a quella che si prende nei rapporti di diritto comune. Un più equilibrato indirizzo sembra emergere dalle pronunzie più recenti: con la sentenza 5 luglio 1973, n. 1889 (in questa *Rassegna,* 1973, I, 948, con richiami alla precedente giurisprudenza rigoristica) è stato riconosciuto l'obbligo del contribuente di dichiarare il domicilio e le successive variazioni di esso e il correlativo diritto della Finanza di eseguire le notificazioni nel luogo risultante dagli atti. Oggi si afferma che è perfettamente valido l'accertamento intestato a persona defunta (del che non era ragionevole dubitare posto che può essere pronunciata perfino la sentenza nei confronti della parte defunta quando la morte non sia stata denunciata), e inoltre che le irregolarità della notificazione sono soggette alla sanatoria generale dell'art. 156 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1973, n. 2744 - *Pres.* Rossi - *Est.* Mirabelli - Soc. Biscotti Colussi (avv. Sassone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità di costituire sedi e succursali o di partecipare in altre società senza limitazioni di territorio - Esclusione.

(L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 36 e 38; l. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13).

Le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno stabiliscono con gli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634 non spettano ad una società con sede nel Mezzogiorno il cui statuto prevede la possibilità dell'assunzione di interesse e partecipazioni in altre società e della istituzione di succursali in altri luoghi in Italia o all'estero; a tal fine è irrilevante che l'atto sia stato compiuto prima della entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 717 e del d.m. 14 dicembre 1965, in quanto tali norme non hanno portata innovativa, ma hanno solo precisato le prescrizioni già contenute nelle disposizioni precedenti (1).

---

(1) Si riconferma un orientamento ben solido (12 maggio 1971, n. 1363 in questa *Rassegna,* 1971, I, 895; 10 novembre 1971, n. 3186, *ivi,* 1972, I, 106; 11 marzo 1972, n. 706, *ivi,* 334; 14 luglio 1972, n. 2398, *ivi,* 844) dal quale vi era stata qualche deviazione (6 luglio 1972, n. 2236, *ivi,* 845).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2805 - *Pres.* Malfitano - *Est.* Falletti - *P. M.* Antoci (diff.) - Adducci (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

Imposte e tasse in genere - Interessi - Prescrizione - Prescrizione quinquennale.
(C.c., art. 2946).

Gli interessi sulle imposte indirette, pur costituendo un debito di natura tributaria, sono soggetti alla prescrizione quinquennale dell'art. 2946 c.c. e non a quella dell'imposta a cui accedono (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello ha erroneamente escluso l'estinzione del credito in oggetto, ritenendo applicabile nella specie non la prescrizione triennale stabilita dall'art. 86 del r.d. 10 dicembre 1923, n. 3270, ma la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c., e sostengono che, trattandosi di interessi moratori aventi natura tributaria questi dovevano soggiacere alla medesima prescrizione cui soggiace il debito principale.

La censura non è fondata e gli argomenti della sua reiezione ripetono principî giurisprudenziali più volte affermati da questa suprema corte in analoghe fattispecie (cfr. Cass., 1972, nn. 20 e 2394).

Secondo l'art. 86 cit. l'imposta di successione si prescrive dopo tre anni qualora vi sia stata denuncia del contribuente, o dopo venti anni se denuncia non vi sia stata. Con le leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147, è stato introdotto *ex novo,* per tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari, l'obbligo di corrispondere gli interessi « moratori », a decorrere dal momento in cui l'imposta o la tassa è divenuta esigibile, nel caso in cui vi sia stato un comportamento omissivo del contribuente che abbia impedito l'esatta determinazione del tributo. Poiché queste leggi nulla dispongono in ordine alla prescrizione del credito anzidetto è sorta questione se possano valere relativamente ad esso i termini previsti per le singole imposte (nella specie per l'imposta di successione), o se debba invece applicarsi il termine quinquennale generalmente stabilito per gli interessi dallo art. 2948, n. 4 c.c.

---

(1) Cfr. Cass. 5 gennaio 1972, n. 20 (in questa *Rassegna,* 1972, I, 281) nella quale è stato anche affermato che la prescrizione per gli interessi non comincia a decorrere finchè è controverso il credito di imposta. Per quanto concerne la efficacia, sull'obbligo di pagare gli interessi, degli atti interruttivi inerenti al debito di imposta, cfr. Cass., 13 luglio 1973, n. 2023, in questa *Rassegna,* 1973, I, 960 e segg.

Va preliminarmente osservato che le norme sulla prescrizione, in quanto dispongano termini più brevi di quelli ordinari, avendo quindi natura eccezionale (art. 2946 c.c.) devono ricevere interpretazione tassativa, senza possibilità di esenzione analogica (art. 14 prel.). Va inoltre rilevato, nella specie, che il debito d'interessi, pur avendo anche esso carattere tributario, dato il suo riferimento ad un rapporto d'imposta, non può tuttavia assimilarsi alla obbligazione tributaria principale, né può considerarsi come un ampliamento o un'estensione di questa, poiché ne differisce viceversa nella sostanza e nelle condizioni. Invero l'imposta di successione dipende dall'evento successorio, ed è determinata in rapporto alla natura e all'importo dei beni in esso compresi; invece l'obbligo degli interessi presuppone un comportamento omissivo del contribuente, che ha impedito la tempestiva esazione del tributo. Essendo dunque un'obbligazione indipendente ed autonomamente regolata, non equiparabile né alla sopratassa né alla pena pecuniaria, non possono trovare applicazione a suo riguardo le norme degli artt. 86 e segg. della legge sull'imposta di successione.

Un altro rilievo può farsi, per escludere che l'obbligo degli interessi rientri nella « tassa sulle successioni », come definita dall'art. 86 del r.r. 3270/1923, che cioè all'entrata in vigore di tale legge esso non era regolato in modo specifico, cosicché l'amministrazione delle finanze, per conseguire la corresponsione degli interessi, doveva far capo alle ordinarie norme del codice civile deducendo l'inadempienza del debitore d'imposta. Allora non poteva sorgere dubbio sull'applicabilità delle norme del codice civile relativamente alla prescrizione degli interessi, ma ad uguale risultato si deve pervenire, per quanto si è detto, anche nella attuale situazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1973, n. 2829 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Caleca - *P. M.* Pascalino (conf.) - Assessorato LL. PP. Regione Siciliana (avv. Stato Azzariti) c. Guarino.

Imposta generale sull'entrata - Regione Siciliana - Tassazione dei corrispettivi pagati dalla Regione - Diritto di rivalsa - Esclusione.

(L. 19 giugno 1940, n. 769, art. 6; d.l. 12 aprile 1948, n. 507, art. 2; Reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6, art. 1).

La Regione Siciliana ha nel tributo di I.G.E. la stessa posizione dello Stato e per conseguenza non è esercitabile verso di essa la rivalsa riguardo corrispettivi dalla stessa pagati (1).

---

(1) Viene confermata la soluzione data dalle Sezioni Unite (sentenza 25 febbraio 1972, n. 565, in questa *Rassegna*, 1972, I, 322) al contrasto precedentemente creatosi.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2922 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Lipari - *P. M.* Gentile (conf.) - Soc. Masturzo (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Accertamento violazione - Verbale polizia tributaria - Valore probatorio.

(L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24; c.c.p., art. 155 e segg.).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Accertamento violazioni - Prova - Presunzioni - Criterio di probabilità - Sufficienza.

Il processo verbale della polizia tributaria ha fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto personalmente o che è stato compiuto in sua presenza, salva la libera valutazione da parte del giudice dei fatti attestati e delle dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo; anche la sottoscrizione della parte è un elemento probatorio che può essere apprezzato dalla autorità giudiziaria (1).

La prova della pretesa tributaria può essere fondata su presunzioni che non debbono rispondere al criterio della necessità, ineluttà-

---

(1-2) Decisione di molto interesse. La prima massima, riferendo al verbale di accertamento della Polizia tributaria le norme degli art. 155 e segg. c.p.p., dà una definizione ben precisa del valore probatorio degli atti di investigazione compiuti a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Questo chiarimento è assai opportuno.

La seconda massima con eguale precisione affronta il problema della presunzione; il S.C. ha ben precisato che, specie in materia di I.G.E., gli elementi probatori acquisibili contro il contribuente evasore sono necessariamente pochi ed indiretti, si che un eccessivo rigore renderebbe impossibile ogni repressione: riportando la sufficienza della prova al criterio della normalità, probabilità e veromisiglianza si è assicurata la efficienza dell'attività di accertamento delle violazioni. Particolarmente interessante è quella parte della decisione che riguarda la determinazione quantitativa della materia imponibile: assai spesso (tipico è il caso dell'attività promiscua di vendita al pubblico e vendita all'ingrosso) ci si trova di fronte alla impossibilità di determinare con precisione il *quantum* di un fenomeno di cui si è sicuramente dimostrato l'*an* e solo una valutazione di probabilità, in certo modo equitativa, può riuscire allo scopo. Anche questo criterio, rispondente ad una regola di esperienza e di normalità, è stata dichiarata conforme alle norme sulla prova per presunzione.

Per la prova presuntiva nelle imposte dirette v. Cass. 8 ottobre 1970, n. 1855 in questa *Rassegna*, 1971, I, 345 con la nota di F. Favara, *La prova per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili.*

*bilità o della certezza assoluta del fatto dedotto, ma possono anche soltanto raggiungere un risultato di probabilità o verosimiglianza secondo l'*id quod plerunque accidit, *ciò può consentire anche la determinazione delle quantità soggette all'imposta secondo criteri di normale esperienza* (2).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2932 - *Pres.* Leone - *Est.* La Torre - *P. M.* Mililotti (conf.). - Cerri (avv. Cannata) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin).

Imposta di registro - Successione di leggi nel tempo - Legge 27 settembre 1963, n. 1317 - Atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva - Applicabilità della norma vigente al momento in cui l'atto diviene efficace.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81 e 152; l. 27 settembre 1963, n. 1317, art. 2).

Sono soggetti all'aliquota della nuova legge 27 settembre 1973, n. 1317, gli atti che, benché stipulati anteriormente all'entrata in vigore, diventano efficaci successivamente a seguito di approvazione o di avveramento di condizione sospensiva (1).

---

(1) Decisione esatta che applica al caso specifico il principio generale dell'art. 152 della legge di registro. Per analoghe questioni risolte in vario senso, anche in relazione a norme particolari cfr. 24 aprile 1970, n. 1173, in questa *Rassegna*, 1970, I, 777; 21 luglio 1971, n. 2379, *ivi*, 1971, I, 1449; 17 aprile 1972, n. 1200, *ivi*, 1972, I, 491; 13 giugno 1972, n. 1858, *ivi*, 1149.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2933 - *Pres.* Leone - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Mililotti (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Istituto Gualandi (avv. Busi).

Imposta sulle società - Opere pie - Gestione di azienda con fine di lucro - È soggetta.

(L. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 1 e 3; t.u. 5 luglio 1951, n. 573, art. 2 e 8).

L'opera pia che gestisce in regime di concorrenza e con fine di lucro un'azienda che svolge attività diversa da quella istituzionale

(nella specie una sala cinematografica aperta al pubblico) è soggetta per tale attività all'imposta sulle società (1).

---

(1) Decisione da condividere pienamente. Lo stesso principio era stato affermato con la sentenza, oggi invocata dal contribuente, 8 luglio 1968, n. 2337 (in questa *Rassegna,* 1968, I, 793), che aveva peraltro posto dei limiti, poco convincenti, per la determinazione dell'autonomia della gestione e del bilancio. Oggi, con maggior aderenza alla norma, si riconosce che l'attività economica esercitata in regime di concorrenza e per fine di lucro, come tale soggetta all'imposta, va determinata obiettivamente, indipendentemente da ogni comportamento del soggetto nel dare una costituzione autonoma differenziata all'attività lucrativa esercitata al di fuori dei fini istituzionali. Degna di nota è poi l'affermazione che anche per le opere pie l'esenzione dall'imposta presupponga i due elementi dell'esercizio dell'attività economica in regime di monopolio e della sua rispondenza (in senso stretto e non solo come mezzo al fine) al pubblico interesse. Per la diversa situazione delle aziende autonome di enti pubblici v. Cass., 3 luglio 1971, n. 2067, *ivi,* 1961, I, 1209.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembre 1973, n. 2978 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Sandulli - *P. M.* Minetti (conf.) - Soc. Guarenti (avv. Scarpa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto).

Imposte e tasse in genere - Azione ordinaria - Domande nuove in appello - Nullità formale dell'accertamento già impugnato per ragioni sostanziali - Inammissibilità.

(C.p.c., art. 345).

La domanda diretta alla dichiarazione di inesistenza dell'accertamento per vizi di forma (incompetenza dell'organo, difetto di sottoscrizione, mancanza di motivazione) essendo essenzialmente diversa sia per il petitum *che per la* causa petendi *da quella diretta a far dichiarare l'illegittimità dell'accertamento per ragioni di diritto sostanziale, non può essere proposta per la prima volta in appello* (1).

(*Omissis*). — Con i due motivi di ricorso, la ricorrente — denunciata l'errata interpretazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in relazione

---

(1) Decisione di evidente esattezza. È da sottolineare la precisione della motivazione che giustifica l'affermata inammissibilità con l'introduzione in grado di appello di una situazione nuova che altera il « fatto costi-

agli artt. 1 del d.l. 27 aprile 1947 n. 330, 175 e segg. del r.d. 23 marzo 1933 n. 185, 204 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, e 5 legge 20 giugno 1865 n. 2248 all. E — si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che le deduzioni concernenti la nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza dell'organo, per illegibilità della sottoscrizione e per difetto di specificità integrassero una domanda nuova, in quanto con esse si sarebbe invocato — lasciando inalterati il *petitum* e la *causa petendi* — soltanto l'applicazione di norme non specificamente indicate in primo grado.

La censura è infondata.

La Corte d'appello — dopo avere esattamente affermato che la azione proposta in primo grado, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di un atto amministrativo (avviso di accertamento tributario) per vizi attinenti al diritto sostanziale, e quella spiegata in seconde cure, volta a conseguire la dichiarazione di inesistenza giuridica dello stesso atto per vizi di forma, avessero diversi *petita* (immediati) e distinte *causae petendi* per avere ad oggetto differenti pronuncie di diritto ed essere fondate su disuguali ragioni giuridiche — ha correttamente ritenuto che le deduzioni, formulate per la prima volta in sede di gravame, integrassero gli estremi di una domanda nuova, improponibile in grado di appello, a norma dell'art. 345 c.p.c.

Invero — poiché, con le deduzioni afferenti ai vizi di forma dell'atto amministrativo (in precedenza mai denunciati), si è introdotto nel dibattito una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, alterante il fatto costitutivo della pretesa avanzata in giudizio ed aprente un nuovo tema di indagine, richiedente ulteriori accertamenti di fatto e nuove valutazioni di diritto — deve ritenersi che, a seguito della modificazione dei presupposti e dei limiti della lite, si sia irritualmente inserito nella controversia, oggetto del presente giudizio, un nuovo tema di dibattito, senza rispetto del principio fondamentale della garanzia del doppio grado di giurisdizione (e della lealtà del contraddittorio).

Per modo che deve concludersi che, giustamente il giudice di appello abbia dichiarato precluso l'esercizio della giurisdizione in ordine alla domanda avanzata dall'attuale ricorrente, per la prima volta in secondo grado, in aggiunta (o in sostituzione) di quella proposta in prime cure. — (*Omissis*).

---

tutivo della pretesa avanzata in giudizio » e fa venir meno, indipendentemente dalla necessità di nuove indagini, la garanzia del doppio grado di giurisdizione; v. in proposito Cass., 12 febbraio 1973, n. 430 in questa *Rassegna*, 1973, I, 436.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 12 novembre 1973, n. 2984 - *Pres.* Malfitano - *Est.* Valore - *P. M.* Antoci (conf.) - Zanobi (avv. Pezzino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto).

Imposta complementare sul reddito - Detrazioni - Reddito di lavoro subordinato - Spese inerenti alla produzione del reddito - Aggiornamento professionale, viaggi, trasporti e simili - Regime anteriore alla legge 4 dicembre 1962, n. 1682 - Indetraibilità.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, art. 8 e 10; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136; l. 4 dicembre 1962, n. 1682, art. 5).

Sono deducibili dal reddito tassabile ai fini dell'imposta complementare le spese e le perdite involontarie che ineriscono alla attività produttiva legate cioè alla produzione da un vincolo di destinazione e di strumentalità; conseguentemente non sono deducibili dal reddito di lavoro subordinato le spese per pubblicazioni, viaggi di istruzione congressi e simili, che sono invece detraibili dal reddito di lavoro autonomo. L'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, riconfermando tale principio, ha tuttavia ammesso in via equitativa, a conferma di quanto già riconosciuto in circolari, una modesta detrazione per spese di aggiornamento professionale (nei limiti del 20 % del reddito e con un massimo di L. 360.000) che, pur non essendo inerenti alla produzione del reddito sono meritevoli di incentivazione (1).

---

(1) Decisione esattissima da condividere pienamente.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1973, n. 3170 - *Pres.* Pece - *Est.* Novelli - *P. M.* Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Romano (avv. Bavaro).

Corte Costituzionale - Declaratoria di incostituzionalità - Effetti sui giudizi esauriti - Implicazioni in termini di tributo di registro.

(Cost., 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30).

Imposta di registro - Donazione fra coniugi - Immobile acquistato con danaro della moglie - Sentenza che riconosce la proprietà dell'immobile a quest'ultima - Retrocessione del bene - Non sussiste.

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 69, lett. c, art. 72).

Imposta di registro - Sentenza passata in giudicato - Relative statuizioni - Rilevanza ai fini del trattamento tributario - Movimenti di ricchezza impossibili - Non tassabilità.

La questione della tassazione ai fini dell'imposta di registro della sentenza definitiva che applichi una norma, dichiarata in seguito incostituzionale, va risolta sulla base del contenuto sostanziale della cosa giudicata e non come conseguenza e applicazione della declaratoria di incostituzionalità (1).

Non è soggetta all'imposta di titolo, per la retrocessione dell'immobile, la sentenza che accerti la nullità della donazione di una somma di denaro fra coniugi per l'acquisto del medesimo e riconosca in testa al donante, fin dall'origine, la proprietà del bene acquistato (2).

L'imposta di registro va applicata sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e, in ogni caso, colpisce movimenti di ricchezza che, ancorché apparenti, non siano considerati impossibili da espresso divieto di legge (3).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 14, 68 e 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.

In particolare la ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver escluso il diritto dell'Amministrazione a percepire

---

(1-3) **Un discusso caso di retrocessione - Implicazioni in termini di tributo di registro.**

(1) La prima massima si palesa esatta, in via di principio. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la pronunzia di illegittimità costituzionale di una norma se, da un canto, incide sulle situazioni giuridiche non esaurite e quindi suscettibili di essere diversamente regolate, dall'altro non è produttiva di effetti sui rapporti già esauriti, quali sono da intendere, tra l'altro, quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

Se — il che non sembra per le considerazioni che si fanno di seguito — fosse rilevante, ai fini della tassazione, la definizione giuridica data dalla Corte di merito, con pronunzia definitiva, al rapporto in contestazione (sussistenza di donazione fra coniugi) prima che intervenisse la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 781 c.c., non sarebbe discutibile la conseguenza cui perviene la Corte di Cassazione.

In tale ipotesi, il tributo di registro verrebbe corrisposto rettamente sulla base del fenomeno giuridico ritenuto sussistente dal giudicato.

Ogni problematica di applicazione o meno della norma dichiarata incostituzionale sarebbe estranea alla retta soluzione della specie.

La premessa però, come cennato, appare erronea, come di seguito si chiarirà.

l'imposta di trasferimento — più precisamente quella complementare, a seguito di accertamento del maggior valore dell'immobile trasferito — sulla sentenza di primo grado che, ravvisato un atto di interposizione fittizia fra coniugi nella vendita di un immobile, aveva disposto la retrocessione del bene in favore della moglie; e ciò in quanto, in grado di appello, il rapporto tra i coniugi era stato diversamente qualificato come donazione di danaro o, come tale, radicalmente nullo.

A sostegno della sua tesi l'Amministrazione delle Finanze assume che in via generale la riforma della sentenza, come non consente la ripetizione delle imposte, sia giudiziali che di titolo, già pagate, così non esonera dalla corresponsione delle imposte non ancora percette; che, nel caso di specie, la pronuncia di retrocessione dell'immobile, dal marito alla moglie, è rimasta ferma anche con la sentenza d'appello; che, anche a voler ritenere genericamente applicabile l'eccezione prevista dall'art. 14 n. 2 della legge di registro, nella specie essa ne restava esclusa dalla considerazione che la nullità dell'atto si è verificata solo a seguito della decisione di secondo grado e quindi non si presenta come indipendente dalla volontà e consenso delle parti, così come previsto nella legge, perché la proposizione del gravame resta squisita manifestazione di volontà di uno dei litiganti.

Valgano brevi cenni di fatto:

(2) Sia in primo, che in secondo grado, rimaneva accertata la nullità del trasferimento immobiliare effettuato da un terzo a favore di uno dei coniugi, perchè conseguito con capitale fornito dall'altro.

La sentenza del Tribunale aveva però ravvisato il vizio del negozio nella simulazione relativa per interposizione fittizia di persona (il coniuge simulato acquirente) nell'atto di compravendita, mentre la pronunzia della Corte territoriale, passata in giudicato, statuiva la ricorrenza nella specie della donazione tra coniugi.

Il punto controverso, in termini di registro, era se l'Amministrazione avesse diritto di pretendere l'assolvimento del tributo complementare sul maggior valore, accertato sui beni retrocedendi in seguito alla sentenza di primo grado, anche dopo il passaggio in giudicato della pronunzia di appello che, come esposto, aveva spostato i termini della soluzione ritenendo sussistere nel caso sottoposto al suo esame la nullità radicale ex art. 781 c.c. dell'atto traslativo.

Il Supremo Collegio, con la proposizione di base, ribadisce la sua consolidata giurisprudenza: attesa la nullità assoluta del tipo in donazione ricorrente nella specie, l'immobile è pervenuto « ab initio » nel patrimonio del coniuge che ha fornito all'altro il capitale per il suo acquisto, con la conseguenza che non va applicata alla sentenza dichiarativa della nullità, alla formalità, l'imposta dovuta per i trasferimenti.

È noto che il principio dell'irrilevanza degli eventi successivi alla registrazione, sancito dall'art. 12 della legge, non consente la ripetizione del tributo percetto per accadimenti ulteriormente verificatisi, tra cui va ricompresa la declaratoria giudiziale di invalidità dell'atto traslativo.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 n. 2 della legge di registro, con particolare riguardo alla indicata condizione legislativa secondo la quale la dedotta nullità non deve essere eliminabile per volontà delle parti, assumendosi, al contrario, che nel caso in esame le stesse parti, con il loro comportamento e nell'intento di conseguire uno scopo pratico, espressamente diedero luogo ad un contratto nullo.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Si osserva, in via preliminare, l'irrilevanza, nella presente fattispecie della sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 emessa dalla Corte Costituzionale dopo l'udienza di discussione e prima della pubblicazione della presente sentenza, in quanto la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 781 c.c. interviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale il rapporto economico intercorso tra i coniugi è stato dichiarato nullo ai sensi della predetta norma ed è noto che la pronuncia di incostituzionalità non incide sui rapporti esauriti.

La questione di tassazione in discussione si pone quindi come conseguenza indiretta dell'applicazione di quella norma e va risolta con riferimento al contenuto della cosa giudicata e in relazione ad

---

Peraltro il necessario adeguamento della situazione fiscale a quella sostanziale postula l'ulteriore tassazione del fenomeno economico del rientro dei beni nel patrimonio dell'effettivo dante causa dell'attività negoziale dichiarata inefficace giuridicamente.

L'indicata « retrocessione » è ravvisabile, per pacifico portato giurisprudenziale, nei casi di nullità dichiarata che non consenta la ripetizione dell'imposta percetta sull'atto nullo; quando venga pronunziato l'annullamento di negozi per cause varie; se l'annullamento incide su atti aventi efficacia reale; nel caso di risoluzione per inadempimento od altro motivo di contratti; per le sentenze che danno atto di una simulazione e dichiarano l'inesistenza di un pregresso trasferimento (vedasi FRANCESCO GENTILE, *Commentario alla legge di Registro,* Vol. I, Tomo Primo, Commento all'art. 72).

Ipotesi queste nelle quali il titolo di tassazione della retrocessione del bene va individuato nella stessa sentenza, con la conseguenza che per il nuovo trasferimento non registrato è dovuto, ai sensi dell'art. 72, il tributo in misura proporzionale (non graduale, né fissa) (vedasi Cass. 17 ottobre 1966, n. 2476, 23 marzo 1970, n. 741; Relazioni Avvocatura dello Stato 1965-1970, II, 241, p. 728; 1961-1965, II, 162, p. 456).

Di contro alle ipotesi formulate dianzi, la fattispecie legale in esame esclude radicalmente la possibilità giuridica che l'immobile acquistato con capitale fornito dall'altro coniuge entri, sia pure *tractu temporis* o per finzione giuridica nel patrimonio del donatario, di tal che la realità, per effetto di trasferimento diretto, si appartiene al coniuge donante sin dall'acquisto di essa dal terzo.

In tale ipotesi, l'intervenuta pronunzia giudiziale si pone come meramente dichiarativa di una situazione che quantunque non sia stata esplicitata nel *gestum* e rimanga ignorata dal terzo contraente, trova il suo fondamento nell'originario diritto derivante dall'acquisto.

essa e non come conseguenza di interpretazione e applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Come ha riconosciuto la Corte d'appello non decisione interpretativa del giudicato formatosi sul punto, incensurabile in questa sede, nella specie si è verificata una donazione di danaro della moglie al marito per acquistare un immobile e, per effetto dell'allora nullità assoluta di detta donazione ai sensi dell'art. 781 c.c., lo stesso immobile deve ritenersi pervenuto sin dall'origine di retrocessione contenuto in sentenza, non era conseguenza di una pronuncia costitutiva di trasferimento, ma era conseguenza della pronuncia dichiarativa di nullità.

Tale costruzione del noto fenomeno economico-giuridico che qui interessa è stato ormai ripetuto con costante giurisprudenza da questa Corte, che ne ha tratto le dovute conclusioni in materia fiscale; in particolare in ordine alla non applicabilità dell'imposta di trasferi-

---

(Vedasi Cass. 1964, n. 1244, in questa *Rassegna* 1964, pag. 588 con nota redazionale).

Dovendosi quindi escludere ogni effetto traslativo *ab origine* va assolto il tributo fisso, previsto dall'art. 69, lett. c., L.O.R. per le sentenze « che dichiarano la nullità assoluta » « dei negozi giuridici ».

(3) Con la seconda proposizione, la pronunzia che si annota ritiene che, al fine di stabilire la debenza o meno del tributo complementare preteso dalla Finanza, debbasi riguardare solo la statuizione della sentenza d'appello che, per esser passata in giudicato, fa stato tra le parti e non anche quella di primo grado.

Tale affermazione non sembra si possa condividere integralmente.

Poiché l'imposizione nella subietta materia è, come è noto, legittimata dall'esistenza di un atto — nella specie, di natura giudiziale — che rende attuale il diritto alla percezione del tributo sulla convenzione enunciata o sul fenomeno economico-giudirico da essa ritenuto sussistente, occorre prescindere dall'efficacia precettiva della sentenza per aver presente, ai fini indicati, solo il suo potere di documentazione.

Le successive vicende del rapporto giuridico processuale e segnatamente la riforma della pronunzia di primo grado, o qualsiasi immutazione nelle originarie statuizioni, non hanno capacità di incidere sugli effetti inerenti alla sentenza quale atto pubblico a fede privilegiata, e quindi alla sua attitudine a documentare la convenzione posta a base della prima decisione ed i fenomeni giuridici cui dà luogo.

(Vedasi Cass., Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711, in questa *Rassegna*, 1967, I, 433).

Invero, l'art. 72 L.O.R., lungi dal distinguere tra sentenze definitive o non, passate in giudicato o meno, confermate per gli stessi motivi o per motivi diversi da quelli su cui è fondata la sentenza di primo grado, riformate o cassate, condiziona l'applicazione della tassa di titolo al solo fatto che la sentenza abbia pronunziato su una domanda, onde il tributo è dovuto sol che ricorra la condizione suddetta (vedasi Cass. 9 luglio

mento in sede di registrazione della sentenza che accerti la nullità della donazione (Cass., 6 ottobre 1959, n. 2695; 21 luglio 1936, n. 2629; 18 ottobre 1961, n. 2195; 14 dicembre 1962, n. 3354; 20 marzo 1959, n. 842; 4 maggio 1961, n. 1012) e al diritto alla restituzione dell'imposta già pagata in sede di registrazione della sentenza (Cass., 19 maggio 1964, n. 1244).

In proposito questa Corte ha ritenuto regolata dall'art. 69, lettera *c*), la prima ipotesi e dall'art. 14 n. 2 la seconda con argomentazioni che richiamano tutte il vizio originario dell'atto, talché di atti di trasferimento tassabili in effetti devesi riconoscere per avvenuto sin dall'origine soltanto quello tra terzo ed il coniuge donante: nessun atto quindi tra donante o donatario e meno che mai tra donatario e donante in virtù delle sentenze dichiarative di nullità.

Si presenta ora il caso di una pronuncia emessa in sede d'appello che modifica quella del tribunale sulla quale era stata pagata l'imposta graduale, in quanto, con accertamento di merito, quei giudici avevano ritenuto che nel caso in esame si era verificata una interposizione fittizia.

1962, n. 1799, *Foro It.*, 1962, I, p. 2088; Cass. 7 novembre 1970, n. 2269, *Rassegna*, 1970, p. 1158).

Non pare pertanto che possa attribuirsi rilievo al fatto che solo la sentenza passata in giudicato è suscettibile di far stato tra le parti in quanto, nella subietta materia, prescindendosi dalla definitiva regolamenazione dei rapporti giuridici tra i litiganti, va preso in considerazione soltanto il fatto dell'esistenza, come fatto storico, di un atto di per sé suscettibile di un determinato tipo di tassazione, indipendentemente dalle successive vicende processuali.

Infatti il principio dell'irrilevanza degli eventi successivi alla registrazione ricorre anche per le sentenze, come è fatto palese dal testo dell'art. 12 della legge, che esclude dalla ripetibilità delle tasse regolarmente percette anche l'ipotesi di « riforma » dell'atto, che non può non riguardare gli atti costituiti da sentenze (vedasi Cass., 29 ottobre 1966, n. 2711).

Valga anche la considerazione che la tassa di titolo è dovuta una sola volta per tutti i gradi del giudizio.

In definitiva quindi la riforma della sentenza come non consente alcuna restituzione dell'imposta percetta su di essa, non comporta neppure la non corresponsione di quella non percetta.

La giurisprudenza, peraltro, è concorde nel ritenere che l'assolutezza delle considerazioni svolte, secondo le quali è sufficiente che vi sia una sentenza enunciante, indipendentemente dalle successive vicende del rapporto giuridico processuale, posto in essere dagli interessati, incontri il limite di carattere generale di cui all'art. 14, n. 2.

Ciò nel senso che il successivo accertamento, con sentenza passata in cosa giudicata, della nullità radicale e insanabile del trasferimento di cui in pronunzia per un vizio del negozio rispondente ai requisiti richiesti

Sui ricordati presupposti la conseguenza fiscale resta la stessa anche per l'ipotesi in esame ed è quella dell'insorgenza del diritto alla restituzione dell'imposta pagata e della mancanza dell'obbligo di corrispondere l'imposta complementare non ancora pagata; nel caso di specie è controversa soltanto tale ultima imposta a seguito della rinuncia del resistente alla ripetizione della prima, peraltro non richiesta nel previsto termine di sei mesi dalla data della pronuncia di nullità.

Anche qui non può valere l'osservazione, che l'eccezione di cui all'art. 14 n. 2 è esclusa, perché le parti diedero luogo alla pronuncia ponendo in essere l'atto poi dichiarato nullo.

Come questa Corte ha osservato, l'imposta di registro anche se, in via di principio, può colpire movimenti di ricchezza solo apparenti, deve riferirsi a movimenti consentiti secondo il diritto sostanzale e non impossibili per un esplicito divieto di legge, perché non è tassabile ciò che è oggettivamente fuori delle possibilità giuridiche. Se così è, la volontà delle parti resta completamente priva di effetto e del tutto inidonea ad influire, come richiede, la legge, sulla causa della nullità.

Per quanto poi riguarda la particolare fattispecie, è del pari da respingersi sia la tesi che la decisione d'appello, in quanto conseguenza di un ricorso, ugualmente esclude l'eccezione prevista dall'art. 14 n. 2, sia l'altra, sull'automaticità dell'applicazione dell'imposta complemen-

---

nella norma medesima, determini l'inefficacia *ex tunc* dell'accertamento tributario nonostante la regolare percezione originaria del tributo.

Il fenomeno andrebbe inquadrato, secondo l'indicata giurisprudenza, nell'eccezionale rilevanza, in contrasto con i principi, attribuita ad una forma tipica di avvenimento, espressamente regolata, successiva alla registrazione dell'atto.

La giustificazione di base di siffatta costruzione richiederebbe, come risulta dalle pronunzie che si sono avute in materia, nel fatto che pur incidendo l'imposta di registro anche su movimenti di ricchezza fittizi od apparenti, deve pur trattarsi di movimenti consentiti, di rapporti di diritto sostanziale possibili e non giuridicamente impossibili a causa di un esplicito divieto giuridico, sembrando fuori dell'area della tassabilità — quel che è al di là del possibile giuridico (sul punto particolarmente Cass. 9 luglio 1962, n. 1799).

La rammentata giurisprudenza non appare però del tutto in linea col sistema posto in essere dalla legge di registro.

Ed invero va osservato:

a) il principio della ripetibilità dell'imposta, corrisposta per atto nullo fin dall'origine per causa non imputabile ai contraenti (art. 14, n. 2), pone una tematica attinente alla restituzione di un'entrata tributaria, regolarmente percetta all'origine, ma non pare possa utilmente invocarsi, sol che si adottino retti criteri di ermeneutica, nella materia in esame, in cui si controverte in ordine alla debenza di un tributo dipendente da

tare rispetto a quella già corrisposta in sede di registrazione della sentenza del tribunale.

La prima, perché soltanto la pronuncia passata in giudicato fa stato fra le parti e l'esercizio del diritto di impugnazione non può costituire motivo di esclusione di un uguale diritto anch'esso riconosciuto dalla legge, quale è quello di non corrispondere un'imposta illegittima, conseguenziale ad una decisione errata.

La seconda, perché l'accennata automaticità del diritto e correlativo obbligo di pagamento della complementare riguarda le imposte legittime e non quelle per le quali la mancata restituzione è soltanto conseguenza di un atto di rinuncia o del compimento di un termine di decadenza. — (*Omissis*).

---

un'enunciazione contenuta in sentenza, anche se quest'ultima venga in seguito riformata;

b) la proposizione di un gravame è squisita manifestazione di volontà di un litigante, di per sé non conciliabile con la fattispecie legale di cui alla norma citata, la quale pone, tra l'altro, come sua condizione che la nullità dell'atto sia indipendente dalla volontà o consenso delle parti.

Né pare che opinando in tal modo si attenti o si menomi il sistema di guarantigie riconosciuto al cittadino per la tutela dei propri diritti, in quanto non sussiste correlazione tra i presupposti che in materia legittimano la pretesa tributaria, come si è visto, e la definitività della regolamentazione dei rapporti giuridici tra le parti in causa.

Trattasi invero di istituti autonomi ed a sé stanti, ognuno dei quali è caratterizzato da esigenze e finalità peculiari.

Con riferimento infine alla specie appare quasi pleonastico ribadire l'automaticità dell'obbligo al pagamento del tributo complementare quando la percezione dell'imposta principale sia connotata dalla legittimità.

LUIGI SICONOLFI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1973, n. 3324 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Brancaccio - *P. M.* Chiro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Soc. Esso Standard (avv. Zanchini).

Imposta di registro - Contratti verbali tra commercianti - Aliquota del 2 % prevista dall'art. 3, lett. a della tariffa all. A - Applicabilità- Aliquota del 0,50 % contemplata dall'art. 45, all. D - Esclusione.

I contratti verbali, stipulati tra commercianti e riguardanti la vendita di merci o prodotti industriali destinati alla rivendita, sono sog-

getti all'imposta di registro con l'aliquota del 2 %, stabilita dall'art. 3 lett. a) della tariffa all. A alla legge di registro, e non con l'aliquota dello 0,50 % contemplata dall'art. 45 all. D della stessa legge (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso principale, l'Amministrazione finanziaria, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 45 della tabella all. *D* della legge di registro, 2 e 3 tariffa all. *A* della stessa legge, come modificati dagli artt. 5 r.d.c. 14 giugno 1940, n. 643 e 3 d.c. 5 aprile 1945, n. 141, nonché dell'art. 72 legge di registro.

Sostiene che nella specie doveva essere ritenuta applicabile l'aliquota del 7 % prevista dall'art. 3 lett. *a*) della tariffa all. *A* legge di registro e non quella dello 0,50 % dell'art. 45 della tabella all. *D* della stessa legge, perché quest'ultima aliquota riguarda solo le compravendite di merci per commercianti, le quali risultino da scritture private, e non quelle, come la vendita qui in discussione, concluse verbalmente.

La censura è fondata.

---

(1) **Sul criterio di tassazione dei contratti verbali tra commercianti riguardanti vendita di merci.**

Sentenza di particolare interesse che si inserisce in altre pronuncie della Cassazione, che in altre fattispecie e per profili diversi aveva interpretato l'art. 45 in senso ampio in modo da farvi comprendere anche ipotesi non previste dalla norma (cfr. Cass., 30 aprile 1969, n. 1969, n. 1398; *Riv. leg. fisc.* 1969, 1968, che applica l'art. 45 all'atto pubblico e si ricollega a precedenti sentenze; Cass., 30 aprile 1969 n. 1399; *ivi*, I, 1864; Cass., 26 giugno 1935, n. 2476; *Foro it.*, 1935, I, 1669; Cass., 30 aprile 1931, n. 1648. Vedasi altresì Cass., 24 settembre 1956, n. 3252; *Riv. leg. fisc.* 1956, 1748 che applica l'art. 45 all'atto enunciato in sentenza; contra Cass., 5 maggio 1962, n. 893, *Riv. leg. fisc.* 1962, 1618; *Comm. centr.*, 7 dicembre 1954, *ivi*, 1955, 1190. Vedasi, infine Cass., 28 gennaio 1966, n. 335; in questa *Rassegna*, 1966, I, 416, che estende l'art. 45 a tutti i contratti nei quali il venditore ha la qualità di imprenditore commerciale e hanno per oggetto merci destinate alla rivendita, a prescindere dalla forma dell'atto.

Nella difesa della Finanza si è sostenuto:

È da premettere, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 l.r., gli « *altri contratti verbali* », e cioè i contratti, come quello in esame, diversi da quelli previsti dal secondo comma, vanno soggetti a registrazione ed a tassa, « *quando... servano di base a sentenza di condanna* » e, ai sensi dell'art. 72, la tassa dovuta è quella alla quale « *la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata* ». In tal modo l'art. 72 (diversamente dalle enunciazioni contenute in atti che sono previste dall'art. 62 con diversi presupposti secondo che trattasi di atti scritti e di convenzioni puramente verbali) non distingue, nei diversi presupposti, gli atti scritti dalle convenzioni verbali ai fini della imponibilità. Più precisamente, l'art. 72 ha riguardo esclusivamente alla natura della convenzione, e non al documento che avrebbe dovuto contenerla per ottenerne la registrazione, nel

L'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0,50 %, nel caso di compravendita di merci destinate alla rivendita, quando il contratto è concluso verbalmente fra commercianti, è motivata col seguente ragionamento.

La riduzione dell'aliquota non può essere ricollegata alla forma del contratto, come potrebbe apparire da una sommaria lettura dell'art. 45 della tabella, dove si fa riferimento espresso alle sole scritture private di vendita.

La limitazione del beneficio a tali scritture sarebbe una incongruenza rispetto ai casi di vendita conclusa con atti pubblici o con scritture private autentica e che resterebbero esclusi senza una plausibile ragione. Le esigenze logiche impongono l'estensione delle riduzioni a questi casi, vuol dire che l'art. 45 ha una *ratio* diversa da quella richiamata dalla forma della stipulazione e questa *ratio* non può essere altra che quella che, in considerazione della natura dei beni oggetto del contratto e della qualità di commercianti dei contraenti, si identifica con la finalità di agevolare le operazioni com-

---

senso cioè che l'imposta applicabile non « deve essere quella dovuta se fosse stato registrato un documento che racchiudesse la convenzione, giacché la legge da un lato considera la sentenza enunciante come titolo della convenzione e quindi come il documento che determina il sorgere del rapporto tributario, e dall'altra colpisce la convenzione in se stessa secondo la sua natura » (Cass., 2 maggio 1962, n. 893, *Foro it.*, 1962, I, 1613), essendo oggetto dell'imposta di titolo non la sentenza in sé, né le conseguenze economiche dell'atto enunciato bensì la convenzione menzionata in sentenza (giuris. cit. in *Relazione Avvocatura Stato*, 1956-60, II, 503), la quale interessa *come documentazione del contratto verbale.*

E se la convenzione è verbale, tale resta anche se essa è enunciata in sentenza. Non è possibile, per la determinazione dell'aliquota, rifarsi ad un *atto* che non esiste, per stabilire cioè quale aliquota la convenzione avrebbe dovuto scontare « se fosse stata precedentemente registrata ». Se la convenzione avesse dovuto essere assoggettata all'imposta ai sensi del cit. art. 45, essa avrebbe dovuto essere registrata in quanto documentata in una scrittura privata. Ma, questa, nel caso, non esiste: la condizione quindi della legge non si è avverata; esiste la sentenza *come documentazione del contratto verbale;* il che, esclude, di per sè, la esistenza di un contratto scritto, di una scrittura privata. E tale requisito è essenziale, come si è detto, per la applicabilità del cit. ar. 45.

La necessità del requisito formale fu indicata sin dalla legge 23 aprile 1911, n. 59, artt. 4, 5 e 6, che, per la prima volta, regolò la scrittura privata (di cui al cit. art. 45) di vendite di merci (non previste nella tariffa allegata al d.l. 24 dicembre 1919, n. 2163, divenuto poi il decreto 22 gennaio 1922, n. 107 e non previsto neanche nella tariffa allegata alla legge di registro del 1897), stabilendo che la scrittura privata di vendita o promessa di vendita obbligatoria per ambo le parti, aventi per oggetto merci, macchine o altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore fossero destinati alla rivendita, non vanno soggette all'obbligo

merciali effettuate da questi soggetti su merci aventi come destinazione la rivendita, a prescindere dalla forma che assumono i relativi contratti di compravendita.

Esclusa così la rilevanza della forma del contratto, non vi è motivo per negare la riduzione quando questo è concluso verbalmente; mentre la sola menzione delle scritture private, contenute nell'art. 45, si spiega col rilievo che a queste scritture è concesso l'ulteriore beneficio della registrazione in caso di uso.

Questi argomenti restano contraddetti e superati da altri, che suggeriti dalla corretta stipulazione letterale, storico-ragionale e sistematica della norma agevolatrice, convincendo pienamente dell'inapplicabilità della riduzione ai contratti verbali.

È opportuno ricordare che l'art. 3 lett. *a*) della tariffa stabilisce che « gli atti di compravendita di merci fra commercianti » scontano l'imposta di registro nell'aliquota del 2 %; e che l'art. 45 della tabella prevede che « siano esenti dalla registrazione in termine fisso, mentre sono soggette a registrazione in caso d'uso », le scritture private di vendita...; « se il contratto ha per oggetto merci... od altri prodotti industriali, che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati

---

della registrazione « *se non qualora occorresse farne uso* ». Per godere del trattamento speciale erano così anche allora, come nell'odierna disciplina, richiesti tre requisiti: uno subiettivo, e cioè almeno il venditore fosse commerciante; uno obiettivo, e cioè che la vendita avesse per oggetto merci, macchine o altri prodotti, nel commercio del venditore, destinati alla rivendita; il terzo, di natura formale, ossia che il contratto risultasse stipulato con scrittura privata (Cass., 27 luglio 1931, *Foro it.*, 1931, I, 1124). La disposizione fu adottata — come osservò la Cassazione in tale sentenza — in contemplazione delle merci, macchine ed altri prodotti industriali soggetti a ripetute operazioni di trapasso, e che sarebbero giunti al consumatore con un prezzo eccessivo in rapporto al costo di produzione se ciascuna contrattazione avesse dovuto sopportare il normale carico tributario. La parola precisa della legge dimostra la necessità del concorso del requisito formale della scrittura privata; e ciò viene confermato pure dalle ragioni della legge.

« L'origine della legge è dovuta alla constatata forte diminuzione delle entrate dell'erario dovuta al troppo severo regime fiscale che riusciva proibitivo per la forma scritta delle contrattazioni aventi per oggetto merci, macchine ed altri prodotti industriali ed induceva le parti o ad affidarsi alla pura convenzione verbale ovvero a non assoggettare alle dovute tasse di registro e di bollo le stipulazioni fatte per scritture private con grave nocumento per la fermezza del commercio, dei contraenti onesti e con perdita di un provento per l'erario. Fu avvertito perciò il bisogno di una riforma che permettesse la regolare redazione della prova scritta dei contratti del genere e la loro facile produzione in giudizio mediante una sopportabile modestissima tassazione. Finalità della legge del 1911 furono: salvare la legalità dei trasferimenti, garantire il commercio, di tale garanzia valersi per assicurare un equo provento all'era-

alla rivendita », ed aggiunge: « occorrendo di dover sottoporre alla registrazione le scritture private sopra indicate, si applica la tassa di centesimi 50 per ogni 100 lire ».

Da un semplice rapporto letterale fra le due norme già risulta evidente che la prima contiene la regola generale per la tassazione delle compravendite di merci fra commercianti, la seconda una disciplina particolare per la tassazione di compravendite risultanti da scritture private. Il riferimento esclusivo a questa forma delle compravendite è ben chiaro nel testo della seconda norma, anche con riguardo alla concessione dell'agevolazione della riduzione dell'aliquota e l'offerta tesi di un riferimento limitato alla concessione del beneficio della registrazione in caso di uso si appalesa affatto arbitraria.

Quanto all'origine e alla *ratio* dell'art. 45 puntuali e pertanto meritevoli di conferma sono i rilievi espressi da questa Suprema Corte in altra occasione, anche se remota (sent. 27 luglio 1931, in *For. it.*, 1131, I, 1124), allorché osservò con riferimento alla legge 23 luglio 1911, n. 509 che costituisce il precedente immediato, a cui va collegato il suddetto art. 45. L'origine della legge è dovuta alla constatata forte diminuzione delle entrate dell'erario dovuta al troppo severo regime fiscale che riusciva proibitivo per la forma scritta delle contrattazioni aventi per oggetto merci, macchine ed altri prodotti indu-

---

rio togliendo l'inconveniente del precedente sistema di tassazione. Le agevolazioni tributarie furono concesse in considerazione proprio di quella forma scritta che le parti abbandonavano a causa dell'altezza delle aliquote di tassa. Il beneficio è diretto a facilitare ai contraenti il conseguimento della prova precostituita ed a favorirne la registrazione in caso d'uso » (Così Cass. sentenza citata 27 luglio 1931).

« Ciò considerato, non ricorrono le stesse esigenze quando contrattazioni del genere vengono stipulate *verbalmente*: i contribuenti, in tal caso, deliberatamente rifiutano l'agevolazione perchè non precostituiscono la prova della legalità del negozio, non garantiscono il commercio, tolgono all'erario il pur modesto provento che gli sarebbe potuto spettare. Si mettono fuori dall'economia della riforma e, pertanto, non sarebbe nè giusto nè equo che fruiscano, in proprio favore, delle clausole di agevolazione (cfr. Corte Appello Torino, S.I.P. c/ Finanze, 1 dicembre 1959, *Foro pad.* 1959, I, 84).

Lettera, origine e spirito della legge armonizzano per escludere *le convenzioni verbali di* vendita di merci, registrate perché poste a base di una sentenza di condanna, dalle agevolazioni accordate per la registrazione di analoghe convenzioni risultanti dalla documentazione tassativamente prevista dall'art. 45 tab. all. D (cfr. anche Corte Appello Milano, Firenze c/ Viganò, 9 ottobre 1959, *Riv. leg. fisc.* 1959, 2, 301).

Inoltre va osservato, a conferma degli esposti rilievi, che, se l'agevolazione dell'art. 45 fosse prevista non in relazione alla forma dell'atto bensì in vista della natura del rapporto, si verrebbe ad eliminare l'elemento formale che distingue detto articolo dalle corrispondenti norme

striali ed induceva le parti o ad affidarsi alla pura convenzione verbale ovvero a non assoggettare alle dovute tasse di registro e di bollo le stipulazioni fatte per scritture private, con grave nocumento per la fermezza del commercio e dei contraenti onesti, e con perdita di un provento per l'erario. Fu avvertito perciò il bisogno di una riforma che permettesse la regolare indagine della prova scritta dei contratti del genere e la loro produzione in giudizio mediante una sopportabile modestissima tassa. Finalità della legge del 1911 furono: salvare la legalità dei trasferimenti, garantire il commercio, di tale garanzia valersi per assicurare un equo provento all'erario, togliendo l'inconveniente del precedente sistema di tassazione. Le agevolazioni tributarie furono concesse in considerazione proprio di quella forma scritta che le parti abbandonavano a causa dell'altezza dell'aliquota di tasse. Il beneficio è diretto a facilitare ai contraenti il conseguimento della prova ed a favorire la registrazione in caso di uso.

Questa giustificazione storico-razionale della legge del 1911 e quindi anche dell'art. 45 della tabella, che da essa deriva, mentre dà adeguatamente conto della vera motivazione della estensione dei benefici alle compravendite concluse con atti pubblici o con scritture

---

degli art. 2 e 3 della Tariffa all. A, il cui ambito di applicabilità andrebbe ricercato altrove.

Sembra però al riguardo osservare che l'art. 3 lett. a- tariffa all. A, che specificatamente riguarda le vendite di merci, anche tra commercianti, si riferisce non solo alle vendite occasionali, da parte di detti imprenditori, ma anche a quelle che rientrano nell'ordinaria attività degli stessi, e cioè a tutte quelle che rientrano anche nella previsione dell'art. 45; il che è confermato dal rilievo che la norma, nel testo originario del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 si riferiva, proprio, ed esclusivamente, alle vendite tra commercianti, sicchè la successiva modifica « anche tra commercianti » (prevista dall'art. 5 del d.l.l. 5 aprile 1945 n. 141) deve intendersi rivolta ad estenderla anche agli atti tra non commercianti, atti obiettivamente non di commercio, e non già a chiarirne l'applicabilità ai soli rapporti non di carattere commerciale. Poichè, dunque, non potrebbe trovarsi giustificazione al diverso trattamento, previsto da ciascuna delle ricordate disposizioni, se non nella forma dell'atto, deve affermarsi che è proprio in ciò la ragione dei differenti criteri impositivi.

All'applicazione dell'art. 45 tab. D è di ostacolo altresì il rilievo che l'art. 115 tariffa all. A, disciplinando nel caso di sentenze, che pronunciano condanne di somme sopra convenzioni non scritte, la c.d. tassa di titolo, stabilisce che si applicano « alla convenzione le stesse tasse stabilite nella prima e nella terza parte della tariffa secondo la natura della convenzione »: pertanto la legge richiama espressamente la tariffa, (e cioè l'art. 2 e l'art. 3), e non anche la tabella (di cui fa parte l'art. 45).

U. GARGIULO

private autenticate, in quanto in questi casi attraverso l'atto scritto si realizzano nella sostanza le stesse condizioni e finalità che si convengono per l'ipotesi, espressamente contemplata, della scrittura privata — contrasta con l'applicazione della riduzione dell'aliquota ai contratti verbali, in quanto come efficacemente è stato osservato da un giudice di merito (Corte d'appello di Torino, S.I.P. contro Finanza, 1° dicembre 1959, *Foro Padano*, 1959, I, 84), i contribuenti, in tal caso, deliberatamente rifiutano l'agevolazione perché non precostituiscono la prova della legalità del negozio, non garantiscono il commercio, tolgono all'erario il pur modesto contributo che gli sarebbe potuto spettare. Si mettono fuori dell'economia della riforma e, pertanto, non sarebbe né giusto né equo che precisano, in proprio favore, delle clausole di agevolazione.

Sul piano sistematico va osservato:

a) l'estensione della riduzione ai contratti verbali non lascerebbe praticamente alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 3 lett. *a*) della tariffa, il quale risulterebbe svuotato di ogni suo contenuto e pertanto privo di significato;

b) lo stesso dovrebbe dirsi per l'art. 2 lett. *b*) della medesima tariffa, che contempla l'aliquota del 2 % per le compravendite di bestiame e di prodotti agrari, compravendita per le quali l'art. 45 prevede la medesima riduzione di aliquota stabilita per quella di cui qui si discute e alle medesime condizioni.

Le conclusioni raggiunte in ordine alle censure proposte in due ricorsi comportano il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento di quello principale. Conseguentemente a tale accoglimento la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti investiti dal ricorso principale e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, la quale della decisione si uniformerà al seguente principio di diritto: « I contratti verbali stipulati fra commercianti e riguardanti la vendita di merci o di prodotti industriali destinati alla rivendita, sono soggetti all'imposta di registro nell'aliquota del 2 %, stabilita dall'art. 3 lett. *a*) della tariffa all. *A* alla legge di registro, e non a quella dello 0,50 %, contemplata dall'art. 45 della tabella all. *D* della stessa legge. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2963 - *Pres.* Pece - *Est.* Brancaccio - *P. M.* Secco (conf.) - Ministero dei lavori pubblici, Ministero delle finanze e Amministrazione generale dei Canali Demaniali di irrigazione (avv. Stato Albisinni) c. Consorzio Villoresi (avv. Morvillo e Carones), Enel (avv. Volpati e Setti) e Consorzio del Ticino (avv. Sequi e Nonnis).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di utenza - Potere di intervento del Ministro dei lavori pubblici *ex* art. 54 t. u. acque e impianti elettrici - Condizioni per l'esercizio: esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità - Apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 43).

Acque pubbliche ed elettricità - Provvedimenti di immissione di nuove acque nei canali demaniali - Potere dello Stato di disporre di acque pubbliche, assoggettate a particolare regime giuridico per effetto di concessioni, per alimentazione dei canali demaniali - Non sussiste.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

L'esercizio del potere di cui all'art. 43, ultimo comma, del t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato dall'esistenza di speciali motivi di pubblico interesse o dal verificarsi di eccezionali deficienze delle acque disponibili (1).

---

(1) La massima è ineccepibile. Ma la sentenza del Tribunale superiore delle acque (29 ottobre 1969, n. 30, in questa *Rassegna,* 1970, I, 146), avverso la quale era stato proposto il ricorso deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza in rassegna, aveva affermato che, nella specie, non ricorrevano le esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità, che condizionano l'applicabilità del potere di cui all'ultimo comma dell'art. 43 t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, in considerazione che la esigenza di incrementare la portata dei Canali demaniali costituiva una esigenza permanente. Il che non era esatto in punto di fatto, perchè il Ministro dei lavori pubblici si era avvalso del detto potere una prima volta per la stagione jemale 1959-60 e, poi, a distanza

La valutazione degli elementi concreti atti a determinare, nelle singole fattispecie, l'esistenza dei requisiti stabiliti dal detto art. 43, ultimo comma, costituisce apprezzamento di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito e, pertanto, è insindacabile nel giudizio di legittimità, se la motivazione è congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Nel caso che sia previsto un particolare regime giuridico di determinate acque pubbliche, per effetto di concessioni su di esse esistenti a favore di terzi, l'Amministrazione dello Stato non può disporre di tali acque, per alimentare i canali demaniali, con l'adozione di provvedimenti che siano in contrasto con quel regime e non può, perciò, modificare i limiti delle utenze concesse ed incidere sulle relative posizioni soggettive dei concessionari (2).

(*Omissis*). — Col secondo mezzo le Amministrazioni ricorrenti — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, ultimo comma, t.u. n. 1775/1933 (art. 360 n. 3 c.p.c.) — rilevano che il Tribunale superiore erroneamente ha ritenuto inapplicabile questa norma, posta a fondamento dei decreti del Ministero dei lavori pubblici 23 novembre 1959, n. 5106 e 27 ottobre 1965, n. 1644, per la considerazione

---

di sei anni, per la stagione jemale 1965-66 e tanto escludeva chiaramente che la esigenza, alla quale si era inteso di provvedere, avesse carattere permanente (cfr. nota alla detta sentenza del Tribunale superiore, *loc. cit.*, 146).

Epperciò che, proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle AA.PP. anche per altri motivi, si ritenne opportuno di riportare all'esame della Suprema Corte la questione relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'art. 43, ultimo comma, del t.u. n. 1775 del 1933.

(2) Anche questa seconda massima è ineccepibile. Essa vale a correggere l'erronea statuizione, contenuta nella impugnata sentenza del Tribunale Superiore e secondo la quale « *le utilizzazioni di nuove acque da parte dei Canali Demaniali debbono essere assentite con provvedimenti emanati dalla competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa comparazione di eventuali altri interessi pubblici concorrenti; e tale comparazione va compiuta o in sede di determinazione della riserva di corsi d'acqua, ai sensi dell'art.* 51 *del t.u.* (*che deve essere poi seguita dal provvedimento, che consente in concreto l'utilizzazione, da adottare, ai sensi dell'art.* 14 — *secondo comma* — *del t.u., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.*), *o previa formale istruttoria, in base alle norme generali degli artt.* 7 *e segg. del t.u. stesso* ».

Avverso tale statuizione fu proposto ricorso in Cassazione e le Sezioni Unite, pur respingendo il ricorso, hanno, sul punto in discorso, corretto la motivazione, il che, in definitiva, era quello che interessava.

Va, per verità, detto che le affermazioni, riportate in massima, delle Sezioni Unite muovono dal presupposto che, nella specie esaminata, i

che, dovendosi far fronte ad esigenze non di carattere eccezionale ma di carattere permanente, occorreva provvedere con lo strumento della sottensione di utenza di cui all'art. 45 dello stesso t.u. L'art. 43, ultimo comma, sarebbe stato, nella specie, correttamente applicato, perché si sarebbe trattato di far fronte a particolari esigenze di pubblico interesse, che avrebbero richiesto limitazioni a carattere temporaneo e non permanente, e conseguentemente sarebbero state imposte due limitazioni temporanee, ciascuna della durata di una stagione invernale e distanziata di sei anni.

Questo mezzo è inammissibile.

La valutazione degli elementi concreti atti a determinare, nelle singole fattispecie, l'esistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 43, ultimo comma, t.u. n. 1775/1933 costituisce apprezzamento di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito, e, pertanto, è insindacabile nel giudizio di legittimità, se la motivazione è congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

Il Tribunale superiore, esaminando i due motivi con cui sono stati giustificati i provvedimenti impugnati — e cioè, da una parte, l'esigenza di preservare le opere del canale Regina Elena da danni in periodo di gelo, e, dall'altra, la necessità di integrare la portata complessiva della rete dei canali demaniali, che, durante la stagione invernale, va soggetta a forti riduzioni — ha osservato che tali esigenze non possono definirsi né normali né eccezionali, e, quindi, non danno luogo a quei speciali motivi di pubblico interesse o al verificarsi di quelle eccezionali deficienze delle acque disponibili, che giusta il suddetto art. 43, ultimo comma, condizionano la possibilità di disporre limitazioni temporanee delle altre utenze.

---

provvedimenti, adottati dal Ministro dei Lavori Pubblici per provvedere alle esigenze dei canali demaniali, venissero ad incidere su concessioni già esistenti, mentre l'Amministrazione sosteneva che i provvedimenti indicati venivano ad incidere sulle acque sovrabbondanti e, perciò, non toccavano le acque già concesse. E la situazione di fatto prospettata dalla Amministrazione era stata, nella sostanza, ritenuta conforme al vero dal Tribunale Superiore, il quale aveva, nella sentenza impugnata, affermato: « *È da premettere che le acque nuove derivanti dalla regolazione devono formare oggetto di nuove concessioni, che devono essere assentite dalla Amministrazione, ai sensi dell'art. 66 del t.u. sulle acque.*

Non è dubbio, quindi, che, ove vi fossero state acque sovrabbondanti, alle nuove utilizzazioni si sarebbe, nella specie, dovuto provvedere mediante procedimenti di concessione... ».

Comunque, quello che interessa è che sia stata debitamente corretta una motivazione contenente l'affermazione dei principi di diritto assolutamente inaccoglibili (cfr. nota della sentenza del Tribunale Superiore, in questa *Rassegna*-1970-I-150 e segg.).

G. ALBISINNI

A questa valutazione che il Tribunale superiore ha rapportato ad una concreta situazione di fatto, le Amministrazioni ricorrenti non hanno opposto critiche della motivazione, ma soltanto una valutazione diversa. Con ciò esse hanno manifestamente ignorato il vincolo sopra enunciato del giudizio di legittimità; onde la loro censura non può avere ingresso in tale giudizio.

Col terzo mezzo le ricorrenti — lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. e 51 del t.u. n. 1775/1933 (art. 360 n. 3 c.p.c.) — osservano che la sentenza impugnata è incorsa in errore quando ha affermato che il Demanio dello Stato, per immettere una determinata quantità di acqua nei propri canali, abbia bisogno di una concessione o di un provvedimento equipollente. Il Demanio dello Stato — alla stregua della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. Un., 22 ottobre 1954, n. 3996) — non sarebbe da considerarsi, per quanto riguarda le acque pubbliche direttamente utilizzate, sullo stesso piano di qualsiasi utente, soggetto alle disposizioni contenute nel t.u. delle leggi sulle acque pubbliche relativamente alle formalità da osservarsi per l'assentimento delle concessioni o, comunque, per riservare a se stesso una certa quantità di acqua che occorre per le sue esigenze. E ciò sia perché non sarebbero ipotizzabili rapporti giuridici, ma solo amministrativi fra il Ministero dei lavori pubblici, che dovrebbe adottare il provvedimento di concessione o altro equipollente, e l'Amministrazione del Demanio dello Stato, in quanto tratterebbesi di due organi dello stesso ente, che è lo Stato; sia perché all'Amministrazione del Demanio sarebbe attribuito, per la legge sulla contabilità generale dello Stato, l'esercizio dell'*ius eminens* spettante allo Stato su tutti i beni del suo demanio, comprese fra questi anche le acque pubbliche, con riferimento alle quali i concorrenti poteri del Ministero dei LL.PP., connaturati a specifiche competenze tecniche, non escluderebbero quelli spettanti alle Amministrazioni del Demanio.

La censura proposta con questo mezzo è priva di rilievo agli effetti della decisione e pertanto non se ne deve esaminare il merito.

Invero, per decidere la presente causa, non importa stabilire se e quali provvedimenti siano in astratto necessari perché l'Amministrazione dei canali demaniali possa utilizzare acque pubbliche. La questione di fondo consiste invece nell'accertare se, quando — come qui accade — sia previsto un particolare regime giuridico di determinate acque pubbliche, per effetto di concessione su di esse esistenti a favore di terzi, l'Amministrazione dello Stato possa disporre di queste acque, servendosene per l'alimentazione dei canali del proprio demanio, con l'adozione di provvedimenti in contrasto con quel regime e così possa con assoluta discrezionalità modificare i limiti delle utenze concesse ed incidere sulle relative posizioni soggettive dei concessionari.

Impostata la questione in questi termini, se ne impone la soluzione negativa. Nello Stato di diritto l'Amministrazione statale ha i poteri e i doveri che ad essa attribuisce la regola giuridica, sia questa la regola dell'ordinamento generale sia la regola dell'ordinamento particolare ad uno o più rapporti; onde, in mancanza di una norma, del resto politicamente e giuridicamente non agevolmente concepibile, che contempli un potere assolutamente discrezionale di intervento dello Stato nel senso suddetto, il potere di esso Stato di utilizzare per suoi scopi le acque pubbliche non può non essere esercitato se non attraverso provvedimenti che rispettino il regime particolare delle utenze stabilite su quelle acque e quindi tocchino le posizioni soggettive dei concessionari esclusivamente nei casi, nei modi e nelle forme previste da tale regime.

Concludendo, il ricorso va rigettato in tutte le sue censure. Stimasi giusto compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1974, n. 78 - *Pres.* Icardi - *Est.* Borruso - *P. M.* Valenti (conf.) - Impresa Angelo Farsura (avv. Pallottino) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Carusi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Contabilità - Scopi.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Contabilità provvisoria dei lavori - Onere della tempestiva riserva.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Varianti e differenti modalità esecutive - Onere della riserva - Momento in cui l'onere diventa attuale.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 20 e 54).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onerosità della prestazione per impreviste difficoltà di esecuzione - Richiesta di compenso ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. - Onere della tempestiva riserva.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 54, e 89; c.c., art. 1664, secondo comma).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Equo compenso ai sensi dell'art. 1664 cod. civ. - Funzione e limiti - Differenza dai nuovi prezzi e sovraprezzi.

(C.c., art. 1664).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carattere generale.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 42, 53, 54, 64, e 89; d.P.R. 16 luglio 1963, n. 1063, artt. 26, 30 e 42).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve - Onere della rinnovazione - Limiti.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, e 89).

La procedura prevista dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350 per la contabilità relativa ad opere pubbliche ha lo scopo: a) *di consentire all'Amministrazione appaltante la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento;* b) *di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti;* c) *di mettere l'Amministrazione tempestivamente in grado di adottare altri possibili determinazioni, fino alla potestà di risoluzione unilaterale del contratto* (1).

Nell'appalto di opere pubbliche l'appaltatore ha l'onere della tempestiva proposizione della riserva, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilizzazione provvisoria dei lavori, dovendosi tale onere escludere solo nel caso di contabilità informe e irricostruibile (come in semplici appunti e brogliacci) (2).

Nel caso che nuove e più gravose modalità di lavoro siano imposte dalla direzione dei lavori, l'appaltatore è tenuto a formulare le sue riserve, a pena di decadenza, non appena si renda conto che le varianti

---

(1 e 6) Con le affermazioni di principio di cui alla prima ed alla sesta delle massime sopra elencate la Corte di cassazione ha nuovamente ribadito il proprio orientamento in tema di riserve dell'appaltatore di opere pubbliche, confermando la *ratio* e la finalità della procedura stabilita dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, ed il conseguenziale carattere generale dell'istituto della riserva. Conf.: Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486, in questa *Rassegna,* 1973, I, 981; con nota di commento e richiamo ai precedenti; sez. un., 25 luglio 1973, n. 2186, *ibidem,* 979; 12 marzo 1973, n. 677, *ibidem,* I, 458; sez. un., 20 giugno 1972, n. 1960, *ivi,* 1972, I, 862; 5 maggio 1972, n. 1355, *ibidem,* 508. Quanto alle richieste relative agli interessi di mora, per le quali la sentenza in rassegna, sia pur a titolo solo esemplificativo e con esclusivo riferimento alle questioni sulla « decorrenza », sembrerebbe escludere l'onere dalla riserva, cfr. in senso contrario, e con specifico esame del problema, Cass., 22 giugno 1971, n. 1962, in questa *Rassegna,* 1971, I, 927, e 19 novembre 1964, n. 2761, *ivi,* 1965, I, 406.

(2) Anche in ordine alla nota questione sulla sussistenza dell'onere della tempestiva riserva in ipotesi di contabilizzazione c.d. provvisoria dei lavori la decisione in rassegna conferma il definitivo superamento del

ordinategli gli consentiranno di avanzare pretese, nei confronti dell'Amministrazione, superiori a quelle previste nel contratto originario di appalto, anche se non ancora quantificabili in misura definitiva (3).

L'onere della riserva non riguarda solo pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti, ma riguarda anche richieste di ulteriori compensi e indennizzi per i lavori eseguiti qualunque ne sia il titolo e, quindi, anche l'equo compenso cui l'appaltatore ha diritto, a norma del secondo comma dell'art. 1664 del codice civile, quando nel corso dell'opera si manifestino determinate difficoltà di esecuzione non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore (4).

L'equo compenso di cui all'art. 1664, secondo comma, del codice civile ha la funzione di limitare il rischio dell'appaltatore non attuando una completa reintegrazione del pregiudizio da lui sofferto, ma soltanto coprendo i maggiori oneri della sua prestazione. Quando si tratta di difficoltà derivanti da variazioni dell'opera ordinate dall'Amministrazione, perciò, si esula dal concetto di « equo compenso » di cui all'art. 1664 del codice civile e si rientra in quello di « prezzi nuovi » o di « sovrapprezzi » destinati a reintegrare l'appaltatore in forma piena (5).

---

contrario indirizzo al quale è apparsa spesso ispirata la giurisprudenza arbitrale; e la perspicace ed esauriente motivazione contenuta, in argomento, nella decisione induce a confidare che l'artificiosa impostazione con la quale si contestava la rilevanza, ai fini in esame, della contabilizzazione c.d. provvisoria dei lavori non abbia ulteriore seguito in sede contenziosa. Nel senso della massima, cfr., in particolare, Cass., 5 maggio 1972, n. 1355, in questa *Rassegna*, 1972, I, 508; App. Roma, 6 luglio 1970, *Arb. app.*, 1972, 35; *id.*, 8 novembre 1972, *ibidem*, 353; *contra*, da ultimo, Trib. Roma, 13 gennaio 1973, n. 415, inedita; Coll. arb., 7 giugno 1972, n. 31, *Arb. app.*, 1972, 249.

(3) Opportuna precisazione, che concorre a ribadire la necessità, altre volte sottolineata dalla difesa delle Amministrazioni appaltanti, di sottoscrivere con riserva, a pena di decadenza, lo stesso ordine di servizio con il quale vengano disposte più onerose modalità esecutive. In particolare, sull'onere della tempestiva riserva relativamente a prescrizioni contrarie ai patti contrattuali contenute in ordine di servizio del direttore di lavori, cfr., Cass., 14 aprile 1964, n. 876, *Foro it.*, 1964, I, 1430, in motivazione; e Coll. arb., 25 novembre 1971, n. 72, *Arb. app.*, 1972, 234. In tema di variazioni ed addizioni, cfr., per i vari profili, Cass., 26 novembre 1971, n. 3455; 26 ottobre 1970, n. 2162, *Foro amm.*, 1971, I, 1, 33; 28 ottobre 1965, n. 2290, *Foro it.*, 1966, I, 666; 27 febbraio 1962, n. 381, *Foro amm.*, 1962, II, 221.

(4 e 5) La esigenza di una tempestiva riserva per le richieste rivolte ad ottenere l'equo compenso di cui all'art. 1664, secondo comma, del

Le statuizioni relative alla necessità di tempestiva quantificazione nel registro di contabilità delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono, quindi, tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che siano le componenti e i titoli di esse, con le sole seguenti eccezioni: a) *fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'*iter *esecutivo dell'opera (come la rivalsa delle imposte o la decorrenza degli interessi di mora)*; b) *comportamento doloso o gravemente colposo della p.a. nell'eseguire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente sull'esecuzione dell'opera e sia, quindi, indifferente con le finalità delle riserve*; c) *fatti cosiddetti « continuativi » quando ovviamente l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica* (6).

Necessario e sufficiente, al fine di non far decadere l'appaltatore dal diritto a maggiori pretese è che ogni sua riserva sia formulata una volta sola nel registro di contabilità e, quindi, ripetuta nel conto finale, non essendo richiesto che le riserve, quando ne rimangano fermi l'oggetto e la quantità, siano rinnovate nel registro di contabilità ogni qualvolta si compia un atto di contabilità (7).

---

codice civile è invero del tutto coerente con la finalità e la *ratio* stessa della procedura stabilita per la contabilizzazione dei lavori, quali sono state ribadite con la sesta massima sopra indicata, e l'affermazione della Corte di cassazione non può, quindi, non essere condivisa. Così come va condiviso il criterio secondo cui l'equo compenso deve avere riguardo solo ai maggiori oneri sopportati dall'appaltatore (al quale consegue che nella determinazione dell'equo compenso non può essere calcolata anche la quota dei prezzi unitari corrispondente all'utile dell'appaltatore). Va segnalata, inoltre, la distinzione, contenuta nella sentenza in rassegna, tra *equo compenso ex* art. 1664, secondo comma, cod. civ., e *nuovi prezzi* e *sovrapprezzi*, trattandosi di distinzione che viene in concreto ignorata, molte volte, quando si procede in sede giudiziale alla determinazione dell'equo compenso; e non occorre sottolineare, invero, l'utile rilevanza della pronuncia al riguardo adottata dalla Corte di cassazione. Quanto ai limiti di operatività dell'art. 1664, secondo comma, del codice civile, le affermazioni di principio contenute nella sentenza in rassegna vanno integrate con la sentenza 18 febbraio 1972, n. 434, della Corte di cassazione, con la quale è stato già precisato che la maggiore onerosità derivante da cause già esistenti al tempo del contratto, ma non previste, deve essere riferita, anche quando l'appalto sia a prezzi unitari, *alla intera prestazione e non a singoli lavori*. In argomento, v. pure Cass., 25 maggio 1973, n. 1527, nel senso che il maggior onere derivato dall'aumento dei prezzi intervenuto durante il periodo di imprevista sospensione dei lavori non è indennizzabile quando la sospensione stessa non abbia formato oggetto di tempestiva riserva.

(*Omissis*). — Il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine per denunciare la violazione degli artt. 42 e segg., 53, 54, 36, 37 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, si articola in varie censure alla sentenza impugnata che per la loro diversità, devono essere distintamente esaminate.

Con la prima di dette censure si assume che la contabilità — contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito — acquista valore di accertamento negoziale vincolante per la parte privata (salvo riserva) solo se ed in quanto risponda esattamente alle condizioni a tal uopo prescritte, cioè se sia scevra da qualsiasi irregolarità, sia pure minima e meramente formale, dato il carattere di eccezionalità delle norme che subordinano il diritto dell'appaltatore al compenso per prestazioni da lui effettivamente compiute, all'onere formale di formulazione ed esplicazione delle riserve. Con la seconda censura si sostiene che il contenuto e la funzione della riserva da parte dell'appaltatore postulano sempre necessariamente una esatta determinazione da parte dell'Amministrazione delle quantità dei lavori da lui svolte e che, pertanto, nella specie — poiché fino al maggio 1960 i libretti delle misure non erano stati aggiornati e la contabilità aveva quindi proceduto senza la misurazione esatta delle partite, eseguite con annotazioni approssimate e provvisorie —, nessun onere di proposizione di riserve poteva più essere considerato operante.

Tali censure sono infondate.

Invero, per decidere quali conseguenze possano avere, in ordine ad una determinata procedura quale è quella minuziosamente prevista dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350 per la contabilità relativa ad opere pubbliche le denunciate irregolarità, occorre, con visione unitaria e coordinata di tutte le norme di cui essa è costituita, ricostruire quali siano le sue finalità.

Nella più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un., sent. n. 1960 del 20 giugno 1972 e Sez. I, sent. n. 677 del 12 marzo 1973) gli scopi di tale procedura sono stati così sintetizzati:

a) consentire all'Amministrazione appaltante la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento;

b) assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti;

c) mettere l'Amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni (fino alla potestà di risoluzione unilaterale del contratto).

Poiché di tanta ampiezza e importanza sono le finalità del sistema della normativa vigente in tema di contabilità dei lavori di esecuzione

delle opere pubbliche, sarebbe contrario ad una retta interpretazione della legge oltreché illogico ritenere che per rispetto di un formalismo fine a se stesso anche la più piccola irregolarità o approssimazione nella tenuta della contabilità o mancanza di aggiornamento di essa da parte dell'Amministrazione liberi definitivamente l'appaltatore dall'onere di proporre e di esplicare tempestivamente le sue riserve, quando egli ben abbia modo di rendersi conto, nonostante le predette manchevolezze, che le sue pretese saranno maggiori di quelle originariamente previste nell'appalto, quando, cioè tra tali manchevolezze della contabilità e i fatti oggetto di riserva non ci sia alcun nesso di necessaria causalità, in quanto già i dati risultanti dalla contabilità sono sufficienti a porre in grado l'appaltatore di sollevare egualmente le sue riserve. Pertanto, la provvisorietà della contabilizzazione procrastinerà l'onere di proposizione della riserva, solo quando — a causa di tale provvisorietà — non sia consentita l'individuazione di un maggior aggravio della spesa che l'Amministrazione è chiamata a sopportare. È da tener presente, al riguardo, che un maggior aggravio di spesa può dipendere tanto dalla maggiore quantità dei lavori svolti, quanto — come nella specie — dalle diverse modalità con cui essi — a seguito delle varianti ordinate dall'Amministrazione — furono svolti.

Le riserve avanzate dall'impresa Farsura riguardavano, invero, tutte fondamentalmente la maggior spesa dovuta alla diversa modalità di esecuzione dei lavori imposta dalla c.d. « sorpresa geologica » come incensurabilmente la Corte di merito ha accertato — e, pertanto, esse, attenendo alla classificazione dei lavori, potevano ben essere formulate, anche se le quantità di tali lavori erano state registrate con una certa approssimazione per mancanza, sul libretto delle misure, dei necessari disegni geometrici.

Come per i fatti c.d. « continuativi » è stato ritenuto nella più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 677 del 12 marzo 1973), (oltreché da autorevole dottrina) che il momento in cui l'appaltatore ha l'obbligo di denunciarli va identificato, nelle singole specie, secondo i principî della media diligenza e della buona fede, non appena egli abbia la percezione della loro gravità indicandone con la maggiore approssimazione possibile l'onere economico conseguenziale sia pure con salvezza di precisarne definitivamente la spesa nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, così analogamente — nel caso che nuove e più gravose modalità di lavoro siano imposte dalla direzione dei lavori all'appaltatore — egli deve considerarsi tenuto a formulare le sue riserve non appena si renda conto che le varianti ordinategli gli consentiranno di avanzare pretese nei confronti dell'Amministrazione superiori a quelle previste nel contratto originario d'appalto, anche se non ancora quantificabili in misura definitiva.

Ciò non vuol dire che l'onere delle riserve sia collegato, nella normativa *de qua* allo stato di avanzamento dei lavori anziché — come in effetti è — alla loro contabilizzazione, ma solamente che per contabilità deve intendersi non soltanto l'indicazione delle quantità dei lavori svolti e dei compensi ad essi relativi, ma anche del genere e della classificazione dei lavori (come chiaramente risulta dagli artt. 42 e 53 del citato regolamento del 1895).

Devesi, conseguentemente, confermare il principio (già affermato da questa Corte con sent. n. 1355 del 5 maggio 1972) che l'onere della tempestiva proposizione delle riserve viene meno solo in caso di contabilità informe e irricostruibile, che non dia modo all'appaltatore di rendersi conto delle ragioni del suo dissenso in relazione a quanto viene contabilizzato, cioè fatta per cifre così approssimate o indistinte (come in semplici appunti e brogliacci) che non consenta l'esatta individuazione delle partite di lavoro registrate. Fuori di tale caso, l'appaltatore deve considerarsi — a pena di decadenza dal diritto di pretendere compensi maggiori di quelli previsti nel contratto originario — tenuto all'onere di sollevare tempestivamente le sue riserve non appena dalle scritture contabili, nonostante la presenza di talune irregolarità, risultino dati di qualsiasi specie (relativi alle misure dei lavori o alla loro classificazione o al loro compenso per prezzi unitari o complessivi) idonei a dargli la sicura consapevolezza della loro incompatibilità con le pretese egli intende far valere.

Solo in tal modo, infatti, si soddisfano pienamente le finalità della procedura contabile di cui trattasi e che sono state sopra riportate.

La confutazione delle censure prese fino ad ora in esame si rende qui necessaria solo in relazione all'esame della tempestività della quinta riserva sollevata dall'impresa Farsura. Per le altre quattro riserve, delle quali si discute, la decisione può essere presa indipendentemente dal riconosciuto onere dell'appaltatore di formulare tempestivamente le sue riserve anche in relazione ad una contabilità che presenti taluni difetti di approssimazione e d'incompletezza. E ciò perché nella sentenza impugnata è stato accertato che esse furono tutte proposte per la prima volta il 18 agosto 1960, quando già, fin dal giorno 13 maggio 1960, con l'emissione del 57° ed ultimo stato d'avanzamento corrispondente allo stato finale, tutte le scritture nel registro di contabilità avevano regolarmente assunto carattere definitivo nonché dopo il 4 agosto 1960, giorno in cui era stato compilato il primo conto finale. Perciò la intempestività di tali quattro riserve è fuori discussione, anche a prescindere dal fatto che in precedenza, le registrazioni avessero avuto carattere provvisorio o fossero state effettuate non in perfetta regolarità. Non v'è dubbio, infatti, che in ordine ad una contabilità ormai divenuta regolare e completa sotto ogni punto di vista, l'appaltatore avesse l'obbligo di formulare immediatamente tutte le sue

riserve, ancorché avesse avuto il diritto di procrastinarle fino a quel momento a causa della specie d'irregolarità od omissioni vizianti in precedenza la contabilità stessa. Se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo di dover ammettere che una iniziale irregolarità o approssimatività della contabilità, ancorché incidente sull'onere della riserva (perché tale da non porre in grado l'appaltatore di avvertire la ragione del suo dissenso), avrebbe non già il semplice effetto di procrastinare il momento della formulazione della riserva a quello della regolarizzazione o completamento della contabilità, ma addirittura l'effetto di liberare per sempre l'appaltatore da tale onere.

Per le ragioni suddette deve essere respinta la terza censura mossa dal ricorrente, secondo cui la regolarizzazione della contabilità non farebbe sorgere, neppure in tale momento, l'onere per l'appaltatore di proporre tutte le sue riserve, sol perché, in tal modo, egli sarebbe privato della possibilità di formularle una ad una, in corrispondenza di ogni singola contabilizzazione contestata, usufruendo per l'esplicazione di ciascuna di esse, del termine di quindici giorni consentitogli dal regolamento.

La quarta censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, sul rilievo che le riserve in questione non apparterrebbero per il contenuto e la natura a materia di scritturazione contabile (soltanto in ordine alle quali sarebbe previsto l'onere della riserva) ma ad oneri e compensi *ex* art. 1664 c.c. che non sarebbero soggetti ad iscrizione nel registro dei lavori, si rivela priva di pregio per una doppia ragione. Innanzitutto perché l'onere della riserva non riguarda solo pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti ma riguarda anche richieste di ulteriori compensi e indennizzi per i lavori eseguiti qualunque ne sia il titolo e, quindi, anche l'equo compenso cui l'appaltatore ha diritto, a norma del secondo comma dell'art. 1664, quando nel corso dell'opera si manifestino determinate difficoltà di esecuzione non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore. In questi casi, invero la riserva non esprime la diretta contestazione del singolo rilevamento e della singola registrazione, ma adempie ad una funzione più ampia. Essa, infatti, è intesa ad evitare — non appena sia possibile formularla — che il credito complessivo dell'appaltatore possa consolidarsi nelle somme che l'Amministrazione via via contabilizza in suo favore. È, perciò, una forma di contestazione che investe la liquidazione del corrispettivo complessivamente considerato, tendendo ad affermare la necessità della sua integrazione con ulteriori somme. Il secondo errore, che si annida nella censura in esame, sta nel considerare « equo compenso » a norma dell'art. 1664 c.c. i « prezzi nuovi » o « sovraprezzi » nei quali invece si sostanziano, nella specie,

le pretese fatte valere dall'appaltatore. Invero l'equo compenso di cui all'art. 1664 c.c. ha la funzione di limitare il rischio dell'appaltatore non attuando una completa reintegrazione del pregiudizio da lui sofferto, ma soltanto coprendo i maggiori oneri della sua prestazione. Ed è principio generale che il rischio contrattuale non possa mai essere aggravato dal fatto del creditore. Quando, perciò, come nella specie, si tratta di difficoltà derivanti da variazioni dell'opera ordinate dall'Amministrazione, si esula dal concetto di « equo compenso » di cui all'art. 1664 c.c. e si rientra in quello di « prezzi nuovi » o di « sovraprezzi » destinati a reintegrare l'appaltatore in forma piena. Può dunque concludersi, a conferma della più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 677 del 12 marzo 1973) che le statuizioni relative alle necessità di tempestiva formulazione e successiva quantificazione nel registro di contabilità delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono, quindi, tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che siano le componenti e i titoli di esse, con le sole seguenti eccezioni:

a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo dell'opera (come la rivalsa delle imposte o la decorrenza degli interessi di mora);

b) comportamento doloso o gravemente colposo della P.A. nell'eseguire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente sull'esecuzione dell'opera e sia, quindi, indifferente con le finalità delle riserve;

c) fatti così detti « continuativi » quando ovviamente l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica.

I primi e i secondi non ricorrono nella specie, avendo la Corte di merito accertato incensurabilmente che le riserve afferivano tutte a lavori iscritti in contabilità di mera esecuzione dell'appalto. In ordine ai fatti continuativi — ai quali il ricorrente si riferisce per dedurne che talune riserve, non erano quantificabili fino a che i lavori non fossero stati ultimati in quanto si riferivano ad oneri che si erano prodotti e manifestati in modo progressivo e variabile, insuscettibile di una quantificazione in avanzamento, ma solo a consuntivo — basterà qui constatare che, anche ammessa la non quantificabilità durante il corso dei lavori di talune delle riserve in questione perché afferenti a fatti continuativi o per altra ragione, la questione non può nella specie avere alcuna rilevanza, perché i lavori furono ultimati nel maggio del 1959, mentre invece, le riserve della cui tempestività si discute furono proposte successivamente, quando cioè l'appaltatore aveva tutti gli elementi per quantificare le proprie pretese in maniera definitiva. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1973, n. 27 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Quaranta - Enel (avv. Ernesto e Michele Conte) c. Prefetto di Palermo (avv. Stato Albisinni), Soc. Anonima Siciliana Irrigazione (avv. Monastra, Restivo e Gorgone Querini) e Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo (avv. Fornario, Mistretta, Sunseri e Accardi).

Acque pubbliche ed elettricità - Requisizione di acque pubbliche - Giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle AA.PP. - Sussiste.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

Acque pubbliche ed elettricità - Provvedimento di requisizione di acque pubbliche - Affievolimento del diritto costituito su tali acque a favore dei concessionari - Sussiste.

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7).

La giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche si radica tutte le volte che l'attività amministrativa di natura provvedimentale abbia ad oggetto comunque la disciplina di acque che, a norma dell'art. 1 del t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, abbiano od acquistino attitudine ad « usi di pubblico generale interesse », a nulla rilevando la natura dell'organo dell'Amministrazione che abbia adottato i relativi provvedimenti (1).

La giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque sussiste anche per i provvedimenti di requisizione di acque pubbliche,

---

(1-2) **Osservazioni in margine ad una sentenza, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la propria giurisdizione in materia di requisizione di acque pubbliche.**

Il Prefetto di Palermo, con decreti del 6 marzo e del 3 aprile 1971, dispose la proroga, con il primo, fino al 31 marzo 1971 e, con il secondo, fino al 30 aprile 1971 della requisizione delle acque del bacino di Piana degli Albanesi, limitatamente al quantitativo di litri 300 al secondo, da consegnare alla S.A.S.I., per distribuirla all'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo.

L'E.N.E.L., titolare di una concessione di derivazione, per usi idroelettrici, delle acque oggetto della requisizione, propose, avverso i detti decreti, ricorso al Tribunale Superiore delle AA.PP., così come aveva proposto ricorso avverso i precedenti decreti, con i quali il Prefetto aveva prima disposto e poi prorogato una prima volta la requisizione indicata.

L'Avvocatura generale, costituendosi nel giudizio nell'interesse del Prefetto di Palermo, eccepì, in via preliminare, il difetto di giurisdizione o, quanto meno, la incompetenza dell'adito Tribunale Superiore delle AA.PP., sostenendo che i provvedimenti impugnati non potessero rite-

in considerazione che, in presenza di un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, d'occupazione di urgenza e di requisizione, il diritto di proprietà si affievolisce e riceve dall'ordinamento la tutela propria degli interessi legittimi (2).

(*Omissis*). — 1. - Ha carattere preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale superiore, adito in sede di legittimità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che i provvedimenti adottati dal Prefetto di Palermo non inciderebbero « in materia di acque pubbliche », ma soltanto « su acque pubbliche », sic-

---

nersi compresi fra quelli di cui all'art. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il Tribunale Superiore, confermando la sua precedente giurisprudenza (sentt. 18 settembre 1957 e 23 dicembre 1957; 12 maggio 1972, n. 17, quest'ultima resa sui ricorsi proposti avverso i precedenti decreti, con i quali il Prefetto di Palermo aveva disposto e prorogato la requisizione delle stesse acque del bacino di Piana degli Albanesi, in *Il Consiglio di Stato*, 1972, Parte II, 623), ha, con la sentenza in rassegna, riconosciuto la propria giurisdizione sui provvedimenti in contestazione, rilevando: « È pur vero che l'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone che debbano essere portati nella presente sede "*i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche*", ma tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la giurisdizione di questo Tribunale Superiore si radica tutte le volte che l'attività amministrativa di natura provvedimentale abbia ad oggetto comunque la disciplina di acque che, a norma dell'art. 1 del citato T.U., abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, a nulla rilevando la natura dell'organo dell'Amministrazione che abbia adottati i relativi provvedimenti ».

Avverso la sentenza, come avverso la precedente sentenza n. 17 del 12 maggio 1972, emessa — come si è detto — fra le stesse parti, è stato proposto ricorso in Cassazione, in considerazione che le decisioni del Tribunale Superiore, articolate su una motivazione del tutto inadeguata, non convincono.

Perchè sussista, infatti, la giurisdizione (o, se si voglia, la competenza) del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rispetto al Consiglio di Stato (o ai tribunali regionali amministrativi), ai sensi dell'articolo 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario che si verta *in materia di acque pubbliche*.

Tale materia è, nella sostanza, quella precisata nel precedente art. 140 dello stesso t.u. S'intende che sussiste la giurisdizione del Tribunale Regionale quando si verta in materia di diritti soggettivi, mentre sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore, in sede di legittimità, quando, nelle materie indicate nell'art. 140 del t.u., siano stati adottati provvedimenti amministrativi che ledano una posizione di interesse protetto.

Non vi è dubbio, pertanto, che sussiste la giurisdizione (o competenza) del Tribunale Superiore delle Acque quando si verta su ricorsi proposti avverso provvedimenti di espropriazione e di occupazione di

ché l'impugnativa esulerebbe dalla sfera di giurisdizione del giudice di legittimità in unico grado.

La predetta eccezione è destituita di fondamento.

La resistente Amministrazione distingue, ai fini della giurisdizione di legittimità, tra provvedimenti che incidano « in matera di acque pubbliche », per la cui impugnativa diretta sussisterebbe la giurisdizione di questo Tribunale superiore, e provvedimenti che incidono « su acque pubbliche », per i quali la competenza spetterebbe agli ordinari organi di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Tribunali amministrativi regionali).

Rileva, al riguardo, il Collegio che la predetta distinzione non appare rilevante ai fini dell'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sui ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che

---

urgenza, emessi in materia di acque pubbliche, perchè vi è, al riguardo, una esplicita previsione legislativa nel citato art. 140, lett. *d*), del t.u. Ma per la requisizione, disposta — come nella specie — a norma dell'art. 7 della Legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo o a norma degli artt. 19 e 20 della Legge Comunale e Provinciale del 1934, non vi è alcuna previsione legislativa.

È pur vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, con la sentenza n. 1636 del 23 giugno 1964, affermato: « *Invero, la requisizione che il Prefetto può disporre a norma dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo per "grave necessità pubblica", allorché "debba senza indugio disporre della proprietà privata", e a norma dell'art. 19 della legge comunale e provinciale del 1934, per indispensabile esigenza di "pubblico interesse in caso di urgente necessità", va giuridicamente qualificata come una forma di occupazione di urgenza analoga a quella prevista dall'art. 71 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, che il Prefetto può normalmente disporre, per pubbliche esigenze, in caso di forza maggiore o di lavori urgenti e indifferibili.*

Trattasi, infatti, sia nelle ipotesi di cui alle citate disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo e della legge comunale e provinciale, sia di quelle contemplate dal menzionato art. 71, di occupazioni di beni privati imposte da urgenti e necessarie esigenze di interesse generale.

Ora, come questa Corte suprema ha altra volta affermato (v. sent. n. 2248 del 1960, Foro It., 1960, I, 1295), poiché la legge sul contenzioso amministrativo e la legge comunale e provinciale non stabiliscono alcun particolare procedimento per le requisizioni, queste, rientrando nella categoria delle occupazioni di urgenza, vanno regolate dalla procedura dettata per le occupazioni di urgenza dall'art. 72 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, secondo la quale la determinazione dell'indennità di occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta dal competente tribunale attraverso la stima di uno o più periti ».

Ma l'assimilazione della requisizione alla occupazione di cui all'articolo 71 della legge sulle espropriazioni per p.u. è stata fatta dalle Se-

abbiano ad oggetto acque pubbliche e rispetto ai quali il destinatario rivesta una posizione d'interesse legittimo.

È pur vero che l'art. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 dispone che debbano essere portati nella presente sede « i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione *in materia di acque pubbliche* », ma tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la giurisdizione di questo Tribunale superiore si radica tutte le volte che l'attività amministrativa di natura provvedimentale abbia ad oggetto comunque la disciplina di acque che, a norma dell'art. 1 del citato t.u., abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, a nulla rilevando la natura dell'organo dell'Amministrazione che abbia adottato i relativi provvedimenti. Ed, infatti, questo Tribunale superiore già in altre occasioni (sentenze 12 maggio 1972, n. 17, 23 dicembre 1957 e 18 settembre 1957) ha riconosciuto la propria giurisdizione in sede di legittimità in relazione a provvedimenti di espropriazione, di occupazione di urgenza e di requisizione emessi in materia di acque pubbliche (vale a dire aventi ad oggetto acque pubbliche) da organi non appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici e nell'esercizio di poteri non previsti dal t.u. innanzi citato.

---

zioni Unite della Corte di Cassazione al fine di stabilire la procedura da seguirsi per la determinazione delle indennità di requisizione.

Tale assimilazione non può certo valere anche al fine di determinare la giurisdizione (o la competenza) su di un rapporto controverso, dovendosi per la determinazione della giurisdizione (o competenza) avere rigorosamente riguardo alla previsione legislativa e la previsione legislativa, nella fattispecie, è limitata alle espropriazioni ed alle occupazioni ex art. 71 e non può, perciò, estendersi alle requisizioni.

Si aggiunga che la requisizione non è stata disposta *in materia di acque pubbliche,* sibbene *su acque pubbliche,* il che è ovviamente diverso. La materia delle acque pubbliche è — ripetiamo — quella specificamente indicata nell'art. 140 del t.u., quella, cioè, che riguardi la pubblicità o meno delle acque o che riguardi provvedimenti o comportamenti della Amministrazione (od anche di privati) attinenti specificamente ad acque pubbliche.

Nella specie, il provvedimento di requisizione ha inciso — come abbiamo detto — su acque pubbliche, senza che sorgesse alcuna questione sulla pubblicità o meno delle acque e senza che il provvedimento stesso fosse specificamente attinente a materia di acque pubbliche.

Il Prefetto di Palermo ha emesso provvedimenti di requisizione di acque, per provvedere all'approvvigionamento idrico della città di Palermo, senza porsi il problema — e non era tenuto a porselo — se le acque fossero pubbliche o private, senza emettere, cioè, un provvedimento che fosse obiettivamente e specificamente attinente alla materia delle acque pubbliche. Che il provvedimento abbia, poi, inciso su acque

Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice adito sulla controversia introdotta con il ricorso proposto dall'ENEL.

2. - La giurisdizione del Tribunale superiore è stata poi contestata dall'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo sotto il profilo che si tratterebbe di controversia in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi. L'eccezione non ha fondamento in quanto costituisce *ius receptum* della giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale superiore (cfr. da ultimo, sentenza T.S.A. n. 17 del 1972) che in presenza di un provvedimento d'espropriazione per pubblica utilità, d'occupazione di urgenza e di requisizione, il diritto di proprietà si affievolisce e riceve dall'ordinamento la tutela propria degli interessi legittimi. — (*Omissis*).

---

pubbliche non significa che fosse attinente alla *materia delle acque pubbliche*.

Anche sotto altro profilo il Tribunale Superiore difettava di giurisdizione a conoscere della controversia, per essere questa attinente a diritti soggettivi e non ad interessi legittimi.

La eccezione relativa era stata sollevata nel giudizio dall'Azienda municipalizzata dell'Acquedotto di Palermo. Ma il Tribunale Superiore l'ha superata, osservando: « *L'eccezione non ha fondamento in quanto costituisce* ius receptum *della giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale superiore (cfr. da ultimo sentenza T.S.A. n.* 17 *del* 1972) *che, in presenza di un provvedimento d'espropriazione per pubblica utilità, d'occupazione di urgenza e di requisizione, il diritto di proprietà si affievolisce e rivece dall'ordinamento la tutela propria degli interessi legittimi* ».

Ma così decidendo, il Tribunale Superiore ha del tutto omesso di considerare che l'art. 7 della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo attribuisce al Prefetto il *potere* di disporre della *proprietà privata*, con la conseguenza che, difettando il Prefetto assolutamente di potere ad emettere un provvedimento di requisizione di acque pubbliche, veniva a mancare la condizione per l'affievolimento del diritto del concessionario e, permanendo tale diritto nella sua pienezza, poteva denunziarsene la eventuale lesione, ai fini consentiti, esclusivamente al competente Giudice dei diritti e non al Giudice degli interessi.

GIOVANNI ALBISINNI

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gennaio 1973, n. 19 - *Pres.* D'Amico - *Rel.* Martorano - *P. M.* Ambrosio (conf.) - Ric. Caradonna ed altri.

Procedimento penale - Difensori - Incompatibilità - Conflitto di interessi fra coimputati - Estremi - Dichiarazioni discordi di coimputati - Sussistenza dell'incompatibilità - Condizioni.
(C.p.p., art. 133).

Il conflitto di interessi fra imputati cui sia stato nominato uno stesso difensore, si ha solo quando quest'ultimo si venga a trovare di fronte a situazioni di fatto o di diritto inconciliabili, che, come tali, finiscono per paralizzare la difesa e, quindi, si sostanziano in una mancata integrale assistenza degli imputati: ne consegue che, perché possa ritenersi sussistente l'incompatibilità prevista dall'art. 133 c.p.p. non è sufficiente che le dichiarazioni rese da due imputati siano discordi, ma è necessario che uno di essi abbia un concreto interesse a sostenere una tesi difensiva che possa riuscire pregiudizievole all'altro (1).

---

(1) In tema di incompatibilità nella difesa di più imputati la giurisprudenza della Suprema Corte è estremamente rigorosa e continua esattamente ad ispirarsi al principio della contrapposizione inconciliabile delle prospettazioni difensive, per cui non sono sufficienti nè la diversità di posizioni processuali, nè una semplice divergenza di opinioni difensive.

Perchè esista quindi l'inconciliabilità delle prospettazioni, è necessaria una situazione di conflitto tale da determinare per il difensore comune ai più imputati l'impossibilità di intervenire in modo efficace per la cura di interessi in contrasto, sicchè il difensore stesso, per adempiere all'incarico, venga a trovarsi nella necessità di proporre tesi fra loro inconciliabili, nel senso che la difesa svolta a favore di uno degli imputati si ritorca in pregiudizio dell'altro. V. in questo senso Cost. Sez. III, 30 giugno 1972, n. 1253, in *Massimario Decisioni penali*, 1972, p. 1437. Altro requisito poi perchè possa ritenersi realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 133 c.p.p. è che la situazione di incompatibilità sia effettiva ed attuale e non soltanto potenziale, asserita o presupposta (Cass., Sez. I, 17 maggio 1972, n. 346, in *Massimario Decisioni penali*, 1972, p. 1245).

Tale rigore giurisprudenziale è giustificato dalla declaratoria di incostituzionalità della II proposizione del primo comma dell'art. 133 c.p.p.

in relazione al II comma dell'art. 24 della Costituzione (Corte Cost., 1 dicembre 1959, n. 59, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, p. 1293) che ha portato come conseguenza che l'affidamento di due imputati delle posizioni inconciliabili ad un unico difensore è causa di nullità assoluta (v. infatti, subito dopo la decisione della Corte Costituzionale, Cass. 12 luglio 1961 in *Cassazione penale Mass. Annotato,* 1961, p. 935, m. 1928 con nota di richiami).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 gennaio 1973, n. 185 - *Pres.* Muscolo - *Rel.* Adilardi - *P. M.* De Matteo (diff.) - Ric. P.M. in proc. Rossi.

Acque pubbliche ed elettricità - Scarico di materiali di rifiuto in un torrente - Divieto per effetto dell'art. 96 T. U. sulle opere idrauliche - Sanzione.

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. S., art. 374; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. *h*).

Il fatto di scaricare materiale di rifiuto in un torrente, che deve intendersi vietato ai sensi dell'art. 96 lett. h) *r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (t.u. delle leggi sulle opere idrauliche) perché certamente lesivo delle opere poste a protezione della corrente di fiumi, torrenti, canali, ecc., in quanto varia e altera i ripari delle sponde, è punito ai sensi dell'articolo 374 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (t.u. delle leggi sui lavori pubblici, che conteneva gli stessi divieti del t.u. del 1904 e non è stato abrogato) con le pene di cui al combinato disposto di detto articolo e delle norme di attuazione al codice penale* (1).

---

(1) Sui poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione a tutela delle acque pubbliche dal T.U. 25 luglio 1904 n. 53, v. Cass. Sez. Un. Civ. 31 maggio 1961 n. 1282; nell'art. 96 del suddetto T.U. v. Cass. 24 novembre 1960 n. 2492 in *Giur. It.* 1961, I, 1, 1092.

Il titolo III della legge 20 marzo 1865 n. 2248 « Delle acque » fu trasfuso con modificazioni per quanto concerne i divieti previsti dagli artt. da 165 a 170 del T.U. 25 luglio 1904 n. 523, mentre il titolo VIII « Disposizioni generali e transitorie » nel quale è collocato l'art. 374, non è mai stato abrogato. Le pene di polizia, da questo previste, devono intendersi, a norma del R.D. 28 maggio 1931 n. 601, contenente disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, la pena dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a L. 8.000 (art. 1 n. 3). Naturalmente, la determinazione della pena pecuniaria va moltiplicata per 40, a norma della legge 12 luglio 1961 n. 603.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 febbraio 1973, n. 228 - *Pres.* Muscolo - *Rel.* Rossi - *P. M.* Moscarini (conf.) - Ric. Beccolori.

Notificazione - All'imputato - Domicilio eletto - Detenuto - Possibilità di elezione di domicilio - Effetti.
(C.p.p., art. 171).

Notificazione - All'imputato - Domicilio dichiarato - Domicilio eletto - Domicilio dichiarato o eletto - Nozioni relative.
(C.p.p., art. 171).

Notificazione - All'imputato - Domicilio dichiarato - Nozione - Relazione effettiva tra l'interessato e il luogo - Necessità - Trasferimento dell'imputato in altro luogo - Inefficacia della dichiarazione di domicilio.
(C.p.p., art. 171).

Notificazioni in materia penale - All'imputato - Domicilio eletto - Natura giuridica dell'elezione di domicilio - Nozione ed efficacia del domicilio eletto.
(C.p.p., art. 171).

Notificazione - All'imputato - Domicilio eletto - Domicilio dichiarato - Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato.
(C.p.p., art. 171).

Notificazione - All'imputato - Domicilio eletto - Riunione di procedimenti per connessione soggettiva - Elezione di domicilio in un procedimento - Notificazione del decreto di citazione al domicilio eletto.
(C.p.p., art. 45, 171, 408, 413).

L'imputato detenuto può effettuare elezione di domicilio e tale elezione esplicherà i suoi effetti per le notificazioni da eseguirsi, nel procedimento relativo, dopo la sua eventuale scarcerazione (1).

La dichiarazione di domicilio indica il luogo in cui l'imputato ha realmente l'abitazione o la sede dell'attività professionale, mentre l'elezione di domicilio consiste nella manifestazione della volontà dell'im-

---

(1-6) La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai consolidata nell'affermazione che la elezione di domicilio, in quanto atto negoziale prevalga sulla dichiarazione di domicilio considerato un mero atto, superando così definitivamente i precedenti tentennamenti.

putato che gli atti del procedimento siano notificati in un determinato luogo e presso una determinata persona e presuppone un rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario (2).

La dichiarazione di domicilio, che rientra nella categoria degli atti giuridici in senso stretto, implica l'effettiva esistenza di un rapporto tra l'interessato e il luogo dichiarato, sicché essa diventa inefficace con l'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo (3).

L'elezione di domicilio ha carattere negoziale, costitutivo e ricettizio: essa è un atto di scelta volontaria di un luogo diverso da quello della dichiarazione di domicilio, destinato a svolgere la funzione di punto di riferimento per le notificazioni, le quali, eseguite al domicilio eletto, sono assistite dalla legale presunzione, non suscettibile di contraria dimostrazione, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta (4).

La elezione di domicilio, per la sua natura e la sua funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio (5).

Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione, e non già tante notificazioni quanti sono i procedimenti riuniti.

Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio eletto, prevalendo l'elezione di domicilio sulla dichiarazione di domicilio fatta negli altri procedimenti, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando (6).

Sul problema, risolto con chiarezza per la prima volta dalla Cassazione Sez. I con la sentenza 8 agosto 1966, n. 962 v. in questa *Rassegna*, 1966, p. 1433.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 febbraio 1973, n. 252 - *Pres.* D'Amico - *Rel.* Rubino - *P. M.* conf. - Confl. comp. G.I. e Trib. Bergamo in proc. Bergamaschi.

Procedimento penale - Perizia - In genere - Indagini particolari di tecnici specializzati - Nomina di altro perito - Necessità - Condizioni - Omissione - Nullità assoluta.

(C.p.p., artt. 185, nn. 2 e 3, 303, 304 *bis*, 304 *ter*, 314, 315).

Procedimento penale - Dichiarazione di nullità - Effetti - Estensione agli atti successivi - Rapporto di dipendenza reale - Necessità.

(C.p.p., artt. 184, 189).

Procedimento penale - Nullità nell'istruzione - In genere - Sentenza istruttoria - Di rinvio a giudizio - Nullità - Perizia nulla - Estensione della nullità alla ordinanza di rinvio - Condizioni.

(C.p.p., artt. 184, 189, 314, 374; l. 15 dicembre 1972, n. 773, art. 5).

In tema di indagini particolari eseguite da tecnici specialisti per conto del perito, deve applicarsi il principio che questi non può trasferire ad altri l'incarico ricevuto; l'attuazione pratica di tale principio non esclude, però, la possibilità che egli possa servirsi di collaboratori che l'assistano nelle operazioni per l'espletamento dell'incarico, senza l'obbligo di osservanza delle formalità rituali imposte dagli artt. 314 e seguenti c.p.p., purché tale attività di collaborazione implichi solo la rilevazione dei dati tecnici di carattere puramente materiale che il perito sia comunque in grado di controllare. Quando, invece, per la complessità della ricerca o per altro motivo, egli non sia in grado di compiere accertamenti che, indispensabili per l'espletamento dell'incarico, esigano peculiari cognizioni tecniche e importino per la loro esecuzione un giudizio fondato su un criterio di valutazione critica dei dati ottenuti o una discrezionalità sui metodi di rilevamento dei dati stessi, dovrà allora rivolgersi al giudice, al quale spetterà di provvedere alla scelta e alla nomina di un secondo perito nella persona di un idoneo specialista.

L'inosservanza di tale formalità, risolvendosi nell'assunzione delle funzioni peritali da parte di un soggetto estraneo al processo, è causa di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 185 nn. 2 e 3 c.p.p., per la violazione degli artt. 314, 315 e 315 bis, *303, 304* bis *e* ter *c.p.p.* (1).

Per la comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi è indispensabile che questi siano in rapporto di derivazione con l'atto nullo; ossia in rapporto di dipendenza reale ed effettiva e non soltanto accidentale od occasionale; occorre, cioè, che l'atto dichiarato nullo costituisca la premessa logica e giuridica degli atti successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne conseguono (2).

L'estensione degli effetti della dichiarazione di nullità di una perizia espletata nella fase istruttoria, sugli atti consecutivi, tra cui la sentenza

---

(1) Nello stesso senso della massima v. Cass. ser. II, 13 gennaio 1955 in *Riv. Sir. proc. pen.* 1966, 161. Per la validità della perizia nella quale il perito abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice ad avvalersi dell'opera di un altro specialista, v. Cass. ser. IV 7 febbraio 1961 in *Cassazione penale, mass. Annotato,* 1961, p. 427, m. 944.

(2-3) Era affermazione ripetuta della Cassazione prima di questa decisione, che la dichiarazione di nullità della perizia non comportava l'annullamento della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione in quanto fra i due atti doveva ravvisarsi una competitività meramente cronologica: v. in questo senso Cass. 14 novembre 1969 in *Cassazione Pe-*

di rinvio a giudizio, non si verifica necessariamente, poiché tra la perizia e i predetti atti deve ravvisarsi normalmente soltanto una consecutività cronologica. Infatti, la perizia non è da comprendere fra gli atti « propulsivi » che s'inseriscono come elementi indispensabili nella serie degli atti del processo (es. interrogatorio dell'imputato), bensì fra gli atti di « acquisizione probatoria », che non costituiscono immancabili antecedenti del provvedimento terminale dell'istruzione.

Ciò non esclude, peraltro, che in determinate situazioni, da esaminare caso per caso, possa ravvisarsi un nesso di dipendenza causale anche tra una perizia istruttoria affetta da nullità assoluta ed il provvedimento di rinvio a giudizio (ora, secondo gli artt. 5 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n. 773, ordinanza di rinvio a giudizio) (3).

---

nale Mass. Annotato, 1971, p. 411, m. 533 con nota di richiami e Cass. 6 marzo 1969 *ivi,* 1970, p. 886, m. 1229.

Non mancavano però, sebbene meno numerose, le pronuncie contrarie e in particolare quelle che avevano adottato la stessa soluzione della sentenza che si annota, nell'altro la più conforme al sistema ed alle esigenze di difesa dell'imputato: v. Cass. III Sez. 17 giugno 1966 in *Cass. Pen. Mass. Annotato* 1967, p. 333, m. 468; sez. II 26 gennaio 1962 *ivi* 1962, p. 567, m. 1013.

In dottrina, v. *Cavallari. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.* 390 1° *comma c.p.p. e i suoi effetti nelle istruzioni sommarie già compiute,* in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1965, p. 1114.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 6 febbraio 1973, n. 133 - *Pres.* De Rosa - *Rel.* Milia - *P. M.* Marucci (conf.) - Ric. De Canio.

Procedimento penale - Termine per proporre querela - Sospensione del periodo feriale - Esclusione.

(C.p., art. 124, l. 14 luglio 1965, n. 818; l. 7 ottobre 1969, n. 742).

Nell'ambito di applicazione della legge sulla sospensione dei termini nel periodo feriale non sono da ricomprendere quei termini i quali, pur avendo rilevanza processuale, non possono essere qualificati processuali, perché, come quello per proporre querela, sono anteriori alla instaurazione del processo (1).

---

(1) L'affermazione della Suprema Corte, coerente con la natura giuridica della querela considerata condizione di procedibilità (ed a maggior ragione per quegli autori che la considerono condizione di punibilità o che affermano, come il *Leone* che abbia duplice natura) ha un suo precedente nella decisione della stessa sezione il 14 dicembre 1972 n. 1087 (in *Massimario delle decisioni penali,* 1973, p. 390). V. sull'efficacia retroattiva della legge che ha stabilito la sospensione dei termini feriali, Cass. III, Sez. 31 marzo 1966, n. 542 in quarta *Rassegna* 1967, p. 696.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1973, n. 3 - *Pres.* Flore - *Rel.* D'Ottavi - *P. M.* Guadagno (conf.) - Ric. Taccheri ed altri.

Peculato e malversazione - Peculato - Per appropriazione - Oggetto: appartenenza alla pubblica amministrazione - Somme versate dai contribuenti all'esattore a titolo di tributi - Appartenenza all'ente impositore - Appropriazione da parte dell'esattore - Sussistenza del peculato.

(C.p., art. 314; t.u. approvato con r.d. 17 ottobre 1922, n. 1402; Regolamento approvato con r.d. 15 settembre 1923, n. 2090; t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; t.u. approvato con d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858).

Il rapporto, che si istituisce tra la P.A. e l'esattore, è un rapporto sui generis *e quindi non può essere classificato tra i comuni contratti di diritto privato, rientrando tra le concessioni amministrative; in virtù di tale concessione all'esattore è conferito l'esercizio d'una pubblica funzione, che è quella della riscossione dei tributi.*

Le somme versate dai contribuenti all'esattore a titolo di tributi, siccome destinate agli enti impositori e ai loro fini, appartengono alla P.A. anche prima che l'esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che non può essere data a tali somme una diversa destinazione, né può disporsi delle stesse per uso personale.

Commette, pertanto, peculato l'esattore che converta in proprio profitto o dolosamente non versi alle scadenze le somme riscosse dai contribuenti (1).

---

(1) V. nello stesso senso, Cass. Sez. VI 14 dicembre 1971, n. 1187 (m. 121.314 in *Massimario delle decisioni penali*, 1971, p. 778; Sez. VI 29 gennaio 1971, n. 103 (m. 117.474 *ivi*, 1971, p. 641); Sez. VI 26 ottobre 1970 in *Cass. Pen. Massimario Annotato* 1971, p. 1357 m. 1996.

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura civile, art. 380, nella parte in cui consente la assistenza del procuratore generale della Corte di Cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come parte.

Sentenza 14 gennaio 1974, n. 2, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

codice di procedura penale, art. 272, ultimo comma, nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al quinto comma dello stesso art. 272 debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura (o di arresto: art. 262, secondo comma, in relazione all'art. 251, terzo comma del codice di procedura penale) contro l'imputato rinviato a giudizio.

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 17, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 3.

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 11, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, art. unico, nella parte in cui riduce l'indennità di anzianità nella misura del cinquanta per cento, in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque anni di servizo.

Sentenza 27 dicembre 1973, n. 188, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 5, ultimo comma, nella parte in cui riduce alla metà la misura delle indennità per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie.

Sentenza 27 dicembre 1973, n. 184, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

legge 21 maggio 1970, n. 282 e d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 5, lettera c, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione.

Sentenza 14 gennaio 1974, n. 4, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 2120 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 18, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice civile, art. 2233, primo comma (artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 32, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice civile, art. 2237 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 25, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice di procedura civile, art. 25 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 12, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

codice penale, artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, numeri 1 e 2, e 217 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 19, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice penale, n. 1, art. 133, secondo comma (artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 19 dicembre 1973, n. 179, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

codice penale, art. 290, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato (artt. 4, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 20, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice di procedura penale, artt. 134, 169, 266 e 304 (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1973, n. 186, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

codice di procedura penale, art. 253 (artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 21, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice di procedura penale, art. 314, secondo comma (artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 19 dicembre 1973, n. 179, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

codice di procedura penale, art. 390 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 29, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice di procedura penale, art. 458, nella parte in cui prevede il giudizio non immediato per il reato di falsa testimonianza commesso in dibattimento (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 26, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 della Costituzione).

Sentenza 19 dicembre 1973, n. 177, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, primo comma, n. 4 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 30, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 140, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato e tuttora conserva in vigore gli artt. 45, quinto comma, e 142, secondo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 9, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 19 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 10, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

legge 2 marzo 1949, n. 144, art. 10, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 25, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge 26 agosto 1950, n. 860, art. 2 (artt. 3 e 37 della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 27, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 25 (artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 21, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11 (artt. 13, 24 e 27 della Costituzione).

Sentenza 14 gennaio 1974, n. 3, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2, nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 189 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea (artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 23 della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 16, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 8, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 15 e 28 (artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71, 101, 134, 136 della Costituzione).

Sentenza 14 gennaio 1974, n. 1, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 50 e 12, lett. *b* (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 della Costituzione).

Sentenza 19 dicembre 1973, n. 177, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1 (artt. 3 e 37 della Costituzione).

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 27, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 278, ultimo comma (art. 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze 4 aprile e 2 maggio 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Pretore di Codogno, ordinanza 1° ottobre 1973, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice di procedura civile, art. 136-*bis* (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Lovere, ordinanza 14 aprile 1973, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice di procedura civile, artt. 247 e 248 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 6 dicembre 1972, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice penale, art. 156 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 20 giugno 1973, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice penale, art. 164, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Nocera Inferiore, ordinanza 7 febbraio 1973, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

codice penale, art. 207, secondo capoverso (art. 102, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 23 ottobre 1973, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

codice penale, art. 290 (artt. 21 e 25 della Costituzione).

Corte di assise di Venezia, ordinanza 8 giugno 1973, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

codice penale, art. 313, terzo comma (art. 104 della Costituzione).

Corte d'assise di Roma, ordinanza 13 marzo 1973, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

codice di procedura penale, art. 20 (artt. 3, prima parte, e 25, prima parte, della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 28 marzo 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice di procedura penale, art. 74, ultimo comma (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Borgo Valsugana, ordinanza 6 novembre 1973, *G. U* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice di procedura penale, art. 108 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 28 novembre 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice di procedura penale, artt. 134, 304, 266 e 169 (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione).

Corte d'appello di Bologna, ordinanza 12 luglio 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

codice di procedura penale, art. 199-*bis* (artt. 3, 102, 112 della Costituzione).

Corte d'appello di Catanzaro, ordinanza 7 novembre 1973, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

codice di procedura penale, art. 231 (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Borgo Valsugana, ordinanza 6 novembre 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

codice penale militare di pace, art. 322, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale supremo militare, ordinanza 26 ottobre 1973, *G. U.* 16 gennaio 1973, n. 15.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tariffa all A, art. 32 (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Milano, ordinanza 8 maggio 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

r.d. 3 agosto 1933, n. 1038, art. 72 (artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 21 novembre 1972, *G. U.* 6 febbraio 1973, n. 35.

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 11 dicembre 1972, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 63 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, 38, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 21 novembre 1972, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 930, art. 20, secondo e terzo comma (artt. 3, prima e seconda parte, 9, prima parte, e 39 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 15 settembre 1973, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

d.l. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 giugno 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 25 settembre 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106 (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanze 27 aprile 1973 (quattro), *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 5 (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 30 ottobre 1973, *G.U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 32, settimo comma (artt. 48 e 51 della Costituzione).

Pretore di Segni, ordinanza 9 luglio 1973, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 14 febbraio 1973, *G. U.* 23 gennaio 1974, n. 22.

Pretore di Piacenza, ordinanza 6 novembre 1973, *G. U.* 6 febbraio 1974, n. 35.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 28 novembre 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 14, 20, 27 e 28 (artt. 1, 3, 39, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 15 giugno 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Treviglio, ordinanza 15 giugno 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 12 gennaio 1973, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

Corte d'appello di Milano, ordinanza 19 giugno 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma (art. 24, secondo comma).

Tribunale di Biella, ordinanza 11 ottobre 1973, *G. U.* 16 gennaio 1973, n. 15.

legge 28 luglio 1971, n. 558, art. 1 (artt. 4 e 41 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Gossolengo, ordinanza 29 ottobre 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, terzo comma (art. 42, terzo comma e art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 4 giugno 1973, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 15 giugno 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 2 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Sassari, ordinanza 5 novembre 1973, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

legge reg. Marche appr. 24 luglio 1973 e riappr. 4 dicembre 1973.

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 4 gennaio 1974, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

legge reg. sic. 6 dicembre 1973.

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 21 dicembre 1973, *G. U.* 2 gennaio 1974, n. 2.

legge 18 dicembre 1973, n. 880, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (art. 8, numeri 3, 5 e 6, art. 9, numeri 8 e 10, e artt. 16, 55, 56, 87 e 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige).

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, ricorso 2 febbraio 1974, *G. U.* 20 febbraio 1974, n. 48.

legge reg. sic. 21 dicembre 1973 (Dipendenti regionali presso la C.E.E.).

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, 7 gennaio 1974, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

legge reg. sic. 21 dicembre 1973 (Istituti regionali d'arte).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 7 gennaio 1974, *G. U.* 16 gennaio 1974, n. 15.

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato.

CICALA M., *Ecologia e reato,* Ed. « Il Pilastrello », Lendinara (RO), 1973.

DE RUBERTIS N., *La nuova disciplina del commercio,* Noccioli Ed., Firenze, 1973.

DE SIMONE S., *Sistema del diritto scolastico italiano* (vol. I, i principi costituzionali), Giuffré, Milano, 1973.

FANELLI G., *Le Assicurazioni,* Giuffré, Milano, 1973.

FINALDI G. F.-TOSTI M., *Guida ai misteri e piaceri della politica,* Sugar editore, Milano, 1973.

GIOVENCO L.-CANNATA F., *Codice Regionale: norme statali,* Giuffré, Milano, 1973.

GREMENTIERI V., *Il processo comunitario (principi e garanzie fondamentali),* Giuffré, Milano, 1973.

IUDICA G., *Impugnative contrattuali e pluralità di interessati,* Cedam, Padova, 1973.

LA BARBERA G., *Diritto pubblico regionale* (vol. I), Giuffré, Milano, 1973.

LUMIA G., *Lineamenti di teoria e ideologia del diritto,* Giuffré, Milano, 1973.

MENGONI L., *Successioni per causa di morte (parte speciale: successione legittima),* Giuffré, Milano, 1973.

MERRYMAN J. H., *La tradizione di civil law nell'analisi di un giurista di common law,* Giuffré, Milano, 1973.

MOLLE G., *I contratti bancari,* Giuffré, Milano, 1973.

MONETA P., *Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa,* Giuffré, Milano, 1973.

ROSE S., *Il cervello e la coscienza,* Mondadori, Ediz. Scientifiche e Tecniche, 1973.

SCOTTO I., *Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato* 1967-1971 (voll. 2), Italedi, Roma, 1972.

TAGLIARINI F., *Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale,* Giuffré, Milano, 1973.

ZANOBINI L., *Codice della Legge Penale (parte speciale)* voll. 2, Giuffré, Milano, 1973.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Acque pubbliche - Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista - Autorizzazione - Imposizione di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96).
Acque pubbliche - Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista - Concessione - Imposizione di canone - Pretesa illiceità - Giurisdizione dell'A.G. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96).

Se l'Amministrazione possa legittimamente pretendere il pagamento di un canone per l'autorizzazione ad edificare a distanza da corsi di acqua pubblica minore di quella prescritta dall'art. 96 del t.u. approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (n. 109).

Se appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario conoscere della domanda rivolta a far dichiarare illecita la concessione di costruire a distanza da corsi di acqua pubblica minore di quella prevista dall'art. 96 t.u. 25 luglio 1904, n. 523, e la relativa imposizione di canone (n. 109).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Scontro di veicoli - Autoveicoli dell'Amministrazione - Danni da deprezzamento e fermo tecnico - Risarcimento (Cod. civ. artt. 2056, 1223, 1226).

Se nel caso di danni ad autoveicoli dell'Amministrazione (nella specie, della Pubblica Sicurezza), il danneggiante sia tenuto a risarcire anche i danni derivanti dal deprezzamento-svalutazione del veicolo e quelli derivanti da fermo tecnico (n. 376).

AGRICOLTURA

Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura - Enti di sviluppo infraregionale - Cariche - Nomine - Competenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni attinenti alla materia della agricoltura abbia sottratto allo Stato il potere di nomina nelle cariche degli Enti di Sviluppo a dimensione infraregionale (n. 73).

Trasferimento di funzioni statali - Enti di sviluppo in agricoltura - Ente di sviluppo in Molise - Organi - Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di Enti di sviluppo in agricoltura a dimensione infraregionale (nella specie: Ente di sviluppo in Molise) abbia comportato la cessazione della competenza degli organi dello Stato nel potere di nomina degli organi di amministrazione di tali Enti (n. 74).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Funzioni statali in materia di urbanistica - Sovraintendenza ai Monumenti - Nulla osta ai piani di lottizzazione - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8).

Funzioni statali in materia di urbanistica - Connesse alla tutela del patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1 giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1959, n. 1497).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica sia venuta a cessare la competenza delle Sovraintendenze ai Monumenti a dare i pareri previsti dall'art. 8, secondo comma, l. 6 agosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali alle lottizzazioni di terreni a scopo edilizio (n. 71).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica siano cessate le attribuzioni degli organi dello Stato in quelle materie che, pur connesse con l'urbanistica, interessano la tutela del patrimonio archeologico, artistico etc. e quella delle bellezze naturali (n. 71).

Museo nazionale - Conservatore onorario - Nomina - Legittimità (l. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, n. 426).

Se sia legittima la nomina a conservatore contrario di una sezione di un museo nazionale qualora, secondo l'ordinamento del museo medesimo, i poteri di direzione, amministrazione e custodia su tutte le sezioni spettano ad organi del museo (n. 72).

Opere d'arte - Esecuzione - Scelta dell'artista - Commissione - Adunanze - Validità (l. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3).

Se, nel silenzio della legge, per la validità delle adunanze di una commissione per la scelta di artista cui affidare l'esecuzione di un'opera d'arte, a composizione mista e cioè con rappresentanti dell'Amministrazione, dei pittori, scultori etc., sia necessaria la presenza di tutti i membri (n. 73).

APPALTO

Appalto di opere pubbliche - Successivo al 30 giugno 1968 - Revisione dei prezzi - Sistema parametrico - Derogabilità (l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2).

Se in un contratto di pubblico appalto stipulato dopo il 30 giugno 1968 a seguito di licitazione privata pure successiva a detta data, alla revisione dei prezzi possa procedersi con sistema diverso da quello parametrico (n. 371).

Cassa per il Mezzogiorno - Opere appaltate e finanziate - Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio - Interessi di mora - Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36).

Se ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per

opere date in appalto e finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le norme contenute nei capitolati generali d'appalto del Ministero dei LL.PP., in virtù dei quali la decorrenza degli interessi è fissata allo scadere dei due mesi dalla risoluzione amministrativa o contenziosa della riserva (n. 372).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Funzioni statali in materia di urbanistica - Sovraintendenza ai monumenti - Nulla osta ai piani di lottizzazione - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1962, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 785, art. 8).

Funzioni statali in materia di urbanistica - Connesse alla tutela del patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1 giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1939, n. 1497).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica sia venuta a cessare la competenza delle Sovraintendenze ai Monumenti a dare i pareri previsti dall'art. 8, secondo comma, l. 6 agosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali alla lottizzazioni di terreni a scopo edilizio (n. 28).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica siano cessate le attribuzioni degli organi dello Stato in quelle materie che, pur connesse con l'urbanistica, interessano la tutela del patrimonio archeologico, artistico etc. e quella delle bellezze naturali (n. 28).

BONIFICA

Opere pubbliche di Enti locali - Contributo dello Stato - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6).

Opere di bonifica - Cassa del Mezzogiorno - Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Cave e torbiere - Estrazione e lavorazione - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere pubbliche degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (n. 13).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di bonifica affidate alla Cassa per il Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 13).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di estrazione e lavorazione pietre (n. 13).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Autobus di linea - Trasporto persone in numero eccedente i limiti - Conseguenze.

Se, nel caso di trasporto su un autobus di linea di persone in numero superiore a quello indicato dalla carta di circolazione, ricorra la contravvenzione prevista nell'art. 36, l. 28 settembre 1939, modificato dalla legge 29 ottobre 1949, n. 826, ovvero quella prevista nell'art. 1, primo comma, della legge 1 giugno 1966, n. 416, ovvero quella prevista nell'art. 33 cod. strad. (n. 43).

Scontro di veicoli - Autoveicoli dell'Amministrazione - Danni da deprezzamento e fermo tecnico - Risarcimento (Cod. civ. artt. 2056, 1223, 1226).

Se nel caso di danni ad autoveicoli dell'Amministrazione (nella specie, della Pubblica Sicurezza), il danneggiante sia tenuto a risarcire anche i danni derivanti dal deprezzamento-svalutazione del veicolo e quelli derivanti da fermo tecnico (n. 44).

Strade pubbliche - Insegne e cartelli pubblicitari abusivi - Provvedimento di rimozione - Esecuzione d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 11).

Se ai provvedimenti emanati dagli organi della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) per la rimozione d'insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati lungo le strade statali, su beni di proprietà privata, in contrasto con le norme del codice stradale, possa essere data esecuzione d'ufficio (n. 45).

COMPETENZA

Acque pubbliche - Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista - Autorizzazione - Imposizione di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96).
Acque pubbliche - Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista - Concessione - Imposizione di canone - Pretesa illiceità - Giurisdizione dell'A.G. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96).

Se l'Amministrazione possa legittimamente pretendere il pagamento di un canone per l'autorizzazione ad edificare a distanza da corsi di acqua pubblica minore di quella prescritta dall'art. 96 del t.u. approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (n. 30).

Se appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario conoscere della domanda rivolta a far dichiarare illecita la concessione di costruire a distanza da corsi di acqua pubblica minore di quella prevista dall'art. 96, t.u. 25 luglio 1904, n. 523, e la relativa imposizione di canone (n. 30).

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Dazi e prelievi - Variazione - Accettazione della dichiarazione di importazione - Diminuzione del dazio o prelievo - Applicabilità - Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.).
Dazi e prelievi - Variazioni di aliquote - Somme indebitamente riscosse - Rimborso - Procedura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91).

Se l'applicazione dell'aliquota più favorevole dei dazi o prelievi intervenuta dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata alla richiesta scritta dell'importatore (n. 10).

Quale procedura debba essere adottata per il rimborso di somme indebitamente riscosse a titolo di dazi e prelievi a causa dell'applicazione, riconosciuta poi erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella vigente (n. 10).

Esportazioni verso paesi terzi - Prodotti soggetti a prelievo - Restituzione IGE - Liquidazione (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 luglio 1967 n. 580, art. 50).

Se l'imposta generale sull'entrata - IGE - da restituire all'esportazione di merci verso Paesi extracomunitari, che godono della restituzione del prelievo e per le quali il divieto di commercio nel territorio nazionale impedisce di riferirsi al prezzo interno di listino, vada calcolata sull'importo globale realizzato dall'esportatore, comprensivo del prezzo di vendita e della quota corrispondente al prelievo restituito, ovvero soltanto sull'importo costituito dal prezzo di vendita - fattispecie in tema di paste alimentari (n. 11).

Imposta conguaglio - Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE - Istituzioni e Comunità senza scopo di lucro - Valore imponibile - Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416 e 23 marzo 1971, n. 605).

Se il valore imponibile, ai fini dell'IGE e della imposta di conguaglio, dei prodotti acquistati presso gli Organismi comunitari di intervento dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro debba essere determinato con riferimento al prezzo agevolato di acquisto o in ragione dell'effettivo prezzo corrente di mercato dei prodotti (n. 12).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessionario del bene - Canone - Interessi corrispettivi - (c.c. art. 1282, secondo comma).

Se con riguardo alle somme dovute dal concessionario di un bene della P.A. sia applicabile la regola prevista dall'art. 1282 c.c. secondo comma, secondo la quale i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora, e quindi sia da escludere ogni obbligo di interessi corrispettivi (n. 125).

CONCORSI

Opere d'arte - Esecuzione - Scelta dell'artista - Commissione - Adunanze - Validità (l. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3).

Se, nel silenzio della legge, per la validità delle adunanze di una commissione per la scelta di artista cui affidare l'esecuzione di un'opera d'arte, a composizione mista e cioè con rappresentanti dell'Amministrazione, dei pittori, scultori etc., sia necessaria la presenza di tutti i membri (n. 19).

CONTABILITA' DELLO STATO

Fermo amministrativo - Equo indennizzo - Applicabilità (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

Se la Pubblica Amministrazione possa legittimamente sospendere, mediante provvedimento di fermo amministrativo, la corresponsione dell'equo indennizzo ad un proprio impiegato qualora questi si sia reso responsabile di un danno erariale ed in attesa che ne venga determinato l'ammontare (n. 285).

Fermo amministrativo - Indennità di esproprio depositata - Ammissibilità - Procedimento (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Se la pubblica Amministrazione possa operare il fermo amministrativo per un credito dello Stato sulla somma depositata presso la Cassa DD.PP. a titolo di indennità di espropriazione e ottenerne il versamento a seguito del provvedimento definitivo di cui all'art. 69 legge cont. St. e del provvedimento di svincolo dell'autorità giudiziaria (n. 286).

Locazioni passive delle Amministrazioni Statali - Proroga legale ex art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - Applicabilità.

Se possono ritenersi soggette alla proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426, le locazioni di diritto privato stipulate dalle Amministrazioni statali per disporre di locali necessari ad uffici o servizi (n. 287).

Locazioni passive delle Amministrazioni Statali - Proroga legale ex art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - Applicabilità.
Locazioni passive delle Amministrazioni Statali - Proroga legale ex art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - Rinnovazione anticipata della locazione - Effetti.

Se possono ritenersi soggette alla proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426, le locazioni di diritto privato stipulate dalle Amministrazioni statali per disporre di locali necessari ad uffici o servizi (n. 288).

Se la proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426, sia invocabile, a favore della Amministrazione conduttrice, anche nel caso in cui la locazione, scadente dopo l'entrata in vigore del regime di proroga, sia stata rinnovata, con aumento del canone, con atto stipulato anteriormente a tale data (n. 288).

Opera pubblica di competenza regionale - Approvazione del contratto di appalto anteriore al 1° aprile 1972 - Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione - Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo - Insussistenza (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni - Procedimenti in corso alla data del passaggio delle funzioni - Competenza statale - Permanenza - Impegno di spesa (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Appalto di opera pubblica - Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto - Lavori già eseguiti dall'appaltatore - Compenso - Art. 2041 c.c. (art. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. P).

Se il Ministero dei Lavori Pubblici, avendo approvato il contratto di appalto per un'opera marittima divenuta di competenza regionale ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 con decreto anteriore all'1 aprile 1972, conservi la propria competenza a definire il procedimento amministrativo e a portare a termine l'esecuzione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che per i procedimenti in corso mantiene ferma la competenza statale solo quando sia già intervenuto impegno di spesa, qualora sia stato pronunciato l'annullamento giurisdizionale del decreto di approvazione (n. 289).

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che per i procedimenti amministrativi attinenti alle materie trasferite alle attribuzioni regionali in corso alla data del 1° aprile 1972 condiziona la permanenza della competenza statale alla già avvenuta assunzione di impegno di spesa, per ritenere la sussistenza di una « spesa impegnata » sia sufficiente il cosiddetto « impegno di fondi » inerente ad un decreto di approvazione del progetto di una opera pubblica che disponga a tal fine la destinazione di somme assegnate in bilancio od occorra invece un impegno non solamente contabile, ma dante luogo ad obbligazione dello Stato nei confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (n. 289).

Se, nel caso di annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto dopo che l'appaltatore, avente la consegna dei lavori, abbia dato corso all'esecuzione, l'Amministrazione appaltante sia tenuta a rifondere le spese sopportate per i lavori eseguiti secondo i principi ed i limiti dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti di una P.A. (n. 289).

Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. - Concorrenza con crediti erariali (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

In quale modo possa essere garantito il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione con trattenute sulle quote I.G.E. dovute ai comuni quando le somme a tale titolo dovute siano pignorate presso l'Amministrazione ad istanza dei creditori dei comuni (n. 290).

Transazione - Conciliazione giudiziale - Partecipazione della P.A. (c.p.c. art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14).

Controversie di lavoro - Contro la P.A. - Transazione - Modalità (c.c. art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12).

Se la pubblica amministrazione possa partecipare alla conciliazione giudiziale di una controversia sottoscrivendo il relativo verbale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (n. 291).

Quali siano le modalità più opportune per la risoluzione stragiudiziale di controversie di lavoro subordinato insorte tra privati e la pubblica amministrazione (n. 291).

Spedizionieri doganali - Procuratori doganali - Rilascio della patente - Attribuzione del Ministero delle Finanze - Delega ad organi periferici (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, artt. 125, 126; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 14).

Se debba seguirsi identico procedimento per il rilascio della patente agli spedizionieri già accreditati presso le dogane ed agli speciali procuratori ammessi da almeno un anno ad operare in dogana (n. 79).

Se l'attività amministrativa di rilascio della patente agli spedizionieri ed agli speciali procuratori possa esser legittimamente delegata dal Ministero delle Finanze ad organi periferici della stessa Amministrazione (n. 79).

Tariffa doganale - Aliquota più favorevole - Richiesta - Forma (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6, n. 2).

Se per l'applicazione dell'aliquota « più favorevole » in tema di dazi sulle merci dichiarate per l'importazione sia necessaria esplicita richiesta in forma scritta ai sensi dell'art. 6, n. 2 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723 (n. 80).

Tariffa doganale - Classificazione merci - Controversia istanza di revisione - Impugnabilità innanzi l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 6; d.P.R. 19 febbraio 1971, n. 18, art. 107).

Se possa essere impugnato dinanzi all'A.G.O. dal contribuente il provvedimento di rigetto di una istanza di revisione della classificazione delle merci agli effetti dell'applicazione della tariffa doganale presentata ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (n. 81).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Edilizia - Progettazione oo.pp. - Compensi pagati dall'Amministrazione all'ISES - I.G.E. - Assoggettabilità - (l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9).

Se sia dovuta l'I.G.E. sui compensi pagati all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale - ISES - dall'Amministrazione a titolo di spese di progettazione di opere pubbliche (n. 258).

ESECUZIONE FORZATA

Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. - Concorrenza con crediti erariali - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

In quale modo possa essere garantito il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione con trattenute sulle quote I.G.E. dovute ai comuni quando le somme a tale titolo dovute siano pignorate presso l'Amministrazione ad istanza dei creditori dei comuni (n. 57).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Industrializzazione del Mezzogiorno - Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo - Espropriazione p.u. - Occupazione d'urgenza - Competenza statale o regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.l.g. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Se sia rimasto al Prefetto ovvero sia stato trasferito al Presidente della Giunta regionale il potere di pronunciare le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza per la acquisizione delle aree previste nei piani regolatori per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno (n. 342).

Opere pubbliche di Enti locali - Contributo dello Stato - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6).

Opera di bonifica - Cassa del Mezzogiorno - Espropriazione p.c. (R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Cave e torbiere - Estrazione e lavorazione - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relativa ad opere pubbliche degli enti locali ammesse a contributo e finanziamento dello Stato (n. 343).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di bonifica affidate alla Cassa per il Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 343).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di estrazione e lavorazione pietra (n. 343).

FERROVIE

Ferrovie - Personale già appartenente al C.G. Anticoccidico - Collocamento a riposo - Concessione speciale C. (l. 18 marzo 1968, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, n. 4516).

Se al personale, già appartenente al ruolo organico del Comm.to Generale Anticoccidico e inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, collocato a riposo con opzione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS spetti il beneficio della concessione speciale « C » per i trasporti sulle F.S. (n. 434).

IMPIEGO PUBBLICO

Esodo volontario - Benefici agli ex combattenti - Direttore generale di ente pubblico - Contratto a tempo determinato - Applicabilità (l. 24 maggio 1970, n. 336; l. 9 ottobre 1971, n. 824).

Esodo volontario - Benefici agli ex combattenti - Aumenti periodici di stipendio - Dipendente di ente pubblico con contratto a termine - Mancata previsione - Concessione su quelli previsti ex lege (l. 24 maggio 1970, n. 336, artt. 1, 2; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3).

Esodo volontario - Benefici agli ex combattenti - Collocamento a riposo a domanda - Dimissioni volontarie - Differenza (l. 24 maggio 1970, n. 336).

Se il direttore generale di Ente pubblico, assunto con contratto a termine rinnovabile, possa godere dei benefici per l'esodo volontario previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a favore dei dipendenti ex combattenti (n. 772).

Se a dipendente di ente pubblico, il cui contratto di lavoro a tempo determinato non preveda la corresponsione di aumenti periodici di stipendio, siano applicabili quelli concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, per l'esodo volontario di dipendenti ex combattenti (n. 772).

Se, ai fini del trattamento di quiescenza di dipendente di ente pubblico ammesso a godere dei benefici previsti per l'esodo volontario degli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, il collocamento a riposo su domanda sia da considerare equivalente alle dimissioni volontarie (n. 772).

Fermo amministrativo - Equo indennizzo - Applicabilità (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

Se la Pubblica Amministrazione possa legittimamente sospendere, mediante provvedimento di fermo amministrativo, la corresponsione dell'equo indennizzo ad un proprio impiegato qualora questi si sia reso responsabile di un danno erariale ed in attesa che ne venga determinato l'ammontare (n. 773).

O.N.I.G. - Personale direttivo - Esodo volontario - Facilitazioni - Applicabilità (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67).
O.N.I.G. - Personale - Benefici combattentistici - Applicabilità (l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 4).

Se la normativa sull'esodo volontario di cui all'art. 67, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, si applichi al personale direttivo dell'O.N.I.G. (n. 774).

Se la normativa riguardante i benefici per benemerenze belliche *ex legge* 24 maggio 1970, n. 336, si applichi ai dipendenti dell'O.N.I.G. (n. 774).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Dazi e prelievi - Variazione - Accettazione della dichiarazione di importazione - Diminuzione del dazio o prelievo - Applicabilità - Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.).
Dazi e prelievi - Variazioni di aliquote - Somme indebitamente riscosse - Rimborso - Procedure (d.P.R. 26 giugno 1965, n 723, art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91).

Se l'applicazione dell'aliquota più favorevole dei dazi o prelievi intervenuta dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata alla richiesta scritta dell'importatore (n. 69).

Quale procedura debba essere adottata per il rimborso di somme indebitamente riscosse a titolo di dazi o prelievi a causa dell'applicazione, riconosciuta poi erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella vigente (n. 69).

Esportazioni verso paesi terzi - Prodotti soggetti a prelievo - Restituzione IGE - Liquidazione (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 754; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 luglio 1967, n. 580, art. 50).

Se l'imposta generale sull'entrata — IGE — da restituire all'esportazione di merci verso Paesi extracomunitari, che godono della restituzione del prelievo e per le quali il divieto di commercio nel territorio nazionale impedisce di riferirsi al prezzo interno di listino, vada calcolata sull'importo globale realizzato dall'esportatore, comprensivo del prezzo di vendita e della quota corrispondente al prelievo restituito, ovvero soltanto sull'importo costituito dal prezzo di vendita, fattispecie in tema di paste alimentari (n. 70).

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta di registro - Azioni - Trasferimento - Enunciazione in sentenza - Esenzione (l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 36; r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72).

Se un trasferimento di titoli azionari, semplicemente enunciato in sentenza, sia esente o meno da imposta di registro (n. 405).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Privilegio reale - Azione contro il terzo possessore del bene - Termine - Natura (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 97).

Se l'azione di cui all'art. 68 della legge tributaria sulle successioni contro il terzo possessore del bene gravato dal privilegio reale, sia soggetta al termine di prescrizione del tributo ovvero, in analogia a quanto previsto dall'art. 97 della legge di registro, a termine di decadenza (n. 85).

R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68.

Se il privilegio che assiste il credito per imposta di successione continui a gravare sull'immobile al quale inerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 86).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Edilizia - Progettazione oo.pp. - Compensi pagati dall'Amministrazione all'ISES - I.G.E. - Assoggettabilità (l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9).

Se sia dovuta l'IGE sui compensi pagati all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale — ISES — dall'Amministrazione a titolo di spese di progettazione di opere pubbliche (n. 149).

Esportazione verso paesi terzi - Prodotti soggetti a prelievo - Restituzione IGE - Liquidazione (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 luglio 1967, n. 580, art. 50).

Se l'imposta generale sull'entrata — IGE — da restituire all'esportazione di merci verso Paesi extracomunitari, che godono della restituzione del prelievo o per le quali il divieto di commercio nel territorio nazionale impedisce di riferirsi al prezzo interno di listino, vada calcolata sull'importo globale realizzato dall'esportatore, comprensivo del prezzo di vendita e della quota corrispondente al prelievo restituito, ovvero soltanto sull'importo costituito dal prezzo di vendita, fattispecie in tema di paste alimentari (n. 150).

Imposta conguaglio - Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE - Istituzioni e Comunità senza scopo di lucro - Valore imponibile - Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605).

Se il valore imponibile, ai fini dell'IGE e dell'imposta di conguaglio, dei prodotti acquistati presso gli Organismi comunitari di intervento delle

istituzioni o collettività senza scopo di lucro debba essere determinato con riferimento al prezzo agevolato di acquisto o in ragione dell'effettivo prezzo corrente di mercato dei prodotti (n. 151).

Imposta generale entrata - Cessione di azienda - Solidarietà tra utente e cessionario - Locazione di azienda (l. 27 dicembre 1946, n. 469, art. 14, quarto comma).

Se, ai fini della solidarietà nel pagamento dell'IGE tra cedente e cessionario, si configuri una cessione di azienda nel caso in cui la gestione di questa, già data in locazione, sia ripresa dal proprietario per scadenza della locazione medesima o per anticipata risoluzione consensuale (n. 152).

Merci importate franco destino - Imponibile (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 17; r.d. 26 gennaio 1940, n. 10, art. 96; l. 31 luglio 1954, n. 570, art. 1).

Se il valore imponibile, ai fini dell'I.G.E. e della imposta di conguaglio, delle merci importate « franco destino », debba comprendere le spese di trasporto ed assicurazione dal confine al luogo di destinazione (n. 153).

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

Imposta valore aggiunto - Industria tessile - Detrazione dell'imposta di fabbricazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. l. 1 agosto 1969, n. 478, art. 19).

Se le ditte esercenti attività industriale di produzione di filati, fibre tessili, tessuti e manufatti, ammesse a detrarre dall'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto quello dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già pagata sulla merce posseduta al 31 dicembre 1972, siano autorizzate a detrarre l'ammontare di imposta quale previsto dalla legge o quello effettivamente pagato in base a particolari canoni di abbonamento (n. 2).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Carburanti - Agevolazioni per l'agricoltura - Pollicoltura - Estensibilità (d.m. 6 agosto 1963, art. 14, lett. a).

Se debba essere ritenuta attività agricola, come tale fruente delle agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione sui carburanti ai sensi del d.m. 6 agosto 1963, quella concernente la pollicoltura, qualora gli allevamenti di polli siano dotati di un numero di capi inferiore a quello mantenibile con le normali possibilità produttive dell'azienda agricola ovvero assorbano tutta la produzione dell'azienda agricola stessa (n. 13).

Imposta valore aggiunto - Industria tessile - Detrazione dell'imposta di fabbricazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. l. 1 agosto 1969, n. 478, art. 19).

Se le ditte esercenti attività industriale di produzione di filati, fibre tessili, tessuti e manufatti, ammesse a detrarre dall'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto quello dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già pagata sulla merce posseduta al 31 dicembre 1972, siano auto-

rizzate a detrarre l'ammontare di imposta quale previsto dalla legge o quello effettivamente pagato in base a particolari canoni di abbonamento (n. 14).

Riscossione - Riscossione esattoriale - Norme del t.u. imposte dirette e relative sanzioni - Applicabilità (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, articoli 261 e 262; d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 19 e 31; d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012, art. 25).

Se la facoltà, prevista dall'art. 31, d.l. 9 novembre 1966, n. 912, modificato con d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012, di far riscuotere le somme dovute per imposta di fabbricazione sull'olio di oliva dalle esattorie con le norme, i mezzi e i diritti stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette comporti anche l'applicazione degli artt. 261 e 262, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e quindi la sanzione dell'ammenda nelle ipotesi di mancato pagamento in tali disposizioni contemplate (n. 15).

IMPOSTE E TASSE

Carburanti - Agevolazioni per l'agricoltura - Pollicoltura - Estensibilità (d.m. 6 agosto 1963, art. 14, lett. a).

Se debba essere ritenuta attività agricola, come tale fruente delle agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione sui carburanti ai sensi del d.m. 6 agosto 1963, quella concernente la pollicoltura, qualora gli allevamenti di polli siano dotati di un numero di capi inferiore a quello mantenibile con le normali possibilità produttive dell'azienda agricola ovvero assorbano tutta la produzione dell'azienda agricola stessa (n. 573).

Contenzioso tributario - Partite sospese - Interessi - Elevazione - ius superveniens (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21).
Contenzioso tributario - Partite sospese - Interessi - Elevazione - Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21).

Se l'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che eleva il tasso di interesse per le partite sospese per contenzioso tributario, sia applicabile ai rapporti tributari sorti precedentemente alla sua entrata in vigore e non esauriti a tale data (n. 574).

Se il triennio, dopo il quale, secondo l'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, si opera la elevazione del tasso di interesse per le partite sospese per contenzioso tributario, decorra dalla data di entrata in vigore del citato decreto ovvero possa computarsi il periodo di tempo decorso prima di tale data (n. 574).

Dazi e prelievi - Variazione - Accettazione della dichiarazione di importazione - Diminuzione del dazio o prelievo - Applicabilità - Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.).
Dazi o prelievi - Variazioni di aliquote - Somme indebitamente riscosse - Rimborso - Procedura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 63, artt. 74 e 91).

Se l'applicazione dell'aliquota più favorevole dei dazi o prelievi intervenuta dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata alla richiesta scritta dell'importatore (n. 575).

Quale procedura debba essere adottata per il rimborso di somme indebitamente riscosse a titolo di dazi o prelievi a causa dell'applicazione, riconosciuta poi erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella vigente (n. 575).

Piccole industrie del centro nord - Esenzione decennale da tasse e imposte - Industrie alberghiere (l. 29 luglio 1957, n. 635).

Se le esenzioni da imposte e tasse previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, per la costituzione di piccole industrie nelle zone depresse del centro nord, concerna anche le iniziative alberghiere (n. 576).

R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68.

Se il privilegio che assiste il credito per imposta di successione continui a gravare sull'immobile al quale inerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 577).

Tasse e imposte indirette sugli affari - Prescrizione e decadenza - Proroga dei termini - Reati finanziari - Applicabilità (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4).

Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari di cui al d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9, sia applicabile anche per i reati finanziari (n. 578).

INTERESSI

Cassa per il Mezzogiorno - Opere appaltate e finanziate - Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio - Interessi di mora - Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36).

Se ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per opere date in appalto e finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le norme contenute nei capitolati generali d'appalto del Ministero dei LL. PP., in virtù dei quali la decorrenza degli interessi è fissata allo scadere dei due mesi dalla risoluzione amministrativa e contenziosa delle riserve (n. 10).

Concessionario del bene - Canone - Interessi corrispettivi (c.c., art. 1282, secondo comma).

Se con riguardo alle somme dovute dal concessionario di un bene della P. A. sia applicabile la regola prevista dall'art. 1282 c.c., secondo comma, secondo la quale i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora, e quindi sia da escludere ogni obbligo di interessi corrispettivi (n. 11).

Contenzioso tributario - Partite sospese - Interessi - Elevazione - Ius superveniens (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21).
Contenzioso tributario - Partite sospese - Interessi - Elevazione - Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21).

Se l'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che eleva il tasso di interesse per le partite sospese per contenzioso tributario, sia applicabile ai

rapporti tributari sorti precedentemente alla sua entrata in vigore e non esauriti a tale data (n. 12).

Se il triennio, dopo il quale, secondo l'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, si opera la elevazione del tasso di interesse per le partite sospese per contenzioso tributario, decorra dalla data di entrata in vigore del citato decreto ovvero possa computarsi il periodo di tempo decorso prima di tale data (n. 12).

ISTRUZIONE

Museo nazionale - Conservatore onorario - Nomina - Legittimità (l. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, n. 426).

Se sia legittima la nomina a conservatore onorario di una sezione di un museo nazionale qualora, secondo l'ordinamento del museo medesimo, i poteri di direzione, amministrazione e custodia su tutte le sezioni spettano ad organi del museo (n. 36).

IVA

Imposta conguaglio - Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE - Istituzioni e Comunità senza scopo di lucro - Valore imponibile - Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605).

Se il valore imponibile, ai fini dell'IGE e della imposta di conguaglio, dei prodotti acquistati presso gli Organismi comunitari di intervento dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro debba essere determinato con riferimento al prezzo agevolato di acquisto o in ragione dell'effettivo prezzo corrente di mercato dei prodotti (n. 1).

LAVORO

Transazione - Conciliazione giudiziale - Partecipazione della P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14).

Controversie di lavoro - Contro la P.A. - Transazione - Modalità (c.c., art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12).

Se la pubblica amministrazione possa partecipare alla conciliazione giudiziale di una controversia sottoscrivendo il relativo verbale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (n. 89).

Quali siano le modalità più opportune per la risoluzione stragiudiziale di controversie di lavoro subordinato insorte tra privati e la pubblica amministrazione (n. 89).

LOCAZIONI

Locazioni passive delle Amministrazioni statali - Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - Applicabilità.

Se possono ritenersi soggette alla proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, le locazioni di diritto privato stipulate dalle Amministrazioni statali per disporre di locali necessari ad uffici o servizi (n. 144).

Locazioni passive delle Amministrazioni statali - Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - Applicabilità.

Locazioni passive delle Amministrazioni statali - Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - Rinnovazione anticipata della locazione - Effetti.

Se possono ritenersi soggette alla proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, le locazioni di diritto privato stipulate dalle Amministrazioni statali per disporre di locali necessari ad uffici o servizi (n. 145).

Se la proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, sia invocabile, a favore della Amministrazione conduttrice, anche nel caso in cui la locazione, scadente dopo l'entrata in vigore del regime di proroga, sia stata rinnovata, con aumento del canone, con atto stipulato anteriormente a tale data (n. 145).

MEZZOGIORNO

Cassa per il Mezzogiorno - Opere appaltate e finanziate - Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio - Interessi di mora - Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646 art. 8, r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36.

Se ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per opere date in appalto o finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le norme contenute nei capitolati generali d'appalto del Ministero dei LL.PP., in virtù dei quali la decorrenza degli interessi è fissata allo scadere dei due mesi dalla risoluzione amministrativa o contenzioso delle riserve (n. 60).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo - Espropriazione p.u. - Occupazione d'urgenza - Competenza statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Se sia rimasto al Prefetto ovvero sia stato trasferito al Presidente della Giunta regionale il potere di pronunciare le espropriazioni e le occupani d'urgenza per la acquisizione delle aree previste nei piani regolatori per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno (n. 61).

Opere pubbliche di Enti locali - Contributo dello Stato - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6).

Opera di bonifica - Cassa del Mezzogiorno - Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Cave e torbiere - Estrazione e lavorazione - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere pubbliche degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (n. 62).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di bonifica affidate alla Cassa per il Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 62).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di estrazione e lavorazione pietra (n. 62).

MINIERE

Opere pubbliche di Enti locali - Contributo dello Stato - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6).
Opere di bonifica - Cassa del Mezzogiorno - Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).
Cave e torbiere - Estrazione e lavorazione - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere pubbliche degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (n. 24).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di bonifica affidate alla Cassa per il Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 24).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di estrazione e lavorazione pietre (n. 24).

NAVI

Marittimo italiano - Arruolamento su nave straniera - Infrazioni commesse all'estero - Sanzioni disciplinari - (Cod. Nav. artt. 1249 segg).

Se le norme disciplinari previste dal codice della navigazione siano applicabili anche nei confronti di marittimo italiano, iscritto nelle matricole della gente di mare, quando sia arruolato su nave che batte bandiera straniera e quando le infrazioni siano commesse in territorio non soggetto alla sovranità italiana (n. 134).

NOTIFICAZIONE

Messi di conciliazione - Notificazione su istanza di Amministrazioni dello Stato - Indennità di trasferta (l. 3 febbraio 1957, n. 16, art. 2; d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 122 segg.).
Messi di conciliazione - Notificazioni su istanza di Amministrazioni dello Stato - Diritti di notifica (l. 3 febbraio 1957, n. 16, art. 2; d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 122 segg.).

Se debbano essere anticipate dall'Erario ovvero prenotate a debito le indennità di trasferta per notifiche eseguite dai messi di conciliazione su istanza di Amministrazioni dello Stato (n. 34).

Se debbano essere anticipati dall'Erario ovvero prenotati a debito i diritti spettanti ai messi di conciliazione per le notificazioni eseguite su istanza di Amimnistrazioni dello Stato (n. 34).

OPERE PUBBLICHE

Appalto di opere pubbliche - Successivo al 30 giugno 1968 - Revisione dei prezzi - Sistema parametrico - Derogabilità (l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2).

Se in un contratto di pubblico appalto stipulato dopo il 30 giugno 1968 a seguito di licitazione privata pure successiva a detta data, alla revisione

dei prezzi possa procedersi con sistema diverso da quello parametrico (n. 115).

Cassa per il Mezzogiorno - Opere appaltate e finanziate - Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio - Interessi di mora - Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 20 maggio 1885, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 38).

Se ai fini della decorrenza degli interessi sulle norme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per opere date in appalto e finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le norme contenute nei capitolati generali d'appalto del Ministero dei LL.PP., in virtù dei quali la decorrenza degli interessi è fissata allo scadere dei due mesi dalla risoluzione amministrativa e contenziosa della riserva (n. 116).

Opera pubblica di competenza regionale - Approvazione del contratto di appalto anteriore al 1° aprile 1972 - Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione - Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo - Insussistenza (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni - Procedimenti in corso alla data del passaggio delle funzioni - Competenza statale - Permanenza - Impegno di spesa (Art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Appalto di opera pubblica - Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto - Lavori già eseguiti dall'appaltatore - Compenso (art 2041 c.c. - art. 337, l. 30 marzo 1865, n. 2248, all. P).

Se il Ministero dei lavori Pubblici, avendo approvato il contratto di appalto per un'opera marittima divenuta di competenza regionale ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 con decreto anteriore al 1 aprile 1972, conservi la propria competenza a definire il procedimento amministrativo e a portare a termine l'esecuzione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che per i procedimenti in corso mantiene ferma la competenza statale solo quando sia già intervenuto impegno di spesa, qualora sia stato pronunciato l'annullamento giurisdizionale del decreto di approvazione (n. 117).

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che per i procedimenti amministrativi attinenti alle materie trasferite alle attribuzioni regionali in corso alla data del 1° aprile 1972 condiziona la permanenza della competenza statale alla già avvenuta assunzione di impegno di spesa, per ritenere la sussistenza di una « spesa impegnata » sia sufficiente il cosiddetto « impegno di fondi » inerente ad un decreto di approvazione del progetto di una opera pubblica che disponga a tal fine la destinazione di somme assegnate in bilancio ed occorra invece un impegno non solamente contabile, ma dante luogo ad obbligazione dello Stato nei confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (n. 117).

Se, nel caso di annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto dopo che l'appaltatore, avente la consegna dei lavori, abbia dato corso all'esecuzione, l'Amministrazione appaltante sia tenuta a rifondere le spese sopportate per i lavori eseguiti secondo i principi ed i limiti dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti di una P.A. (n. 117).

PECULATO E MALVERSAZIONE

Poste e telecomunicazioni - Servizio pagamento pensioni INPS - Irregolarità nel servizio - Peculato - Amministrazione danneggiata (l. 25 aprile 1961, n. 335; c.p. art. 314).

Se nel caso di irregolarità compiute da dipendente postale nel servizio di pagamento delle pensioni INPS sia ravvisabile il reato di peculato a danno dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (n. 5).

PENSIONI

Ferrovie - Personale già appartenente al C.G. Anticoccidico - Collocamento a riposo - concessione speciale C. (l. 18 marzo 1968, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, n. 4516).

Se al personale, già appartente al ruolo organico del Comm.to Generale Anticoccidico e inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, collocato a riposo con opzione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS spetti il beneficio della concessione speciale « C » per i trasporti sulle F.S. (n. 144).

PIANI REGOLATORI

Funzioni statali in materia di urbanistica - Sovrintendenza ai Monumenti - Nulla osta ai piani di lottizzazione - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8).

Funzioni statali in materia di urbanistica - Connesse alla tutela del patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1° giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1959, n. 1497).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica sia venuta a cessare la competenza della Sovraintendenza ai Monumenti a dare i pareri previsti dall'art. 8 secondo comma, l. 6 agosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali alle lottizzazioni di terreni a scopo edilizio (n. 31).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica siano cessate le attribuzioni degli organi dello Stato in quelle materie che, pur connesse con l'urbanistica, interessano la tutela del patrimonio archeologico, artistico etc. e quella delle bellezze naturali (n. 31).

PIGNORAMENTO

Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. - Concorrenza con crediti erariali - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

In quale modo possa essere garantito il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione con trattenute sulle quote I.G.E. dovute ai comuni quando le somme a tale titolo dovute siano pignorate presso l'Amministrazione ad istanza dei creditori dei comuni (n. 24).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Poste e telecomunicazioni - Servizio pagamento pensioni INPS - Irregolarità nel servizio - Peculato - Amm.ne danneggiata (l. 25 aprile 1961, n. 355; c.p., art. 314).

Se nel caso di irregolarità compiute da dipendente postale nel servizio di pagamento delle pensioni INPS sia ravvisabile il reato di peculato a danno dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (n. 147).

PRESCRIZIONE

Tasse e imposte indirette sugli affari - Prescrizione e decadenza - Proroga dei termini - Reati finanziari - Applicabilità (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4).

Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari di cui al d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9, sia applicabile anche per i reati finanziari (n. 86).

PRIVILEGI

Privilegio reale - Azione contro il terzo possessore del bene - Termine - natura (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68 - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 97).

Se l'azione di cui all'art. 68 della legge tributaria sulle successioni contro il terzo possessore del bene gravato dal privilegio reale, sia soggetta al termine di prescrizione del tributo ovvero, in analogia a quanto previsto dall'art. 97 della legge di registro, a termine di decadenza (n. 7).

R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68.

Se il privilegio che assiste il credito per imposta di successione continui a gravare sull'immobile al quale inerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 8).

PROCEDIMENTO CIVILE

Intervento volontario - Intervento ad adiuvandum - Amministrazione finanziaria creditrice di una parte - Legittimazione (c.p.c. art. 105).

Se l'Ammnistrazione finanziaria creditrice d'imposta sia legittimata a spiegare intervento volontario, sia pure ad adiuvandum (c.d. intervento adesivo dipendente), nella causa che il debitore d'imposta (nella specie: ditta concessionaria di servizio pubblico automobilistico), abbia promosso, avverso la determinazione prefettizia di liquidazione della indennità di requisizione automezzi, nei confronti di altra ditta cui era stata temporaneamente affidata la gestione del servizio pubblico di linea e a cui favore erano stati temporaneamente requisiti autoveicoli di proprietà della concessionaria (n. 51).

REATI FINANZIARI

Tasse e imposte indirette sugli affari - Prescrizione e decadenza - Proroga dei termini - Reati finanziari - Applicabilità (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n.4).

Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari di cui al d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9, sia applicabile anche per i reati finanziari (n. 13).

REGIONE MOLISE

Trasferimento di funzioni statali - Enti di sviluppo in agricoltura - Ente di sviluppo in Molise - Organi - Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di Enti di sviluppo in agricoltura a dimensione infraregionale (nella specie: Ente di sviluppo in Molise) abbia comportato la cessazione della competenza degli organi dello Stato nel potere di nomina degli organi di amministrazione di tali Enti (n. 1).

REGIONI

Funzioni statali in materia di urbanistica - Sovraintendenza ai Monumenti - Nulla osta ai piani di lottizzazione - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 8)

Funzioni statali in materia di urbanistica - Connesse alla tutela del patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali - Trasferimento alle Regioni - Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1° giugno 1939, n. 1089; l. 24 luglio 1939, n. 1497).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica sia venuta a cessare la competenza della Sovraintendenza ai Monumenti a dare i pareri previsti dall'art. 8 secondo comma, l. 6 agosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali alle lottizzazioni di terreni a scopo edilizio (n. 209).

Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di urbanistica siano cessate le attribuzioni degli organi dello Stato in quelle materie che, pur connesse con l'urbanistica, interessano la tutela del patrimonio archeologico, artistico etc, e quella delle bellezze naturali (n. 209).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo - Espropriazione p.u. - Occupazione d'urgenza - Competenza statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Se sia rimasto al Prefetto ovvero sia stato trasferito al Presidente della Giunta regionale il potere di pronunciare le espropriazioni e le occupazioni

d'urgenza per l'acquisizione delle aree previste nei piani regolatori per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno (n. 210).

Opera pubblica di competenza regionale - Approvazione del contratto di appalto anteriore al 1° aprile 1972 - Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione - Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo - Insussistenza - Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni - Procedimenti in corso alla data del passaggio delle funzioni - Competenza statale - Permanenza - Impegno di spesa - Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

Appalto di opera pubblica - Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto - Lavori già eseguiti dall'appaltatore - Compenso - Art. 2041 c.c. - Art. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. P.

Se il Ministero dei Lavori Pubblici, avendo approvato il contratto di appalto per un'opera marittima divenuta di competenza regionale ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, con decreto anteriore al 1° aprile 1972, conservi la propria competenza a definire il procedimento amministrativo e a portare a termine l'esecuzione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che per i procedimenti in corso mantiene ferma la competenza statale solo quando sia già intervenuto impegno di spesa, qualora sia stato pronunciato l'annullamento giurisdizionale del decreto di approvazione (n. 211).

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che per i procedimenti amministrativi attinenti alle materie trasferite alle attribuzioni regionali in corso alla data del 1° aprile 1972 condiziona la permanenza della competenza statale alla già avvenuta assunzione di impegno di spesa, per ritenere la sussistenza di una « spesa impegnata » sia sufficiente il cosiddetto « impegno di fondi » inerente ad un decreto di approvazione del progetto di una opera pubblica che disponga a tal fine la destinazione di somme assegnate in bilancio od occorra invece un impegno non solamente contabile, ma dante luogo ad obbligazione dello Stato nei confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (n. 211).

Se, nel caso di annullamento giurisdizionale della approvazione del contratto di appalto dopo che l'appaltatore, avente la consegna dei lavori, abbia dato corso all'esecuzione, l'Amministrazione appaltante sia tenuta a rifondere le spese sopportate per i lavori eseguiti secondo i principi ed i limiti dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti di una P. A. (n. 211).

Opere pubbliche di Enti locali - Contributo dello Stato - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6).

Opere di bonifica - Cassa del Mezzogiorno - Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4).

Cave e torbiere - Estrazione e lavorazione - Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere pubbliche

degli enti locali ammesse a contributo e finanziamento dello Stato (n. 212).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di bonifica affidate alla Cassa per il Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 212).

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quelli delle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità relative ad opere di estrazione e lavorazione pietre (n. 212).

Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura - Enti di sviluppo infraregionale - Cariche - Nomina - Competenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni attinenti alla materia della agricoltura abbia sottratto allo Stato il potere di nomina nelle cariche degli Enti di sviluppo a dimensione infraregionale (n. 213).

Trasferimento di funzioni statali - Enti di sviluppo in agricoltura - Ente di sviluppo in Molise - Organi - Potere di nomina (d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di Enti di sviluppo in agricoltura a dimensione infraregionale (nella specie: Ente di sviluppo in Molise) abbia comportato la cessazione della competenza degli organi dello Stato nel potere di nomina degli organi di amministrazione di tali Enti (n. 214).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Scontro di veicoli - Autoveicoli dell'Amministrazione - Danni da deprezzamento e fermo tecnico - Risarcimento (c.c., artt. 2056, 1223 e 1226).

Se nel caso di danni ad autoveicoli dell'Amministrazione (nella specie, della Pubblica Sicurezza), il danneggiante sia tenuto a risarcire anche i danni derivanti dal deprezzamento - svalutazione del veicolo e quelli derivanti da fermo tecnico (n. 271).

RICOSTRUZIONE

Campania - Terremoto agosto 1962 - Aree inutilizzabili - Piani di ricostruzione - Espropriazione - Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431).
Campania - Terremoto agosto 1962 - Aree inutilizzabili - Piani di ricostruzione - Espropriazione - Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431).

Se sia legittima la concessione del maggior contributo previsto per la ricostruzione dell'edificio su area diversa, resa necessaria dall'inutilizzabilità tecnica dell'area di risulta dell'edificio distrutto dal terremoto dell'agosto 1962 in alcuni Comuni della Campania, qualora la suddetta area di risulta sia stata espropriata per la realizzazione delle infrastrutture dei piani di ricostruzione dei Comuni terremotati (n. 25).

Se, nel caso in cui l'area di risulta di edificio distrutto dal terremoto che nell'agosto 1962 colpì alcuni Comuni della Campania, non più utilizzabile per motivi tecnici, sia stata ciò nonostante espropriata per la realizzazione delle infrastrutture dei piani di ricostruzione, il proprietario espropriato sia tenuto a restituire la sola indennità di esproprio ovvero anche il maggior contributo, percepito per la ricostruzione dell'edificio su area diversa (n. 25).

RIFORMA AGRARIA

Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura - Enti di sviluppo infraregionale - Cariche - Nomina - Competenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni attinenti alla materia della agricoltura abbia sottratto allo Stato il potere di nomina nelle cariche degli Enti di sviluppo a dimensione infraregionale (n. 4).

Trasferimento di funzioni statali - Enti di sviluppo in agricoltura - Ente di sviluppo in Molise - Organi - Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20).

Se il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di Enti di sviluppo in agricoltura a dimensione infraregionale (nella specie: Ente di sviluppo in Molise) abbia comportato la cessazione della competenza degli organi dello Stato nel potere di nomina degli organi di amministrazione di tali Enti (n. 5).

SOCIETÀ

Trasformazione - Comunicazione ai creditori sociali - Forma (c.c., articolo 2499, secondo comma).

Se la formalità prevista dall'art. 2499, secondo comma, c.c. (lettera raccomandata) per la comunicazione ai creditori sociali della deliberazione di trasformazione della società possa essere sostituita da altra forma di comunicazione (n. 137).

STRADE

Strade pubbliche - Insegne e cartelli pubblicitari abusivi - Provvedimento di rimozione - Esecuzione d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 11).

Se ai provvedimenti emanati dagli organi della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) per la rimozione d'insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati lungo le strade statali, su beni di proprietà privata, in contrasto con le norme del codice stradale, possa essere data esecuzione d'ufficio (n. 100).

TERREMOTO

Campania - Terremoto agosto 1962 - Aree inutilizzabili - Piani di ricostruzione - Espropriazione - Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431).
Campania - Terremoto agosto 1962 - Aree inutilizzabili - Piani di ricostruzione - Espropriazione - Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431).

Se sia legittima la concessione del maggior contributo previsto per la ricostruzione dell'edificio su area diversa, resa necessaria dall'inutilizzabilità tecnica dell'area di risulta dell'edificio distrutto dal terremoto dell'agosto 1962 in alcuni Comuni della Campania, qualora la suddetta area di risulta sia stata espropriata per la realizzazione delle infrastrutture dei piani di ricostruzione dei Comuni terremotati (n. 24).

Se, nel caso in cui l'area di risulta di edificio distrutto dal terremoto che nell'agosto 1962 colpì alcuni Comuni della Campania, non più utilizzabile per motivi tecnici, sia stata ciò nonostante espropriata per la realizzazione delle infrastrutture dei piani di ricostruzione, il proprietario espropriato sia tenuto a restituire la sola indennità di esproprio ovvero anche il maggior contributo percepito per la ricostruzione dell'edificio su area diversa (n. 24).

TRASPORTO

Servizi automobilistici in concessione - Passaggio alla gestione governativa - Crediti di lavoro - Responsabilità solidale - C.c., art. 2112.
Servizi automobilistici in concessione - Passaggio alla gestione governativa - Debiti di impresa risultanti dai libri contabili - Responsabilità solidale - C.c., art. 4560.
Servizi automobilistici in concessione - Passaggio alla gestione governativa - Debiti per assicurazioni sociali - Responsabilità solidale - C.c., art. 2560 - Legge 29 ottobre 1971, n. 889, art. 8.
Servizi automobilistici in concessione - Passaggio alla gestione governativa - Debiti per imposte dirette - Responsabilità solidale - D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 197.

Se, a seguito del rilievo di servizi automobilistici di trasporto, già in concessione a privati, a favore di una Gestione governativa, la P. A. acquirente sia responsabile, in solido con il precedente titolare, per i crediti di lavoro che i prestatori di lavoro avevano al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (n. 86).

Se, a seguito del rilievo di servizi automobilistici di trasporto, già in concessione a privati, a favore di una Gestione governativa, la P. A. acquirente sia responsabile, in solido con il precedente titolare, per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560 c.c. (n. 86).

Se, a seguito del rilievo di servizi automobilistici di trasporto, già in concessione a privati, a favore di una Gestione governativa, la P. A. acquirente sia responsabile, in solido con il precedente titolare, per i debiti relativi alle assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti nei confronti degli enti previdenziali (n. 86).

Se, a seguito del rilievo di servizi automobilistici di trasporto, già in concessione a privati, a favore di una Gestione governativa, la P. A. acqui-

rente sia responsabile, in solido con il precedente titolare, per i debiti tributari per imposte dirette ai sensi dell'art. 197 del t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 86).

TRANSAZIONE

Transazione - Conciliazione giudiziale - Partecipazione della P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14).
Controversie di lavoro - Contro la P.A. - Transazione - Modalità (c.c., art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12).

Se la pubblica amministrazione possa partecipare alla conciliazione giudiziale di una controversia sottoscrivendo il relativo verbale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (n. 22).

Quali siano le modalità più opportune per la risoluzione stragiudiziale di controversie di lavoro subordinato insorte tra privati e la pubblica amministrazione (n. 22).